



Istit. di Dir. Pubblico
dell' Univ. di Padova

Leggi
1100
87

COLLOCAZIONE

B. D.	L1
	L2

1170

1171

1172

PUB-ANT. B. 10

PRE 2853

MOTO PROPRIO
DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE
PAPA PIO SETTIMO

In data dei 6. Luglio 1816.

SULLA ORGANIZZAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA


ESIBITO

NEGLI ATTI DEL NARDI SEGRETARIO DI CAMERA

NEL DI 14. DELL' ANNO E MESE SUDDETTO



R O M A



Presso Vincenzo Poggioli Stampatore della R. C. Apost.

MOTTO P. O. P. I. O.

DELLA SANTITÀ DI NOSTRO PADRE

PAPA PIO SETTIMO

In data del 6. Luglio 1816.

SEDE APOSTOLICA

DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

DELLI ATTI DEL NOSTRO SEGRETERIO DI STATO

DEL 14. DELL'ANNO E NOSTRO SEGRETERIO



ROMA

Per la Libreria Pontificia Stampatore della S. Sede

PIUS PP. VII.

MOTU PROPRIO

Quando per ammirabile disposizione della Provvidenza Divina col potente appoggio dei gloriosi Monarchi Alleati rieuiperò questa Santa Sede le Provincie di Bologna, di Ferrara, della Romagna, delle Marche, di Benevento, e di Ponte Corvo, le quali erano state distaccate dal di lei dominio più lungamente delle altre, nella impossibilità in cui Noi eravamo di regolare nel momento il Governo stabile, e definitivo di esse Provincie, vi stabilimmo col mezzo dell' Editto del Cardinale Nostro Segretario di Stato de' 5. Luglio dello scorso anno un Governo Provvisorio. Meno alcuni indispensabili cambiamenti, Noi conservammo temporaneamente nelle medesime quell'ordine di cose, che vi trovammo in allora; ma fino da quel momento facemmo sentire, che ci saremmo incessantemente occupati di un nuovo sistema generale di Amministrazione definitiva, il più conveniente ai veri, e solidi interessi del Nostro Popolo.

Molte e gravi considerazioni ci mossero ad annunziare fin d'allora un tale Nostro disegno, con la ferma risoluzione di ridurlo ad effetto subito che ci fosse stato possibile.

Noi riflettemmo in primo luogo, che la unità, ed uniformità debbono esser le basi di ogni politica Istituzione, senza delle quali difficilmente si può assicurare la solidità de' Governi, e la felicità de' Popoli; e che un Governo tanto più può riguardarsi come perfetto, quanto più si avvicina a quel sistema di unità stabilito da Dio tanto

nell' ordine della natura , quanto nel sublime officio della Religione . Questa certezza c'indusse a procurare per quanto fosse possibile la uniformità del sistema in tutto lo Stato appartenente alla Santa Sede . Presentava , egli è vero , lo Stato medesimo un modello di Legislazione , e di Ordine , fondato com' era nei suoi grandi principj sulle invariabili regole della Religione , e Morale Evangelica , e sulla Canonica Giurisprudenza , la quale regolata dalla solida equità , e dal verace diritto della natura , ad onta delle calunnie , colle quali è stata attaccata , dovrà sempre riconoscersi come quella , che ricondusse l'Europa allo stato di civilizzazione , da cui le irruzioni de' Barbari l'aveano allontanata . Ma pure per giungere alla perfezione (in quanto può questa esser compatibile colla natura delle umane cose) mancava ancora al Nostro Stato quella uniformità , che è così utile ai pubblici , e privati interessi , perchè formato colla successiva riunione di Dominj differenti , presentava un aggregato di usi , di leggi , di privilegj fra loro naturalmente difforni , cosicchè rendevano una Provincia bene spesso straniera all'altra , e talvolta disgiungeva nella Provincia medesima l'uno dall' altro Paese .

Penetrati i Sommi Pontefici Nostri Predecessori dalla verità delle massime sopra enunciate , profittarono di ogni opportunità per richiamare a principj uniformi i diversi rami di pubblica Amministrazione , e Noi medesimi nel cominciamento del Nostro Pontificato procurammo di servire in parte a queste vedute medesime . La collisione però dei diversi interessi , l'attaccamento alle antiche abitudini , gli ostacoli che sogliono moltiplicarsi , ove si tratti di cangiare stabilimenti esistenti , ed usi inveterati , non per-

misero fin qui di condurre al compimento quell' opera, che solo potè tentarsi in qualche parte.

Ma la sempre ammirabile Provvidenza Divina, la quale sapientemente dispone le umane cose in modo, che talvolta d'onde sovrastano maggiori calamità, indi sa trarre anche coppiosi vantaggi, sembra che abbia disposto, che le stesse disgrazie de' trascorsi tempi, e l'interrompimento medesimo dell' esercizio della Nostra temporale Sovranità aprissero la strada ad una tale operazione; allorchè pacificate le cose si desse luogo alla ripristinazione delle legittime Pote- stà. Noi dunque credemmo di dover cogliere questo momento per compire l'opera incominciata.

Questa non era solamente utile in se stessa, ma rendevasi per le circostanze ancor necessaria. Infatti in una gran parte delle Provincie recentemente ricuperate la tanto più lunga separazione dal dominio di questa Santa Sede ha fatto quasi dimenticare le antiche istituzioni, e costumanze; onde si è reso in esse quasi impossibile il ritorno all' antico ordine di cose. Nuove abitudini surrogate alle antiche, nuove opinioni invalse e diffuse quasi universalmente nei diversi oggetti di Amministrazione e di pubblica economia, nuovi lumi, che sull' esempio di altre Nazioni d' Europa si sono pure acquistati, esigono indispensabilmente l'adozione nelle dette Provincie di un nuovo sistema più adattato alla presente condizione degli abitanti, resa tanto diversa da quella di prima.

Nell' applicare la mente a questi pensieri non abbiamo potuto non considerare, che sarebbe cosa mostruosa, e totalmente opposta a quel sistema di unità indicato di sopra, che una parte di un medesimo Stato riunito sotto il comando del So-

vano medesimo, ed insieme di una non tanto vasta estensione, fosse regolata con principj, e con sistemi diversi dall' altrache se le circostanze locali possono richiedere alcune modificazioni, queste però debbono esser leggiere, e tali, che non tendano a distruggere l'unità del sistema. Se pertanto in una gran parte dei Dominj distaccati da lungo tempo dal Pontificio Governo il ripristinamento degli antichi metodi si rende presso che impossibile, o tale almeno, che non possa ottenersi senza un notabile disgusto, o incomodo delle Popolazioni, diviene indispensabile per l'integrità del corpo, e per la riunione di tutte le membra, lo stabilimento di un sistema, che tutte le comprenda nella medesima uniformità.

Rivolgendo quindi le nostre più serie riflessioni a questa verità, Noi avremmo creduto di mancare a Noi stessi, e a quello zelo, che animar ci deve a costantemente vegliare alla stabile felicità de' Nostri Sudditi, se non ci fossimo studiati di porre a profitto i preziosi momenti, che la Provvidenza Divina sembra aver preparati per procedere ad una generale, ed uniforme sistemazione di tutto lo Stato.

Appena pertanto stabilito da Noi, come si è detto, nelle Provincie felicemente ricuperate nell' anno scorso un Provvisorio Governo, non tardammo un istante ad occuparci dei preparativi necessarij alla sistemazione suddetta. Questa opera quanto grande, altrettanto interessante in se stessa, non poteva essere maggiormente sollecitata; ed esigeva pure, che per mezzo di tal provvisorio regime si andassero raccogliendo le più esatte notizie sullo stato attuale delle Nostre Provincie, onde servir potessero di lume nella formazione di un Piano di stabile, e definitivo Governo, che convenir potesse a tutte indistintamente le Provincie

della S. Sede. Fu ordinato da Noi, che nel conciliare un tal progetto si avessero in vista tre cose: la prima di accelerare il lavoro quanto più fosse possibile, onde nel termine dell'anno dall'impianto del Governo provvisorio venisse pubblicato il sistema del Governo stabile, il quale messo in attività con tutta quella sollecitudine, che permettono le predisposizioni necessarie alla sua esecuzione, assicurasse la felicità dei Nostri Sudditi: la seconda, che il tutto venisse combinato per quanto fosse possibile coi principj di uniformità, come quella dalla quale derivano non solo il decoro di un sistema, ma ben'anche gl'immensi vantaggi di esso: finalmente, che si procurasse di conservare, per quanto fosse combinabile coi sopraesposti riflessi, quegli stabilimenti, che con tanta saviezza erano stati introdotti dai Sommi Pontefici Nostri Antecessori, in modo però da non escludere quei cambiamenti, che la utilità, ed i bisogni pubblici esiger potessero dopo tante, e sì straordinarie vicende; poichè nè gli umani stabilimenti giunger possono a prevenire tutti gli abusi, nè la sapienza dei Legislatori potè tutto prevedere, scorgendo Noi medesimi tuttogiorno tante cose immaginate in addietro, che sono poi migliorate dalla ingegnosa investigazione degli uomini.

A queste Nostre vedute ha corrisposto il Progetto presentatoci. Noi però a fine di procedere in cosa di tanta importanza, e di tanto interesse per i Nostri Sudditi colla necessaria maturità di consiglio, lo facemmo sottoporre all'esame della Congregazione Economica già da Noi deputata, e composta di diversi Cardinali della Santa Chiesa Romana, e di altri egregi Soggetti, i quali e per le loro vaste cognizioni in materia di Amministrazione, e di Governo, e per la consuma-

ta esperienza negli affari, e per la integrità, e rettitudine d'intenzioni credemmo più atti a portar giusto, e adeguato giudizio di quanto ci fu progettato, ed a contribuire coi loro lumi al pubblico bene. La Congregazione medesima dopo aver tenute molte conferenze, nelle quali tutte le parti del Piano sono state diligentemente esaminate, e discusse, ci ha presentata la sua relazione; e Noi dopo averla maturamente considerata, ci siamo determinati a sanzionare con qualche cambiamento, e modificazione le risoluzioni da Essa prese.

Le Nostre sollecitudini non sono state solamente rivolte alla pubblicazione di un Piano, che contribuisse colla uniformità dei principj al ben'essere dei Nostri Popoli; ma abbiamo ancor voluto far loro sperimentare gli effetti del Nostro amore Paterno. Già con gli Editti del 13 Maggio 1814, e del 5. Luglio 1815. facemmo provare a tutte le Nostre Provincie di prima, e di seconda ricupera i benefici effetti della Nostra affezione con una notabile diminuzione dei diversi rami delle pubbliche imposizioni. Niuna cosa essendo di tanta compiacenza al Cuor Nostro, quanto il migliorare la sorte dei Nostri Sudditi, abbiamo sempre nudrito il dolce pensiero di accordar loro in questo incontro anche nuovi, e più sensibili alleggerimenti. Così l'enorme peso de' carichi già esistenti, e di quelli ripartibili fra le Provincie componenti il cessato Regno d'Italia per i debiti inerenti al Monte ch'esisteva in Milano, i quali vanno ora a gravitare sul Nostro Erario già oppresso dai straordinarj, ed inopinati dispendj, a cui lo hanno assoggettato, e il Cordone sanitario, e le Sovvenzioni a tante Comunità, che in questa penuriosa stagione mancavano di sussistenza, Ci avesse permesso di fare in tutta la estenzione, ciò che l'Ani-

mo Nostro era impaziente di fare pei Nostri Popoli ! Se però non abbiamo potuto far tutto quello , che volevamo , abbiamo voluto almeno spingere l'amor Nostro fin dove è stato possibile : moderando le gravezze de' Nostri Sudditi quanto lo consentivano gli aggravj e gl' impegni , ai quali il Governo è indeclinabilmente obbligato a far fronte , non dubitando che negli sgravj , che si accordano , troverà il Nostro Stato un giusto motivo di esser grato alle Nostre Paternali sollecitudini , le quali non lasceranno anche di migliorare la sorte de' Nostri Popoli , subitochè miglioreranno le circostanze del Governo . Animati da tutti questi pensieri , di Nostro Moto proprio , certa scienza , e pienezza della Nostra Apostolica , e Sovrana Potestà , ORDINIAMO :

TITOLO I.

Organizzazione Governativa .

Art. 1. Lo Stato Ecclesiastico è ripartito in *diecisette Delegazioni* , oltre i luoghi suburbani soggetti alla Capitale . Le Delegazioni sono di *tre* classi , come dall' annessa Tabella , e si distingueranno con trattamenti , ed onorificenze particolari .

Divisione dello Stato in Delegazioni di tre Classi .

Destinandosi al Regime di qualcuna delle Delegazioni di prima classe un Cardinale , la Delegazione assumerà il titolo di *Legazione* , ed il Cardinale prenderà il titolo , ed avrà tutti gli onori di *Legato* , con quelle speciali prerogative , che gli saranno attribuite colle lettere in forma di Breve .

2. Ogni Delegazione è suddivisa in Governi di *primo* . e *di secondo* ordine .

Suddivisione delle Delegazioni in Governi .

3. La suddetta Tabella dimostra l'estensione di ciascuna Delegazione coi rispettivi Governi .

Tabella de' Luoghi appartenenti a ciascuna Delegazione .

Deputazione di
una Congregazio-
ne per le diffie-
renze intorno al
riparto territo-
riale.

Regolamento per
la Congregazione
territoriale.

Giurisdizione dei
Delegati.

Presso ogni De-
legato si destine-
ranno due Asses-
sori.

Congregazione
governativa in o-
gni Delegazione.

4. È stabilita in Roma una Congregazione particolare composta di Monsignor Segretario di Consulta, di un Chierico di Camera, e di Monsignor Segretario del Buon Governo, il quale assumerà le funzioni di Segretario per ricevere, ed esaminare stragiudizialmente, e per via di semplici memorie, i ricorsi, che potranno sopravvenire per la rettificazione delle rispettive demarcazioni delle Delegazioni, e dei Governi.

5. L'annesso Regolamento determina il tempo, ed il modo di trasmettere, ed esaminare i ricorsi, e di farne in seguito la relazione da sottoporsi all' oracolo Sovrano.

6. Il Delegato in ciascuna Delegazione eserciterà, sotto la dipendenza dei Dicasterj superiori per tutto ciò, che è conservato nelle rispettive sue attribuzioni, la giurisdizione in tutti gli atti di Governo, e di pubblica amministrazione, eccettuati gli affari, che per ragion di materia appartengono alle Potestà Ecclesiastiche, quelli, che riguardano l'ordine Giudiziario Civile, quelli, che spettano alla direzione del pubblico Erario, e quelli che nelle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì potessero mai o in tutto, o in parte essere attribuiti a qualche deputazione speciale pel regolamento delle acque.

7. Presso ogni Delegato vi saranno due Assessori da nominarsi dal Sovrano, dei quali il Delegato si prevarrà pel disbrigo degli affari.

I medesimi dovranno dipendere dal Delegato in tutto quello, che non verrà ad essi attribuito specialmente a tenore dell'Art. 28. del Titolo II., e degli Art. 77., e 79. del Tit. III.

8. Presso ogni Delegato esisterà una Congregazione governativa, composta di quattro Individui, due del capo luogo, e due degli altri luoghi della Delegazione per quelle di prima classe;

di *tre* Individui , *due* del capo luogo , ed *uno* degli altri luoghi della Delegazione per quelle della seconda classe ; e di *uno* del capo luogo , e di *uno* degli altri luoghi della Delegazione per quelle di terza .

Si eccettua da questa disposizione la città di Bologna , nella quale , attese le sue particolari circostanze , si permette , che i quattro Individui della Congregazione suddetta possano essere della medesima città .

9. Questi Individui da nominarsi dal Sovrano dovranno avere passato l'età di *anni trenta* , essere di oneste famiglie , distinguersi pel loro costume , e per la loro istruzione , ed avere preventivamente esercitato qualche impiego pubblico , o comunitativo , ovvero atteso lodevolmente al Foro almeno per lo spazio di tre anni .

Qualità de' Consultori .

10. Si aduneranno presso il Delegato tre volte in ciascuna settimana nei giorni , che verranno stabiliti , e straordinariamente ogni volta , che saranno dal Delegato richiesti .

Quando debba adunarsi la Congregazione governativa .

11. Saranno consultati in tutti gli affari di qualche rilievo , in cui abbia luogo una deliberazione da prendersi pel regime della Delegazione su i varj oggetti amministrativi .

Attribuzione della Congregazione governativa .

12. Il loro voto sarà consultivo . La risoluzione definitiva dipenderà dal Delegato . Saranno registrati i pareri di ciascuno , o i motivi principali , a cui si appoggiano . Il Delegato nel rendere conto della risoluzione alla Segreteria di Stato , ed ai rispettivi Dicasterj di Roma , dovrà trasmettere una copia della discussione fatta nella Congregazione uniforme al registro .

Il voto della Congregazione è consultivo .

13. Ogni cinque anni si procederà alla rinnovazione della Congregazione per mezzo dell'estrazione a sorte da eseguirsi nella maniera seguente .

Rinnovazione della Congregazione governativa da farsi ogni cinque Anni .

Nelle Delegazioni di prima classe due saranno

i membri, che sortiranno, e due rimarranno; in quelle di seconda classe due saranno i sortiti, ed uno di restante; in quei di terza uno soltanto sortirà.

Si procederà all'elezione in rimpiazzo dei sortiti a norma del disposto nell'Art. 9.

I sortiti potranno essere rieletti.

Ufficio del Segretario della Delegazione.

14. Vi sarà inoltre sotto gli ordini dei Delegati, ed a scelta del Sovrano un *Segretario Generale*. Questi interverrà senza voto nella Congregazione, sarà incaricato della estensione delle risoluzioni, della scritturazione de' registri, e del carteggio.

Non potrà essere rimosso senza la intesa della Segreteria di Stato.

Attribuzione de' Governatori di primo, e secondo ordine.

15. I Governatori di primo, e secondo ordine dipenderanno intieramente dal Delegato nell'esercizio delle loro facoltà, eccettuati i casi di urgenza, ed eccettuate quelle attribuzioni, che riguardano l'ordine giudiziario negli affari civili, e nelle cause minori, che saranno di loro competenza, nel modo prescritto agli Articoli 25., e 26. del Titolo II.

Corrispondenza tra i Delegati ed i Governatori

16. Sarà in facoltà del Delegato regolare la corrispondenza, o eseguendola immediatamente coi rispettivi Governatori, e facendola passare pel canale intermedio dei Governatori di primo ordine a quelli di secondo.

Qualità de' Delegati, dei Governatori, e degli Assessori.

17. I Delegati dovranno essere Prelati. I componenti le Congregazioni dovranno essere nativi della Delegazione, o aventi origine dalla medesima, o possidenti in essa, o almeno tra quelli, che hanno ivi contratto il domicilio da dieci anni. I Governatori non dovranno mai esser nativi del luogo, che governano, nè domiciliati nel medesimo da lungo tempo. Questo sistema si dichiara comune anche agli Assessori.

18. I Delegati, ed i Governatori saranno tutti nominati dal Sovrano per organo della Segreteria di Stato. Per li Delegati, e per li Governatori di primo ordine si spedirà il Breve, e per quelli di secondo ordine si spediranno le Lettere patenti.

Le nomine de' Delegati, e Governatori appartengono al Sovrano.

19. Rimane confermata l'abolizione delle giurisdizioni baronali nelle Provincie di Bologna, di Ferrara, di Romagna, delle Marche, d'Urbino, e dei Ducati di Camerino e Benevento. Nelle altre Provincie, nelle quali tali giurisdizioni si trovavano ripristinate in virtù dell'Editto, che pubblicò il Pro-Segretario di Stato nel dì 30. Luglio 1814, i Governatori da scegliersi dai Baroni non potranno incominciare l'esercizio del loro ufficio, se non precederà l'approvazione della Segreteria di Stato.

Le giurisdizioni baronali sono soppresse nelle Legazioni, nelle Marche, nella Provincia di Urbino, e Ducati di Camerino e Benevento. Regolamenti per li Governatori baronali nelle altre Provincie.

Sarà in facoltà dei Baroni il rinunciare alla giurisdizione Baronale, anche per li futuri chiamati, e compresi nelle investiture, senza bisogno di alcuna formalità per supplire al loro consenso. Appresso tale rinuncia cesseranno tutti i diritti, e tutti i pesi relativi all'esercizio della giurisdizione baronale, conservando però sempre per loro, e per li successori il titolo onorifico. I Baroni, li quali vorranno conservare la loro giurisdizione, dovranno fissare ai loro Governatori un assegno congruo mensile, e così anche ai Cancellieri, e Fiscali, e subire le spese occorrenti per la forza armata, non che ogn'altra spesa necessaria alla retta amministrazione della giustizia: il tutto da approvarsi dalla Segreteria di Stato.

20. I Governatori baronali saranno obbligati, come tutti gli altri Governatori, ad eseguire gli ordini, che potranno loro pervenire dai Delegati, o dai Governatori di primo ordine, se saranno questi autorizzati dai Delegati a forma dell'Art. 16.

21. Le loro attribuzioni sono le medesime, che quelle degli altri Governatori, eccettuati i casi, che verranno espressi a suo luogo nei Titoli seguenti. nei quali si parlerà non solo delle funzioni, che i Governatori baronali non potranno esercitare, ma anche de' diritti degli stessi Baroni :

Corrispondenza dei Governatori del Distretto di Roma.

22. Nel Distretto, o sia Comarca di Roma, i Governatori corrisponderanno immediatamente colla Segreteria di Stato, e coi rispettivi Dicasterj della Capitale.

Si conserva la giurisdizione del Cardinal Decano, e del Prefetto de' Sagri Palazzi Apostolici.

23. Le giurisdizioni del Cardinal Decano in Ostia e Velletri, e del Prefetto de' Sagri Palazzi Apostolici in Castel Gandolfo rimangono nella loro integrità.

T I T O L O II.

Organizzazione dei Tribunali Civili.

Il potere giudiziario civile non appartiene al Delegati. Giurisdizione de' Governatori.

Art. 24. Il potere giudiziario nelle materie civili non entra nelle attribuzioni de' Delegati.

25. I Governatori nei rispettivi luoghi saranno giudici competenti.

1.^o Nelle cause, che in capitale non oltrepassino la somma di *scudi cento*. Se la somma è indeterminata, e che sia tale, che possa eccedere questo valore, non sarà di loro competenza.

2.^o Nelle cause di *sommariissimo possessorio*, nelle quali dovranno giudicare sul solo fatto del possesso, senz'assumere veruno esame del titolo, e senza facoltà di cumulare il *petitorio*. Se il possessorio non potrà essere definito col solo fatto del possesso, dovranno rimettere le Parti avanti il Tribunale di prima istanza.

3.^o Nelle cause di *alimenti* dovuti o per officio di Giudice, o per diritto di azione:

4.° Nelle cause di *danni dati* nei rispettivi territorj :

5.° Nelle cause di *mercedi* dovute agli Operaj giornalieri ;

6.° Nelle controversie , che insorgono in tempo di *fiera* , o di *mercato* per le contrattazioni , le quali intervengono in tali congiunture , e devono giudicarsi sulla faccia del luogo .

26. I giudicati dei Governatori nelle controversie , che non oltrepassano il valore di *scudi dieci* , in quelle di sommariissimo possessorio , di alimenti , di danni dati , di mercedi , di contratti nundinali , e di esecuzione di obbligazioni derivanti da scritture pubbliche , e private non attaccate di falsità , o di nullità , saranno soggetti al ricorso soltanto in *devolutivo* ; nelle altre controversie il ricorso avrà luogo in *sospensivo* .

Come siano appellabili i loro giudicati .

27. Le appellazioni , che s'interporranno dai decreti dei Governatori , saranno portate al Tribunale di prima istanza della Delegazione .

Appellazione al Tribunale di prima istanza .

28. Nel capoluogo delle Delegazioni uno dei due Assessori eserciterà nellè cause minori la giurisdizione attribuita ai Governatori nei tre precedenti Articoli .

Nel capo luogo della Delegazione un Assessore giudica le cause .

29. Nelle cause , nelle quali hanno interesse i Baroni , i Governatori dei Feudi non saranno giudici competenti , che per la somma di *scudi dieci* . Quando la causa del Barone sorpasserà la detta somma , ne sarà giudice competente il Governatore del luogo viciniore , che non sia baronale , sempre però dentro i limiti delle facoltà accordate agli altri Governatori .

Nelle cause d'interesse baronale, giudica il Governatore più vicino .

30. In ogni capoluogo delle Delegazioni sarà istituito un Tribunale di *prima istanza* composto di *cinque* Giudici con *due* Aggiunti nelle Delegazioni di prima classe , e di *tre* Giudici con un Aggiunto nelle delegazioni di seconda , e terza classe .

Forma del Tribunale di prima istanza ,

Il più anziano dei cinque , o tre Giudici farà le funzioni di *Presidente* ; quello di *Relatore* si faranno per turno .

Giudica collegialmente .

31. Gli anzidetti Tribunali di prima istanza giudicheranno sempre collegialmente nel numero *non minore di tre* ,

In caso di assenza , o di legittimo impedimento di uno dei Giudici , sarà questo rimpiazzato dall' Aggiunto , o da uno dei due Aggiunti , che sarà destinato dal Presidente nei Tribunali composti di cinque Giudici .

Si divide in due turni , ove sono cinque Giudici , nel caso di molteplicità di cause .

32. Se nei Tribunali composti di cinque Giudici , per la molteplicità delle cause , si crederà espediente di formare due turni diversi , apparterrà al Tribunale medesimo il prendere questa risoluzione , che dovrà essere dedotta a notizia del pubblico con Notificazione , la quale rimarrà affissa alla porta della Cancelleria .

In questo caso ogni turno sarà di tre Giudici , destinando uno degli Aggiunti per completare quello , che rimarrebbe mancante di un Individuo , e lasciando l'altro Aggiunto per supplire in caso di bisogno .

Il Presidente distribuirà a ciascun turno per sortizione le cause , e nel margine dell'elenco , che dovrà tenersi affisso in Cancelleria , sarà individuato , a qual turno ciascuna causa appartenga .

Ogni causa dovrà consumarsi nel turno , a cui sarà stata rimessa .

Giudica rispettivamente in appellazione , e in prima istanza .

33. Il Tribunale di prima istanza giudicherà in figura di Tribunale di appellazione a tenore degli Articoli 26. , e 27. in tutte le cause di competenza dei Governatori , e degli Assessori , e giudicherà in prima istanza tutte le altre cause , ad eccezione di quelle , che sono riservate alle giurisdizioni speciali come si dirà in appresso .

34. Il Tribunale terrà in pubblico le sue udienze per sentire a voce li difensori delle Parti.

Metodo, che deve tenere nel giudicare.

La Parte più diligente farà fissare dal Presidente il giorno destinato all'udienza, e lo intimerà all'altra.

Il Presidente invigilerà al buon'ordine da osservarsi nelle udienze.

I Giudici potranno interporre nell'atto stesso dell'udienza i decreti interlocutorj, o dilatorj, e perciò nelle udienze interverrà l'Attuario, che ne terrà il registro.

Le sentenze definitive dovranno essere pronunciate, e sottoscritte dai Giudici, che si riuniranno a quest'effetto nei giorni, e nelle ore destinate dal Presidente.

Esse dovranno essere motivate.

35. Vi saranno in tutto lo Stato quattro Tribunali di *Appellazione*: uno in Bologna per le cause delle quattro Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì; uno in Macerata per quelle delle Delegazioni di Macerata, Urbino, e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, e Camerino: due in Roma per tutto il resto dello Stato, che saranno il Tribunale dell'A. C., e quello della Rota.

Tribunali di appellatione.

Sarà permesso a tutti i litiganti di deferire le cause di appellatione ai suddetti due Tribunali di Roma, purchè ciò siegua di comune consenso.

36. Il Tribunale di appellatione tanto di Bologna che di Macerata sarà composto di *sette* Indivui, e di *due* Aggiunti.

Numero dei Giudici di appellatione in Bologna, e Macerata.

Non potrà giudicare in numero *minore di cinque*.

37. Il più anziano di età sarà il Presidente. Il Relatore sarà preso per turno.

Come si scelga il Presidente, e il Relatore.

Metodo di giudicare.

Giurisdizione del Tribunale dell' A. C.

Numero dei Giudici dell' A. C.

Quando giudichino singolarmente.

Quando collegialmente.

38. Il Presidente destinerà i giorni di udienza, e della proposizione delle cause.

Sono applicate ai suddivisati Tribunali di appellazione le disposizioni contenute nell' Art. 34.

39. Il Tribunale dell' A. C., (salvo il disposto negli articoli seguenti circa gli altri Tribunali, che sono conservati in Roma,) sarà di prima istanza nelle cause del Distretto di Roma demarcato nell' annessa Tabella, e di appellazione nelle altre cause nel modo, che si dichiarerà in appresso.

40. In vece di due, come è al presente, il detto Tribunale sarà composto di tre Giudici Prelati, che conserveranno lo stesso titolo di Luogotenenti, e di un quarto Giudice, che potrà esser anche un togato col titolo di A.C. Met., come è stato altra volta.

41. Ognuno dei tre Luogotenenti giudicherà singolarmente,

1.° Nelle cause di un valore minore di scudi 825., che saranno di sua competenza in prima istanza:

2.° Nelle cause giudicate dai Governatori della Comarca, o sia Distretto di Roma in seconda istanza:

3.° Nella cause di un valore inferiore ai scudi 300. giudicate in prima istanza da uno de' suoi Colleghi.

42. Il Tribunale dell' A.C. giudicherà collegialmente,

1.° In prima istanza nelle cause della Comarca di Roma eccedenti il valore di scudi 825., e di valore indeterminato:

2.° In seconda istanza nelle cause di un valore minore di scudi 825. giudicate, sia dai Tribunali di prima istanza delle Delegazioni di Perugia, Spoleto, Viterbo, Civitavecchia, Rieti, Frosinone, e Benevento, sia dai singoli Luogotenenti:

3.° In terza istanza nei giudicati difformi pronunciati dai Governatori in prima istanza, e dai singoli Luogotenenti in appellazione;

4.° Parimente in terza istanza nei giudicati difformi dei Luogotenenti nelle cause di valore minore dei scudi 300.

43. Quando il Tribunale dell'A.C. procederà in grado di appellazione, o ricorso dalla sentenza di uno dei Luogotenenti, sarà composto dagli altri due e dall'A.C. Met.

Come giudichino in appellazione da un giudicato di uno dello stesso Tribunale.

44. Quando procederà in terza istanza in ordine alle due sentenze difformi dei Luogotenenti, sarà composto del terzo Luogotenente, che non ha giudicato, dell'A.C. Met, e dello stesso Monsignor Uditore della Camera, il quale però, volendo, potrà suddelegare il suo Uditore privato, o altro Giudice in suo luogo.

Come giudichino in terza istanza nei giudicati difformi di due Luogotenenti.

45. In tutti i casi, sempre, che il detto Monsignor Uditore della Camera vorrà intervenire in persona, e giudicare nelle cause deferite al Tribunale Collegiale, o sia Congregazione, sarà in sua facoltà di farlo, ed allora non interverrà l'A.C. Met, che nel caso, in cui il suo voto sia necessario per compire il numero di tre Giudici, a causa di legittimo impedimento, o di assenza di taluno dei Luogotenenti.

Monsignor Uditore della Camera può sempre intervenire.

46. La Rota sarà il Tribunale di appellazione in tutte le cause di un valore maggiore di scudi 825. giudicate dai Tribunali di prima istanza delle Delegazioni non soggette ai Tribunali di appellazione di Bologna e Macerata.

Giurisdizione del Tribunale della Rota.

Lo sarà pure in tutte le cause maggiori di scudi 300., e minori di scudi 825. in caso di difformità dei precedenti giudicati.

Lo sarà in tutte le cause, in cui i giudicati degli altri Tribunali d'appellazione, compreso quel-

lo dell'A. C., siano difformi dai giudicati di prima istanza.

Per le cause di un valore minore di scudi 300., in cui li giudicati degli altri Tribunali di prima istanza, e di quello dell'A. C., come Tribunale di appellazione, siano difformi, si ricorrerà al Cardinal Prefetto della Segnatura, il quale deputerà una Congregazione di tre Prelati per giudicarle definitivamente.

Si conserva lo stesso numero di Soggetti, e le stesse onorificenze, preeminenze, prerogative, e privilegi al Tribunale della Rota.

47. Il Tribunale della Rota, così meritamente da pertutto rispettato, seguirà ad esser composto dello stesso numero di Soggetti, conserverà intieramente tutte le sue onorificenze, preeminenze, prerogative, e privilegi, di cui gode, senza alcuna alterazione; continuerà a procedere ne'suoi giudizj cogli stessi metodi, e colle stesse forme, con cui ha proceduto in passato, e procede presentemente, tanto nelle cause profane, quanto nell'Ecclesiastiche, e tanto in quelle dello Stato, che nelle estere.

Due sentenze conformi formano la cosa giudicata.

48. In tutti i giudizj le due sentenze conformi di prima istanza, e di appellazione formeranno sempre la cosa giudicata. Quando le due sentenze saranno difformi, avrà luogo la terza istanza innanzi ai Tribunali di Roma nei modi prescritti di sopra.

Si conferma la giurisdizione di Campidoglio.

49. In Roma la Giurisdizione civile del Tribunale del Campidoglio sarà conservata nella forma, e dentro i limiti in cui esiste, tanto in prima istanza, che in appellazione.

Tribunale della Segnatura.

50. Il Tribunale della Segnatura non esisterà, che in Roma. Seguirà ad esser composto dello stesso numero di Prelati.

Ad oggetto però di facilitare lo studio, ed il disbrigo delle cause, sarà diviso in due turni composti ognuno di sei Individui da fissarsi dal Cardi-

nal Prefetto , a ciascuno de' quali presiederà il più anziano fra li sei componenti.

La Parte , che ricorre , avrà l' elezione del turno.

51. Apparterrà a questo Tribunale privatamente il diritto di circoscrivere , ossia di annullare gli atti giudiziali , e decreti , e le sentenze di tutti i Tribunali dello Stato senza eccezione.

Giurisdizione del Tribunale della Segnatura.

Non potrà però ordinare la circoscrizione , che per uno dei tre seguenti capi di nullità , cioè per difetto o di *citazione* , o di *Giurisdizione* , o di *mandato* da esprimersi , e specificarsi nel rescritto.

Sarà in facoltà della Segnatura rimettere , in seguito della circoscrizione , fa causa o allo stesso Tribunale , il di cui giudicato è stato circoscritto , o ai Tribunali dell' A. C. , o della Rota nelle rispettive loro attribuzioni , come stimerà più conveniente.

Potrà , quando lo crederà opportuno , delegare ai Giudici , o Tribunali , che devono giudicare sul merito , la facoltà di circoscrivere.

52. Insorgendo questione di competenza de' Tribunali , il giudizio dipenderà dal Tribunale di Segnatura.

La Segnatura giudicherà sulla competenza de' Tribunali.

53. Nei giudicati conformi a tenore del disposto nell' Art. 48. non si potrà mai ricorrere in Segnatura per sospendere la esecuzione. Si potrà solo ricorrere in devolutivo , ed in grado di *restituzione in intero* per ottenere una seconda appellazione , quando però il precedente giudicato di appellazione non abbia anche esso avuto luogo in devolutivo.

Quando debba concedersi la restituzione in intero ,

Questa seconda appellazione non dovrà accordarsi , che o per fatti nuovamente scoperti , e provati con documenti autentici , i quali siano decisivi , ovvero per una ingiustizia , che risulti o dal non essersi avuta ragione nei giudicati di qualche

legge, o dall'essersi manifestamente contravvenuto ad una legge vigente.

Anche in questo caso la revisione si commetterà ai Tribunali dell'A.C., o della Rota, secondo le competenze rispettive in ragione della somma.

Come debba formarsi il rescritto, o decreto per la restituzione in intero.

54. Il rescritto, o decreto, con cui la Segnatura a termini del precedente articolo accorderà l'appellazione in grado di restituzione in intero, dovrà esprimere uno dei sopraccennati motivi.

Resta salva la giurisdizione dei Vescovi, e Tribunali Ecclesiastici.

55. Con quanto fin qui si è disposto nulla s'innova, e rimangono ferme le attuali disposizioni rispetto alle giurisdizioni degli Ordinarij, e dei Tribunali Ecclesiastici nelle materie di loro competenza.

Nelle cause riguardanti gli interessi Camerali non possono interloquire gli altri Tribunali.

56. Nelle cause, che riguardano l'interesse della Camera Apostolica non potranno interloquire gli altri Tribunali.

Le suddette cause saranno giudicate in prima istanza dagli Assessori camerali da destinarsi nelle Provincie.

57. Saranno destinati nelle Provincie, riunendo (ove occorrerà) più Delegazioni insieme, gli Assessori camerali, i quali, dentro i confini della giurisdizione loro assegnata, saranno giudici di prima istanza nelle cause interessanti la Camera, quando non oltrepassino il valore di scudi duecento.

In Roma da Monsignor Uditore del Camerlengato, e dall'Uditore di Monsignor Tesoriere.

58. In Roma, e sua Comarca continueranno a giudicare le cause camerali di prima istanza cumulativamente Monsignor Uditore del Camerlengato, e l'Uditore di Monsignor Tesoriere, quando però le cause suddette contreranno un valore non eccedente li scudi 825.

Se il valore delle cause contenute nelle rispettive giurisdizioni degli Assessori camerali oltrepasserà li scudi 200., e quelle di Roma, e sua Comarca saranno di un valore eccedente li scudi 825., le cause suddette saranno giudicate in prima istanza da un Tribunale composto collegialmente da Monsignor Uditore del Camerlengo, da Mon-

signor Presidente della Camera, e dall'Uditore di Monsignor Tesoriere.

Questo Tribunale sarà anche giudice di appello nelle cause giudicate dagli Assessori camerali, ed in caso di difformità di giudizio si potrà ricorrere al Tribunale della Camera.

59. Dai giudici di prima istanza del Tribunale composto come sopra, non che dai giudici singolari similmente di prima istanza di Monsignor Uditore del Camerlengo, e dell'Uditore di Monsignor Tesoriere, l'appellazione si deferirà al Tribunale della Camera.

Cause da giudicarsi collegialmente coll'intervento anche di Monsignor Presidente della Camera.

60. Il Tribunale della Camera procederà coi metodi già stabiliti, colla sola differenza, che sarà diviso in turni composti di un egual numero di Chierici di Camera, al primo de' quali procederà il Decano, al secondo il più anziano.

Cause di appellazione al Tribunale della Camera.

La elezione del turno apparterrà all'appellante.

61. Quando vi sarà luogo all'ulteriore appellazione da un giudicato della Camera, questa sarà deferita all'altro turno, che non avrà giudicato.

Come si debba procedere in caso di ulteriore appellazione.

62. Colle disposizioni prese negli articoli antecedenti non s'intende fatta alcuna innovazione alla spedizione, ed esecuzione dei mandati di mano regia, li quali per li crediti fiscali provenienti da dazj, e da risposte dovute all'Erario, potranno continuarsi a rilasciare, ed eseguire per qualunque somma, tanto dagli Assessori camerali, quanto cumulativamente da Monsignor Uditore del Camerlengato, e dall'Uditore di Monsignor Tesoriere, secondo le regole, e pratiche vigenti.

Come si proceda per le mani regie.

63. Non vi saranno in appresso Giudici commissarij, nè Giudici privativi.

Si tolgono i Giudici commissarij e privativi.

64. In materia contenziosa civile sono soppresse tutte le giurisdizioni, e tutti i Tribunali particolari, e privilegiati per ragione delle persone, o per ragione delle cose dedotte in giudizio, esi-

Si sopprimono alcune giurisdizioni particolari e privilegiate, ed altre sono conservate.

stenti tanto in Roma, che nello Stato, salvo il già disposto nell'Art. 55., circa i Tribunali Ecclesiastici, e nell'Art. 49. circa quello del Campidoglio, e salve ancora le giurisdizioni della Congregazione de' Vescovi e Regolari, del Tribunale della Dateria, e di quello della Fabbrica di S. Pietro. Sono inoltre eccettuate, e rispettivamente mantenute le giurisdizioni.

1.^o Della Congregazione del Buon Governo a forma della Costituzione della San. Mem. di Benedetto XIV;

2.^o Dell'Uditore del Camerlengo negli affari riguardanti i mercati di Piazza Navona:

3.^o Del Presidente della Grascia nei mercati soggetti alla sua giurisdizione:

4.^o Dell'Annona nelle materie, che la riguardano a tenore dei Pontificj Chirografi dei 31. Ottobre 1800., e 19. Settembre 1802:

5.^o Dell'Agricoltura nelle materie agrarie di sua stretta competenza:

6.^o Del Tribunale del Cardinal Vicario nelle cause di alimenti a norma delle facoltà, di cui attualmente è investito:

7.^o Del Giudice de' mercenarj negli affari di sua competenza.

Se vi sarà luogo ad appellazione dai giudicati dell'Annona, o della Grascia, questa si deferirà al Tribunale della Camera; rispetto poi ai giudicati dell'Agricoltura, qualora l'appellazione avrà luogo, la medesima sarà portata al Tribunale dell'A. C., o della Rota, secondo le rispettive loro competenze. Lo stesso si osserverà per i giudicati del Cardinal Vicario in materia di alimenti.

Le cause nuove de' Tribunali soppressi appartengono agli altri stabiliti in questa Legge.

65. Le cause nuove, che o privatamente, o cumulativamente appartenevano a tali Tribunali, o Giudici particolari, e di privilegio, che sono

soppressi, entreranno nella competenza dei Tribunali di sopra stabiliti.

66. Quelle però, che si trovano già introdotte innanzi i Tribunali, e Giudici, che cesseranno di avere la giurisdizione contenziosa, come anche quelle, che si troveranno introdotte avanti i Giudici commissarij, e privativi per ispeciale delegazione, e non saranno terminate dagli stessi Tribunali, e Giudici prima del giorno, da cui comincia l'esecuzione del presente Moto proprio, passeranno in istato, e termini avanti i Tribunali di prima istanza, che saranno competenti, i quali Tribunali procederanno tanto in grado di prima istanza, quanto in grado di appellazione, secondo lo stato, in cui la causa siasi deferita ai Tribunali, e Giudici, de' quali cessa la giurisdizione. Sono però eccettuate le deputazioni delle Congregazioni particolari.

Nelle cause pendenti si proroga la giurisdizione fino all'esecuzione del presente Moto proprio.

67. La nomina dei Giudici di tutti i Tribunali è riservata immediatamente al Sovrano.

La nomina dei Giudici è riservata al Sovrano.

68. Niuno potrà esser Giudice in un Tribunale di prima istanza nelle Delegazioni, che non abbia passata l'età di anni *venticinque*, che non sia laureato, che non provi di avere esercitato il Foro almeno per lo spazio di tre anni, e che non giustifichi l'onestà de'suoi natali, e la irrepreensibilità della sua condotta.

Qualità de' Giudici di prima istanza nelle Provincie.

Le stesse prescrizioni avranno luogo per i Giudici supplenti ad eccezione dell'età, per la quale basterà, che abbiano oltrepassato gli anni *ventuno*, e della laurea, che non si esigerà nei medesimi.

69. Nei Tribunali di appellazione l'età dei Giudici dovrà essere di *trent'anni* compiti; oltre la laurea, e gli altri requisiti dell'onestà dei natali, e della buona condotta, dovranno provare di ave-

Qualità de' Giudici di appellazione.

re lodevolmente atteso all'esercizio del Foro almeno per lo spazio di cinque anni.

Si osserveranno le stesse regole per gli Aggiunti, ad eccezione dell'età, che potrà essere sopra gli *anni venticinque*, e della laurea dottorale.

Provvedimenti circa l'onorario de' Giudici, e di altri ufficiali; facoltà rispettiva de' Delegati circa le nomine, e remozioni dei medesimi, e circa la disciplina delle persone addette al Foro.

70. Sarà determinato un onorario fisso, e congruo ai Giudici, agli Attuarij, ed ai loro sostituti da pagarsi dal Governo, escluso ogni altro emolumento fuori di quelli, che verranno individualmente preservati. Ai Cursori, Balivi, ed altri Messi sarà assegnato uno stipendio ristretto per il servizio, che dovranno prestare al Governo, ed al pubblico, lasciando che possano godere degli emolumenti per le citazioni, ed altri atti, che faranno in servizio de' privati, secondo le discrete tasse, che per ora saranno ordinate dai rispettivi Delegati.

Gli Aggiunti non avranno onorario, ma subentreranno in caso di vacanza al Giudice, che verrà a mancare nel loro Tribunale. Si avranno anche in particolare considerazione nelle vacanze de' Giudici di altri Tribunali, e nella collazione di altri impieghi. Ai Delegati apparterrà la nomina de' Cancellieri, ed ufficiali suddetti, ponendosi però di concerto col Tribunale, e con i Governatori, ai quali dovranno essere addetti, e rendendo intesa la Segreteria di Stato delle nomine da loro fatte.

In caso, che alcuno dei suddetti ufficiali mancasse al suo dovere, si potrà dal Tribunale rispettivo sospendere dall'ufficio, e surrogare altro provvisoriamente, dandone subito parte al Delegato, da cui dipenderà la remozione, e surrogazione definitiva.

Ai Delegati stessi, con la intelligenza però dei Tribunali, apparterrà per ora il prescrivere le regole per la continuazione, o ammissione dei Pro-

curatori, e degli Avvocati, e lo stabilire le discipline, che dovranno da essi osservarsi nell'esercizio delle loro funzioni; rimanendo su questo proposito, rapporto agli Avvocati, e Procuratori esercenti questi officj nei Tribunali di Roma, in pieno vigore le prescrizioni vigenti, fintanto che non sia provveduto con altri regolamenti.

71. Fino al termine prescritto per mettere in attività la presente Organizzazione, proseguiranno le Autorità giudiziarie ad esercitare le loro funzioni nella maniera, con cui le esercitano attualmente. All'epoca suddetta, in cui entreranno in esercizio le nuove Autorità, le cause passeranno avanti le Autorità medesime nello stato, e termini, in cui si troveranno a tenore del disposto nell'Art. 66.

Sino al termine, che si prescrive, continueranno i Giudici attuali.

72. Gli atti di giurisdizione volontaria, quali sono i decreti, che si devono interporre nei contratti delle donne, e de' minori, ed altri simili, de' quali non vi è esercizio di giurisdizione contentenziosa, apparterranno ai Delegati, ed ai capi de' Tribunali in tutta la estensione delle rispettive giurisdizioni, e nella circonferenza dei Distretti ai Governatori.

A chi appartenga la giurisdizione su gli atti di giurisdizione volontaria.

In Roma l'esercizio di questa giurisdizione, rimarrà presso i Giudici, che la esercitano, e presso i loro successori, eccettuato il Luogotenente del Governatore, che rimane soppresso.

73. Fino alla pubblicazione di una nuova Legislazione si continuerà lo stesso metodo di attivazione, che, si osserva presentemente tanto in Roma, che nei rispettivi luoghi dello Stato.

Si conserva per ora l'attuale pratica civile.

74. Le leggi del diritto comune, moderate secondo il diritto Canonico, e le Costituzioni Apostoliche, regoleranno fino alla pubblicazione di un nuovo Codice legislativo i giudizj in tutto ciò,

Si osservano per ora le leggi, e costituzioni vigenti.

che non si troverà disposto diversamente nel presente Moto proprio.

Commissioni per
la compilazione
de' nuovi Codici.

75. Colla maggiore speditezza compatibile con la maturità necessaria, sarà pubblicato un sistema di universale Legislazione, al quale effetto sono deputate tre Commissioni composte di Soggetti forniti dei lumi più estesi, le quali dovranno occuparsi indefessamente della formazione di altrettanti Codici legislativi, che comprenderanno la intera Legislazione da osservarsi nei giudizj Civili, Criminali, e Commerciali, ed i metodi, di attitazione, e di tela giudiziaria, con i quali si dovrà procedere in ciascuno di essi.

Una Commissione composta di cinque Individui si applicherà alla formazione del Codice civile, e quello di Procedura civile. Un'altra composta dello stesso numero d'Individui attenderà alla formazione del Codice criminale, e di quello di Procedura criminale. Una terza Commissione formata di cinque Individui, due Giusperiti, e gli altri tre scelti tra i Negozianti più rinomati, e più istruiti, si occuperà della formazione del Codice di Commercio, e di Procedura in materia commerciale. Terminato, che sarà da queste tre Commissioni il lavoro con la maggior possibile celerità, sarà sottoposto all' esame della Congregazione Economica, la quale proporrà le modificazioni, ed aggiunte, che crederà convenienti. Tutto sarà in appresso posto sotto gli occhi del Sovrano, a cui è riservata la sanzione delle leggi componenti detti Codici, cambiando, togliendo, ed aggiungendo, secondo che crederà opportuno.

TITOLO III.

Organizzazione dei Tribunali Criminali.

Art. 76. La giurisdizione criminale si eserciterà nel modo seguente ,

Giurisdizione criminale de' Governatori , e come possa appellarsi dalle loro condanne .

Per comodo delle Popolazioni , e per maggiore speditezza nell'amministrazione della giustizia , i Governatori locali di primo , e secondo ordine procederanno dentro i limiti del rispettivo loro territorio nei delitti minori , cioè in quelli punibili con pene pecuniarie , ed afflittive , estese , e considerate come equivalenti ad un anno di opera inclusivamente .

Quando la condanna pronunciata dai suddetti Governatori di primo , e secondo ordine si estenderà all'intero anno di opera , sarà luogo all'appellazione sospensiva . Quanto ai Governatori , che esercitano la giurisdizione baronale , restano ferme le disposizioni prese dalla Costituzione *Post diuturnas* .

77. In ciascuna Delegazione vi sarà un Tribunale criminale , il quale sarà composto di cinque Giudici , cioè del Delegato , che ne sarà il Presidente , dei due suoi Assessori , di uno dei Giudici del Tribunale di prima istanza civile , e di uno degl'Individui componenti la Congregazione governativa .

Tribunale Criminale in ogni Delegazione .

Questi ultimi due sederanno nel Tribunale per il corso di un anno , e saranno rinnovati secondo il turno di anzianità , incominciando in ciascuno dei detti due corpi dal più vecchio fino al più giovine di età , e ricominciando nella stessa guisa il turno dopo consumato l'anno dell'ultimo .

In caso di assenza , o impedimento di alcuno dei suddetti Individui componenti il Tribunale ,

sarà in facoltà del Delegato di surrogarne altro fra i Consiglieri, e Giudici summentovati, e ciò avrà luogo anche per gli Assessori.

Al detto Tribunale si appella dai giudicati dei Governatori.

78. I Tribunali criminali costituiti, come sopra, nelle singole Delegazioni saranno Tribunali di appellazione nelle cause giudicate dai Governatori locali, nelle quali compete l'appellazione a norma dell'Art. 76.

Nel capoluogo la giurisdizione criminale nelle cause minori si esercita da un Assessore.

79. In queste medesime cause nei capoluoghi di ciascuna Delegazione la giurisdizione criminale sarà esercitata sotto la dipendenza, ed approvazione del Delegato dall'altro Assessore, che non avrà l'esercizio della giurisdizione nelle cause minori civili.

Nelle cause di entità maggiore di quella attribuita ai Governatori, giudica il Tribunale criminale.

80. Nei delitti, per i quali è prescritta una pena maggiore di un anno di opera, il giudizio apparterrà al Tribunale criminale della Delegazione.

Dalla condanna di questo Tribunale non si appella in sospensivo, eccetto il caso, che qualche voto sia stato per l'assoluzione, o per una pena più mite.

81. Se la condanna pronunciata dal detto Tribunale non eccederà la galera, o l'opera di cinque anni, non competerà al reo l'appellazione *in suspensivo*, fuorchè nel caso, in cui almeno uno dei Giudici abbia votato o per l'assoluzione, o per una pena minore; nel caso poi, che la condanna sia emanata a pieni voti, l'appellazione non avrà luogo, che *in devolutivo*.

A tal effetto nella sentenza si dovrà specificare l'unanimità dei voti, quando vi sia concorsa.

Dai Tribunali delle Province conosciute sotto il nome di Legazioni si appella a Bologna, da quelli delle Marche, d'Urbino e Camerino a Macerata, dagli altri alla S. Consulta.

82. L'appellazione nel caso espresso nell'Articolo precedente sarà deferita per le Delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì al Tribunale di appellazione di Bologna; per quelle di Macerata, Urbino, e Pesaro, Ancona, Fermo, Ascoli, e Camerino al Tribunale d'Appellazione di Macerata; e per le altre Delegazioni alla S. Consulta.

83. Se la condanna eccederà i cinque anni di galera, e molto più, se sarà capitale, l'appellazione si deferirà a' rispettivi trè Tribunali, come all'articolo precedente.

84. Vi saranno in ogni capoluogo della Delegazione due Giudici processanti, ed un Cancelliere, ed in ogni Governo di primo, e secondo ordine vi sarà un Cancelliere, il quale unito al Governatore locale sarà obbligato alla compilazione dei processi in tutti i delitti, che accadono nella propria giurisdizione, ancorchè il giudizio appartenga al Tribunale della Delegazione.

I suddetti due Giudici processanti saranno all'occorrenza obbligati ad impinguare, e rettificare i processi dei sopraenunciati Governatori.

85. Assumendosi il Governo il peso di un congruo mensile onorario per li suddetti Governatori, Processanti, Cancellieri, ed altri ministri, resta ad essi proibito di applicarsi i prodotti delle sportule, e delle inquisizioni criminali, le quali si esigeranno dai medesimi per renderne conto a Monsig. Tesoriere Generale.

86. Nei delitti commessi nei paesi, che compongono la Comarca di Roma, il Tribunale del Governo sarà giudice di appello dalle condanne pronunciate dai Governatori a termini della loro competenza.

87. Il sistema lodevole rapporto alle appellazioni, che si osserva nel Tribunale del Governo, e negli altri Tribunali criminali di Roma, è conservato.

88. Nei delitti comuni commessi dentro la città di Roma si procederà tanto dal detto Tribunale del Governo, quanto da quelli dell'A. C., del Vicariato, e di Campidoglio, secondo le regole attualmente vigenti.

Dalle condanne alla galera oltre cinque anni, o a pena capitale si appella rispettivamente a Bologna, a Macarata, ed alla Consulta.

Vi saranno Giudici processanti e Cancellieri.

I Giudici, ed ufficiali della giustizia debbono essere contenti dello stipendio loro fissato dal Governo, senza esigere altro a loro profitto.

Dalle condanne de' Governatori del Distretto di Roma si appella al Tribunale del Governo.

Si continua il sistema delle appellazioni nel Tribunale del Governo, ed altri di Roma.

Nei delitti comuni in Roma procedono il Governo, l'A. C., il Vicariato, e Campidoglio.

Nei Contrabbandi e delitti a danno dell'Erario, procedono gli Assessori camerali nelle Provincie, ed in Roma i Tribunali criminali del Camerlengo, e del Tesoriere.

89. Nei delitti per contravvenzioni, e frodi commesse a danno dell'Erario, i Giudici competenti in prima istanza saranno gli Assessori del Tesorierato destinati nelle Provincie, ed in Roma i Tribunali criminali del Camerlengo, e del Tesorierato, ai quali si potrà portare l'appellazione dalle condanne degli Assessori *in devolutivo* soltanto, quando la pena da loro pronunciata non ecceda la somma di scudi 150. compreso il valore della cosa caduta *in commissum*, e della multa, e non porti pena afflittiva; nel caso poi, che la condanna ecceda la somma di scudi 150. nella maniera espressa di sopra, o porti pena afflittiva, competerà l'appellazione *in sospensivo*.

Giurisdizioni criminali, alle quali non è derogato.

90. Con le precedenti disposizioni non s'intenderà derogato in alcuna parte alle giurisdizioni della Sagra Inquisizione, della Congregazione de' Vescovi, e Regolari, del Prefetto de' Palazzi Apostolici, e del Tribunale militare, le quali in materia criminale continueranno ad esercitarsi secondo il passato, come altresì nulla s'intende innovato circa il Foro Ecclesiastico.

Sono abolite le altre giurisdizioni criminali di privilegio.

91. Tutte le altre giurisdizioni criminali di privilegio, ad eccezione di quelle espresse nei precedenti articoli (siano tali o per ragione di persona, o per ragione di materia) sono abolite, ed in virtù di questa abolizione quelli, che presiederanno alle Amministrazioni pubbliche, dovranno, ancorchè si tratti di contravvenzioni ad ordinanze riguardanti la loro azienda, ricorrere ai Tribunali ordinarij, i quali però nel procedere, e nel condannare, dovranno osservare le forme prescritte dalle ordinanze medesime.

Vi saranno i Difensori de' rei presso ogni Tribunale.

92. Presso ogni Tribunale criminale vi sarà un Difensore de' rei di officio nominato dal Sovrano. Potrà però l'inquisito prevalersi di altro

Difensore , purchè sia nel catalogo di quelli , che dovranno essere in ciascun capo luogo approvati dal Delegato col consiglio della Congregazione governativa .

93. Vi sarà inoltre in ogni Delegazione un Procuratore fiscale , che sarà parimente scelto dal Sovrano ,

Vi sarà presso ogni Tribunale un Procuratore fiscale .

In Roma il Procuratore fiscale generale continuerà colle solite sue attribuzioni in tutte quelle cose , che non si oppongono alle presenti disposizioni .

94. In tutto ciò , che riguarda i Cancellieri , gli esecutori , la forza armata , e tutt'altro occorrente per l'amministrazione della giustizia punitiva , sarà provveduto con separate istruzioni , che si daranno ai Delegati .

Si annunzieranno particolari istruzioni circa i Cancellieri ed altri ufficiali della giustizia .

95. Fino alla pubblicazione del nuovo Codice criminale , la quale seguirà quanto prima , si procederà in tutto lo Stato colle leggi attualmente vigenti .

Si osserveranno per ora le leggi vigenti .

96. L'uso dei tormenti , e la pena della corda , amendue già interdetti , rimangono perpetuamente aboliti , ed a quest'ultima è surrogata la pena di un anno di opera .

E' abolito l'uso de' tormenti , e della corda .

97. Le pene rimesse nell'attuale Legislazione criminale all'arbitrio dei Giudici , e Tribunali sono abolite , in quanto riguardino l'exasperamento e l'accrescimento di quelle nominate espressamente dalla Legge . Rispetto a quelle ; che nei Bandi generali , o particolari , o in altre leggi sono rimesse interamente al detto arbitrio dei Giudici , e Tribunali , non potranno mai le medesime eccedere un anno di opera ; e solo rimarrà ai Giudicanti , e Tribunali suddetti la facoltà di minorarle sotto questo grado , semprechè o la natura del delitto , o le circostanze , che lo accompagnano , li convincano nella

Si limita la potestà de' Giudici nelle pene comminate ad arbitrio

loro coscienza della giustizia, e della equità di tal minorazione.

Queste prescrizioni riguardo alle pene arbitrarie avranno luogo fino alla pubblicazione del nuovo Codice criminale, in cui dovrà sparire affatto ogni pena rimessa all'arbitrio del Giudice, e solo potrà in alcuni delitti fissarsi un minimo, ed un massimo di pena ad oggetto, che dentro questi limiti il Giudice possa proporzionarla alle circostanze, che aggravano, o diminuiscono la imputabilità dell'azione delittuosa, le quali circostanze stesse per quanto è possibile saranno definite dalla Legge.

Si continuerà per ora l'attuale forma de' processi criminali con alcune modificazioni.

98. Finchè non sarà pubblicato contemporaneamente al Codice penale quello d'istruzione, o sia Procedura criminale, nella formazione dei processi, si osserveranno le regole, che si trovano attualmente in vigore. I processi però, e le sentenze si faranno, e si promulgheranno da tutti i Giudici, e Tribunali dello Stato, compresi anche quelli di Roma, in lingua italiana, e le sentenze saranno motivate.

Così anche per la legittimazione, e pubblicazione di questi.

99. Le stesse regole saranno osservate per le legittimazioni, e pubblicazioni dei processi, salvo il disposto nel seguente articolo.

Potrà il reo domandare il confronto de' testimoni avanti i Giudici.

100. Nelle cause capitali, quando il reo ricusi di legittimare il processo nel modo presentemente in uso, e domandi il confronto dei testimoni, questo dovrà farsi avanti i Giudici, che lo dovranno giudicare.

Si osserveranno i Canoni e Costituzioni sulla Immunità Ecclesiastica.

101. In tutto ciò, che riguarda le persone degli Ecclesiastici, ed il privilegio del Foro competente alli medesimi, si osserveranno le regole Canoniche, e le Costituzioni Apostoliche attualmente vigenti, e rispetto all'estrazione degli inquisiti dagli asili sagri, saranno osservate le forme Canoniche a norma delle istru-

zioni già date, e di altre, che si credesse opportuno dare in appresso.

TITOLO IV.

Disposizioni Legislative.

Art. 102. Tutte le Leggi municipali, statuti, ordinanze, riforme, sotto qualunque titolo, o per mezzo di qualunque Autorità emanate in qualsivoglia luogo dello Stato, comprese ancora quelle pubblicate per un'intera Provincia, o per un particolare Distretto, rispettivamente sono abolite, a riserva di quelle, che contengono provvedimenti relativi alla coltura del territorio, al corso delle acque, ai pascoli, ai danni dati nei terreni, o ad altri simili oggetti rurali.

Sono abolite le particolari Leggi municipali, eccetto le agrarie, e simili.

103. In tutte le parti dello Stato, alla infinita varietà delle Leggi statutarie, con le quali si trovava a favore dei maschi agnati corretta la disposizione del gius comune, che deferisce indistintamente le successioni intestate agli agnati, ed ai cognati dell'uno e dell'altro sesso, sono surrogate le seguenti disposizioni.

Nuove disposizioni per le successioni.

104. Nella linea diretta discendentale i figli maschi, o altri discendenti maschi agnati escluderanno sempre dalla eredità intestata del padre, dell'avo, di altro ascendente maschio dell'agnazione le femmine, ed i cognati, ancorchè eguali, o prossimiori in grado.

Le femmine sono escluse dall'eredità degli ascendenti, essendovi i maschi.

105. Nella linea diretta ascendente, allorchè si tratterà di succedere nell'eredità intestata del figlio, nipote, o altro discendente maschio di maschio, il padre, l'avo paterno, o altro ascendente maschio, ed agnato escluderà le ascendenti femmine, ancorchè prossimiori in grado, ad

Sono similmente escluse dall'eredità de' discendenti, eccetto la madre.

eccezione della madre, a cui rimane preservata la successione, o consuccessione luttuosa del figlio, a termini del comune diritto in concorso dell'avo, o altro ascendente paterno, come anche in concorso degli altri figli.

Sono escluse anche dall'eredità dei collaterali salva la dote, e gli alimenti.

106. Nelle eredità dei collaterali maschi, le femmine coi loro figli, e discendenti dell'uno, e dell'altro sesso, quantunque in eguale, o in più prossimo grado, saranno escluse dai maschi agnati congiunti col defonto, fino al quarto grado della computazione civile inclusivamente.

Se per altro saranno innutte, e prive di dote, la quale non possano conseguire altronde, dovranno riceverla in sussidio dalle persone, per le quali saranno escluse, e sulla porzione dei beni, in cui sarebbero succedute *ab intestato*. Questa dote sarà tassata secondo il ragionevole arbitrio del Giudice regolato dalla necessità di un onesto collocamento.

Ciò, che si prescrive per la dote nel suddetto caso, avrà anche luogo per gli alimenti necessari, durante il tempo, che rimarranno innutte.

Sono anche escluse le avole d'ambi i lati, e gli ascendenti materni, salva la legittima.

107. Saranno pure escluse da ogni consuccessione in concorso dei maschi, ed agnati contemplati nell'articolo precedente, le avole, proavole, ed altre ascendenti femmine di ambidue i lati, come anche gli ascendenti maschi del defonto per lato materno, salva però la legittima, sempre che sia loro dovuta per disposizione di ragione, la quale in tal caso sarà la terza della terza parte della intiera eredità.

In tutti gli altri casi si osserva il diritto civile.

108. In tutti gli altri casi, fuori di quelli espressi negli Articoli 103. 104. 105. 106. e 107., succederanno i maschi, e le femmine, gli agnati, e i cognati, senza distinzione, nella forma prescritta dal diritto novissimo Giustiniano.

109. Tra gli agnati invitati alle successioni intestate rimangono ferme le disposizioni del diritto comune, rispetto alle prerogative dei gradi, ed ai diritti di rappresentazione.

110. La esclusione delle femmine, e dei cognati non avrà mai luogo nell' eredità intestata di femmine, tanto nella linea diretta discendente, che nell' ascendente, e collaterale:

111. In niun caso la figlia, o altra discendente sarà esclusa dall' eredità intestata del padre, dell' avo, o altro ascendente, morto senza figli, o discendenti maschi, ed agnati.

112. Le figlie, o nepoti, che si troveranno già collocate in matrimonio al tempo della morte del padre, o dell' avo paterno con una dote congrua dai medesimi a loro costituita in vita, null' altro potranno pretendere sulla di loro eredità, o testata, o intestata.

Si avrà sempre per congrua la dote, quando con essa la femmina sarà stata collocata in matrimonio con persona di pari condizione.

113. Le figlie, o nepoti, ovvero altre discendenti, escluse per la esistenza dei maschi agnati, come anche quelle collocate in matrimonio senza dote, o con dote non congrua, avranno il diritto a conseguire una dote la quale equivalga alla porzione, che sarebbe loro dovuta a titolo di legittima, secondo il numero totale dei figli, ed a norma del gius comune.

Quelle, che avranno ricevuto una dote, ma non congrua, dovranno farne la imputazione per conseguire un equivalente alla legittima.

114. Li fratelli non saranno obbligati a consegnare la dote alle sorelle innutte, che allor quando seguirà il loro collocamento, o giunte che siano alla età di anni 25. compiti senza essere collocate.

Per gli agnati rimane fermo il diritto comune.

Le femmine non sono escluse dalle eredità delle femmine.

Le femmine non sono escluse dall' eredità degli ascendenti morti senza maschi.

Le figlie, e nepoti già maritate alla morte del padre, o dell' avo con dote congrua, e tale si presume, se siano maritate a persona di pari condizione, non possono pretendere altro.

Le discendenti escluse, e le maritate senza dote congrua, debbono essere congruamente dettate.

La dote non si potrà consegnare prima del matrimonio, ma investire per consegnarla quando giungeranno all' età di anni 25.

In questo secondo caso sarà a carico dei fratelli l'interporre l'ufficio del Giudice, acciò la dote sia investita, e posta in salvo pel caso del futuro matrimonio.

Le femmine non 115. Nel tempo intermedio dovranno essere maritate dovranno essere alimentate, e mantenute dai fratelli nella casa comune, se convivono insieme, o presso uno di essi a spese comuni, se vivono separati, e dopo l'anno 25. potranno domandare i frutti della dote in luogo degli alimenti.

In qual tempo ; e con quali condizioni abbia luogo la consegna della dote. 116. Passata la età di anni 25., senza che siano collocate, rimarrà in loro facoltà, o di obbligare i fratelli a consegnare loro la dote a norma dell'Art. 113., e 114. (nel qual caso cesseranno gli alimenti), o di continuare a ricever questi (nel qual caso non avrà luogo la consegna della dote).

Prima dell'anno 25. si potrà domandare la liquidazione, ed assicurazione della dote. 117. Potranno bensì le femmine nubili, o i loro tutori, e curatori astringere in ogni tempo i fratelli, o altri collaterali escludenti, a liquidare la quantità della dote dovuta alle dette femmine, e ad assegnare i fondi, sopra i quali dovranno conseguirla.

Competenza dell'ipoteca dotale. 118. Per la sicurezza, e conservazione della dote dovuta dai fratelli, o altri, in concorso de' quali le femmine sono escluse, competerà alle dette femmine la ipoteca nei termini stabiliti nel contemporaneo Regolamento riguardante il regime ipotecario di cui si parlerà in appresso.

Qual dote sia dovuta alle figlie di un fratello predefunto. 119. Nel caso, in cui restino escluse le figlie di un fratello predefunto, esse non potranno conseguire per ragione di dote, che la porzione di legittima, che al loro padre sarebbe appartenuta, se fosse rimasto superstite in tempo dell'aperta successione.

Il diritto della dote passa agli eredi, e la donna può disporre anche prima del matrimonio. 120. La dote dovuta alle figlie, o ad altre femmine discendenti passerà ai loro eredi legittimi, in caso che muojano senza testamento, e potranno disporne liberamente per ultima volontà.

ancorchè non si sia fatto luogo alla tradizione nei casi contemplati nell'Articolo 114.

121. Potranno i fratelli, o altri preferiti, come sopra, nella successione, essere astretti a dare i dovuti alimenti alle femmine innutte, anche fuori della loro casa, ed in denaro, quando concorra un ragionevole motivo.

Quando, e come si debbano gli alimenti fuori della casa alle femmine non maritate.

Questi alimenti potranno anche essere tassati in una somma, che superi il frutto della dote, secondo il prudente arbitrio del Giudice, dal quale dipenderà anche la destinazione del luogo, e delle persone, presso le quali dovranno decentemente (in tal caso) collocarsi.

122. Trovandosi superstite la madre, o l'ava paterna, rimaste in istato vedovile, le figlie, o le nepoti saranno collocate presso la madre non passata alle seconde nozze, o presso l'ava in caso diverso, sia che queste convivano coi maschi eredi, sia, che vivano separate, nel qual caso dovranno dai detti eredi somministrarsi gli alimenti in denaro nel modo prescritto all'Articolo 121.

Ove debbano esser collocate le figlie o nepoti, trovandosi superstite la madre, o l'ava paterna in istato vedovile.

123. In tutti i casi, in cui la legittima è dovuta *ab intestato* per disposizione del diritto comune alle avole, o agli ascendenti del defonto per lato materno, questa si dovrà egualmente sulle eredità testate nella seguente maniera.

Regole per misurare la legittima.

Si limiterà al terzo del terzo dell'intera eredità, se gli eredi scritti nel testamento saranno i fratelli, o le sorelle del testatore, o i rispettivi figli delle medesime persone.

Sarà il terzo di tutto l'asse, qualora siano istituite eredi persone diverse.

Nel caso, che l'eredità sia lasciata in parte ai fratelli, e sorelle, ovvero ai loro figli, ed in parte ad altre persone, sarà il terzo del terzo rispetto alle porzioni delle persone nominate in pri-

mo luogo; ed il terzo dell'intero rispetto alle altre.

Nel testamento si osservino le solennità del *jus civile*, salvo in qualche caso il capitolo *cum esses*, e salvo il capitolo *relatum*.

124. Per la validità dei testamenti, ed altri atti di ultima volontà, dovranno osservarsi le solennità prescritte dal diritto civile.

I testamenti ordinati secondo la forma del Capitolo *Cum esses*, saranno validi allora soltanto, quando siano fatti negli Ospedali, ovvero da persone ammalate, e defunte in una campagna, o villaggio lontano più di tre miglia dai luoghi, ove risiedono Notari pubblici. Non s'intende derogato alle disposizioni del Capitolo *Relatum* in quanto concerne il favore delle Cause pie.

Quali testamenti fatti sotto le cessate leggi sono da eseguirsi.

125. I Testamenti fatti nelle forme prescritte dalla cessata Legislazione avranno la loro esecuzione, se sia seguita la morte del testatore durante l'estinto Governo. Se la morte sia seguita in appresso, i testamenti così detti *olografi*, e mancanti di ogni solennità estrinseca, ch'erano ammessi da quella Legislazione, avranno effetto soltanto, quando resti provata la incapacità del testatore di rinnovarli nelle forme solenni prima della morte. Gli altri testamenti fatti con le solennità prescritte, e vigenti in tal epoca, avranno la loro esecuzione, se non si trovino revocati dal testatore sopravvissuto con altre disposizioni fatte nelle forme indicate nel precedente articolo.

Nelle donazioni di là dai scudi 500. è necessario l'istramento, e la insinuazione.

126. Le donazioni irrevocabili tra vivi, o universali, o particolari, che eccedono il valore di scudi 500. romani, non saranno valide, se non saranno fatte per istramento pubblico, ed insinuate nelle solite forme.

127. Né il giuramento, nè il favore del matrimonio, nè altro titolo qualunque potrà convalidarle, qualora siano fatte per atto privato.

• manchino della insinuazione. Il giuramento si presumerà estorto per forza, e per timore.

128. Niun contratto dei minori, e delle donne, ancorchè maggiori, sarà valido senza l'intervento, ed il consenso dei più prossimi parenti, o del curatore da deputarsi in mancanza, o in assenza dei medesimi, e senza che intervenga il decreto del Giudice da interporli, secondo la forma prescritta dalla Costituzione della san. mem. di Benedetto XIV.

Debbono osservarsi le solennità nei contratti dei minori, e delle donne.

Sono eccettuati i soli contratti dei minori, e delle donne, che esercitano attualmente la mercatura, qualora riguardino gli oggetti del loro commercio.

Nè il giuramento, che si presumerà estorto, nè qualunque causa espressa, renderà validi i contratti stipolati dai minori, e dalle donne, senza l'intervento delle solennità di sopra prescritte.

129. La età minore è fissata fino all'anno ventesimo compito.

L'età minore dura a tutto l'anno 21.

130. L'abolizione dei vincoli di fidecommisso, primogenitura, e di altre simili sostituzioni, già *confermata definitivamente, e generalmente*, attesa la maggiore diuturnità del tempo, ed altre circostanze, nelle *Province dello Stato comprese nell'Editto dei 5. Luglio 1815., e lasciata in sospeso nell'Editto emanato in Roma dal Delegato Pontificio in data dei 13. Maggio 1814. relativamente alle altre Province precedentemente tornate all'attuale dominio della S. Sede*, e mantenuta anche in queste Province con le dichiarazioni però, e modificazioni espresse nel seguente articolo.

Restano aboliti generalmente i fidecommessi, eccettuate le intrascritte modificazioni.

131. Rimangono sciolti nelle suddette Province precedentemente recuperate da ogni vincolo di fidecommisso, e di sostituzione i beni di qua-

Rimangono liberi i beni in qualunque modo alienati, o passati in altri.

lunque specie *alienati* (preso il nome di alienazione nel suo *largo significato* comprensivo anche delle ipoteche), e trasferiti nei terzi possessori per qualsivoglia titolo oneroso, o lucrativo, o misto dopo l'abolizione dei fidecommissi: come pure rimangono liberi, e prosciolti da ogni vincolo i beni, che da quell'epoca sino al presente sonosi deferiti a qualunque persona per la morte dei gravati accaduta durante la medesima epoca a titolo di successione o testata, o intestata,

Rimangono i vincoli fidecommissarij sopra i fondi, che dopo le leggi abolitive non hanno sofferto alcuna innovazione. 132. Rimarrà in vigore nelle provincie indivuate nel precedente articolo il vincolo di fidecommissio in quei beni fondi, che non hanno sofferto dopo le leggi abolitive del passato Governo veruna nelle mutazioni enunciate nell'articolo precedente.

I vecchi fidecommissi si conservano, e vengono soggetti alle Leggi dei nuovi. 133. La durata de' fidecommissi conservati nel precedente articolo non avrà luogo, che negl' immobili complessivamente ascendenti ad un valore al di sopra di scudi *quindicimila*, e con altre limitazioni, e prescrizioni, che verranno in appresso ordinate per la creazione dei fidecommissi nuovi. Riguardo alla enumerazione dei gradi comincerà questa dall'attuale erede gravato inclusivamente.

Ai chiamati attualmente esistenti si prefigge il termine d'iscrivere i beni fidecommissarij. 134. I chiamati attualmente esistenti dovranno sotto le medesime pene, e adesivameate agli stessi regolamenti del sistema ipotecario, fare eseguire le iscrizioni dei beni, che rimarranno sottoposti ai suddetti fidecommissi, nel termine di due mesi, computabili dal giorno della pubblicazione di questa Legge, se si trovano nello Stato, e nel termine di quattro mesi, se sono assenti. Niun motivo di pupillare, o di minore età, o altro qualsivoglia, potrà servire di scusa, riservata soltanto l'azione per conseguire l'emenda

dei danni dai tutori, curatori, o altri amministratori, che avranno neglimentato la iscrizione.

135. Sarà permessa in avvenire in tutto lo Stato la creazione di nuovi fidecommissi; *con osservare però le regole prescritte nei seguenti articoli.* St permette la istituzione de nuovi fidecommissi.

136. Non potrà istituirsi verun *fidecommissio dividuo*, o *individuo* di qualunque natura, e forma esso sia, nè ordinarsi veruna sostituzione fidecommissaria, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà, se non che sopra immobili della qualità di quelli, su i quali possano aver luogo le iscrizioni secondo il sistema ipotecario. Soltanto sopra beni stabili suscettibili d'ipoteca.

137. Sono eccettuate le raccolte di statue, di pitture, e di altri oggetti di arti, come ancora le raccolte di monumenti, ed altri oggetti di antichità, e quelli d'istoria naturale, d'istromenti, e machine di fisica, d'astronomia, di notomia, le biblioteche, ed altri simili collezioni di arti liberali, e di scienze, le quali potranno in aggiunta ai fidecommissi da istituirsi sopra i stabili assoggettarsi all'obbligo della conservazione, e restituzione, qualora vi acceda l'approvazione del Cardinal Camerlengo *pro tempore*, il quale potrà accordarla, semprechè, (previo l'esame da commettersi a persone intendenti), consti del pregio, e della rarità di sì fatte collezioni, e con quelle cautele, e prescrizioni anche penali, che crederà opportuno di ordinare per assicurarne la identità, e la inalienabilità, durante il vincolo fidecommissario, a cui saranno assoggettate. E sopra oggetti di biblioteche, gallerie, e musei da approvarsi dalla pubblica Autorità.

138. Le disposizioni, con cui saranno istituiti i fidecommissi, ed ordinate le sostituzioni, dovranno contenere una sufficiente specifica designazione dei fondi stabili, su i quali sono imposti, e del loro valore. Nella istituzione dei fidecommissi particolari dovranno specificarsi i fondi.

Se però il fidecommissso sarà universale, ed in conseguenza comprensivo di tutti gl' immobili, nell'atto della creazione non sarà necessaria questa specifica designazione, la quale dovrà supplirsi dall'erede coll'iscrizione ordinata nell'Articolo 143.

Non avrà effetto il fidecommissso, se il valore netto de' fondi non giunge a sc. 15000.

139. Il fidecommissso non avrà effetto se il valore degl' immobili, su i quali sarà istituito, e che dovrà essere libero, ed immune da ogni debito, peso, e detrazione, non giungerà alla somma di scudi *quindicimila*, deducendone questo valore dalle stime Catastrali accresciute di un terzo rispetto ai fondi rustici, e riguardo agli urbani da quelle del censimento, se vi sarà, ed in mancanza di questo, o dai precedenti istrumenti di acquisto, o del reddito delle pigioni calcolate al cinque per cento, o finalmente (in difetto di questi mezzi) dall'apprezzamento dei Periti.

140. I fidecommissi di qualunque specie, che non saranno istituiti nel valore, e nelle forme prescritte nei precedenti articoli, saranno nulli, ed i beni si acquisteranno liberamente dal primo, o dai primi chiamati.

La durata dei fidecommissi non potrà oltrepassare quattro gradi.

141. La durata dei fidecommissi da istituirsi, come sopra si è disposto, siano essi primogeniali, o dividui, è limitata dentro *quattro gradi*, o siano passaggj, cominciandone la enumerazione dal primo, o dai primi chiamati, di modo, che nel quarto possessore i beni divengono liberi, sia nella totalità trattandosi di primogeniture, o di maggiorati, sia nella porzione, che abbia subito il prescritto numero di passaggj, trattandosi di fidecommissi dividui. Li quattro gradi di persone, ne' quali potrà far passaggio la successione, si computeranno ogni volta, che si farà luogo all'apertura della mede-

ma, ancorchè sia semplicemente deferita, e non agnita mediante la dimanda, o l'attuale restituzione, ed il consecutivo possesso dei beni fidecommissarij.

A questo numero di passaggi sarà limitata la progressività della successione, ancorchè fossero contemplate più linee, discendenze, e famiglie. Ogni passaggio congiunto, o non congiunto coll'attuale restituzione, sarà considerato nel computo di quattro gradi, quando però segua in forza della vocazione, e non per altra causa estranea; come sarebbe per esempio, se i beni fidecommissarij fossero posseduti dal padre per ragione di usufrutto legale, o dai creditori, durante la vita del chiamato, o per altri simili titoli passassero nelle mani di altre persone non comprese nel genere dei chiamati, delle quali non si dovrà tener conto nella enumerazione dei passaggi.

142. Le riserve di semplice usufrutto formale, purchè non importino progressività di successione, li patti, e le provvidenze delle investiture enfiteutiche, e le riserve de' giuspatronati attivi, o passivi, non si comprendono nelle precedenti disposizioni riguardanti le sostituzioni, ed i fidecommissi.

Sotto la precedente disposizione non si comprende l'usufrutto formale, nè l'enfiteusi, nè il giuspatronato.

143. I primi chiamati ai fidecommissi, o primogeniture da istituirsi, avranno l'obbligo dentro il termine di due mesi, se saranno presenti nello Stato, e di quattro, se saranno assenti, (computabili dal giorno della deferita successione) di fare iscrivere nei rispettivi uffizj dell'intavolazione i fondi vincolati nelle forme, che sono indicate dal Regolamento riguardante il sistema ipotecario, e non adempiendo quest'obbligo nel termine prescritto, incorreranno nelle pene di privazione dei frutti, ed anche della

Obbligo ai primi chiamati nei nuovi fidecommissi di iscrivere i beni.

intera successione nella maniera, che viene più individualmente dichiarata nel predetto Regolamento.

La sostituzione della Causa Pia può avere luogo anche dopo i quattro gradi.

144. Le sostituzioni a favore dei Luoghi, e delle Cause Pie tanto nei fidecomissi antichi conservati, quanto nei nuovi, avranno il loro effetto non solo se si purifichino nella continenza dei quattro gradi, ma ancorchè vengano a purificarsi dopo il quarto, attesa la mancanza di altre precedenti sostituzioni, nel qual caso, (benchè siano consumati i quattro passaggi nella persona dell' ultimo gravato) avrà luogo il quinto passaggio in beneficio dei detti Luoghi, e Cause Pie, tra le quali si comprenderanno ancora le Prelature.

Si riservano alla compilazione del Codice civile ulteriori regole per la interpretazione de' fidecomissi.

145. A prevenire per quanto sia possibile le questioni, ed i litigi tanto facili ad insorgere nella materia fidecommissaria, verranno nel Codice del dritto civile, (che sarà formato, e pubblicato quanto più sollecitamente si possa) determinate le regole legislative, con le quali si dovrà procedere nella interpretazione, e delazione delle sostituzioni fidecommissarie, che saranno in avvenire ordinate secondo la norma di sopra espressa.

Le ipoteche contenute nell'obbligo camerale, ed in altre consimili formole, sono considerate nulle, relativamente al regime ipotecario.

146. Le ipoteche convenzionali generali, o espresse, ed esplicithe, o implicite, e contenute nel così detto obbligo camerale, o in quello denominato in quarantigia, o in altre simili formole, e clausole, non saranno riputate di alcun effetto, e valore in ordine alle iscrizioni ipotecarie, al quale oggetto, ed a tutte le conseguenze del regime ipotecario si avranno come nulle, e non apposte.

TITOLO V.

Organizzazione delle Comunità.

Art. 147. I limiti delle Comunità colle rispettive aggregazioni dei luoghi, che le compongono, saranno quegli stessi, che sono descritti nell'annessa nuova Tabella del riparto territoriale dello Stato Ecclesiastico, con la riserva delle rettificazioni da farsi a tenore del disposto negli Art. 4., e 5. del Titolo I.

I limiti delle Comunità sono quelli descritti nella Tabella annessa al Titolo I.

148. Non ostante la divisione delle Delegazioni di prima, seconda, e terza classe, e dei Governi di primo, e secondo ordine, l'amministrazione delle singole Comunità sarà in tutto uniforme, e regolata nella stessa maniera. Li Governatori non avranno altre attribuzioni a questo riguardo, fuori di quelle espresse nel presente Titolo.

L'amministrazione comunitativa sarà uniforme in tutto lo Stato.

149. Il disposto negli Art. 4., e 5. del Titolo I. è applicato ai reclami, che potessero promuoversi dalle singole Popolazioni, per la rettificazione delle appodiazioni, e per la rispettiva riunione, o smembramento de' luoghi componenti una stessa Comunità.

Si darà luogo all'esame dei reclami sulle appodiazioni delle Comunità.

Gli attuali Capi delle Provincie fin da ora, ed in appresso i loro Successori sono autorizzati a trasmettere di officio colla maggior possibile sollecitudine al Card. Segretario di Stato le osservazioni che (sentite anche le loro Congregazioni) crederanno essenziali sul proposito di tali appodiazioni, a fine di averle in considerazione, perchè il detto Card. Segretario di Stato possa ordinare immediatamente le modificazioni occorrenti, in caso, che le creda urgenti, oppure commetterne l'esame alla Congre-

gazione destinata a forma dei due sopraccitati articoli.

In ogni Comunità vi è un Consiglio ed una Magistratura.

150. In ogni Comunità vi sarà un *Consiglio* per deliberare sugli affari d'interesse comune, ed una *Magistratura* per l'andamento dell'amministrazione comunitativa.

Del numero de' Consiglieri proporzionato alle diverse popolazioni.

151. Il Consiglio di ciascheduna Comunità esistente nel capo-luogo di cadauna Delegazione, sarà composto di *quarantotto* Consiglieri: quello delle Comunità esistenti nei luoghi, ove risiedono li Governatori di primo ordine, sarà di *trentasei*; quello delle Comunità esistenti nei luoghi, ove risiedono i Governatori di second'ordine, sarà di *ventiquattro*. In quelle però, che fra queste ultime avranno una popolazione di sole mille anime, o minore, il Consiglio sarà composto di *dieciotto* Individui.

I Consiglieri per la prima volta saranno nominati dai Delegati coll'approvazione del Cardinal Prefetto della Consulta

152. Saranno per questa prima volta soltanto nominati dai rispettivi Delegati gl'Individui componenti ciascun Consiglio, incaricandoli di porre in opera tutta la loro attività, e prudenza, acciò, uniformandosi alle prescrizioni dei seguenti Art. 155. 156. e 157., e prese le informazioni opportune col parere delle Congregazioni governative, le nomine cadono nelle persone più probe, e meglio istruite in tutto ciò, che riguarda l'amministrazione comunitativa.

153. I Delegati trasmetteranno l'elenco di queste prime nomine al Card. Prefetto della Consulta per l'approvazione definitiva delle medesime.

In avvenire si eleggeranno dal Consiglio, e si approveranno dai Delegati.

154. Dopo la prima istallazione, di mano in mano che accaderanno le vacanze, l'elezione de' nuovi Consiglieri si farà nei Consiglj medesimi a pluralità di voti, riservata l'approvazione al Delegato, il quale non potrà negarla, se non

adducendo una delle cause d'incapacità dell'eletto, a tenore di quanto si prescrive qui appresso.

155. I Consiglieri dovranno avere il loro domicilio per la maggior parte dell'anno nel territorio della Comunità, compresi anche i luoghi appodati, esserne nativi, o domiciliati da dieci anni, avere l'età di 24. anni terminati, essere di onesti natali, di buoni costumi, e di condotta commendata. Dovranno inoltre scegliersi nella classe dei possidenti, degli uomini di lettere, dei negozianti, e di quei, che esercitano in figura di Capi le professioni, e le arti non vili, e non sordide.

Qualità richieste
nei Consiglieri.

L'esercizio dell'agricoltura sia nei terreni propri, sia in quei presi in affitto, non renderà alcuno incapace dell'aggregazione al Consiglio, esclusi soltanto i semplici mercenarij, e giornalieri.

156. Non potranno essere ammessi in Consiglio padre, e figlio, non avo, e nipote *ex filio*, non due fratelli, non suocero, e genero, ancorchè queste persone non vivano in comunione. Per la dispensa non si potrà ricorrere, che al Sovrano per mezzo del Card. Prefetto della Consulta.

Quali siano i
gradi di parentela, che non possono essere ammessi contemporaneamente nei Consigli.

157. La qualità di Consigliere non potrà essere ereditaria, nè appartenere stabilmente ad alcun ceto, esclusivamente. Saranno però mantenuti in possesso della loro prerogativa d'inclusione quei ceti, che attualmente vi si ritrovano, purchè non eccedano il numero della metà del Consiglio, al quale si vogliono ammessi anche quelli degli altri ceti.

L'ufficio di Consigliere non può essere ereditario, nè privativo di alcun ceto, salva la prerogativa attualmente goduta da qualche ceto, purchè non ecceda la metà de' Consiglieri.

158. Nei Consigli dovranno aver luogo li Deputati del Clero, secondo il solito. Ogni Ecclesiastico inoltre potrà essere Consigliere, se

Come gli Ecclesiastici abbiano luogo in Consiglio.

verrà eletto, e gli Ecclesiastici sederanno in Consiglio al di sopra dei Laici.

Il Magistrato sarà composto di un Gonfaloniere, e di più Anziani, secondo i luoghi. Vi sarà un Sindaco nei luoghi appodati.

159. La Magistratura sarà composta di un Capo, che avrà il titolo di *Gonfaloniere*, e di sei Individui nelle Comunità, che sono capo-luogo delle Delegazioni, di quattro per quelle, che hanno un Goveruatore di primo ordine, e di due per le altre. A quest' Individui, che col *Gonfaloniere* formeranno la Magistratura, sarà dato il nome di *Anziani*.

Nei luoghi appodati vi sarà un *Sindaco* dipendente dal *Gonfaloniere* della Comunità principale, col quale questo terrà la corrispondenza per tutti i bisogni, che possono occorrere relativamente all' amministrazione.

Il Consiglio nominerà in triplo gli Anziani, i Sindachi, ed il *Gonfaloniere*, da scegliersi quelli dal Delegato, e questo dal Cardinal Segretario di Stato.

160. I Consigli comunitativi appena installati, trasmetteranno al Delegato una nota in triplo delle persone designate, per iscegliere tra esse il *Gonfaloniere*, gli Anziani, ed i Sindachi. Il Delegato sceglierà nella terna trasmessa gli Anziani, ed i Sindachi, ed invierà la terna pel *Gonfaloniere* al Card. Segretario di Stato, a cui ne apparterrà la scelta.

Durata, e rinnovazione del Magistrato di due in due anni, e con quali regolamenti.

161. Il *Gonfaloniere* ed Anziani rimarranno nella Magistratura per due anni. Terminato il biennio, si dovrà procedere alla elezione del nuovo *Gonfaloniere*. Gli Anziani saranno rinnovati per la metà, estraendoli a sorte, l'altra metà rimarrà nell' ufficio, anche pel seguente biennio, dopo il quale dovranno sortire dalla Magistratura i componenti questa metà, rimanendovi gli altri, che hanno esercitato l'ufficio per un solo biennio, e così dovrà farsi progressivamente, acciò sempre rimangano nella Magistratura persone istruite. Nella fine di ogni biennio si procederà parimente alla nomina di nuovi Sindachi.

162. Il Gonfaloniere, e gli Anziani sortiti dalla Magistratura a forma dell'articolo precedente, finito il biennio non potranno essere confermati. Dovrà passare un biennio, perchè sieno in istato di essere rieletti. Questa prescrizione non avrà luogo nei Sindachi, i quali potranno essere rieletti immediatamente allo spirare del biennio.

Il Gonfaloniere ed anziani non possono essere rieletti, che dopo un biennio, ma non così Sindachi.

163. Si avrà cura, che ai posti di Gonfaloniere siano chiamati gl' Individui più specchiatissimi delle famiglie più rispettabili per antichità, e per possidenza. In quanto agli Anziani si cercherà, che siano scelti tra le persone di oneste famiglie, e che vivano dei loro redditi.

Qualità del Gonfaloniere, e degli Anziani.

164. Regularmente il Gonfaloniere riceverà gli ordini superiori per mezzo del Governatore locale, ed a questo rimetterà le risposte, le informazioni, gli schiarimenti diretti o ai Governatori distrettuali, o al Delegato, o ai Dicasterj superiori di Roma, salvi i casi straordinari, nei quali le Autorità superiori lo interpellassero direttamente.

Corrispondenza del Gonfaloniere.

165. Al Consiglio di ciascuna Comunità apparterrà la nomina di tutti gl'inservienti, e di tutti i salariati impiegati in servizio della Comunità, sia della popolazione. Alla fine di ogni biennio si procederà nel giorno di S. Lucia, secondo l'antico uso, alla nuova nomina, o conferma di tutti quest' Impiegati per voti segreti.

La nomina, e rimozione degli Impiegati, ed inservienti delle Comunità spettirà al Consiglio.

166. Le nomine, e conferme fatte colla maggioranza assoluta dei voti, non potranno essere impugnate, nè poste in discussione, salvo il caso di nullità della risoluzione consigliare per difetto di forme, o per vizio intrinseco.

Le nomine, o conferme non si potranno annullare, che per difetto di forme, o per vizio intrinseco della risoluzione consigliare.

Gl'impiegati esclusi dalla maggioranza de'voti dovranno acquietarsi alla risoluzione, come

quella, che contiene la espressione della volontà, e della mancanza di fiducia della Rappresentanza del corpo comunitativo, a cui appartenere deve la libera scelta delle persone addette al di lei immediato servizio. Non si ammetterà alcun reclamo, o ricorso contro tali risoluzioni, se non nei casi sopraespressi di nullità, ed in questi casi, annullata la risoluzione, si procederà di nuovo alla convocazione del Consiglio, ed alla regolare ballottazione.

Facoltà del Consiglio d'imporre dazj ed approvare le spese ordinarie, e straordinarie, e del Gonfaloniere di ordinare qualche spesa di urgenza.

167. Spetterà allo stesso Consiglio il diritto di stabilire i dazj per le spese comunitative, e di approvare qualunque spesa straordinaria, ed impreveduta, rendendone però preventivamente intesa la Congregazione del Buon Governo per mezzo dei rispettivi Delegati.

Sono solo eccettuati i casi di vera, e positiva urgenza, e che non ammettono dilazione, nei quali il Gonfaloniere avrà la facoltà di ordinare la spesa *istantaneamente necessaria*, rendendone però in seguito conto al Consiglio nella prossima convocazione del medesimo.

Tabella di previsione, come debba ogni anno formarsi, e trasmettersi alla Congregazione del B. G.

168. Prima dei 15. di Agosto di ciascun anno si presenterà al Consiglio la Tabella detta di *previsione* per regolare le spese, e l'introito dell'anno seguente. Questa Tabella sarà compilata anticipatamente dal Gonfaloniere sentito il parere degli Anziani, che avranno soltanto voto consultivo, il quale sarà però registrato, e letto nel pubblico Consiglio. L'approvazione, o la modificazione della medesimo dipenderà dalla risoluzione del Consiglio presa colla maggioranza assoluta dei voti.

Tempo, e modo della trasmissione della Tabella da farsi al Delegato.

169. Questa Tabella nella maniera, in cui rimarrà approvata dal Consiglio, sarà trasmessa al Delegato prima dei 15. *Settembre*, acciò dal

medesimo venga esaminata nella Congregazione governativa

La trasmissione della medesima sarà accompagnata da una relazione delle discussioni, che avranno avuto luogo nella sua formazione.

170. Tutte le Tabelle saranno di mano in mano con la maggiore speditezza possibile inoltrate prima dei 15. di *Ottobre* alla Congregazione del Buon Governo, unitamente alle osservazioni del Delegato, e della sua Congregazione, quando abbiano avuto luogo, per ottenerne dalla medesima Congregazione del Buon Governo l'approvazione, o la riforma definitiva.

171. Nel principio dell'anno la Tabella di previsione fissata dalla Congregazione del Buon Governo dovrà pubblicarsi in ciascuna Comunità per servire di giustificazione alle imposizioni, ed alle spese di tutto l'anno, ed acciò sia conosciuta da tutti i contribuenti.

La suddetta Tabella autorizzata dal B. G. regolerà le spese dell'anno.

172. L'amministrazione ordinaria della Comunità si eserciterà dal Gonfaloniere, presso il quale esisterà la primaria rappresentanza comunitativa. Gli Anziani saranno i suoi consiglieri, e gli presteranno tutta la loro assistenza pel disimpegno di questa amministrazione.

L'amministrazione comunitativa esiste presso il Gonfaloniere col consiglio ed assistenza degli anziani.

173. Ad eccezione delle spese urgenti, ed istantanee contemplate nell'Art. 167. il Gonfaloniere non potrà fare altre spese, fuori che le approvate dal Consiglio, e comprese nella Tabella di previsione sanzionata dal Buon Governo. Non potrà spedire mandati, che sopra oggetti contenuti nella detta Tabella, e gli Esattori comunitativi non potranno pagare mandati sotto la loro responsabilità, se non siano sottoscritti dal Gonfaloniere, e da due Anziani, e non venga nei medesimi espresso il titolo del pagamento, e richiamato l'articolo della Tabella anzidetta, a

Fuori d'urgenza non potranno ordinarsi dal Gonfaloniere, né eseguirsi altre spese, se non quelle, che sono comprese nella Tabella ed i mandati dovranno regolarsi.

cui si riferiscono. Sarà tenuto registro dei mandati dal Segretario, o dal Computista comunitativo, ove esisterà.

Metodo del rendimento de' conti, e sindacato del Gonfaloniere, e dell'Esattore.

174. Dentro il mese di Febrajo si dovrà esibire al Consiglio, e da questo, dopo fattone l'esame, trasmettere al Delegato il rendimento de' conti dell'amministrazione dell'anno decorso esercitata dal Gonfaloniere, e quello della cassa ritenuta dell'Esattore comunitativo. Se l'Esattore avrà pagata qualche spesa non descritta in Tabella, o l'avrà pagata per una somma maggiore della fissata; sarà tenuto del proprio alla rifazione della spesa intera, o della quantità eccedente la medesima, ed avrà il diritto di ripeterla dal Gonfaloniere, qualora esso ne abbia spedito il mandato.

Per rivedere i singoli conti resi dal Gonfaloniere, e dall'Esattore, dovrà il Consiglio con l'intervento anche dei Deputati Ecclesiastici, i quali per la loro concorrenza ai pesi comunitativi possono averci interesse, destinare fra i suoi membri due Sindacatori, i quali si occupino del sindacato, e nel termine di giorni 15. riferiscano in Consiglio il loro parere sopra le singole partite.

Il Delegato rimetterà i suoi conti resi dal Gonfaloniere, e dall'Esattore alla Congregazione del Buoni Governo, dalle cui risoluzioni ne dipenderà la finale approvazione.

In quali tempi, ed occasioni debba radunarsi il Consiglio.

175. Oltre i Consigli ordinarij, che dovranno convocarsi per mezzo del Gonfaloniere per la elezione, e conferma degl'Impiegati in fine di ogni biennio, per la formazione della Tabella di prevenzione prima dei 15. di Agosto, e per ricevere il rendimento de' conti nel mese di Febrajo di ciascun anno, si dovrà il Consiglio convocare straordinariamente, quante volte occorra, e quante

volte venga ordinato o dal Delegato, o dai Dicasterj superiori di Roma.

176. I Consigli comunitativi non potranno prendere alcuna risoluzione, se non saranno composti almeno di *due terzi dei Consiglieri* attuali, e se non interverrà il Gonfaloniere unitamente a due Anziani, ed al Governatore, il quale presiederà al Consiglio, acciò venga osservata la disciplina, ed il buon ordine.

Requisiti necessari per la validità delle risoluzioni consiliari.

Il Gonfaloniere in caso di malattia, di assenza, o di altro legittimo impedimento, potrà delegare in sua vece uno degli Anziani.

Il Governatore potrà nei medesimi casi costituire una persona proba a sua scelta.

177. Niun atto consiliare avrà la sua esecuzione, se non ne sarà riconosciuta, e dichiarata la validità, e la regolarità dal Delegato, e se non sarà approvata la risoluzione o dal Delegato medesimo, o dalla Congregazione del Buon Governo, o dagli altri Dicasterj superiori di Roma, secondo le rispettive attribuzioni, e li rispettivi casi, rimanendo sempre fermo il disposto negli Articoli 165., 166., e 167.

Niun atto consiliare potrà avere esecuzione senza l'approvazione del Delegato, o della Congregazione del B. G., o de' Dicasterj competenti di Roma.

178. Si osserveranno le regole stabilite sopra il regime delle Comunità tanto in forza delle Costituzioni Apostoliche, quanto in vigore dei regolamenti adottati dalla Congregazione del Buon Governo negli affari dei dazj, ed altri proventi, ed effetti comunitativi, ed in tutti i contratti ed altri atti, che dovranno farsi dalle Comunità colle seguenti modificazioni.

Si osserveranno le Costituzioni Pontificie, e le regole del B. G. nel regime della Comunità, e nelle locazioni de' loro proventi, ed altri contratti.

179. Ad imitazione di ciò, che è stato prescritto nel Moto proprio dei 14. Luglio 1803. relativo alla vendita dei beni comunitativi, in tutte le licitazioni da farsi per conto delle Comunità, si dovrà procedere all'accensione della candela *trenta giorni* dopo l'affissione delle Notificazioni, non

si restringe però altro il tempo per l'offerta della vigesima, e della sesta.

escluso il mezzo anche delle preventive offerte chiuse, e sigillate, le quali dovranno aprirsi nel pubblico Consiglio per servire di base all'accensione della candela. Dopo la delibera, che dovrà allora farsi, si lascerà trascorrere un termine di *dieci giorni* per dar luogo all'offerta della *Vigesima*, e dopo questa ne passerà un altro egualmente di *dieci giorni* per dar luogo all'offerta della *Sesta*. Spirato quest'ultimo termine, si procederà alla stipolazione dell'istromento col maggiore, e migliore oblatore, in seguito della quale non vi sarà luogo ad altra offerta, e l'ultimo deliberatario rimarrà nel pacifico godimento della cosa dedotta in contratto.

La fissazione degli oggetti collettibili dalle Comunità è rimessa al Titolo seguente.

I Governatori hanno voto in Consiglio, eccetto nei Feudi, quando si tratterà dell'interesse del Barone.

Attribuzioni dei Governatori relativamente all'amministrazione comunitativa.

180. Gli oggetti collettibili per li bisogni delle Comunità saranno, per motivo della connessione della materia, espressi all'Art. 213. del Titolo VI. riguardante la organizzazione de' dazj.

181. I Governatori dovranno intervenire, e dare il loro voto nei Consigli: quelli per altro dei luoghi baronali, quando si proporranno affari riguardanti l'interesse dei Baroni, non potranno dar voto.

182. I Governatori, oltre la presenza, ed il diritto di dare il voto, a norma dell'articolo precedente, non avranno altra ingerenza nell'azienda comunitativa, se non quella di presiedere ai Consigli per la tranquillità, ed il buon ordine; essere intermediarj della corrispondenza tra la Magistratura, e i Superiori, e finalmente invigilare sugli ordini abbassati dai Superiori medesimi.

Si aboliscono tutte le angherie, successioni, esenzioni, priyative e regalie, feudali.

183. In tutte le Popolazioni, e Comunità dello Stato, ove esistono i Baroni, sono, e s'intendono fin da ora soppressi, ed aboliti tutti i diritti tendenti ad obbligare i Vassalli alla prestazione di qualunque servizio personale; tutti quelli di suc-

cessione ereditaria riservata ai medesimi Baroni sotto qualunque denominazione: tutte l'esenzioni dal pagamento dei dazj comunitativi dovuti da' medesimi Baroni, e da loro ministri, affittuarj, coloni, ed altri, nei quali sono trasmesse le loro ragioni; tutte le esazioni de' dazj pretese dai medesimi Baroni; tutte le privative de' forni, macelli, ed altri simili proventi, ad eccezione del caso, in cui le Comunità si prevalgano della facoltà a loro accordata di rinnovare la privativa per un anno, nel qual caso sarà in facoltà dei Baroni, ai quali apparteneva, il riassumerla per lo stesso tempo; in fine tutte le semplici regalie, ovunque tali gravezze si trovino stabilite, e qualunque ne sia il titolo, e l'osservanza, senza che si possa dai Baroni pretendere alcun compenso per tali abolizioni.

184. Sono parimente soppresse, ed abolite tutte le riserve di caccia, e di pesca nei fondi non proprj; e lo sono pure nei fondi proprj, che non hanno recinti. Sotto la stessa categoria si dichiarano compresi tutti i privilegi, e le privative di cave, e miniere nei terreni altrui senz'allegazione dell'espressa, e speciale concessione Sovrana, non dovendosi avere alcun riguardo all'espressioni generali contenute nell'investitura, ed in altre carte di simil natura, nè alle consuetudini di qualsivoglia tempo.

Restano anche soppresse rispetto ai Baroni tutte le riserve di pesca, di caccia e di cave, e miniere ne' fondi altrui senza una concessione speciale Sovrana.

185. I diritti di pascere, e di far legna, di esigere risposta su i terreni esistenti nel territorio, come pure le privative di molini, e di somiglianti edifizj, ed in genere tutti diritti reali, il godimento de' quali può esser comune ad altri indipendentemente dalla qualità baronale, saranno come proprietà private, ed allodiali conservate ai Baroni, secondo le disposizioni di ragione.

Si eccettuano gli altri diritti indipendenti dalle qualità baronali, quando si provino concludentemente; salvo intanto il giudizio possessorio.

In tutte le cose non disposte intorno alle Comunità restano salde le leggi ed i regolamenti della Consulta, e del B. Governo.

186. In tutte le cose, nelle quali non sia disposto diversamente dalla presente Legislazione, saranno conservate rispetto al regime, ed amministrazione delle Comunità, le Leggi, ed i Regolamenti della Consulta, e del Buon Governo attualmente vigenti, i quali si estenderanno a tutto lo stato a riserva di qualche eccezione fatta.

Si eccettuano dalle presenti disposizioni Roma, e Bologna.

187. Rispetto alla Città di Roma i diritti del Senato, dei Conservatori, e del Popolo Romano sono mantenuti nel loro lustro, e decoro: riguardo alla Città di Bologna si provvede in ordine alle Rappresentanze della medesima con Breve particolare.

Si spedirà per le Legazioni, e Marche Persona idonea a dare un sistema alla scrittura, andamento de' conti, ed altro necessario per l'azienda uniforme delle Comunità.

188. Sarà spedita nelle Provincie delle Marche, e nelle tre Legazioni Persona fornita de' lumi occorrenti per sistemare colla sua opera, e con quella de' suoi subalterni i conti, i registri, la forma delle Tabelle, e tutto il resto concernente l'andamento uniforme de' libri, e delle scritture necessarie all'Amministrazione.

TITOLO VI.

Organizzazione dei Dazj e di altri oggetti relativi all'Erario Camerale.

Sgravio di sc. quattrocento mila accordato alle Provincie sul pagamento della dativa reale.

Art. 189. Quantunque i gravissimi pesi, ai quali in conseguenza delle passate vicende trovasi impegnato l'Erario Pontificio, e le spese straordinarie, alle quali ha dovuto, e deve supplire per il primo impianto del ristorato Governo, per le misure sanitarie, per i vistosi straordinarj soccorsi dati alle diverse Popolazioni in un anno di tanta penuria, e per altri oggetti di istantanea urgenza, non lascino il Governo senza timore nel procedere ad ulteriori sgravj delle pubbliche im-

posizioni dopo quelli già fatti cogli antecedenti Editti, e segnatamente con quello dei 5. Luglio 1815.; ciò non ostante nel desiderio di maggiormente alleggerire i sudditi Pontificii nel pagamento dei Dazj, si accorda primieramente un ulteriore ribasso ai proprietarj dei terreni delle Provincie dello Stato, compreso l'Agro Romano, nel pagamento della *dativa reale* su i fondi rustici, sgravando le medesime complessivamente di annui quattrecentomila scudi romani, il quale sgravio, avendo in vista le già conosciute sproporzioni catastrali, che esistono fra Provincia e Provincia: sarà ripartito nel modo seguente:

La Provincia di Bologna

e sgravata di	℥	52500
Ferrara	℥	46900
Romagna	℥	49800
Marche	℥	125200
Camerino	℥	5200
Urbino	℥	36800
Umbria	℥	23800
Patrimonio	℥	17800
Sabina	℥	2400
Marittima, e Campagna .	℥	3500
Lazio	℥	3400
Agro Romano	℥	32700
	℥	<hr/> 400000

190. Le quote ridotte della *dativa reale* saranno pagate ratatamente di bimestre in bimestre cominciando dal prossimo mese di Settembre, il di cui pagamento scade nel mese di Novembre.

Tempi, e rate del pagamento della *dativa reale*.

191. Per coordinare poi ogni sistema amministrativo, e particolarmente quello chi riguarda le contribuzioni, alla maggiore uniformità possibile, in guisa che alcuno de' Sudditi Ponti-

Si annuncia la formazione di un nuovo Catastro generale rustico, e urbano.

ficj non soffra maggior peso dell'altro , e volendo ancora che sia corretto ogni errore di misura , e di stima , onde si tolga ogni motivo di giusto reclamo , viene fin da ora stabilito , che si esegnisca in tutto lo Stato con la maggior celerità compatibile con la natura dell'opera , la compilazione di nuovi Catastri regolati a *misura* ed a *stima* con un modulo comune , che renda equabilmente uniformi gli allibramenti dei fondi rustici , avuto riguardo alla natura del suolo , alla di lui posizione , e prodotti , come anche alle differenti specie di coltivazione , e d'infortunj , ed a tutti gli altri elementi , che possono , e devono aversi in considerazione nello stabilire un Censimento , acciò si renda da per tutto corrispondente alla forza intrinseca , ed al valore reale dei fondi stessi .

A questo effetto si deputa fin da ora una Congregazione particolare col titolo di *Congregazione dei Catastri* , a cui verranno affidate le massime , l'andamento , e la esecuzione di questa importante operazione , la quale non potendosi per natura sua terminare in ristretto spazio di tempo , deve però fin da ora assicurare i possidenti , che nel più breve termine possibile la perequazione dell'estimo universale sarà compita .

Questa Congregazione è inoltre incaricata di rivedere , e correggere , ove esistono , e rispettivamente di formare ove non esistono , nel più breve termine possibile i censimenti dei fondi urbani , conservando le norme prescritte dal Moto proprio daziale dei 19. Marzo del 1801. , e dai successivi Regolamenti ,

192. La tassa sopra i fondi urbani , che forma l'altra parte della così detta *fondiarìa* conosciuta sotto il nome di *dativa reale* , si esigerà in ragione di paoli tre per ogni cento scudi di estimo for-

Tassa sulle case , come verrà imposta .

mato sulle pigioni attuali, o reperibili all'otto per cento, esentandone però le case, il di cui fruttato non superi gli annui scudi trentadue, come anche gli opifizj, gli ospedali, i conventi, e gli edificj destinate ad opere pie.

193. Essendosi inoltre considerato, che nei paesi di più ristretta popolazione la esazione di questa tassa si potrebbe rendere difficile, ed anche gravosa, la medesima non avrà luogo nei paesi, che contengono la popolazione di *mille anime*, o al di sotto di questo numero.

Esenzione della predetta tassa in favore della popolazione, che non eccedono le mille anime.

194. La tassa personale, che si paga a favore dell'Erario nelle antiche Legazioni, nelle Marche, nel Ducato di Camerino, e nella parte dello Stato di Urbino di più recente ricupera, è del tutto soppressa.

Si sopprime nelle Legazioni, Marche, e Camerino la tassa personale.

195. Le tasse conosciute nelle suddette Province sotto il nome di tasse sulle *arti, commercio, e professioni liberali* sono similmente sopresse.

Si sopprime nei predetti luoghi la tassa di arti, e commercio.

196. E' egualmente soppressa la tassa sopra i cambj in Roma, e in tutti i luoghi dello Stato Ecclesiastico, ove si trova attualmente imposta.

Si sopprime generalmente la tassa dei cambj.

197. Quanto alle tasse indirette, che si pagano dalla Città di Roma, viene espressamente confermata l'esenzione già accordata colla Notificazione della Segreteria di Stato dei 31. Maggio 1814., ad alcuni generi, che vi si introducono.

Si sopprimono, e si riducono alcune tasse in Roma.

Il dazio inoltre imposto sulla legna da ardere viene ridotto alla metà.

Come ancora alla metà si riduce quello che si paga attualmente per ogni soma di carbone.

E finalmente è soppressa la tassa di tre quatrini per ogni canna andante sopra i terreni limitrofi alla riva del Tevere.

Diminuzione dalla
tassa delle let-
tere.

Si sopprime nel-
le Marche, e
Ducato di Came-
rino il dazio di
consumo a favo-
re del pubblico
Erario.

Si estende ai
predetti luoghi il
dazio del Macina-
to.

Come si conti-
nua il dazio di
consumo nelle
Province di Bo-
logna, Ferrara,
e Romagna.

Il dazio del Bol-
lo si estenda a
tutto lo Stato con
un particolare
Regolamento.

198. Si diminuisce la tassa delle lettere a nor-
ma della tariffa, che verrà pubblicata.

199. Nella Provincia della Marca, e del Du-
cato di Camerino, e nella porzione dello Stato di
Urbino di più recente ricupera, il dazio, che si
esige dall'Erario sotto il titolo di dazio di consu-
mo, è soppresso.

Il solo dazio conosciuto sotto il nome di dazio
del Macinato, ed attualmente in vigore in tutti i
luoghi dello Stato di più antica ricupera nella mi-
sura di sei quattrini a decina, corrispondente a
baj. 76. e quat. 4. per Rubbio, è sostituito nel-
le Province suddette al di sopra soppresso dazio
di consumo a favor dell'Erario.

200. Le Province di Bologna, Ferrara, e
della Romagna non soggiacendo al predetto dazio
del Macinato, seguiranno a versare nell'Erario
quello di consumo nei generi, nelle quote, e
secondo i metodi, e le provvidenze attualmente
vigenti.

201. Il dazio del Bollo della carta moderato in
guisa, che nell'insieme divenga minore di quel-
lo, che si esigeva sotto i cessati Governi, è sta-
bilito con un sistema uniforme in tutto lo Stato.

Il contemporaneo speciale *Regolamento*, che
per nostro ordine viene pubblicato da Monsignor
Tesoriere Generale, determina la filagrana, ed
i bolli della carta, le diverse misure della mede-
sima, i prezzi corrispondenti, la maniera di sup-
plire al bollo delle apoche, ed altre carte private
scritte prima della pubblicazione di questa legge
nei luoghi, ove non esiste attualmente questo
dazio, il modo di bollare straordinariamente quel-
le scritture, che anche in avvenire saranno scritte
in carta semplice; ed in genere tutto ciò, che
riguarda l'organizzazione, l'amministrazione, e

la direzione del medesimo ridotto alla forma più semplice, e più regolare.

202. E' parimente esteso a tutto lo Stato il dazio già denominato del *Registro*, il quale in quanto agli atti soggetti al diritto *fisso* attesa la tenuità del medesimo, sarà per ogni dove quello stesso, che pagavasi prima della loro ricupera nelle Provincie recentemente riacquistate, ed in quanto al diritto così detto *proporzionale* viene parimente per ogni dove diminuito in paragone di quello, che si pagava nelle Provincie suddette, oltre l'esimersi da questo peso molti atti, nei quali si è ravvisato più oneroso, a tenore di quanto viene espresso nel *Regolamento* sanzionato nel seguente articolo.

Così ancohe il dazio del registro.

203. Acciò il soggetto, su cui cade questo dazio, contenga veracemente una misura di comune utilità, dovrà la registrazione degli atti, o perpetui, o di lunga durata, specificati nel di sopra accennato regolamento, eseguirsi non già con una semplice designazione dei medesimi, ma bensì con rilasciare nei rispettivi Uffici, o siano Archivj, che si destineranno per l'amministrazione, e percezione di questo dazio, le copie semplici degl'istrumenti pubblici, o delle scritture private destinate alla registrazione; ad effetto, che il sistema della *Registrazione* riunisca in se tutti i provvidi effetti di quello dell'*archiviazione* già stabilito sin dalla S. M. di *Urbano VIII.* negli Stati Pontificj, onde combinati insieme, e sotto la medesima direzione questi due sistemi, somministrino anche i mezzi di garantire la buona fede, e la legittimà de' contratti, e di altri atti concernenti gl'interessi privati, di assicurarne la conservazione, e di provvedere ai casi di smarrimenti, di sottrazioni, e di occultazioni.

La Registrazione si combinerà coll'Archiviazione.

Regole generali
riguardanti la Re-
gistrazione e l'
Archiviazione.

204. Affine poi, che questo sistema di registrazione conciliato coll'archiviazione, sia ben consolidato, e conseguisca il suo pieno effetto, si dichiara, che niuna scrittura o pubblica, o privata, potrà prodursi, ed aver valore o in giudizio, o fuori di giudizio, se non sarà precedentemente registrata, e munita della prova del seguito registro, e del contestuale pagamento del diritto da apporsi, e notarsi nella scrittura medesima, secondo le forme che sono prescritte.

Ad eccezione dei casi espressi nel Regolamento niuna scrittura, o pubblica, o privata acquisterà *data certa*, se non che dal giorno della seguita registrazione, o sia archiviazione.

Non potrà farsi veruna *trascrizione*, nè veruna *iscrizione* negli Uffici dell'intavolazione, se non che sulle scritture munite, come sopra, della prova della seguita registrazione.

Regolamento
particolare sulla
Registrazione.

205. Il contemporaneo particolare regolamento di già indicato, che viene parimente pubblicato per Nostro ordine da Monsig. Tesoriere Generale, dichiara gli atti soggetti alla *Registrazione* e rispettiva *Archiviazione*, circoscrive i casi, nei quali, senza questa previa formalità i detti atti non potranno a tenore dell'articolo precedente acquistare *data certa*, stabilisce le tasse dei diritti da pagarsi secondo la natura, qualità, e valore degli atti medesimi, provvede alla fissazione de' luoghi, ove saranno collocati gli Uffici, e gli Archivi, ed alle persone destinate alla custodia degli atti anzidetti, ed alla percezione dei diritti, unitamente ai metodi, ed alle forme, con cui si dovranno conservare, e rendere reperibili, e comunicabili a pubblica comodità; ed in genere regola in tutte le sue parti la esecuzione di questo sistema, depurandolo da tutte quelle misure vessatorie, e di rigore, che senza recare

ai particolari un vantaggio proporzionato al peso , per la custodia delle loro contrattazioni , rendevano gravoso il sistema della Registrazione .

206. Gli atti giudiziarij saranno anche essi sottoposti al registro , e pagheranno i diritti fissati nel Regolamento suddetto , limitando l'obbligo del registro , ed il pagamento del diritto ai soli atti primordiali , con i quali s'introduce , e si contesta il giudizio ; ai decreti , e sentenze definitive , con le quali si termina , ed alle citazioni speciali , e commissioni in Segnatura .

Quali atti giudiziarij siano soggetti alla Registrazione .

Al dazio del registro saranno soggetti gli atti giudiziarij di sopra espressi tanto nei Tribunali secolari , che negli Ecclesiastici .

207. Sotto l'amministrazione del sistema di *Archiviazione* rimane anche compresa la *tassa di Successione* già imposta col Moto proprio daziale dei 19. Marzo 1801. , la quale tassa si esigerà secondo le norme prescritte nel presente Regolamento .

Sotto l'Archiviazione si comprende la tassa di Successione .

Il vestiario , le suppellettili , le masserizie , il mobilio di casa , le grascie destinate all'uso proprio , e della famiglia saranno esenti da questa tassa .

208. Il sistema della *conservazione delle Ipoteche* già conosciuto , ed introdotto nello Stato Ecclesiastico sotto il nome d'*Intavolazione* , e provvisoriamente continuato anche dopo la estinzione del cessato Governo , è mantenuto in tutta la estensione dello Stato Ecclesiastico .

Intavolazione .

209. Il separato *Regolamento* determina in tutta la sua estensione il sistema dei privilegi , e delle ipoteche , tanto rispetto alla maniera di convenirle , quanto rispetto a quella di conservarle , e di esercitarle , come anche fissa la percezione dei diritti , gli ufficj destinati alla conservazione , gli emolumenti dei Conservatori , e

Regolamento particolare sull'Intavolazione .

e tutto ciò, che può riguardare la esatta, e regolare amministrazione di questa istituzione.

Le Dogane ai confini saranno eguali in tutto lo Stato secondo le tariffe, o regolamenti da pubblicarsi, 210. I dazj, che si pagano per l'introduzione, ed estrazioni di merci, e generi alle Dogane ai Confini, saranno eguali in tutto lo Stato Ecclesiastico per ora a tenore della Tariffa già pubblicata da Monsignor Tesoriere Generale, e di altre, che potessero per la sopravvenienza delle circostanze pubblicarsi.

Sarà ancora provveduto con Regolamenti da formarsi dallo stesso Tesoriere sulle basi già stabilite nella istituzione di queste Dogane, alla più esatta, e regolare sistemazione delle medesime per tutta la linea di confinazione, e relativamente a tutte le misure di cautela, e di percezione, che abbiano bisogno di maggiore schiarimento, e precisione.

Il prezzo del sale sarà eguale in tutto lo Stato. 211. Il prezzo del sale in tutto lo Stato Ecclesiastico sarà dal 1.º Settembre prossimo avvenire di *dodici quattrini* ne' magazzini di scalo, e *tredici* negl' interni.

Sarà uniforme in tutto lo Stato la regalia de' tabacchi. 212. Rispetto all' amministrazione del diritto di regalia de' tabacchi, il prezzo ne sarà uniforme in tutto lo Stato.

Formazione della Tabella preventiva camerale. 213. Essendo le più incessanti cure del Governo rivolte a conservare costantemente un esatto livello tra i redditi, e le spese indispensabili del pubblico Erario, dovrà Monsignor Tesoriere presentare non più tardi del primo di Novembre di ogni anno, e cominciando dal corrente, una *Tabella di prevenzione*, la quale se per qualche tempo obbligherà o a mantenere nella quantità designata precedentemente i pubblici dazj, o anche a procedere ad un qualche indispensabile, e discreto aumento per far fronte alla deficienza, che potesse risultare dalla ripartizione del grave debito del Monte, che stà

eseguendosi a Milano, o di altri debiti, che si verificassero a carico del Governo, somministri in appresso gli opportuni lumi, onde prescrivere successivamente quelle diminuzioni, ed anche soppressioni di gravezze, che la cessazione dei pesi, e le rinvigorite forze dell'Erario permetteranno di adottare, come si desidera.

214. Saranno nominati due Soggetti col titolo di Commissarij speciali della Camera Apostolica, uno dei quali risiederà in Ferrara, e l'altro in Ancona; l'uno, e l'altro sotto la dipendenza di Monsignor Tesoriere Generale invigileranno sopra tutti gl'interessi, che riguardano l'Erario; il primo nelle tre Delegazioni, di Ferrara, Bologna, e Ravenna, ed il secondo nelle Delegazioni di Forlì, Urbino, e Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli, e Camerino.

Deputazione di due Commissarij della Camera nelle dicontro Provincie.

215. Gli oggetti, su i quali poseranno le collette, o siano i dazj per i bisogni delle Comunità, dovranno essere al possibile distinti, e separati dai Camerali. Perciò in tutte quelle Provincie, nelle quali i dazj di consumazione non sono a favore dell'Erario camerale, ai bisogni comunitativi si supplirà *primieramente* con i redditi, e proventi appartenenti alle medesime Comunità, per ragione di quei beni *rustici, ed urbani*, che restano riservati a loro favore, così *opificj, affitti delle piazze, e mercati, stazzi contigui alle mura, pesche, caccie, passi di barche, concessioni di acque, cave, foglie di mori gelsi, diritti su i pesi e misurare, danni dati, guardiane, depositerie de' pegni, cancellerie, e tutt' altro*, che non sia inconciliabile con la vigente, e futura Legislazione.

Oggetti, su i quali si potranno imporre le collette comunitative.

In secondo luogo con i dazj di consumazione escluso quello del Macinato.

In terzo luogo con un focatico quanto difficile ad organizzarsi in tutta la vastità dello Stato, altrettanto più facile a combinarsi per i propri bisogni nella maggior ristrettezza delle popolazioni comunitative; ed anche con una colletta sul bestiame, ove se ne rinvenga non difficile la esigenza.

Nelle tre Provincie di Bologna, Ferrara, e Romagna, alle quali non si estende il dazio del Macinato, e si conservano ora a favore dell'Erario gli altri dazj di consumazione, potranno le singole Comunità aggiungere per i loro bisogni un sopraccarico d'imposizione sopra questi dazj, e qualora per soddisfare ai bisogni suddetti non siano sufficienti gli altri mezzi espressi nel precedente articolo, e che sono egualmente preservati in favore di queste Comunità, si potrà allora imporre in supplemento la più tenue frazione possibile sulla possidenza catastrale, sempre che la Congregazione del buou Governo; dopo il più maturo esame, creda necessario, ed indispensabile di approvarla.

Amministrazione
ni camerali per
tutto lo Stato.

216. Si conferma, e si estende rispettivamente a tutte le Provincie dello Stato Ecclesiastico il sistema degli Amministratori camerali per la esigenza della *tassa diretta*, o sia *fondiaria*, e di ogni altro dazio, che si crederà opportuno di affidare alla loro amministrazione.

Viene tolta alle
Comunità la
responsabilità
per il pagamento
della *dativa reale*.

217. Esclusa per l'avvenire ogni responsabilità delle Comunità, sarà in facoltà dell'Amministratore camerale il deputare gli Esattori della *dativa reale* con quel premio ed a quelle condizioni, in cui tra loro converranno, e col beneficio delle solite multe, conformemente alle disposizioni del Moto proprio dei 2. Agosto 1814.

Potrà inoltre ciascun Amministratore comprendere sotto la medesima esattoria quel numero di

Comunità, che gli piacerà di stabilire. Dovrà peraltro presentare la scelta dell'Esattore al Delegato per avere l'approvazione.

218. Si pubblicheranno in appresso le disposizioni opportune per provvedere in una particolare maniera alla manutenzione, riparazione, e custodia delle pubbliche strade.

Si provvederà alle tasse, e regolamenti delle strade.

Si conosceranno allora le ulteriori determinazioni riguardo al contributo per le spese delle strade corriere, alle quali dovrà provvedersi dal pubblico Erario, come anche le prescrizioni, con le quali dovrà essere regolata la giurisdizione, e l'amministrazione, tanto in ciò, che concerne queste strade quanto in ciò, che appartiene alle altre strade pubbliche, siano Provinciali, siano territoriali, o comunitative, avendosi in considerazione di stabilire sopra questa materia, che è una delle più interessanti, le norme più precise, e più conducenti al pubblico comodo, ed alla maggiore facilità, e sicurezza delle comunicazioni interne, ed esterne. Fino alla pubblicazione di queste determinazioni si provvederà alla manutenzione delle strade nella stessa maniera, che presentemente è in uso.

219. Un particolare *Regolamento* contemporaneamente pubblicato stabilisce la maniera, ed il metodo da tenersi in appresso dal Tribunale della piena Camera per la revisione de' conti di tutti gli appaltatori, affittuarij, amministratori semplici, o interessati, o altre persone, o corpi che abbiano interessi, o conti da rendere all'Erario.

Si provvede al metodo della revisione de' conti da farsi dal Tribunale della Camera.

220. Affine di troncare le dispute in parte insorte, e che potrebbero insorgere, per determinare la ritenzione dovuta per la rata del comodo ai contribuenti della dativa reale, ossia tassa fondiaria sopra i frutti dei censi consegnativi, e riservativi, e sopra i canoni, ayuti in vi-

Provvedimenti per la ritenzione della rata di comodo.

sta il tenue reddito, che generalmente percepiscono i creditori di tali censi, ed i padroni diretti in confronto dei loro capitali originarj, ed attesa anche la difficoltà di stabilire, e di applicare norme proporzionali, che siano variabili: tutto preso in considerazione, si prescrive, che si proceda con il seguente metodo.

Rata di comodo
sù i fondi rustici
qual debba esse-
re.

221. La ritenzione per la dativa de' fondi rustici sarà fino alla compilazione dei nuovi Catastri della *decima parte* dell'annuo reddito dei censi, dei frutti compensativi, e dei canoni enfiteutici, qualora rispetto a questi ultimi negli estimi catastrali non si trovi allibrato il valore del dominio diretto separatamente da quello del dominio utile, nel qual caso di separato allibramento dei due domini, la dativa reale proseguirà ad essere a carico del padrone diretto, e del padrone utile secondo la misura delle distinte allibrazioni.

Rata di comodo
sù i fondi urbani
qual debba esse-
re.

222. Nei fondi urbani la ritenzione, in vece della *trigesima* stabilita in passato, sarà della *vigesima* parte dei suddetti censi, frutti compensativi, e canoni.

Si confermano
le Notificazioni
del 1803, e 1806,

223. Sono confermate, e dove faccia di bisogno, rinnovate tutte le disposizioni relative ai patti di assunzione dei pesi, ed altri oggetti contenuti nella Notificazione emanata a nome della Congregazione Economica nel giorno 13. Maggio 1803. dalla ch. mem. del Cardinal Borgia, nel di 21. Giugno 1806. dalla ch. mem. del Cardinal Doria Panfilj, e nel di 14. Ottobre dello stesso anno dal medesimo Cardinal Doria, ad eccezione, rispetto a quest'ultima, della quota di ritenzione per i fondi urbani commutata, come sopra, dalla *trigesima* alla *vigesima*.

Norma per ge-
golare la rata di
comodo neile di-
verse Provincie.

224. Nelle Provincie di più antica ricupera le disposizioni dei precedenti articoli riguardanti la ritenzione per la rata del comodo sono applicabili

dal momento della ricupera suddetta. Nelle altre Provincie, nelle quali ha avuto luogo fin ora il Governo provvisorio, saranno applicabili dal momento della cessazione di questo Governo, fino al qual termine le questioni si dovranno decidere a norma del sistema provvisoriamente conservato con l'Editto della Segreteria di Stato dei 5. Luglio 1815.

225. Le vendite dei beni così detti Demaniali contro rescrizioni in estinzione del debito pubblico fatte dal cessato Governo a termini delle leggi nella porzione di Stato precedentemente recuperato, sono conservate per i medesimi riflessi di tranquillità, e di utilità pubblica, ed altre considerazioni già espresse nel precitato Editto della Segreteria di Stato dei 5. Luglio 1815. emanato per le provincie di più recente ricupera.

Restano convaldate le alienazioni dei beni detti Demaniali contro le rescrizioni per debito pubblico.

226. Alle Corporazioni Religiose, ed altri Luoghi Pii *ripristinati*, i quali restano privati dei beni espressi di sopra, ed ai quali si sono finora provvisoriamente accordati compensi, sarà definitivamente provveduto in quella maniera, e con quella misura, che verrà indicata più sotto.

Si provvederà all'indennità delle Corporazioni Religiose, e Luoghi Pii.

227. Sono eccettuate nelle suddette Provincie di prima ricupera dalla disposizione contenuta nell' Arricolo 225. le vendite dei locali destinati per residenza dei Vescovi, di Religiosi, e Religiose di diversi Ordini, e per altre cause, per cui detti locali, qualora non avessero cangiato natura, ed aspetto, furono richiamati alla prima loro destinazione con la Notificazione della Congregazione de' Vescovi, e Regolari dei 15. Agosto 1814.

Locali che sono eccettuati dalla suddetta disposizione.

228. Analogamente alle Sovrane intenzioni manifestate in quella Notificazione sarà provveduto alla opportuna indenizzazione degli acqui-

Provvedimenti per le opportune indenizzazioni per mezzo di una

Gongregazione, a
cui si danno le
le particolari is-
truzioni.

renti di tali locali per i mezzi, e con le mi-
sure prescritte nell' articolo seguente.

Una Congregazione particolare *ad referendum* composta del Tesoriere Generale, del Segretario della Congregazione de' Vescovi e Regolari, di due Uditori di Rota, e di un Chierico di Camera sarà incaricata di quanto siegue;

1. Pubblicherà una Notificazione, nella quale fisserà un breve termine, dentro cui si debbano ricevere le rimostranze siano generali, siano individuali, degli acquirenti di sopra menzionati, spirato il quale non sarà più ricevibile alcun ricorso.

2. Affinchè gli acquirenti dei locali tornati in virtù della Notificazione de' 15. Agosto 1814. in possesso degli antichi proprietarj possano sollecitamente avere il compenso loro promesso, la Congregazione deputata procederà colla maggior speditezza alla specifica dichiarazione dell' indennizzazione dovuta a ciascheduno, avendo in vista la restituzione del valore impiegato negli acquisti, i miglioramenti o necessari, o utili fatti dai medesimi acquirenti, contrapponendo però le deteriorazioni cagionate al materiale de' medesimi locali, Nella fissazione del valore impiegato nell' acquisto stabilirà una media, il *minimo* della quale sia il prezzo medio delle così dette rescrizioni corrente in tempo dell' acquisto stesso, ed il *massimo* il prezzo nominale dell' acquisto stesso. Nella liquidazione dei miglioramenti procederà con la regola legale, valutandoli alla giusta stima de' Periti se sarà eguale, o maggiore della spesa, ed al quantitativo della spesa, quando sia minore della stima.

3. Sarà incaricata inoltre di fare le rispettive indagini, e di dare il suo parere rapporto alle rescrizioni spedite in seguito della liquida-

zione de' LL. di MM. e di altri antichi debiti dello Stato, ma che nei termini prescritti dai Regolamenti non furono impiegati nell'acquisto de' benj così detti nazionali; sia che esistano ancora presso i loro possessori, sia che fossero bruciate a tenore de' regolamenti stessi; come ancora se, ed in qual quantità si debba l'indennizzo a quegli acquirenti, che hanno pagato una porzione, o un acconto de' beni comprati, de' quali non sono stati messi in possesso per non aver depositato in tempo il prezzo residuale.

4. Dovrà dare il suo parere intorno a quei crediti provenienti da LL. di MM. o da qualsivoglia altra causa, de' quali i possessori presentarono i loro titoli al così detto Consiglio di liquidazione, dopo che erano già decorsi i termini prescritti all'esibizione, e vennero perciò rigettate le loro istanze.

5. Le relazioni delle deliberazioni prese dalla Congregazione saranno presentate al Cardinal Segretario di Stato per sottoporle alla Sovrana approvazione.

229. I suddetti crediti così liquidati formeranno anch'essi una parte del capitale del debito pubblico dello Stato, di cui si prosiegue a parlare negli articoli seguenti.

230. Rimarranno accollati, e posti a carico del pubblico Erario, e sono perciò considerati come debito pubblico i censi, ed i canoni imposti su i fondi venduti liberi dal cessato Governo in dimissione de' LL. de' MM., Vacabili, ed altri debiti dell' Erario, per la continenza però de' medesimi fondi, e secondo la verificaione, e liquidazione, che ne farà Monsignor Tesoriere, e tenore di ciò che si prescrive nel fine dell' articolo seguente.

Le suddette indennizzazioni faranno parte del debito pubblico.

Così anche proporzionalmente i censi e canoni su i fondi venduti liberi dal cessato Governo.

Liquidazione da farsi da Monsignor Tesoriere dei rimanenti LL. di MM.

231. Dallo stesso Monsignor Tesoriere si procederà alla liquidazione de' residuali LL. di MM. non estinti, ed appartenenti tanto ai particolari, i quali non presentarono i loro titoli al così detto Consiglio di liquidazione sotto il cessato Governo, o vennero esclusi perchè stranieri, quanto alle *Mense Vescovili, Badie, Capitoli, Prelature, Cappellanie Laicali, o di Patronato, Beneficj Ecclesiastici non vacanti, Luoghi Pii sotto qualunque denominazione, Conventi, e Monasteri di Religiosi dell' uno, e l'altro sesso, Ordini Militari, e Moltiplici per le Cause di Beatificazione, e Canonizzazioni.*

Valutazione del capitale de' LL. di MM.

232. Per mantenere la uniforme proporzione fra tutti i capitali di debito pubblico, ed il loro interesse, ogni Luogo di Monte sarà nella liquidazione valutato in capitale per la somma di *scudi venticinque*, rendendosi una tal diminuzione nominale indifferente per la quasi totalità de' possessori, che sono Luoghi Pii a' quali è vietata l'alienazione, e risulterà anzi dalla fissazione del frutto corrispondente, la quale viene indicata in appresso, che non ostante quest' apparente riduzione di capitale, i creditori de' Luoghi di Monte verranno in questa guisa a percepire nell' annuo frutto qualche cosa più dei due quinti, che si percepivano prima dell' ultima invasione, e molto più di quello, che avrebbero conseguito, se li avessero convertiti in reserizioni.

Valutazione del capitale de' censi, e canoni relativamente al debito pubblico.

233. Per l'enunciate ragioni Monsig. Tesoriere nella liquidazione da farsi ne' censi, e canoni, de' quali si è parlato all' Art. 230., non valuterà il capitale di questi secondo il quantitativo nominale, che presentano le loro rispettive creazioni, ma in ragione del frutto, che

i creditori de' medesimi percepiranno per l'avvenire a tenore di ciò, che si dispone sotto l'Art. 235.

234. Saranno similmente liquidati, ed entreranno a far parte del capitale del debito pubblico.

1. I frutti de' LL. di MM. decorsi, e non pagati dopo il ripristinamento del Governo, e che decorreranno a tutto Dicembre 1816. in ragione del fruttato di due quinti.

2. I frutti de' censi, e canoni non pagati, de' quali nell' Art. 230., e decorsi similmente dopo la ripristinazione del Governo, e da decorrere a tutto Dicembre 1816.

3. I frutti compensativi del capitale d'indennizzazione liquidato come all' Art. 228. a favore degli acquirenti de' locali, de' quali sono stati privati, dal giorno in cui hanno dovuto restituirli.

235. Formeranno finalmente parte del capitale del debito pubblico i capitali degli annui compensi sussidiarj, che sono stati accordati, e che si anderanno accordando da Monsignor Tesoriere colla Sovrana approvazione alle Corporazioni, Luoghi Pii, ed altri Stabilimenti Religiosi, ed Ecclesiastici ripristinati, per la privazione sofferta de' fondi alienati in dimissione de' LL. di MM., Vacabili, e crediti di gioje, ed argenti. Tali capitali saranno ragguagliati al cinque per cento su i predetti compensi sussidiarj.

236. Consolidato per tal modo l'ammontare di tutti i capitali del debito pubblico dello Stato, e liquidati i singoli creditori, saranno i loro rispettivi crediti descritti in un Registro generale, colla espressione de' vincoli, che possono rispettivamente gravarli, e si rilascerà a

Simile valutazione de' capitali, che si formeranno de' frutti decorsi de' LL. di MM., de' censi, e canoni, e delle indennizzazioni dovute dal Governo.

Ragguaglio de' compensi accordati, o che si accorderanno ai Stabilimenti Pii, Ecclesiastici, e Religiosi.

Registro generale del debito pubblico.

ciascuno di essi una corrispondente cart ella, o sia certificato sottoscritto da Monsignor Tesoriere generale, e registrato dal Direttore del debito pubblico. In conseguenza le antiche patenti de' LL. di MM., ed altri documenti di credito non potranno più in seguito servire di titolo; ed a questo effetto si considereranno come di niun valore. Le cartelle avranno la iscrizione - *Certificato di Capitale fruttifero a carico della cassa del debito pubblico* - , e porteranno espresse in corpo le indicate designazioni.

Siccome poi per servire alla speditezza della operazione (contenendo ciascheduna di esse in origine complessivamente la massa dei diversi crediti di ciascun creditore) non saranno probabilmente per essere nella generalità di un tenue ammontare, potranno quindi in appresso suddividersi in più cartelle di minor somma a beneplacito de'creditori medesimi, giovando ciò mirabilmente alla commerciabilità di simili effetti, ed alla facilità delle contrattazioni.

Le medesime cartelle saranno ricevute dalla Camera, e dall' Erario per assicurazione, e garanzia de' contratti, ad imitazione di ciò che si praticava colle antiche patenti de' LL. di MM.

Il frutto del capitale del debito pubblico è fissato al cinque per cento.

137. Il frutto di tutti i suddetti capitali commutati colle cartelle è fissato uniformemente al cinque per cento, ed anno, cominciando a decorrere dal 1.^o Gennajo 1817., quale verrà esattamente pagato ogni trimestre posticipatamente.

Disposizioni particolari per i dazi di Benevento.

238. Attese le particolari circostanze in Benevento e sua Delegazione, vengono conservati gli attuali dazi, tali quali sono al presente sino a nuove disposizioni. In tutto il resto Benevento con i luoghi della sua giurisdizione dovrà pienamente uniformarsi a tutte le dispo-

sizioni , che sono contenute nell' attuale Legislazione .

DISPOSIZIONI GENERALI

239. Il Governo provvisorio terminerà nel giorno 31. del prossimo Agosto , onde nel successivo giorno 1.º di Settembre si darà esecuzione al nuovo sistema , come sopra prescritto , in tutto lo Stato .

Epoca, in cui dovrà cessare il Governo provvisorio .

240. In tutte le cose , intorno alle quali non è stato disposto particolarmente , rimangono in vigore , anche dopo l'esecuzione del nuovo Sistema, le leggi , consuetudini, regolamenti , istituzioni, e rispettivamente le facoltà , i diritti , le attribuzioni , che per qualunque legittimo titolo sono attualmente in osservanza nello Stato Ecclesiastico , e che lo erano rispettivamente nel tempo , in cui avvennero le occupazioni .

In tutte le cose, delle quali non si è qui disposto , restano in osservanza le leggi dello stato .

241. Benchè in seguito degli esami premessi , e delle discussioni fatte nella Congregazione Economica , e delle ulteriori considerazioni si voglia sperare , che le presenti disposizioni non abbiano bisogno di molte , e rilevanti modificazioni , o cangiamenti ; ciò non ostante , siccome nella molteplicità degli oggetti , potrebbe essere sfuggita qualche cosa , che meritasse qualche particolare aggiunta , dichiarazione , o correzione , perciò si prescriveranno all' opportunità quelle ulteriori misure , che saranno riconosciute colla esperienza , e coi lumi che sopravverranno , più utili , e più conducenti al bene universale , ed al miglioramento dell' opera , non ritardata però intanto la esecuzione , e la osservanza di ciò , che si è ora ordinato .

Col presente Moto proprio non è preclusa la strada a qualche modificazione , o cambiamento .

242. Tutto ciò che riguarda la maggior sicurezza pubblica , e la più esatta disciplina de'

Si promettono particolari Regolamenti sulla polizia .

costumi, formerà l'oggetto di particolari regolamenti, ed istruzioni di polizia.

Sulla forza esecutrice.

243. Oltre la organizzazione della truppa di linea, e della provinciale, che si stà attualmente compiendo, saranno tanto nella Capitale, che nelle Provincie prese le opportune disposizioni per regolare nella maniera la più conveniente il sistema generale della forza esecutrice in quanto è anche destinata agli oggetti, che riguardano l'amministrazione della giustizia nel civile, e criminale.

Sui Notari, Sensali, Procuratori, e Difensori.

244. Si promulgheranno altresì i Regolamenti per i Notari, e sensali, ed altri incaricati nei loro rispettivi ministerj del prezioso deposito della pubblica fede, come per li Procuratori, o Difensori, acciocchè si contengano nei limiti del loro onorevole officio, e si astengano di abusarne con atti frustratori, e di tergiversazione.

Sulle acque delle tre Provincie di Bologna, Ferrara, e Romagna.

245. Sarà pubblicato un Regolamento sulle Acque delle tre Provincie di Bologna, Ferrara, e Romagna, tanto rapporto alla giurisdizione, che vi possa essere necessaria, quanto rapporto alla direzione delle imprese de' lavori, e de' rispettivi interessi, avendosi in considerazione il bene generale delle suddette Provincie.

Cassa di ammortizzazione.

246. Sarà formata una Cassa di ammortizzazione, alla quale saranno applicati i fondi speciali destinati ad estinguere gradatamente i capitali del debito pubblico. La designazione dei detti fondi, le regole colle quali si dovrà procedere alla grata estinzione, e le leggi alle quali dovrà essere sottoposta l'amministrazione particolare e distinta di detta cassa, saranno promulgate a suo tempo.

247. Mentre si provvede al sistema delle diverse amministrazioni, si rivolgeranno le pubbliche cure alla istruzione, ed alla educazione della Gioventù, primario oggetto di ogni provvido Governo. Si formeranno perciò quanto prima leggi, e regolamenti in tutto lo Stato pel sistema di Università di studj, e di luoghi di pubblica educazione, per l'oggetto non meno della Religione, e della Morale, che delle lettere, e delle scienze.

Sulle Università degli studj, o luoghi di pubblica educazione.

248. Nello stesso tempo si aggiungeranno nuove providenze per favorire, e promuovere sempre più le arti liberali specialmente in Roma, ove sembrano avere la loro propria sede, ed altresì per animare la industria nazionale in tutti i rami di agricoltura, di manifatture, e di commercio, per i quali la opulenza, e la prosperità pubblica possono ottenere il loro maggiore incremento.

E sulle arti liberali, agricoltura, manifatture, e commercio.

Volendo, e decretando, che il presente *Nostro Moto proprio*, e quanto in esso, e negli aggiunti Regolamenti viene ordinato e prescritto, debba sempre, ed in tutte le parti del Nostro Stato inviolabilmente osservarsi; che non possa a tutte, e singole cose contenute nel medesimo mai darsi, nè opporsi eccezione di orrezione, e sorrezione, nè di alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà; che mai sotto tali, o altri pretesti, colori, e titoli di qualsivoglia validità, ed efficacia essi siano, ancorchè di *jus quaesito*, o di pregiudizio del terzo, non possa mai quanto si è da Noi con questa Nostra legge ordinato, e prescritto, essere impugnato, moderato, rivotato, ridotto *ad viam*

juris, neppure per *aperitionem oris*, che così, e non altrimenti debba in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualunque siasi Tribunale, Congregazione, ancorchè di Reverendissimi Cardinali, Rota, Camera, e qualunque altra Autorità, benchè degna d'individua, speciale, e specialissima menzione; togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario, e dichiarando fin d'adesso nullo, irritato, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di qualunque autorità munito scientemente, o ignorantemente fosse giudicato, e prescritto, o si tentasse di giudicare, e prescrivere contro la forma, e disposizione del presente *Nostro Moto proprio*, il quale vogliamo, che vaglia, e sortisca il suo pieno effetto, ed esecuzione con la semplice Nostra sottoscrizione, benchè non siano state chiamate, e sentite qualsivisiano persone privilegiate, e privilegiatissime, Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, che avessero, o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle vi fosse bisogno di individualmente, ed espressamente nominarle, non ostante la Bolla di Pio VI. *de registrandis*, la regola della Nostra Cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e non ostante ancora tutte e qualsivisiano Costituzioni Apostoliche Nostre, e dei Nostri Predecessori, Ordinazioni, Brevi, Decreti, Chirografi, Bandi, Editti, Leggi, Statuti, Riforme, stili, e consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali cose tutte, e singole avendole qui il tenore per espresso, e riferito di parola in parola, in quanto possano opporsi alla piena, e totale esecuzione di quanto si contiene nel presente *Moto proprio*, ampiamente, ed in ogni più valida ma-

niera deroghiamo , ancorchè tali Costituzioni Apostoliche , ed altre ordinazioni fossero rivestite di clausole derogatorie , e derogatorie delle derogatorie .

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo di 6. Luglio 1816.

PIUS PP. VII.

Die decima septima Julii 1816., supradicta Cedula Motus Proprii affixa et publicata fuit ad valvas Curiae Innocentianae , et in acie Campi Florae , ac in aliis locis solitis et consuetis Urbis per me Stephanum Benaglia Apost. Curs.

Felix Castellacci Mag. Curs.

REGOLAMENTO

SULLA REGISTRAZIONE OSSIA ARCHIVIAZIONE

Prescritto all' Art. 203. del Titolo VI.

Persuasa LA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE, che per distribuire le imposte con equabilità sulle convenienti basi, convenga aggiungere al dazio *diretto* sulle proprietà fondiarie, ed all' *indiretto* su i loro prodotti destinati alla consumazione, anche quello *indiretto* che ha per oggetto il *movimento* delle proprietà, o siano gli atti, per mezzo de' quali si trasferiscono, e si trasportano i diritti, che si esercitano sulle medesime; e desiderosa nello stesso tempo di rendere questo ramo di finanza, già conosciuto sotto il nome di *tassa del Registro* e conservato attualmente in una parte dello Stato, uniforme, mite, ed utile ai suoi Sudditi sotto altri rapporti, ha adottati a tale oggetto diversi *regolamenti* dalla medesima Santità sua specificamente confermati: onde è che avendoci dato ordine di pubblicarli a suo nome, in vigore delle facoltà conferiteci dalla stessa Santità Sua con *Oracolo di viva voce*, ed in pieno adempimento della sua *suprema volontà* ordiniamo, e prescriviamo quanto siegue.

CAPITOLO I.

Della riunione delle tasse di Archivio, di Registro, e di Successioni sotto un medesimo dazio, e sotto una stessa Amministrazione.

1. Cominciando dal primo di Settembre prossimo futuro nelle Provincie di Bologna, Ferrara, Romagna, nelle Marche, e nel Ducato di Benevento cesserà di esigersi la tassa detta *del Registro* nella forma, in cui si esige presentemente, e nelle altre Provincie non avrà più luogo quella denominata *dell'Archivio*. In luogo di queste tasse è surrogata una tassa uniforme estesa a tutto lo Stato per tutti gli atti civili e giudiziali, e per le successioni, la quale da ora in avanti si chiamerà promiscuamente tassa di *Archiviazione*, o di *Registrazione*.

Le nuova tassa dell'archiviazione o registrazione è surrogata alle vecchie tasse, che si aboliscono.

2. Acciò in questo sistema di tasse riunite si ottengano i vantaggi contemplati nella istituzione dell'Archivio a norma delle Costituzioni della S. M. di Urbano VIII., dovranno dai Notari essere presentate, e rilasciate negli officj, che saranno destinati in appresso per eseguire le formalità dell'*Archiviazione*, o sia *Registrazione*, le copie per intero degli istromenti pubblici da loro stipolati, a fine, che siano conservate nella stessa maniera, come trovasi ordinato dalla sullodata Costituzione rispetto alle copie così dette *di Archivio*.

Obbligo ai Notari di dare le copie degli istromenti pubblici agli Officj di Archiviazione, e facoltà ai privati di depositare le scritture negli officj di archiviazione che saranno destinati a conservarle.

Sarà poi in libertà dei contraenti di rilasciare in detti officj le scritture private, sia in originale, sia in copia legalizzata.

Si conserveranno nelle località, che verranno destinate a cura dell'Amministrazione del dazio di *Archiviazione*, o sia *Registrazione*, le suddette copie dei Notari, o gli originali, ovvero copie.

autentiche delle scritture private sopra accennate. Saranno queste poste in regola, e verranno formati i Repertorj convenienti all'oggetto di renderle reperibili.

3. Niuna tassa particolare avrà luogo per l'esibizione di tali copie semplici, e rispettivamente originali, o copie autentiche, oltre quella, che si deve pagare per l'atto a tenore dei presenti regolamenti.

Le copie di archiviazione potranno esser fatte dai Notari in carta libera.

Niun'altro emolumento dovrà pagarsi se non quello solito per la copia di Archivio ai Notari, e le tasse della registrazione stabilite nel presente regolamento.

I detti Notari non potranno esigere per la scrittura, se non ciò, che si esige presentemente per le copie di Archivio. S'invieranno, ove occorrerà, ed a chi occorrerà, da Monsignor Tesoriere le opportune istruzioni per far conoscere le prescrizioni relative alle dette copie di Archivio analoghe a quelle stabilite nella succennata Costituzione di Urbano VII., ed altri successivi stabilimenti.

Si conserva la giurisdizione di Monsignor Prefetto degli Archivj.

4. A tutte le disposizioni attualmente vigenti in Roma, e nello Stato tanto rapporto alla archiviazione, quanto riguardo agli Archivj, e la custodia, vigilanza, e giurisdizione sopra i medesimi, sono surrogati i presenti Regolamenti, con i quali per il tratto avvenire tutto ciò, che concerne l'Archiviazione, e gli Archivj suddetti, è riconcentrato sotto una medesima Amministrazione, che comprende tanto il bollo, quanto la registrazione sotto la dipendenza di Monsignor Tesoriere Generale.

Rimane però conservata al Chierico di Camera Prefetto degli Archivj la vigilanza sopra quelli attuali Archivj, nei quali si custodiscono gli atti fatti in passato estensivamente a quelli, che avranno luogo fino all'epoca del primo di Settem-

bre venturo, in cui comincia ad avere esecuzione la presente Legislazione.

Il detto Prefetto degli Archivj si porrà di concerto con Monsignor Tesoriere Generale per regolare tutto quello, che sarà necessario per provvedere colla maggiore economia alla conservazione degli antichi Archivj, ed al ristretto numero degl' impiegati, che occorreranno per i medesimi.

Il medesimo Monsignor Prefetto, a cui resta preservata la giurisdizione su i Notari, e sull' esercizio delle loro funzioni, ed è rispettivamente conferita quella sopra i Conservatori delle Ipoteche, come si esprime nei contemporanei Regolamenti su quest'oggetto, avrà anche la facoltà cumulativamente con Monsignor Tesoriere di vegliare alla esecuzione di tutto ciò, che appartiene all'archiviazione, ed alla buona tenuta degli Archivj riuniti sotto la nuova Amministrazione nel tratto successivo a norma dei presenti regolamenti.

5. La tassa sulle *Successioni* testate, ed intestate creata con Moto proprio della S. M. di Pio VI. dei 6. Agosto 1797. farà anche essa parte di quella della registrazione, e sarà riunita sotto la stessa Amministrazione, rimanendo soppressa ogni altra Amministrazione speciale.

6. Non sono compresi sotto la legge attuale di Archiviazione gli atti già registrati sotto i cessati Governi Francese, ed Italico, i quali potranno prodursi in giudizio, ed avere la loro esecuzione senza altra formalità.

7. Potranno pure essere prodotti, ed avere il loro effetto, senza obbligo di registrazione gli atti, che abbiano acquistata data certa anteriore alla presente Legislazione, e che sieno stati celebrati

La tassa delle successioni è unita alla presente Amministrazione.

Gli atti registrati sotto il Governo Francese e l' Italico non sono soggetti alla presente Legge.

Gli atti, che abbiano data certa anteriore alla presente legge nei luoghi ove non esisteva il registro, avranno effetto.

brati ne'luoghi, in cui non esisteva localmente l'obbligo della registrazione.

Si dimostra, 8. A questo solo effetto concernente gli atti
quali atti abbiano precedenti, saranno considerati come di data cer-
la data certa per ta, e perciò esenti dalla attuale registrazione.
l'effetto suddet-
to.

1.º I pubblici istromenti.

2.º Gli atti privati, i quali avanti questa epoca o siano stati individualmente, ed espressamente nominati in un atto pubblico, o siano stati fin d'allora depositati negli Archivi, o sia morto alcuno dei contraenti, ovvero dei testimonj sottoscritti, purchè non si possa dubitare della identità dei caratteri.

3.º I detti atti e contratti privati muniti o della ricognizione di carattere apposta fin d'allora da un pubblico Notaro, o della sottoscrizione di tre testimonj. Questi però potranno essere esaminati per contestare, che abbiano firmato nel tempo espresso nell'atto.

Tali atti però qualora si producano, dovranno registrarsi *gratis*.

9. In ordine agli atti di privata segnaturo, che nei sopraespressi termini goderanno della certezza della data, e della esenzione dal pagamento, dovranno essi prima di esser prodotti esibirsi alli rispettivi Preposti della Amministrazione, i quali dovranno registrarli *gratis*.

Il prescritto negli articoli 6, e 7. non milita per gli atti posteriori.

10. A più precisa intelligenza si dichiara, che il prescritto negli Articoli 6. e 7. rispetto alla data certa degli atti, o pubblici, o privati di epoca precedente, non sarà applicabile agli atti posteriori, i quali non possono acquistare data certa, che dalla registrazione.

Cautele per gli atti e contratti precedenti soggetti all'Archiviazione esistenti presso i Notari ed ufficiali pubblici.

11. Gli antichi repertorj dei Notari, Cancellieri, ed altri pubblici ufficiali, presso i quali si trovano gli atti, e contratti soggetti alla archiviazione saranno all'epoca del 1.º di Settembre prossimo *chiusi*, e *vidimati* da un Preposto dell'Amministrazione, e da un Notaro.

12. Dal giorno anzidetto del 1.º di Settembre prossimo futuro i Notari, Cancellieri, ed altri ufficiali di sopra indicati incominceranno a servirsi di repertorj formati nella maniera, che sarà individuata a suo luogo.

Essi dovranno in avvenire aver nuovi repertorj.

C A P I T O L O II.

Delle diverse specie della tassa, e della maniera di applicarle.

13. La tassa di Archiviazione è di due specie, cioè *fissa*, e *proporzionale*. L'una, e l'altra è regolata secondo la natura degli atti.

La tassa d'archiviazione altra è *fissa*, altra è *proporzionale*.

14. La tassa *fissa* comprende gli atti civili, e giudiziali, che non contengono nè traslazione di proprietà, di usufrutto, e di possesso di beni stabili, o mobili, nè obbligazione, o liberazione, o quietanza, ovvero condanna, e liquidazione di somme, e valori.

Quale sia la *fissa*.

15. La tassa *proporzionale* comprende tutti gli atti, ne' quali si verificano traslazioni, obbligazioni, liberazioni, condanne, e liquidazioni espresse di sopra.

Quale la *proporzionale*.

16. La tassa *proporzionale* non sarà mai minore della tassa *fissa*.

La *proporzionale* non è mai minore della *fissa*.

17. Qualora dall'atto non risulti la liquidazione della somma precisa, e non vi siano basi certe per dedurla, si richiederà la *dichiarazione* della Parte, che comparisce per la registrazione, salve le verificazioni da farsi a diligenza dell'Amministrazione.

Quando la *proporzionale* non apparisce precisamente si stà alla dichiarazione di chi chiede il registro; salve altre verificazioni.

18. Se un atto medesimo può essere suscettibile di tasse diverse, e che non possa liquidarsi l'importo di ciascuna separatamente, si percepirà la tassa maggiore, a cui l'atto dà luogo.

Nel dubbio di più tasse si percepisce la maggiore.

19. Nella vendita, o in altro contratto portan-

Negli atti *contestuali* non si

paga la tassa per
quell. che por-
ta l'esecuzione.

te passaggio di beni, la obbligazione di pagare il prezzo, o la quietanza del medesimo prezzo pagato contestualmente non da luogo ad una diversa tassa di registro e lo stesso dovrà osservarsi in tutti li altri atti contestuali, i quali non portano, che la esecuzione del contratto principale.

Per gli atti in-
dipendenti si de-
vono più tasse.

20. Allorchè in un medesimo atto, o contratto si contengono più disposizioni indipendenti, e non derivanti necessariamente le une dalle altre, si deve per ciascuna di esse, e secondo la loro specie una tassa particolare.

Regole per li
Notari circa le
inserzioni e co-
pie.

21. Gli atti civili, e stragiudiziali, dei quali si conservano gli originali presso i Notari, ed altri ufficiali pubblici, dovranno essere registrati negli stessi originali a diligenza dei detti Notari, od altri ufficiali pubblici.

Le copie pubbliche estratte da queste originali dovranno far menzione dell'archiviazione seguita, e del pagamento della tassa, secondo il registro risultante dall'originale.

I Notari, ed altri ufficiali non potranno dare fedesoccinte, e neppur copie semplici di tali atti, se non dopo eseguita la formalità dell'archiviazione degli originali sudetti.

Se le copie autentiche si vorranno registrare senza far costare dell'archiviazione seguita sugli originali, saranno soggette ad una nuova tassa, come se fossero originali, salve le azioni dell'Amministrazione contro i Notari, ed altri ufficiali, che non avessero nei prescritti termini adempite le loro obbligazioni.

Come si regi-
strano gli atti
Privati.

22. Negli atti privati la formalità dell'archiviazione, e del seguito pagamento della tassa, dovrà essere apposta nell'originale.

Come si regi-
strano gli atti giu-
diziali.

23. Gli atti giudiziari si registreranno parte sugli originali, e parte sulle spedizioni, come viene qui appresso stabilito.

24. Saranno registrati sugli originali presso gli Attuarij tutti quegli atti, che s'interpongono nei loro Officj senza darsene spedizione, come sono le sentenze, le accettazioni, le rinuncie, ed altri di simile natura.

Quali atti si registrino sull'originale.

25. Saranno registrati sulle spedizioni tutti quegli atti, dei quali si danno le spedizioni, come sono i mandati, gl'istromenti di decreti, ed altri simili.

Quali nelle spedizioni.

26. Gli atti dei Cursori, Balivj, ed altri pubblici Messi, o Nuncj saranno registrati negli Originali, ai quali si deve apporre il loro attestato della seguita presentazione.

Atti de' Cursori.

27. Gli atti criminali, allorchè vi è l'accusatore, o l'aderente al Fisco, non sono sottoposti all'archiviazione, che sulle spedizioni, e per quelle sole spedizioni, che vengono richieste dalla Parte.

Quando gli atti criminali non siano da registrarsi.

28. Le spedizioni degli atti registrati sull'originale non sono più sottoposte ad alcuna tassa.

La spedizione degli atti registrati sull'originale non soggiace ad altra tassa.

C A P I T O L O III.

Dei modi di fissare il valore, sul quale è dovuto il diritto proporzionale.

29. Il valore della proprietà dei beni stabili, e mobili, delle obbligazioni pecuniarie, delle rendite perpetue, e vitalizie, degli affitti, e dell'usufrutto viene determinato per la liquidazione, e pagamento della tassa proporzionale, come siegue;

Regola della tassa proporzionale.

1.^o Nei contratti di vendita, di permuta, ed altri, che importino traslazioni di dominio di beni stabili, o mobili a titolo oneroso, si misura dal prezzo espresso, e del capitale dei pesi, che costituiscono parte del prezzo medesimo.

Nelle traslazioni di dominio.

simo, ovvero dalla valuta, che si darà dalle Parti agli oggetti caduti in contrattazione.

Nella ricompra fatta in virtù del patto di redimere apposto in un contratto di vendita, o altro simile, per cui sia stato già pagato il diritto di registrazione, non avrà luogo alcuna nuova tassa proporzionale.

Nei crediti a termine.

2.^o Per la creazione de' crediti a termine, e loro cessioni, e trasporti si misura dal capitale espresso nell'atto costitutivo del credito.

Nei censi, e rendite perpetue.

3.^o Per le creazioni di censi, ed altre rendite perpetue, o vitalizie, e per le pensioni a titolo oneroso, come pure per le cessioni, e passaggi di dette rendite, e pensioni si misura dal capitale costituito per la creazione, qualunque sia il prezzo stipolato per la cessione, e trasporto.

Gli atti portanti estinzione, e ricompra di dette rendite o perpetue, o vitalizie, non soggiaceranno a tassa proporzionale.

Come nelli suddetti casi si ragguaglia il capitale.

4.^o Per le rendite, risposte, annue prestazioni, compresi anche i canoni non portanti espressione di capitale, come pure per le loro cessioni, e passaggi, il capitale verrà formato di venti volte la rendita perpetua, e di dieci volte la rendita vitalizia, qualunque sia d'altronde il prezzo stipolato nelle cessioni, e traslazioni.

Quanto alle rendite, e pensioni vitalizie non si farà distinzione tra quelle create sopra una testa e quelle create sopra più teste.

Negli affitti a tempo.

5.^o Per gli affitti temporanei si desume dalla metà del valore risultante dal cumulo delle annue risposte per tutti gli anni della durata della locazione, aggiungendo i pesi imposti al conduttore.

6.° Per l'enfiteusi, e locazioni perpetue, il Capitale sarà valutato per venti volte il valore dell'annua risposta, e dei pesi, che ne fanno parte.

Nelle enfiteusi.

Con la stessa valutazione si procederà nelle vendite, cessioni, e trasporti dei diritti suddetti.

Si avrà come perpetua la enfiteusi, o locazione progressiva a più linee, o a più gradi.

7.° In quanto ai canoni, e risposte convenute in generi per contratti tanto perpetui, che temporanei, se ne formerà la valuta mediante il prezzo del genere corrente nel luogo, e tempo, in cui se ne fa la registrazione, ed incontrandosi in ciò difficoltà, le Parti dovranno farne una dichiarazione estimativa.

Nei canoni.

8.° L'usufrutto trasmesso a titolo oneroso si valuterà sul prezzo, per cui ne è fatta la trasmissione: quello trasmesso a titolo gratuito durante la vita dell'usufruttuario si valuterà la metà del valore intiero, o sia dieci volte il fruttato annuale dei beni stabili, su i quali ne cade la riserva.

Nell'usufrutto.

Nella cessazione dell'usufrutto, o sia nella riunione del medesimo con la proprietà, non si pagherà tassa proporzionale.

9.° Per le quietanze, ed ogni altro atto di liberazione il valore sarà formato dal totale delle somme, o capitali, de' quali il debitore si trova liberato, purchè per altro la quietanza, o la liberazione non sia conseguenza, ed adempimento del di lui contratto ordinario debitamente registrato, nel quale caso non ha luogo la tassa proporzionale.

Nelle quietanze.

10.° Per gli atti, e giudicati, che importano condanna, liquidazione, o trasmissione di effetti, o di somme, il valore si desumerà dal

Negli atti, che importano liquidazione.

prezzo degli effetti , e dall' importare delle somme , uniti gl' interessi , e le spese liquidate .

In quelle parti , nelle quali mancherà la liquidazione , questa si dovrà fare col solito mezzo della dichiarazione estimativa .

L' Amministrazione può verificare per mezzo de' Periti .

30. L' amministrazione del registro , qualora riconosca , che le dichiarazioni fatte dalle Parti possano essere fraudolenti , o che i valori espressi siano minori del vero , potrà far stimare l'importo degli effetti dichiarati per mezzo di Periti , il quale dritto durerà per il corso di un anno contando dal giorno della registrazione del contratto , dopo il qual termine rimarrà inalterabilmente prescritto .

A questo effetto l' Amministrazione nominerà il suo Perito , e la Parte appresso la intimazione , che la sarà fatta , potrà dentro otto giorni dalla presentazione della intimazione nominare anche essa il suo . Non nominandolo , dovrà starsi alla relazione del Perito destinato dall' Amministrazione . In caso di discrepanza tra i due Periti si dovrà ricorrere al Giudice per la nomina di un terzo Perito . I Periti dovranno riferire dentro un mese dalla data della loro nomina , ovvero nel secondo mese in caso , che abbia avuto luogo il terzo Perito .

A chi incomba la spesa della verificazione .

31. Le spese di perizia anderanno a carico della Parte , che ha richiesta l' archiviazione , allorchè la stima eccederà di una metà il prezzo espresso nel contratto , o di una quarta parte quello aggiunto nella dichiarazione estimativa , e sul quale si è calcolata la tassa . In caso diverso la spesa resterà a carico della Amministrazione .

In tutti i casi però il contraente sarà tenuto pagare la tassa di supplemento , se vi è ac-

crescimento di valore risultante dalla stima de' Periti.

CAPITOLO IV.

Del pagamento delle tasse, e a chi spetti.

32. Le tasse si pagheranno nell'atto, in cui ne viene eseguita la formalità. La tassa si paga nell'atto della registrazione.

33. Non se ne potrà diminuire, o differire il pagamento sotto alcun pretesto, salvo il diritto di richiederne in seguito la restituzione, se ha luogo. Non si differisce per alcun pretesto.

34. Le tasse di registrazione saranno pagate Dai Notari per gli atti rogati avanti di essi, Elenco delle persone, che debbono pagarla.

Dai Cursori, ed altri simili ufficiali per quelli del loro ministero,

Dagli Attuarj, e Cancellieri per gli atti, decreti, e sentenze, che debbono essere registrate sull'originale, e per gli estratti, copie, e spedizioni, che rilasciano, delli decreti, ed altri atti non registrati sull'originale.

Qua'ora per gli atti sottoposti al registro sull'originale le Parti non abbiano passato all'Attuario, o Cancelliere l'importo della tassa; in tal caso, trascorso il termine di rigore per il registro dei medesimi, l'Attuario, o il Cancelliere deve subito formarne uno stato, e consegnarlo al Ricevitore, che attesa la mancanza ne dovrà fare l'esigenza dalle Parti stesse per il doppio della tassa se è fissa, e per una metà di più se è proporzionale.

Dai Segretarj delle Comunità in tutto come sopra,

Dalle Parti per le Scritture private, e per le decisioni degli Arbitri, se questi non le hanno fatte registrare,

E dagli eredi, legatarj etc. per i testamenti, ed altri atti di liberalità in caso di morte.

Gli officiali pubblici hanno il diritto fiscale per ripetere le tasse da loro anticipate.

35. Gli Officiali pubblici, che avessero anticipato per le Parti il pagamento della tassa di registrazione, goderanno per la ricupera di questi pagamenti i medesimi privilegi dell' Amministrazione.

Negli atti civili, e giudiziali a chi incomba il peso della tassa.

56. Le tasse degli atti civili, e giudiziali, che contengono obbligazione, liberazione, o transazione di proprietà, o di usufrutto di beni mobili, o immobili saranno a carico dei nuovi possessori; quelle poi di tutti gli altri atti saranno pagate dalla Parte, alla quale questi atti sono di profitto.

Nei contratti misti ognuna delle Parti pagherà in proporzione della proprietà a lei trasferita, o della convenzione, che è a di lei profitto.

Queste regole hanno luogo in mancanza di disposizioni diverse delle Parti, espresse negli atti medesimi, le quali dovranno eseguirsi.

C A P I T O L O V.

Fissazione delle Tasse.

Determinazione delle tasse.

Atti soggetti alla tassa di baj. 20.

37. Le tasse di Archiviazione sono fissate nel seguente modo:

38. Sono soggetti alla tassa fissa di bajoechi venti,

1.º I libelli, monitorj, citazioni, contenenti la prima dimanda, o istanza, con cui si comincia, e s'introduce il giudizio.

Non sono soggetti a formalità di registrazione gli atti posteriori di citazioni, di comparsa, ed altri, che si fanno nel proseguimento della causa già introdotta, anche per nuovi incidenti della medesima, purchè tali inci-

denti non riguardino nuove dimande, o accrescimento delle prime, ovvero non siano diretti a chiamare in giudizio altre persone non comprese nella prima istanza, nei quali casi soltanto avrà luogo la presente tassa fissa anche dopo la prima introduzione del giudizio.

Sono però esenti dalla tassa tutti gli atti di prima, o di ulteriore citazione, ne' quali la cosa dedotta in giudizio non ecceda il valore di scudi cinquanta.

2.° Le ricognizioni, prestazioni di consenso, dichiarazioni, ed altri atti di simil natura, comunque emessi, e che per loro stessi non importano obbligazione, liberazione, condanna, o liquidazione di somme, trasmissione di proprietà, di usufrutto, e di possesso di beni mobili, e stabili.

La tassa si esige per ogni persona, a di cui nome l'atto si eseguisce, bene inteso, che più persone rappresentate sotto un nome collettivo, e non espresse individualmente s'intendono formare una sola persona.

Se sono più, e separati gli oggetti compresi in questi atti la tassa sarà pagata per ogni oggetto.

3.° Le copie, o duplicati degli atti privati già registrati.

4.° Le dichiarazioni di nomina di persona, allorchè la facoltà di nominare è stata riservata nell'atto di aggiudicazione, o nel contratto di vendita, e che la dichiarazione è fatta per atto pubblico nel termine di tre giorni dalla data del contratto, ovvero per atto privato presentato però alla Registrazione dentro il detto termine.

5.° Gli atti fatti dai Notari dello Stato, o per scrittura privata, e che trasmettono la pro-

prietà, o l'usufrutto dei stabili situati nei paesi stranieri.

6.^o I contratti fatti in forma autentica nei paesi stranieri, che contengono obbligazioni, vendite, e passaggi di oggetti mobili, o di valori, la effettuazioni de' quali è convenuta, e consumata fuori dello stato Pontificio, quando occorra qui farne uso.

7.^o Tutti gli atti amministrativi del Governo (non compresi quelli, che vengono in appresso sottoposti alla tassa proporzionale) che vorranno dai particolari prodursi in giudizio, o inserirsi in un istromento pubblico, saranno registrati colla di sopra stabilita tassa fissa, sebbene per loro natura fossero soggetti ad una tassa proporzionale: come per esempio; i rescritti, mandati, ed ordini di pagamento sulle casse dello Stato, e le loro giate, e quietanze di contribuzioni, diritti, crediti, e rendite pagate al Governo; i saldi de' conti, rescritti di riduzioni, condonazioni, o diminuzioni d'imposizione, ed altri di simil natura.

Atti soggetti alla
tassa di baj. 30.

39. Sono soggetti alla Tassa fissa di bajocchi trenta,

1.^o Gl' inventarj, per i quali la detta tassa si paga per ogni sessione,

2.^o Gli atti di apposizione, e remozione di biffe,

3.^o Le nomine dei tutori, e curatori fatte, ed omologate in giudizio,

4.^o Le spedizioni di decreti interlocutorj, o siano istromenti di decreto de' Tribunali di prima istanza, che non hanno adito a diritto proporzionale.

Atti soggetti alla
tassa di baj. 50.

40. Sono sottoposte alla tassa fissa di baj. cinquanta,

1.^o Le sentenze, o decreti definitivi dei

Tribunali di prima istanza, che non contengono disposizioni, che diano adito alla tassa proporzionale,

2.^o I contratti di matrimonio in quanto contengono la costituzione di dote, che fa la sposa a se stessa, o che le è fatta dagli ascendenti dell'uno, e dell'altro lato, ovvero dai collaterali aventi l'obbligo di dotarle, qualora la detta dote non oltrepassi il valore di scudi mille.

Le doti costituite dalle persone di sopra espresse sono soggette alla tassa proporzionale, secondo le prescrizioni, che verranno indicate a suo luogo.

Le sopraddoti promesse dai futuri mariti, come anche le doti, o aumenti di dote promessa dai collaterali non obbligati a dotare, o da estranei, e le donazioni fatte o all'uno, o all'altro dei coniugi ad intuito, e contemplazione del matrimonio, benchè contenute nei contratti matrimoniali, rimangono tutte sottoposte alla tassa proporzionale, che sarà in appresso stabilita.

La quietanza dello sposo per il ricevimento della dote, o contemporanea, o successiva, non soggiace mai ad altra tassa.

Non si paga mai tassa per le rinunzie ai diritti futuri, ed eventuali, interposte nel contratto di matrimonio a favore degli ascendenti, e dotanti, o a favore dei collaterali obbligati alla costituzione della dote.

3.^o La divisione dei beni mobili, e stabili fra' comproprietari.

Se vi è sopra più in una porzione, si esigerà sull'eccedente la tassa proporzionale stabilita per le vendite.

4.^o Gli atti di società, e scioglimenti di so-

cietà, che non portano ne obbligazione, nè quietanze, nè trasmissione di beni fra gli associati, o altre persone.

5.^o Le convocazioni dei concorsi dei creditori.

Se per altro esse portano obbligazione di somme determinate dai cointeressati verso uno, o più fra loro, o verso altre persone incaricate di agire per il corpo de' creditori, si riscuoterà anche la tassa proporzionale corrispondente alla obbligazione.

6.^o Gli atti di ricompra in vigore di precedente patto di redimere.

7. Gli atti importanti riunione dell'usufrutto alla proprietà, e consolidazione dell'utile dominio con il diretto per spirazione dell'enfiteusi, o di altro contratto di simil natura.

8. Gli atti di compromesso.

Atti soggetti alla
tassa di uno scudo.

41. Sono soggetti alla tassa fissa di scudo uno:

1.^o Gli atti d'interposizione d'appello dalle sentenze dei Tribunali di prima istanza ai Tribunali collegiali di appellazione.

2.^o Le sentenze, o decreti definitivi di quelli Tribunali, che non danno luogo alla tassa proporzionale.

3.^o Le spedizioni dei decreti interlocutori dei detti Tribunali, sia che contengano, sia che non contengano somma, o valore.

4.^o I rescritti del Tribunale della Segnatura.

5.^o I mandati spediti da qualunque Tribunale in esecuzione di sentenze, o decreti definitivi, purchè la condanna superi la somma di scudi trecento, sotto la quale si pagherà la tassa fissa di baj. 20.

6.^o Le cessioni de' beni fatti senza ignominia.

7. Gli atti di emancipazione, o di adozione per ogni emancipato, o adottato, o che

siano fatti separatamente , o che siano compresi in altri atti.

42. Sono soggette alla *tassa proporzionale di un quarto per cento ossia di bajocchi venticinque per ogni cento scudi.* Atti soggetti alla *tassa proporzionale di un quarto per cento.*

1.° Le doti costituite a se stesse dalle donne , che si maritano , e quelle costituite alle medesime dalle persone obbligate a dotarle , qualora superino la somma di Scudi mille , e non eccedano quella di Scudi cinquemila .

2.° Gli affitti di erbe , o fida de' bestiami .

La *tassa* si riscuoterà sulla metà del prezzo cumulado dagli anni dell' affitto .

3. Gli affitti di bestiame , o soccite .

La *tassa* si riscuoterà sulla corrisposta ; o in mancanza , sulla valuta , che si farà del bestiame .

4.° Gli atti , e contratti di assicurazione .

La *tassa* si deve sul valore del premio .

5. Le transazioni fra debitori in istato di fallimento e creditori .

La *tassa* si esige sulle somme , che il debitore si obbliga pagare .

6. Tutti i contratti mercantili non soggetti alla *tassa del bollo proporzionale* .

7.° I decreti , e sentenze definitive , e le spedizioni dei decreti interlocutori di qualunque Tribunale , che portano condanna , o liquidazione di somme , e valori mobiliari , interessi , danni , e spese fra particolari .

In niun caso , e per niuno di questi giudicati la *tassa proporzionale* potrà essere minore della *tassa fissa* dovuta per i giudicati de' diversi Tribunali .

Allorchè la *tassa proporzionale* sarà stata pagata su di un giudicato reso in contumacia , l'esazione sul giudicato contraddittorio , che potrà

intervenire, non avrà luogo, che per supplemento in caso di maggior condanna; sarà lo stesso dei giudicati pronunciati in appello, e degli atti esecutorj, o mandati.

Se non vi è supplemento di condanna, la spedizione sarà registrata per la tassa fissa.

Allorchè una condanna sarà pronunziata su di una domanda non stabilita per titolo registrato, qualora la mancanza del registro non porti contravvenzione, e che d'altronde il titolo di natura sua sia suscettibile di essere registrato, la tassa, alla quale la domanda avrà dato luogo, sarà percetta indipendentemente dalla tassa dovuta pel giudicato, che avrà pronunziato la condanna.

8.º Le rinuncie alle liti, e le accettazioni dei giudicati, con cui si terminano i giudizi. La formalità della registrazione, ed il pagamento si eseguirà su gli originali a diligenza degli Attuarij, qualora tali rinuncie, ed accettazioni siano fatte negli atti, e sarà a carico delle persone interessate qualora vengano emesse in altra forma.

9.º I cambj marittimi,

10.º Le quietanze, e rimborsi d'ogni specie, ed ogni altro atto, e scrittura, che porti liberazione di somme, e valori, purchè la liberazione non cada sopra un titolo già soggetto alla formalità.

Atti soggetti alla
tassa proporzio-
nale di un mez-
zo per cento.

43. Sono soggette alla tassa proporzionale di un mezzo per cento, ossia di bajocchi cinquanta per ogni cento scudi.

1.º Le doti, o aumenti di doti costituite da altri, fuori che dalle stesse donne maritate, dai loro ascendenti, o dai loro collaterali obbligati a dotarle, come anche le sopraddoti promesse dal marito.

2.^o Quelle costituite a se stesse dalle donne, che si maritano, o dalle persone aventi l'obbligo di dotarle, qualora eccedano la somma di scudi cinquemila, e solo per la somma eccedente, rimanendo fino a quella somma la tassa stabilita di sopra di bajocchi venticinque per ogni cento scudi.

3.^o Le transazioni, e concordie sopra oggetti litigiosi in ragione delle somme determinate, ovvero dei valori delle cose date, e rimesse da una parte, e dall'altra; gli obblighi di somme, e promesse di pagamento: le approvazioni di conti; gli ordini, o siano mandati, i trasporti, cessioni, e delegazioni di crediti a termine; le delegazioni del prezzo stipolato in un contratto per pagare crediti a termine a favore di un terzo, senza enunciativa di titolo registrato, salva per questo la restituzione se venisse giustificato esservi un titolo precedentemente registrato; le confessioni di debito; quelle de' depositi di somme, ed ogni altro atto, o scritto, che contenga obbligazioni di somme, e valori senza liberalità, senza stipolazione, o promessa d'interessi, e senza che l'obbligazione sia il prezzo di una trasmissione de' mobili o stabili con registrazione.

4.^o Le aggiudicazioni, ed i contratti per esigenze di tasse da farsi per conto del Governo, ovvero per costruzioni, riparazioni, mantenimenti, approvvigionamenti, e forniture, il cui prezzo vien pagato dal Governo.

La tassa si deve sulla totalità del premio convenuto per l'esigenza, ovvero della somma pattuita per le costruzioni, assenti, e forniture.

5.^o Le Aggiudicazioni, ed i contratti, come al numero precedente fatti tra particolari, che non conterranno nè vendita, nè promessa di

rilasciare mercanzie , derrate , o altri oggetti mobili .

6.º Gli affitti , o locazioni di Beni mobili , e stabili .

La tassa sarà percetta sulla metà del prezzo cumulado degli anni di affitto convenuti. Se il tempo non è limitato si considererà per dieci anni .

Li subaffitti , cessioni , e retrocessioni pagheranno la medesima tassa dell'affitto primitivo .

Atti soggetti alla
tassa proporzio-
nale dell'uno per
cento .

44. Alla tassa dell' uno per cento saranno sottoposte :

1.º Le creazioni di cambj , e costituzioni di crediti fruttiferi , o qualunque altra obbligazione legittima di somme , e valori portanti interesse .

2.º Le aggiudicazioni , vendite , e rivendite , cessioni , retrocessioni , ed ogni altro atto sia civile , sia giudiziale traslativo di proprietà a titolo oneroso di mobili , e stabili , frutti pendenti , tagli di alberi cedui , e di alto fusto , ed altri oggetti qualsisiano .

3.º I canoni , e costituzioni di rendite siano perpetue , siano vitalizie , e di pensione a titolo oneroso , le cessioni , trasporti , e delegazioni , che sono fatte di simili rendite , e pensioni egualmente per titolo oneroso , ed i contratti enfiteutici .

4.º Le permuta de' beni stabili .

La tassa sarà riscossa sul valore della parte maggiore , se non sono eguali .

5.º Le dichiarazioni di buona fede , che si fanno a favore di un terzo dai venditori , o acquirenti de' beni mobili , o stabili , qualora queste dichiarazioni non si oppongano a ciò ,

che è prescritto nell' Art. 84. , e manchino nelle cautele indicate nell' Art. 38. N. 4°.

6.° Il pegno de' beni stabili , ovvero le cessioni de' frutti di detti beni per la soddisfazione di un debito , o siano i contratti di Salviano convenzionale .

45. Gli atti di liberalità siano tra vivi , siano per causa di morte , siano per donazione irrevocabile , siano a titolo di legato , siano universali , siano particolari , siano derivanti da disposizioni libere , ossia da disposizioni fidecommissarie , sono tutti sottoposti ad una tassa proporzionale, ed uniforme di Archiviazione, come pure alla stessa tassa uniforme sono assoggettate tutte le successioni o intestate o testamentarie, purchè l' emolumento derivante da tali atti di liberalità sia conferito a persone, che non siano congiunte tra loro di sangue nella linea diretta o ascendente, o discendente , rispetto alle quali persone questa tassa proporzionale non avrà mai luogo .

Quali atti di liberalità siano soggetti alla tassa proporzionale .

46. La tassa relativa agli atti di liberalità sarà :

Gradazione della tassa relativa agli atti di liberalità .

Del *due* per cento nel primo grado di consanguinità collaterale .

Del *tre* nel secondo grado ;

Del *quattro* fra consanguinei di terzo grado, fra coniugi , e fra affini del primo grado di affinità diretta .

Del *cinque* in quarto grado di consanguinità .

Del *sei* in quinto grado .

Del *sette* in sesto grado .

Dell' *otto* per i parenti più remoti , per gli affini di affinità trasversale , e per gli estranei .

47. Questa tassa comprende le università , Comuni , Luoghi Pii , e qualunque Corpo , e Ceto Ecclesiastico , o Laico , che a forma dell'ar-

Alla medesima sono soggetti anche li corpi morali : si enuncia-

no alcune perso-
ne ed oggetti
esenti.

articolo precedente saranno considerati nella categoria degli estranei.

Sono però eccettuati i legati, ed altre disposizioni per celebrazioni di Messe, di Anniversarij, di Ufficij, come pure le prestazioni di elemosine, di sussidj dotali per li poveri, le giubilazioni ai famigliari, ed altre lascite, e disposizioni fatte a favore di persone miserabili.

Sono anche eccettuati i legati compensatorj dei debiti, purchè siano strettamente tali, quei di dote costituite da persone, che ne hanno l'obbligo, come anche quelli ordinati per le restituzioni delle dette doti, e dei lucri dotali, rispetto ai quali legati, e disposizioni, benchè fatte per atto di ultima volontà, o comprese in un atto di donazione, si dovrà solo la tassa imposta per le obbligazioni, o per le liberazioni della suddetta natura.

Sono pure eccettuati i legati di usufrutto, o di alimenti lasciati dai mariti alle vedove sotto condizione di mantenere lo stato vedovile, e quando inoltre siano superstiti i proprj figli.

La gradazione
si regola secon-
do il diritto civi-
le.

Quali figli e di-
scendenti sono
esenti da questa
tassa.

48. Nella computazione dei gradi dovranno sempre osservarsi le regole della ragione civile.

49. Tra i figli, i nipoti, e discendenti non compresi in questa tassa s'intendono solo i *legittimi, e naturali, o i legittimati per susseguito Matrimonio, e non mai gl' illegittimi, o legittimi per Rescritto di Principe*, o per altro privilegio, i quali anzi si dovranno considerare come estranei, e come tali assoggettare alla tassa in tutte le successioni o paterne, o derivanti da lato paterno.

Solo nel succedere alla Madre i *naturali* si considerano per figli, ad effetto di evitare il pagamento della tassa.

Gli *adottivi*, e gli *arrogati*, e molto più i

semplicemente *affiliati* non saranno considerati per figli, ma rimarranno soggetti alla tassa secondo il grado della loro congiunzione naturale, senza attendere la civile.

Tutto ciò, che è stato dichiarato relativamente a queste persone, quando esse succedano, s'intende egualmente stabilito nel caso inverso, cioè, che si tratti di succedere a loro.

50. Nei fidecommissi di qualunque specie o rimasti in vigore, o da istituirsi in appresso, qualora siano fondati da un' *ascendente*, non si pagherà la tassa nel caso, in cui la successione attuale passi direttamente dal possessore nel di lui figlio, o in mancanza di questo nel di lui nepote, o in difetto di ambidue nel pro-nepote. Nel caso poi, che la successione attuale in mancanza di prole del possessore si devolva a collaterali del medesimo, o ad estranei, si dovrà sempre pagare il dazio, computando nel regolarlo i gradi di congiunzione, relativamente alla persona dell'erede gravato, o sia del possessore, e non mai relativamente a quella del gravante, o sia del testatore: e ciò sebbene per altri effetti legali la computazione si dovesse fare diversamente.

Come si paghi
nelle successioni
fidecommissarie.

51. Nelle disposizioni fatte in favore di più *coeredi*, o di più *collegatarj*, o *condonatarj*, che siano realmente, e verbalmente congiunti, o disgiunti, sempre la tassa dovrà regolarsi nella porzione di ciascuno, secondo il grado, in cui egli troverassi congiunto o al testatore, o a quello, a cui dovressi succedere, e per morte di uno facendosi luogo all'altro nella porzione del defonto, dovrà del pari pagarsi la corrispondente tassa, senza attendere i diritti di *accrescere*, o di *non decrescere*.

Come si paghi
tra coeredi, o legatarj, o condonatarj.

52. Nelle prestazioni vitalizie sopra una, o

Come si regola
nei vitalizj.

sopra più teste stabilite con atto di liberalità, o tra vivi, o per causa di morte, la valutazione del capitale sarà formata nella stessa maniera, che si è di sopra prescritta per gli atti di questa natura.

Norma per le prestazioni perpetue lucrative.

53. Lo stesso avrà luogo nei legati, o altre prestazioni perpetue a titolo lucrativo, il di cui capitale sarà egualmente valutato nelle maniere di già prescritte.

Nelle disposizioni universali, ove è diverse l'usufruttuario dal proprietario, la tassa si paga sull'intero patrimonio.

54. Nelle disposizioni universali o tra vivi, o per causa di morte, alle quali sia chiamato uno nella proprietà, ed un altro nell'usufrutto; per evitare la molteplicità delle operazioni, la tassa si percepirà immediatamente sull'intero patrimonio, su cui cade la disposizione, regolandola secondo il grado di congiunzione dell'erede proprietario; giacchè in questa guisa si rende comune anche all'usufruttuario durante la sua vita.

Se per altro il donante si riserva l'usufrutto a vita, la tassa sull'asse patrimoniale si pagherà per una sola metà dal donatario.

Regola per l'usufrutto particolare.

55. Nelle lascite, o altre disposizioni riguardanti l'usufrutto particolare, la valutazione del capitale, per esigerne la tassa prescritta nel presente capitolo, si farà con gli stessi metodi, che sono stati stabiliti di sopra.

Per l'uso, abitazione, o simili comodità.

56. Nelle disposizioni di liberalità, in virtù delle quali si deferisce l'uso l'abitazione, o altra simile comodità, non si dovrà pagare cosa alcuna da quello, a cui favore è fatta tale disposizione; bensì l'erede dovrà pagare l'intera tassa ereditaria, anche per i capitali soggetti a questa servitù, senza fare alcuna detrazione.

Per le disposizioni gratuite di valore incerto.

57. Si procederà del pari con i metodi stabiliti per valutare gli effetti, o mobili, o immobili non contenenti espressioni di valore, de' quali sarà di-

sposto a titolo gratuito per mezzo della valutazione estimatoria, e colla riserva della perizia.

58. I legati lasciati sotto *condizione*, o pagabili dopo un *certo tempo*, dovranno essere immediatamente soggetti alla tassa, senza aspettare la purificazione della condizione, o l'arrivo del tempo, e questa tassa si pagherà dall'erede, il quale nel momento della consegna del legato la riterrà al legatario.

Per i legati condizionali, o dopo un tempo.

Parimente nei legati *litigiosi* la tassa per l'intero si pagherà dall'erede, il quale la riterrà al legatario nel caso, che questi ottenga la vittoria; e vicendevolmente se la vittoria si conseguirà dall'erede, potrà questi in tal caso ripetere quella porzione di tassa, che per ragione del legato avesse pagata di più di quello, che importasse la sua tassa ereditaria.

Si osserverà lo stesso nelle lascite, che saranno a carico dell'*erede anomalo*, o sia del donatario universale.

59. Le rinuncie, che si faranno dalle persone dell'uno, e dell'altro sesso per ingresso nella Religione si dovranno considerare come altrettanti modi di deferire la successione, e perciò saranno soggette a questa tassa, ed alle stesse regole, e metodi di percezione.

Per le rinunzie nell'ingresso agli ordini Religiosi.

60. Nel caso, che il Regolare non faccia rinunzia prima della professione, cosicchè al medesimo succeda la Religione, sarà obbligo de Superiori Regolari di denunziare a suo tempo la seguita morte del Religioso, e dare le esatte assegni degli effetti, nei quali per la persona del medesimo sarà succeduta la Religione, con pagarne la tassa alla ragione dell'*otto per cento*.

La tassa è dovuta quando muore il Regolare, che non ha rinunciato.

61. Se poi nel progresso qualunque donatario, o rinunciatario universale, e qualunque Corpo regolare, per i diritti trasfusi rispettivamente in

Nel caso che sopravvenga qualche altro lascito, si deve denunziare, e pagare la tassa.

lui dal donante, rinunciante, o Regolare professore, ed in rappresentanza della di lui persona acquisterà qualsivoglia eredità, legato, o altra successione, dovrà darne la denuncia, e pagarne la tassa qualunque sia la causa, dalla quale derivi il diritto di succedere.

Regola per gli atti qualificati col titolo di donazione.

62. Tutti gli atti qualificati col titolo di *donazione* sono soggetti alla presente tassa, sebbene importino reciprocità, assunzione di qualche peso, o espressione di remunerazione; come pure alla presente tassa sono soggetti gli atti, che sebbene non qualificati espressamente col titolo di donazione, in realtà però contengono un atto di liberalità o nella totalità, o nella parte, che superi la metà di quella, in cui l'atto contiene una vera corresponsività,

Non si potranno pagare i legati senza il previo registro e pagamento della tassa.

63. Gli eredi, i fiduciari, e gli esecutori testamentari non potranno procedere alla tradizione, o al pagamento dei legati soggetti alla tassa, se non verrà giustificato di essere stata eseguita la formalità, e pagato il diritto della Archiviazione.

Termine e modo di assegnare l'eredità.

64. Dentro il termine di *quattro Mesi* dal giorno della morte del Testatore, l'erede testato, o intestato dovrà dare l'assegna di tutti gli effetti ereditarij conosciuti, eccettuati quelli, che sono stati esentati nell'Articolo 207. del Moto proprio,

Questa assegna sarà data, o mediante la esibizione dell'inventario legale, il quale riceverà la formalità dell'archiviazione col pagamento del diritto fisso, e servirà poi di base al regolamento della tassa, qualora la eredità venga adita col beneficio della legge; o mediante una nota distinta dei capitali, ed effetti ereditarij soggetti alla tassa, e dei debiti detraibili dall'asse ereditario.

Tanto all' inventario , quanto alla notula giurata dovrà aggiungersi il valore dei singoli oggetti dedotti dal prezzo di stima , quando questa esista , oppure dalla dichiarazione estimativa dell' erede , riservata sempre all' Amministrazione la facoltà di procedere alla verifica- zione dei valori stimati , o dichiarati per mezzo di Periti da scegliersi nelle forme di sopra indicate .

65. Gli eredi , ed altri , che scientemente , e con dolo avranno occultato effetti ereditarij soggetti alla tassa , oltre il pagamento della tassa tripla su tali oggetti , potranno anche essere , a diligenza degl' Impiegati nell' Amministrazione , ai quali incombe l' adempimento della formalità dell' archiviazione e la esigenza della tassa , tradotti in giudizio criminale per essere puniti come fraudatori dei diritti fiscali .

Pene ai trasgressori .

66. Venendosi a scuoprire effetti ereditarij tassabili , i quali fossero rimasti occulti senza dolo , e senza frode , si dovrà su di essi corrispondere la tassa supplementare .

Scoprendosi altri beni , non occultati con frode , si deve la sola tassa .

67. Si detraranno dall' asse patrimoniale i debiti , che lo gravano , purchè per altro siano certi , puri , e liquidi , o da potersi liquidare . I debiti eventuali , incerti , e non liquidabili non potranno aversi a calcolo per diminuire il pagamento della tassa . Potrà solo l' erede nell' atto di tal pagamento riservarsene la ripetizione per il caso , in cui il debito venisse a verificarsi , e rispettivamente a purificarsi , e liquidarsi , onde egli ne venisse giuridicamente astretto al pagamento .

Pesi da detrarsi dall' eredità .

68. Nelle disposizioni fiduciarie dovrà l' erede , a cui è commessa la fiducia , esibire l' inventario , o la notula dell' asse nelle forme di sopra prescritte , e pagare la tassa dell' otto per

Regle e tasse per le disposizioni fiduciarie .

cento, qualora o sia stato esentato dall'obbligo di palesare la fiducia, o il tempo, in cui è obbligato a palesarla, passati i quattro Mesi computabili dalla morte del testatore. In quelle parti per altro, nelle quali avrà palesato la fiducia dentro questo termine la tassa sarà dovuta secondo le proporzioni fissate nell' Art. 46. in ragione della congiunzione.

I Notari diano le copie degli atti di ultima volontà all' Amministrazione.

69. Dovranno dai Notari darsi le copie dei testamenti, codicilli, ed altri atti di ultima volontà per depositarli negli Archivj dell' Amministrazione nella stessa guisa, che è prescritta per tutti gli atti, nei quali ha luogo questa misura tutelare.

Regola per le eredità giacenti.

70. Nelle eredità, che rimarranno *giacenti*, sarà a carico del curatore, che dovrà deputarsi per le medesime, la esecuzione di tutte le formalità prescritte all' erede.

Non si potranno fare divisioni, o assegnare di oggetti ereditarij senza le previste formalità e pagamento di tassa.

71. Non potranno farsi divisioni fra coeredi, nè assegnare di fondi, o effetti ereditarij, o procedersi ad alcun altro atto, se non saranno prima adempite dentro il termine prefisso le formalità di sopra descritte: Niun Notaro potrà rogersi di tali atti, e saranno nulli quelli, che fossero fatti privatamente.

Neppure agire in giudizio.

72. Non si potrà agire in giudizio in forza di qualunque disposizione testamentaria, se non che facendo costare dell' adempimento delle formalità, e del pagamento della tassa con il conveniente certificato del Preposto dell' Amministrazione.

I Parochi sono incaricati di dare le notizie opportune.

73. Per facilitare all' Amministrazione l' adempimento delle sue incombenze, i Parochi di tutti i luoghi dello Stato Ecclesiastico dovranno alla fine di ciascun Mese dare una Nota di tutte le persone *sui juris* dell' uno, e dell' altro sesso, morte nella loro Parocchia, specificando il

nome, la condizione, l'abitazione, e la professione del defonto.

La Santità Sua incarica specialmente gli Ordinarij d'invigilare su i Parochi di città, e di campagna, acciò adempiano esattamente questo incarico.

74. I Notari dovranno tenere un registro a parte, in cui sieno per ordine cronologico notati i testamenti, codicilli, ed altri atti di ultima volontà tanto riguardo alla consegna, quanto riguardo all'apertura, per esibirli alla fine di ciascun mese ai preposti dell'Amministrazione dei rispettivi Distretti.

I Notari debbono tenere un registro a parte degli atti di ultima volontà.

75. I Preposti useranno tutte le diligenze per procurare appresso queste nozioni, ed altre, che potranno acquistare, che i diritti, ed interessi dell'Amministrazione siano posti in salvo, incaricandosi di promuovere tutti gli atti conservatorj, ed esecutorj conducenti a quest'oggetto.

I Preposti dell'Amministrazione debbono usare tutte le diligenze.

C A P I T O L O VI.

Dei tempi, e dei luoghi destinati ad eseguire la formalità dell'Archiviazione, ed il pagamento della tassa.

76. I termini di *rigore* per fare registrare gli atti pubblici sono

Termini di rigore per registrare gli atti pubblici.

Di *cinque giorni* per gli atti di Cursori, Baulivi, ed altri Messi, o Nunzi pubblici.

Di *dieci giorni* per gli atti dei Notari, che risiedono nella Città, in cui esiste l'Ufficio della Registrazione,

Di *quindici giorni* per quei Notari, che sono di residenza in un luogo, ove non esiste un tale Ufficio.

Di *venti giorni* per gli atti giudiziarij sottoposti al registro suil' originale, e per quelli, de' quali non rimane l'originale in mano dell' Attuario, o Cancelliere,

Di *venti giorni* per gli atti delle Comunità soggetti alla registrazione.

Per i testamenti, ed altri atti di ultima volontà si osserveranno le regole prescritte nel capitolo precedente.

Quando debbano registrarsi gli atti privati.

77. Tutti gli atti privati, o altri di sopra non nominati non saranno soggetti al registro da farsi dentro il termine di rigore. Non potrà però farsene uso alcuno nè presso i Notari, nè in giudizio, nè avanti qualsivoglia Autorità, se prima non siano stati registrati.

Potranno solo gli atti privati essere richiamati in un inventario, senza, che siano stati registrati.

L'ultimo giorno se è festivo, non è computato nel termine.

78. Se l'ultimo giorno del termine, come sopra accordato, cade in giorno festivo, non sarà contato.

I Notari, ed Attuarij debbono far registrare nel Distretto.

79. I Notari, ed Attuarij non potranno fare registrare i loro atti, se non agli Officj, nel Distretto dei quali essi risiedono.

Regole per i Cursori.

80. Li Cursori, e chiunque altro ha facoltà di fare atti di citazione, faranno registrare nell' Ufficio di loro residenza, o in quello del luogo, ove li avranno fatti.

Per i Cancellieri, e Segretarij.

81. I Cancellieri, e Segretarij delle Comunità faranno registrare gli atti sottoposti al registro all' Ufficio, nel di cui distretto esercitano le loro funzioni.

Gli atti privati, ed esteri possono registrarsi ovunque.

82. Gli atti per scrittura privata, e quelli stipolati in Paese estero, che debbono essere considerati sempre per atti privati, potranno essere registrati in qualunque Ufficio indistintamente.

CAPITOLO VII.

Delle multe per le contravvenzioni.

83. I Notari, gli Attuarj, i Cancellieri, Cur- Pene agli offi-
ciali pubblici in
caso di trasgres-
sione.
sori, ed altri Officiali pubblici, che non avran-
no fatto registrare i loro atti nelle forme, e
nei termini loro prescritti, pagheranno personal-
mente; oltre la tassa una multa per ciascuna con-
travvenzione di scudi cinque per tutti gli atti
portanti diritto fisso, e per quelli della classe
proporzionale, la tassa de' quali non eccederà
la detta somma: per gli altri poi, che portas-
sero una tassa maggiore, pagheranno a titolo di
multa una metà di più della tassa. Il mede-
simo sarà per i Segretarj delle Comunità. I
Notari, che non avranno esibite le copie, alle
quali sono obbligati per l'Archiviazione, sog-
giaceranno alla stessa multa di scudi cinque per
ogni contravvenzione.

84. Ogni dichiarazione di buona fede fatta Non avranno ef-
fetto gli atti col-
lussivi.
con firma privata, che avesse per iscopo una
collusione, o sia un aumento del prezzo stipo-
lato in un atto pubblico, o in un atto per scrit-
tura privata precedentemente registrato, sarà di
pieno diritto nulla, e di niun valore, e nep-
pure potrà in avvenire essere munita della for-
malità della registrazione, o archiviazione.

Si eccettua solo il caso, in cui fosse stata
munita di questa formalità contemporaneamente
all'atto, o scrittura principale.

85. Niun Notaro, Cancelliere, Cursore, o Pene agli offi-
ciali pubblici, che
dassero copia di
atti tuttora da
registrarsi.
altro ufficiale potrà legalizzare, e fare transun-
to, nè rilasciare copia, o spedizione di verun
documento sottoposto al diritto di archiviazio-
ne, nè fare alcun atto in conseguenza di esso
prima che sia stato registrato, abbenchè il ter-

mine per il registro non fosse spirato, sotto pena di *scudi dieci* di multa, oltre il pagamento della tassa.

Continuazione
del medesimo og-
getto.

86. E' egualmente proibito ai Notari, e Cancellieri sotto pena di *scudi dieci* di rilasciare alle Parti, o ad altri interessati anche per semplice nota, o estratto, i decreti, o atti soggetti al diritto di archiviazione sulle spedizioni, senza averle fatte registrare.

Pene agli offi-
ciali, che rice-
vessero o dasse-
ro copia di atti
esteri non regi-
strati nello Sta-
to.

87. Niun Notaro, Cursore, o altro ufficiale pubblico potrà fare, o stendere un atto in virtù di una scrittura privata, o stipolata in paese estero, riceverla in deposito, o rilasciarne estratto, copia, o spedizione, se non è stata prima registrata, sotto pena di *scudi dieci*, e di rendersi responsabile personalmente della tassa.

Pene ai Cancel-
lieri, che rice-
vessero atti non
registrati.

88. Sotto la medesima pena è proibito a qualsivoglia Notaro, Cancelliere etc. di ricevere in deposito verun documento senza rogar l'atto del deposito stesso.

Si deve far sem-
pre menzione
dell'eseguito re-
gistro.

89. In conseguenza delle sopra espresse proibizioni sarà fatta menzione in tutte le spedizioni degli atti pubblici, civili, o giudiziarij, che debbono essere registrati sull'originale, del pagamento della tassa, mediante la trascrizione letterale, ed intiera quietanza della tassa medesima. Egualmente negli atti originali, che si faranno in virtù di scritture private, dovrà riportarsi la menzione del registro, che esiste sulla medesima scrittura privata.

Come i Cancellieri debbano re-
golarsi nelle ul-
teriori spedizio-
ni.

90. I Cancellieri, ed Attuari ancora sulle seconde, e susseguenti spedizioni, che rilasceranno degli atti, e sentenze sottoposte al diritto proporzionale, ma che non sono state nel caso di essere registrate sull'originale, faranno menzione della quietanza della tassa pagata sulla prima spedizione, come anche dovranno egual-

mente notare sull'atto originale ciascuna spedizione rilasciata, la data del registro, e la tassa pagata.

91. Ogni mancanza a queste disposizioni sarà punita con la multa di *scudi due*. Pene per ogni mancanza.

92. I Giudici, ed Arbitri, non potranno pronunziare sentenze sopra atti non registrati. I Giudici non pronunzieranno sopra atti non registrati.

93. I Notari, Attuari, Cancellieri, Cursori, e Segretarij comunitativi terranno i registri in forma di repertorj a colonna, su i quali scriveranno giorno per giorno, senza alcuno spazio, nè interlinee per ordine di numeri, cioè; Repertorj da tenersi dai Notarij, Cancellieri, Cursori, e Segretarij comunitativi.

I Notari in un repertorio gli atti, e contratti, che rogheranno, compresi ancora quelli, de' quali non resta l'originale nell'Ufficio;

Gli Attuarij, e Cancellieri dei Tribunali in un repertorio simile le sentenze, i decreti definitivi, che saranno stati pronunziati, le ripudie, ed accettazioni, che saranno state interposte, i mandati, gl'istromenti di decreto, ed altri atti simili, che saranno stati emessi, e spediti.

I Cursori, Balivi, ed altri simili ufficiali dovranno tenere un repertorio di tutti gli atti di loro pertinenza soggetti all'archiviazione;

I Segretarij comunitativi un repertorio di tutti gli atti, che debbono essere registrati sull'originale.

In caso di contravvenzione, e per ogni omissione li Notari, Attuarij, Cancellieri etc., pagheranno *Scudi due*, li Cursori *Scudo uno*.

94. Ogni Articolo del repertorio conterrà 1.^o il numero d'ordine, 2.^o la data dell'atto, 3.^o la sua natura, 4.^o i nomi, e cognomi delle Parti, ed il loro domicilio, 5.^o la relazione del registro. Forma di tali repertorj.

95. Simili repertorj saranno vidimati in ogni carta da un Impiegato dell'Amministrazione. Saranno vidimati dai Preposti.

Dovranno presentarsi ogni trimestre da Notari, e Cancellieri.

96. Ogni trimestre dovranno dai Notari, Cancellieri, e Segretarij presentarsi all'Impiegato destinato all'Amministrazione del loro Distretto gl' indicati repertorj, acciò questo li esamini, li verifichi con gli atti registrati, e ne faccia in fine la relazione ai Superiori, ove occorra.

In ogni mese dai Cursori.

97. I Cursori, ed altri simili ufficiali dovranno presentare il loro repertorio ogni mese,

La multa per il ritardo delle presentazioni, delle quali si parla in questo, e nell'articolo precedente, sarà di *scudo uno* per ogni Settimana in quanto ai Notari, e di *paoli cinque* in quanto ai Cursori, ed altri simili ufficiali.

Gl'Impiegati dell'Amministrazione potranno fare ricerche straordinarie.

98. Gl'Impiegati dell'Amministrazione potranno ancora in ogni tempo richiedere, e farsi mostrare li repertorj dai Notari, Cancellieri, e Cursori, come ancora gli atti da essi rogati, meno i testamenti.

Essi non potranno ritardare la registrazione degli atti pagati.

99. Li detti Impiegati non potranno sotto alcun pretesto ritardare la registrazione degli atti, de' quali vien pagata la tassa a seconda delle quote stabilite.

Potranno però in caso, che l'atto, che viene a registrarsi, loro dia delle indicazioni utili, farse-ne copia certificata, o ritenerlo per 24. ore.

Come debba farsi la quietanza della tassa.

100. La quietanza della tassa sarà posta sull'atto registrato con la relazione in tutte lettere della data, del valore, del foglio, del numero, sotto cui si è registrato, e della somma percetta. Se l'atto ha dato luogo a diverse percezioni, dovrà sommarariamente indicarsi nella quietanza l'ammontare della tassa di ciascuna di esse. Ogni omissione di tal fatta sarà punita con l'emenda di *scudi due*.

Gl'Impiegati non da anno estratto de' registri senza ordine superiore.

101. Gl'Impiegati nella Registrazione non potranno dare estratto dei loro registri, se non che

a richiesta delle Parti interessate, ovvero con ordine di un Giudice, o di Monsignor Tesoriere.

102. Niuna Autorità pubblica, nè gl'Amministratori della Registrazione potranno condonare, o accordare moderazione alcuna sulle tasse stabilite, quale facoltà resta unicamente riservata a Monsignor Tesoriere Generale.

Il solo Monsignor Tesoriere potrà condonare, o diminuire la tassa.

C A P I T O L O VIII.

Delle procedure dei giudizi, e delle prescrizioni.

103. La soluzione delle difficoltà, che potranno insorgere relativamente alla riscossione delle tasse, prima che ne venga promossa istanza giudiziale, appartiene a Monsignor Tesoriere Generale.

Monsignor Tesoriere potrà risolvere le questioni stragiudiziali sulle tasse.

104. Nel caso, che le Parti non si acquietino al sentimento, o decisione di Monsignor Tesoriere, potranno intentare il giudizio avanti al tribunale della Camera, da cui si procederà sommarariamente, ed economicamente, e la questione resterà definitivamente decisa con la prima risoluzione senza appello.

Non acquistandosi le Parti, potrà la Camera decidere sommarariamente.

105. Per la riscossione delle tasse di registro liquidate, e sulle quali non può esservi questione, si procederà come per l'esigenza degli altri proventi fiscali, premesso dal Preposto un intimo alle Parti debtrici con un termine di otto giorni al pagamento della tassa, e della multa, se ha luogo, senza che la esecuzione possa essere ritardata con veruna inibizione.

Per le tasse non questionabili si procederà alla maniera fiscale.

106. Ogni tassa regolarmente percetta a forma della presente non dovrà, nè potrà essere restituita, sieno qualunque gli eventi ulteriori, fuori dei casi contemplati nei presenti regolamenti.

La tassa regolarmente percetta non si restituisce, se non nei casi eccezionali.

Quando abbia
lungo la prescri-
zione circa le
tasse.

107. La prescrizione per la domanda delle tasse non pagate sarà di un anno, contando dal giorno del registro, se si tratta di una tassa non riscossa sopra qualche disposizione particolare di un atto, ovvero se si tratta di un supplemento di tassa dovuto a causa di minor valuta espressa in qualche dichiarazione, e verificata maggiore per mezzo di perizia.

Il medesimo termine è accordato alle Parti per le domande di restituzione di tassa.

Come s'inter-
rompa la pres-
crizione.

108. Le prescrizioni indicate saranno sospese, se vi è interpellazione giudiziale fatta prima dello spirare del termine, ma se gli atti giudiziali restano interrotti per il corso di un anno, sarà la prescrizione irrevocabilmente acquistata.

C A P I T O L O IX.

Disposizioni preambolo per l'Amministrazione.

La tassa andrà
in Amministra-
zione sotto gli
ordini di Monsig.
Tesoriere.

109. La tassa dell'Archiviazione andrà in Amministrazione. L'Amministrazione sarà sotto la sorveglianza, ed ordini immediati di Monsignor Tesoriere, salvo il disposto nell'Art. 3. riguardo a Monsignor Prefetto degli Archivj.

Visaranno Am-
ministratori, ed
Ispettori.

110. Vi saranno tre Amministratori, ovvero un Amministratore con due Ispettori generali, che risiederanno in Roma, a quali resterà confidata l'Amministrazione generale.

Sarà fissato da
Monsignor Teso-
riere un numero
d'Impiegati.

111. Sarà fissato da Monsignor Tesoriere il numero d'Impiegati necessario al disimpegno dell'azienda, quali saranno direttamente pagati dal Governo.

L'Amministra-
zione rivederà i
conti subalterni.

112. L'amministrazione rivederà, e liquiderà tutti i conti degli Impiegati subalterni.

Conti da darsi
in Computisteria
camerale.

113. In ogni mese darà in Computisteria camerale il conto degli introiti del mese precedente di-

stinto per ciascun ufficio . Dopo ogni trimestre darà anche il conto del trimestre meglio verificato , e due mesi dopo il termine di ciascun anno esibirà alla Computisteria camerale il suo rendimento di conti generale , esatto , e pienamente dettagliato di tutti gl' introiti , e spese dell' anno , munito delle corrispondenti giustificazioni .

114. Ogni assoluzione , restituzione , o diminuzione di tassa dovrà essere accordata da Monsignor Tesoriere Generale sul rapporto dell' Amministratore .

115. Vi saranno due , o tre altri Uffici generali nelle Provincie , che avranno per capo un Direttore , il quale corrisponderà con i subalterni Impiegati , darà ai medesimi le istruzioni convenienti , e comunicherà loro gli ordini , che riceverà dall' Amministrazione generale , veglierà sulla loro condotta , e ritirerà dai medesimi i conti mensuali , e trimestrali .

116. Uno degli Ispettori Generali farà in Roma per un determinato distretto le funzioni di Direttore particolare .

117. Questi Direttori daranno ogni Mese all' Amministrazione generale lo Stato degli introiti e spese degli Uffici posti sotto la loro sorveglianza , ed ogni tre mesi un simile stato appurato , e verificato degli Impiegati qui appresso destinati , accompagnandolo coi corrispondenti documenti .

118. L' Amministratore , o Amministratori generali , ed ogni Direttore parimente generale avrà alcuni Ispettori , e sotto-Ispettori , che dovranno essere continuamente in giro per visitare ciascun Ufficio di Registrazione , o Archiviazione , riconoscere sulla faccia del luogo lo stato dei medesimi Uffici , istruire gl' Impiegati locali , verificare ed esaminare la loro gestione .

Le assoluzioni , restituzioni , o diminuzioni delle tasse dovranno essere accordate dal Monsignor Tesoriere sul rapporto dell' Amministratore .

Vi saranno altri Uffici generali nelle Provincie :

In Roma uno degli Ispettori generali farà le funzioni di Direttore particolare .

I Direttori debbono dare lo stato degl' introiti all' Amministrazione generale .

Vi saranno Ispettori per istruire e verificare :

Rendiconto trimestrale di ogni Ufficio.

119. Alla fine di ogni trimestre poi formeranno l'esatto rendiconto di ogni Ufficio, che sorvegliano, e l'invieranno al Direttore.

Officj e Preposti per ogni Distretto.

120. Per ogni Distretto da determinarsi vi sarà un Ufficio del registro diretto da un Impiegato col nome di Preposto dell'Amministrazione, quale riceverà, ed eseguirà tutte le formalità della registrazione per gli atti giudiziali e civili. In Roma, in Bologna, ed in qualche altro luogo, ove fosse necessario, vi saranno più Officj, o Preposti, fra quali con precisa distinzione saranno distribuiti gli atti da registrarsi, secondo la loro diversa qualità.

I Preposti possono prendere altri, che operino a loro conto.

Provvisione dei Preposti.

121. I Preposti sudetti sono in libertà di prendere dei Cooperatori a loro piacimento, e per loro conto, e dovranno pagargli del proprio.

122. La provvisione di questi Preposti resta fissata sugli incassi in ragione del quattro per cento, ma non potrà essere in niun caso minore di scudi 240. all'anno.

Regole per le spese.

123. Le stampe, e i registri necessarj per la registrazione degli atti verranno somministrati dall'Amministrazione generale. Le spese di porti di lettere, o trasporti saranno abbonate. Tutte le altre spese saranno a carico dei Preposti.

Registri, che debbono tenere i Preposti.

124. Dovranno questi Preposti tenere i registri per le sospensioni scoperte di tasse non pagate, istanze giudiziali, stime, perizie, corrispondenza con gl'Impiegati superiori, e per trascrivere le istruzioni, che loro verranno trasmesse.

Termine, in cui debbono trasmettere le somme incassate.

125. Dovranno fare il deposito, o la trasmissione delle somme incassate ogni quindici giorni, e prima, qualora avessero scudi 500. in cassa.

126. Si dovrà prestare dai detti Preposti, ed Ispettori una cauzione proporzionale agli introiti, ed all'estensione dell'ufficio, e delle incombenze, che sono loro affidate, onde resti garantita ogni loro mancanza, dolo, e malversazione di somme.

Cauzione da darsi dai Preposti, ed Ispettori.

127. Tutte le ulteriori necessarie disposizioni dell'interna Amministrazione si daranno da Monsignor Tesoriere Generale per mezzo dell'Amministrazione generale.

Le ulteriori disposizioni dell'interna Amministrazione si daranno da Monsig. Tesoriere.

CAPITOLO X.

Disposizioni generali.

128. Nascendo dubbio sulla natura di qualche atto per conoscere, in quale delle classi enumerate nei presenti regolamenti sia compreso, dovrà riferirsi a quella, di cui più prossimamente si avvicina, e quando anche su di ciò nasca questione, apparterrà a Monsignor Tesoriere Generale il dare la sua definizione, a norma della quale si procederà nell'eseguire la formalità, ed esigere la tassa, riservato solo alla Parte, che si credesse gravata, il ricorso al Tribunale, qualora l'oggetto della questione superi la somma di scudi cinquanta.

Come sia da regolarsi nel dubbio delle classificazioni degli atti.

129. Le disposizioni legislative espresse nel Moto proprio in tutto ciò, che riguarda la Registrazione, non vengono punto alterate coi presenti regolamenti.

Le disposizioni legislative del Moto proprio non vengono alterate dal presente Regolamento.

130. Le multe prescritte non escludono le inquisizioni criminali, quando abbiano luogo per altre circostanze, e contro qualunque persona, compresi gl'Impiegati nell'Amministrazione, da cui si commettessero falsificazioni,

Le Multe prescritte non escludono le inquisizioni Criminali secondo i casi.

alterazioni, appropriazioni di danaro, estorsioni, o altro qualunque delitto meritevole di speciale punizione.

Monsig. Tesoriere pubblicherà la nota degli Uffici destinati alla registrazione.

131. Si pubblicherà da Monsignor Tesoriere la nota degli Uffici destinati alla registrazione.

Dato dalla Nostra solita Residenza di Montecitorio li 6. Luglio 1816.

LUIGI ERCOLANI Tesoriere Generale.

REGOLAMENTO

SUL BOLLO DELLA CARTA

Prescritto all' Art. 201. del Titolo VI.

Essendosi la Santità di Nostro Signore PAPA PIO SETTIMO degnata di esaminare, e di approvare specificamente i *Regolamenti* formati a tenore dell' Art.° 201. del suo Moto proprio emanato in questo stesso giorno, relativamente al Dazio *del Bollo della carta* esteso a tutto lo Stato, ed avendoci coll' ORACOLO DELLA SUA VIVA VOCE comandato di pubblicare questi medesimi Regolamenti, quali vuole, che siano considerati, come parti integrali del medesimo Moto proprio, e come se in esso fossero letteralmente contenuti, ed espressi, confermandoli tutti: e singoli con la pienezza della sua potestà: in adempimento pertanto di questa Sovrana disposizione ordiniamo, e comandiamo quanto siegue.

C A P I T O L O I.

Del bollo della carta in genere, e delle differenti specie del medesimo.

1. Il dazio del bollo comprende tutte le carte, e scritture atte a somministrar titolo, o eccezione, ad avere esecuzione, o a far prova, ed avere uso in giudizio, e fuori di giudizio.
2. Vi è un bollo *ordinario*, di cui si trovano munite tutte le carte, che si somministrano dall' Amministrazione, ed uno *straordinario*,

Regola generale con cui si stabilisce, per quali scritture sia necessario il bollo.

Qual sia il bollo ordinario, e lo straordinario.

che si appone dagli ufficiali a ciò destinati sulle carte non bollate precedentemente.

Ambidue i bolli si uniformano in quanto alla percezione del diritto; ed il bollo straordinario fa le veci del bollo ordinario in quelle carte, in cui la legge permette di usarlo.

Quale sia il fis-
so, e quale il
proporzionale.

3. L'uno, e l'altro è di due specie; *fisso* secondo le *dimensioni*, e *proporzionale* secondo le *somme*. Al bollo della prima specie sono generalmente soggette le carte destinate agli usi civili, a quello della seconda gli effetti di commercio.

Bollo fisso di di-
mensione.

4. Il bollo fisso di dimensione si applica ai sei seguenti formati di carte:

Foglio di gran Registro

Foglio grande

Foglio mezzano

Foglio piccolo

Mezzo foglio

Quarto del foglio piccolo.

Le misure dei sei formati della carta di dimensione a passetto romano saranno le seguenti, cioè:

	Altezza	Larghezza del foglio spiegato
	Palmi On.	Palmi On.
Foglio di gran registro	2 —	2 10
Gran foglio	1 8	2 5
Foglio mezzano	1 5	2 —
Piccolo foglio intiero .	1 2	1 8
Mezzo foglio	1 2	— 10
Quarto di foglio piccolo	— 10	— 7

5. Il detto bollo comprende con diverse misure di diritti diverse specie, ed usi di carte, Specie diverso a cui si applica.

Vi sono perciò bolli distinti, che si appongono ai diversi formati di carta, e che corrispondono ai rispettivi diritti, che vengono espressi negli stessi bolli.

6. Nel bollo proporzionale non vi è distinzione di dimensioni. Si appone ad un mezzo foglio diviso in due parti longitudinalmente. Nel bollo proporzionale non vi è distinzione di dimensioni.

Vi sono però bolli distinti secondo le diverse somme, e i diversi diritti proporzionali.

7. Le carte in cui si appone il bollo ordinario, fuori che quelle in istampa, sono fabbricate con stemma, o sia filagrana particolare del Governo; l'una per tutte le carte di dimensione, e l'altra per le carte commerciali. Stemmi per le carte di dimensione, e per le commerciali.

8. Oltre le due sopra espresse specie di carta soggette al bollo in ragione di dimensione, e di somma, ve ne è una terza sottoposta ad un dritto assai più mite. Le carte di questa specie sono quelle, che servono per i giornali, ed altri fogli periodici non letterarij, e per avvisi, affissi, ed altre stampe circolanti. Queste carte saranno bollate straordinariamente. Si dividono esse in sei classi, ognuna delle quali corrisponde nell'altezza alle sei dimensioni di sopra enumerate. Altro stemma per le carte di minore importanza.

Vi sono bolli particolari per le carte di questa specie esprimenti il diritto, a cui sono soggette, secondo le classi suddivise.

9. Il bollo ordinario si appone superiormente nella parte sinistra del foglio, mezzo foglio, o quarto di foglio a nero tanto per le carte non commerciali, che per le commerciali. A queste ultime sarà apposto, oltre il bollo a nero, uno a secco al medesimo lato indicante l'uso, a cui sono destinate. Luogo, ove si appone il bollo ordinario alle carte.

Luogo, ove si appone il bollo straordinario. 10. Il bollo *straordinario* nelle carte libere dell' una, e dell' altra specie è lo stesso, che il bollo ordinario, ma si appone nella parte destra superiore, e nella parte sinistra s' imprime un altro bollo portante la iscrizione BOLLO STRAORDINARIO.

La carta in tutti i casi, in cui ha luogo il bollo straordinario, si fornisce da quelli, ai quali occorre farne uso.

C A P I T O L O II,

Del prezzo delle diverse specie delle carte bollate o sia de' diversi diritti di bollo.

Prezzi delle carte bollate di dimensione. 11. I prezzi delle carte di dimensione, che si spacciano dall' Amministrazione per l'uso comune, sono come segue:

Foglio di gran Registro	baj. 18
Foglio grande	baj. 12
Foglio mezzano	baj. 9
Foglio piccolo	baj. 6
Mezzo foglio	baj. 3
Quarto di foglio	baj. 1½

Prezzi delle commerciali sino a seudi 4000. 12. Il diritto proporzionale, che compensa ancora la registrazione, da cui sono immuni gli effetti commerciali, su i quali è imposto, e per il quale l' Amministrazione è anche più costosa, viene regolato con la seguente Tabella.

Per gli effetti commerciali

Da ₪ 200., e al di sotto	baj. 10
Da ₪ 200 a 4000	baj. 20
Da ₪ 400. a 600	baj. 30
Da ₪ 600 a 800	baj. 40
Da ₪ 800 a 1000	baj. 50
Da ₪ 1000 a 1500	baj. 75
Da ₪ 1500 a 2000 ₪ 1	baj. —

Da 2000 a 2500	;	.	.	1 baj.	25
Da 2500 a 3000	;	.	.	1 baj.	50
Da 3000 a 3500	;	.	.	1 baj.	75
Da 3500 a 4000	;	.	.	2	—

13. Gli effetti commerciali, che superano la somma di scudi 4000., dovranno esser muniti di un *vista per bollo* da apporsi da un impiegato dell'Amministrazione, a ciò destinato, pagando il diritto nella proporzione corrispondente a quella stabilita di sopra.

Dritto del bollo per gli effetti commerciali di valor maggiore.

14. Il diritto di bollo per affissi, avvisi, stampe legali, giornali è come segue:

Prezzo delle carte bollate per gli oggetti di affissi, ed altri di minor momento.

- Di quattrino uno per il quarto di foglio.
- Di quattrini 2. per il mezzo foglio.
- Di quattrini 3. per il piccolo foglio.
- Di quattrini 4. per il foglio mezzano.
- Di quattrini 5. per il foglio grande.
- Di quattrini 6. per il foglio di gran Registro.

15. Le carte, che si bolleranno col bollo straordinario di dimensione, pagheranno quel medesimo diritto corrispondente alla loro altezza, che pagasi per le carte della stessa specie spacciate dall'Amministrazione, avvertendo, che quando la detta altezza supererà sensibilmente quella del foglio, o mezzo foglio di minor dimensione, pagherà la tassa del bollo della dimensione prossimamente maggiore; superando poi quella della massima dimensione, la tassa non potrà avere accrescimento.

Dritto da pagarsi pe'l bollo straordinario.

Le carte soggette al bollo proporzionale, bollandosi allo straordinario, pagheranno lo stesso diritto a proporzione delle somme, che contengono.

CAPITOLO III.

Delle carte soggette al bollo .

16. Saranno soggette al bollo di dimensione :

Al bolle di dimensione sono soggette le carte di contratti, ed altre simili.

1. Tutte le carte, che contengono contratti, ed obbligazioni unilaterali, o bilaterali, e scritture sì pubbliche, che private, le quali debbano, o possano formar titolo, obbligo, discarico, quietanza, giustificazione, e prova in giudizio, o presso le Autorità Amministrative a domanda, o a difesa, e tutte le spedizioni, copie, ed estratti di detti atti, e scritture, come pure le polize di vettura, di carico, di assicurazioni, e contratti di noleggio.

Gli atti de' Notari, Cancellieri, delle Comunità, e giudiziali.

2. Tutti gli atti degli Attuarj, Notari, Cancellieri, Segretarj Comunitativi, le sentenze, i decreti, ed altri atti de' Giudici, come pure gli estratti, copie, spedizioni di simili atti.

Gli atti presso le autorità Ecclesiastiche.

3. Tutti gli atti, dei quali si fa uso da particolari presso le Autorità Ecclesiastiche di Roma, e fuori di Roma, comprese le Curie Ecclesiastiche, in giudizio, o fuori di giudizio per oggetto di grazia, o di giustizia, fuori di quelli nominatamente compresi nelle eccezioni da riferirsi qui appresso, come anche tutte le carte, che escono a richiesta de' particolari da Tribunali, Congregazioni, Autorità Ecclesiastiche di qualunque ordine grado, o preminenza, sunti, transunti, copie autentiche, estratti, ed altre simili scritture, che possono servire di titolo, o di prova, o di documento, ed avere a favore di detti particolari una esecuzione in giudizio, ed altresì tutti i monitorj, citazioni, commissioni, decreti, sentenze, e tutte le copie autentiche, e spedizioni, che hanno luogo ne' detti Tribunali Ecclesiastici, e Congregazio-

ni ad istanza de' rispettivi litiganti, sia che si producano, o si esibiscano da loro avanti detti Tribunali, Congregazioni, e Curie Ecclesiastiche.

4. Le fedi di nascita, di morte, di matrimonio, di domicilio, o sia di stato d'anime, ed altre simili rilasciate da Parochi, ed altre Autorità Ecclesiastiche a particolari, allora però soltanto, che si producano in giudizio, o avanti una Autorità amministrativa da persone non munite di attestato d'indigenza.

Le fedi de' Parochi.

5. Gli originali delle citazioni, intimazioni, monitorj, inibizioni, citazioni camerali, ed altri atti di Cursori, Balivi, e simili ufficiali pubblici, che occorrono in giudizio, e che si conservano negli officj, o si riproducono negli atti con la fede della seguita prestazione. Questi atti potranno essere scritti nella carta bollata a quarto di foglio, purchè non si usino abbreviature, e siano chiaramente intelligibili. Tali atti giudiziali, quando esigeranno una maggior dimensione potranno essere scritti nella stessa maniera in carta di mezzo foglio, e successivamente di maggior dimensione, senza prescrizione di linee, e di sillabe, purchè non si usino abbreviature, e si rendano sempre intelligibili.

Le carte de' cursori, e Balivi.

6. Le allegazioni, scritture, memoriali, ristretti, ed altri simili scritti, che si esibiscono ai Giudici dalle Parti in loro difesa con la seguente regola: quando saranno presentati in manoscritto ad un solo Giudice, la copia esibita dovrà essere in carta bollata di dimensione; quando si distribuiranno avanti i Tribunali collegiali, una sola copia esibita al primo dei Giudici, che devono giudicare nella causa, sarà in carta bollata, le altre in carta libera. Quando tali scritti si vorranno presentare in stampa, lo stampatore dovrà ritenere, e registrare in un suo libro un esempla-

Le scritture da darsi ai Giudici.

re stampato in carta, che potrà far bollare per bollo straordinario precedentemente alla stampa, pagandone il diritto, di cui si rivalerà sul committente. Potranno anche bollare col bollo straordinario le scritture in manoscritto sia prima di scrivere le carte, sia anche dopo scritte. Non vi è prescrizione di linee rispetto ai scritti, de' quali si ha ragione.

Le suppliche, e memoriali, se si producono in giudizio.

7. Le semplici suppliche, e memoriali a' quali sia apposto il rescritto, da qualunque Autorità esso emani, quando tali carte siano prodotte in giudizio, o fuori per avere esecuzione, o per far prova.

Le carte, che vengono da altro Stato debbono bollarsi, per prodursi avanti le pubbliche Autorità.

8. Qualunque atto, o scrittura procedente dall'estero sarà sottoposta al bollo, prima di farne uso innanzi un'Autorità giudiziaria, o amministrativa dello Stato.

Li giornali, e fogli periodici, eccetto gli oggetti di Letteratura.

9. Tutti i giornali, e fogli periodici, ad eccezione di quelli riguardanti oggetti di sola letteratura, tutti gli affissi, avvisi, ed altre stampe circolanti dovranno portare il bollo, secondo i rispettivi diritti, a quali soggiacciono.

Gli Stampatori, che daranno fuori le stampe soggette a questo bollo in carta non bollata, egualmente che quelli, che ne faranno uso, o che le spaccieranno in questa guisa, saranno solidamente tenuti alla multa di scudi dieci, oltre il pagamento del diritto, e la perdita delle stampe, che verranno lacerate, salvo il ricorso dell'uno contro l'altro per la indennità, o per il contributo.

Le cambiali ed altre carte di commercio.

10. Sono soggette al bollo proporzionale le cambiali tratte da Piazza a Piazza, i biglietti, mandati, ed ordini, che possono esser messi in commercio in forza della clausola *all'ordine S. P.*, i *Boni all'Esibitore*, come altresì le secon-

de, le terze, e i duplicati di dette cambiali, ed effetti negoziabili,

11. Le carte di effetti commerciali provenienti dall'estero non potranno servire per la elevazione de' protesti, nè esser prodotte in giudizio, se precedentemente non siano state sottoposte al diritto del bollo. Carte commerciali estere da bollarsi.

12. Saranno soggetti ad essere bollati tutti i protocolli ed altri libri di Notari instrumentati, a quali inoltre è proibito di apporre ricognizione di carattere, di ricevere in deposito alcuna carta, o di farne veruna inserzione, se non sia debitamente bollata. Li protocolli, e scritture presso i Notari.

13. I registri, e i libri de' Cursori, Cancellieri, segretarij Comunitativi, ed altri esercenti un'ufficio pubblico. I libri de' Cursori, e pubblici ufficiali.

14. I registri de' Banchieri, Negozianti, Agenti di Cambj, Sensali patentati, come anche quelli degli Albergatori, e Locandieri, su i quali debbono iscrivere i nomi delle persone, che alloggiano. I registri de' Banchieri e Negozianti.

15. I libri, e registri di Appaltatori di pubblici proventi. I libri degli Appaltatori.

16. E generalmente tutti i libri, e registri, che possono essere prodotti in giudizio, o che possono avere esecuzione, e far prova avanti i Giudici, e Tribunali, o avanti qualunque Autorità amministrativa, come pure quei registri di stabilimenti pubblici, che hanno rapporto all'esterna amministrazione de' medesimi, e che possono riguardare gl'interessi privati. Tutti i libri, e registri da prodursi e far prova.

Delle carte esenti dal bollo .

17. Saranno tassativamente esenti dal bollo

Sono esenti dal bollo le carte di disposizioni delle Autorità superiori.

1. Le carte, che riguardano l'esercizio dell'Autorità superiore, e che contengono disposizioni generali.

Del governo, e polizia.

2. Gli atti del Governo, e di polizia.

Gli originali, e minute degli atti dell'Amministrazione pubblica.

3. Gli originali, e minute di tutti gli ordini, decisioni, deliberazioni dell'Amministrazione pubblica, come anche gli estratti, copie, e spedizioni, che si fanno, o rilasciano da un'Amministrazione, o funzionario pubblico ad altra Amministrazione, o funzionario pubblico.

Le carte, che si presentano alla Penitenziaria, ed altri saggi Tribunali per affari spirituali.

4. Tutte le carte, che si presentano alla Penitenziaria, alla S. Inquisizione (fuori che nel giudiziale), alla Segreteria delle Indulgenze, e quella de Brevi per lo stesso oggetto delle Indulgenze, e tutte quelle, che ne emanano, ed in genere tutto ciò, che riguarda le Autorità Ecclesiastiche in oggetti spirituali, e di coscienza.

Gli attestati de' Parrochi, ed Autorità Ecclesiastiche, purchè non siano da prodursi in giudizio o siano di persone povere.

5. Gli attestati de' Parrochi, ed altre Autorità Ecclesiastiche, finchè non occorra farne uso in giudizio, o avanti un'Autorità amministrativa, o pure se ne faccia uso da persone aventi la fede di povertà del proprio Parroco.

Così pure le Suppliche al Principe, e ai Magistrati.

6. Le suppliche, ed i memoriali, che si presentano al Principe, ai Ministri, ai Magistrati, finchè non se ne faccia uso in giudizio, o avanti una Autorità amministrativa.

I rescritti di carità a favore, de' poveri, benchè si producano in giudizio.

7. I rescritti per sovvenzioni caritative, elemosine, e per qualunque altra causa fatti a favore di persone munita con l'attestato di povertà del proprio Parroco, ancorchè si producano, o se ne faccia uso in giudizio.

8. Gli atti fiscali riguardanti le procedure criminali, qualora non siano prodotti da particolari, che figurano come accusatori, o come parte civile nei giudizj.

9. Le quietanze fra particolari, che non oltrepassino la somma di scudi quattro, quando per altro non si tratti di un a conto, o di un saldo di somma maggiore.

10. I conti dei pubblici Negozianti.

11. Le ricevute, e quietanze per i pagamenti dovuti dal Governo a' suoi stipendiati, quelle degli Esattori, Cassieri, ed altri, che maneggiano il denaro del pubblico Erario.

12. I duplicati, o copie di citazioni, intimazioni, o di altri atti, che si fanno da' Cursori, Balivi, ed altri autorizzati ad eseguire atti giudiziarij, che si presentano alla persona, o al domicilio.

13. Le scritture stampate, che si distribuiscono a' Giudici de' Tribunali Collegiali, quelle manoscritte, che si distribuiscono agli stessi Giudici, e tutti i sommarj annessi alle scritture, e allegazioni stampate, o manoscritte oltre la copia prescritta al N.º 6.º dell'Art. 16.

14. Le carte contenenti arruolamenti, congedi, passaporti, destinazione di tappe, di alloggi, di sussistenze, ed altri documenti concernenti i Militari, e le persone addette alla milizia tanto per servizio di Terra, che per quello di Mare.

15. I registri di ogni pubblica amministrazione, de' Percettori delle contribuzioni pubbliche, e di altri inservienti alle pubbliche Amministrazioni.

16. I manuali, broliardi, ed altri libri, e registri, che si ritengono dagli Attuarij, per l'uso de' giudizj.

18. Tutto ciò, che non è come sopra eccettuato, s'intenderà essere soggetto al diritto del Bollo.

Le quietanze di debito non maggiore di Scudi quattro.

I conti de' pubblici Negozianti.

Le ricevute de pagamenti dovuti dal Governo ai stipendiati, e di quei delle casse pubbliche.

Le copie delle citazioni, ed atti, che si presentano dai Cursori.

Le scritture da presentarsi ai Giudici.

Le carte contenenti oggetti di milizia.

Li registri delle pubbliche Amministrazioni.

I libri degli attuarij de' Tribunali.

Tutto ciò che non è di sopra eccettuato, è soggetto al bollo.

*De' casi, in cui si può far uso
del bollo straordinario.*

Obbligo de pubblici ufficiali di far uso del bollo di dimensione.

19. Gli Attuarj, Notari, Cancellieri, Curatori, ed altri pubblici Officiali non potranno negli atti, che spediranno, fare uso di altra carta, che della carta bollata di dimenzione somministrata dalla Amministrazione. In caso di contravvenzione, sia per aver fatto uso di carta non bollata, sia per aver messa in opera carta bollata straordinariamente, incorreranno per ogni contravvenzione la multa di scudi dieci, ed in caso di abuso moltiplicato, o di recidiva potranno essere puniti ancora con la inabilitazione, o temporanea, o perpetua.

È loro permesso di far bollare *allo straordinario* le pergamene, quando occorra ai medesimi di farne uso, nel qual caso le dette pergamene saranno sempre bollate col bollo del foglio mezzano, se non superano questa dimenzione, con quello del foglio grande se la superano, e con bollo del foglio di grau registro, se superano ancor questa.

Quali libri di pubblici ufficiali, e di altri possano bollarsi allo straordinario.

20. I libri, che si conservano dai detti officiali, come anche quelli di tutte le persone, e stabilimenti, i registri dei quali possono essere prodotti, e far fede in giudizio, e che non sono dichiarati esenti dalla formalità del bollo, potranno essere scritti in carta bollata *allo straordinario* purchè il bollo sia apposto nella carta bianca. Potranno anche per non soggiacere ad una spesa grave al momento far bollare in questa guisa quel numero di fogli componenti i libri, e registri suddetti, che loro piacerà, riservando il bollo degli altri all'ulteriore bisogno.

21. Sarà in facoltà delle persone private di far bollare allo straordinario le carte bianche di qualunque filagrana, e dimensione per prevalersene nelle loro private scritture. Se per altro faranno atti soggetti alle formalità del bollo in carta non bollata, nè nell' una, nè nell' altra maniera potranno farla bollare *allo straordinario*, ma dovranno allora pagare la multa di scudi due per ogni foglio, o mezzo foglio di cui faranno uso, oltre il diritto del bollo.

Come le persone private possono far bollare le carte bianche, e per quale uso.

22. Tutte le scritture, che sonosi fin qui potute scrivere, e che possono in avvenire essere scritte in carta libera, come anche tutte quelle provenienti dall' estero, quando occorra di produrle, non potranno avere alcun effetto, nè essere di alcun uso, se non premesso il bollo straordinario.

Le scritture fatte in carta libera, e l'estere non si possono produrre in giudizio che col bollo straordinario.

23. Le carte bollate sotto i cessati Governi dovranno essere anche esse munite del bollo straordinario, qualora però occorra produrle in giudizio. Questo bollo dovrà apporsi *gratis*, e senza esigere un nuovo diritto.

Carte bollate sotto i cessati Governi da sottoporsi al bollo straordinario gratis.

C A P I T O L O VI.

Delle regole da osservarsi nello scrivere in carta bollata.

24. Niun atto, o copia autentica sarà emessa dagli ufficiali pubblici in carta minore del foglio mezzano; la scrittura non potrà passare il numero di linee venticinque per pagina nei fogli di carta mezzana, di linee trenta per pagina nei fogli di carta grande, e di linee trentacinque per pagina nei fogli di carta di gran registro. In caso di contravvenzione, che non ecceda le tre linee oltre il numero prescritto, pa-

Niun atto potrà essere emesso da' pubblici ufficiali in carta minore del foglio mezzano; e del numero delle linee per ciascun foglio.

gheranno in ragione di multa quattro volte tanto, quanto è il valore del foglio bollato. Se l'eccesso sarà maggiore, la pena sarà di scudi cinque. Qualora siano più di uno i fogli, dovrà considerarsi l'eccesso nella totalità, e potrà quello delle pagine sopraccaricate di scrittura essere compensato dal difetto di quelle, in cui si trovi il numero delle linee minore del prescritto.

Nei giornali, o simili fogli non è prescritto il numero delle linee, e sillabe. 25. Nei giornali, affissi, avvisi, ed altre simili carte stampate a bollo particolare di dimensione non è prescritto il numero delle linee, e sillabe.

Neppure è prescritto negli atti privati. 26. Negli atti dei privati non vi è prefissione di numero di linee, e sillabe.

Neppure nelle carte, che vengono dall'estero, e bollate allo straordinario. 27. Non vi è del pari per le carte provenienti dall'estero, o altre scritture, che possono, o devono essere bollate con bollo straordinario:

Nè per i registri, e libri, nè per gli atti di citazione. 28. Similmente non vi è prescrizione di linee per i registri, e libri, nè per gli atti di citazione.

Il bollo non deve ingombrarsi con lo scritto, eccetto lo straordinario nelle carte già scritte. 29. Non potrà ingombrarsi il bollo con sopra porvi la scrittura, eccettuate le sole carte soggette alla formalità del bollo straordinario dopo essere scritte. Le contravvenzioni a questa legge negli ufficiali pubblici saranno represses con una multa di scudi cinque per ciascuna contravvenzione, nei particolari con una multa che non ecceda il doppio del diritto della carta di cui hanno fatto uso.

Una carta bollata non può adoprarsi per più atti, eccetto quelli, che non possono compirsi in un medesimo tempo. 30. La carta bollata, che sarà stata adoprata per un atto qualunque, non potrà servire per un altro atto, quantunque non fosse stata riempita tutta. Non potranno farsi, nè spedirsi due atti uno dopo l'altro sul medesimo foglio di carta bollata.

Sono eccettuate le ratifiche degli atti fatti in assenza delle Parti, le quietanze, gl'inventarij, descrizioni, ed altri atti simili, che non possono

essere consumati in un medesimo tratto di tempo, e in un medesimo giorno.

31. Le trasgressioni su di ciò, che è prescritto nell' antecedente articolo, saranno soggette per gli ufficiali pubblici ad una multa di scudi cinque, e per li particolari al quadruplo dell' importo del diritto.

Pene ai trasgressori del precedente articolo.

32. È proibito a tutti gli Attuarj, Cancellieri, Notari, ed altri Depositarij di scritture pubbliche, e private di qualunque specie, Ricevitori del Registro, e Conservatori d' Ipoteche di riceverle, quando non siano debitamente bollate, sotto pena di scudi cinque per ogni carta, che ricevessero nei loro Uffici, non munita del bollo, o bollata indebitamente; ai Giudici, Tribunali, e Dicasterj pubblici, di dare alcuna esecuzione, o di prendere in alcuna benchè minima considerazione simili carte a qualunque siasi effetto.

Si proibisce agli Officiali pubblici, ed ai Tribunali di ammettere carte non bollate.

C A P I T O L O VII.

Dei delitti in materia di boilo

33. I delitti di falsificazione, e di contraffazione degl' istromenti per bollare le carte saranno irremissibilmente puniti con le stesse pene, con cui sono puniti quei di falsificazione, e contraffazione dei bolli delle Dogane a seconda dei Bandi generali, e particolari in questa materia.

Le falsificazioni del bollo della carta saranno punite, come quella del bollo di Dogana.

34. Il giudizio su tali delitti apparterrà privatamente alla Congregazione Criminale di Monsignor Tesoriere.

Il giudizio apparterrà alla Congregazione criminale di Monsignor Tesoriere.

35. Si procederà tanto nell' inquirere, che nel giudicare con le norme, che si osservano rispetto ai delitti menzionati di sopra.

Si procederà a norma de' Bandi, come per i delitti di sopra indicati.

36. La contraffazione commessa a mano, senza falsificazione degl' istromenti destinati a formare

Pene per le contraffazioni a mano.

l'impressione, sarà punita col carcere di un mese se sarà di un solo foglio, di tre mesi se sarà di più fogli fino a dieci, di sei se sarà più di dieci, e di un anno se eccederà questa quantità fino a qualunque numero,

Niuno, che non sia autorizzato, potrà vendere la carta bollata.

37. Niuno potrà vendere, o distribuire carta bollata, se non sarà destinato, ed autorizzato con una patente da spedirsi dal Tesoriere Generale sotto pena di una multa di scudi venti per la prima contravvenzione, e di scudi quaranta in caso di recidiva.

La carta ritrovata presso quelli, che si faranno lecito spacciarla, senza essere autorizzati, sarà confiscata a vantaggio dell'Amministrazione.

Gli ufficiali dell'Amministrazione, dovranno ritenere le carte, che loro si presentassero scritte in contravvenzione, se i contravventori non consentissero a pagare subito la multa, e il bollo. Come debba procedersi in caso di renuenza de' trasgressori.

38. Nei casi, nei quali hanno luogo le multe, potranno gl'impiegati dell'Amministrazione, ai quali caderanno nelle mani le carte scritte in contravvenzione, ritenerle per unirle alle relazioni, che dovranno presentare al Tribunale, a meno che i contravventori non consentano a firmare la detta relazione, e pagare al momento la multa incorsa, ed il diritto del bollo.

39. In caso di renuenza per parte dei trasgressori gl'impiegati suddetti faranno loro intimare nel termine di tre giorni le loro relazioni con citazione innanzi al Giudice, o Tribunale criminale del Tesoriere, il quale procederà economicamente, e senza appellazione, (purchè la multa non ecceda la somma di scudi cinque per gli ufficiali pubblici, e di scudi due per i particolari).

CAPITOLO VIII.

*Proscrizione dei bolli antichi, e regole
da osservarsi riguardo ai medesimi,
ed alla formazione dei nuovi.*

40. Dal primo giorno del prossimo Settembre nessuno potrà ne' paesi, ove attualmente è conservato il dazio, far uso di carta coi bolli semplici dei prezzi antichi. Nei paesi, nei quali il detto dazio attualmente non esiste, nessuno in alcun tempo potrà far uso delle carte impresse coi bolli soppressi.

Quei, che contravverranno a questa legge senza però apporre antidate, se saranno ufficiali, o impiegati pubblici, oppure persone, alle quali le carte di antico bollo sieno rimaste in mano per ragione di officio, incorreranno la pena di scudi venti per ciascuna contravvenzione; se saranno semplici particolari pagheranno la multa di scudi cinque. Se poi all'uso della carta di bollo abolito si riunirà l'antidata, allora dovranno i trasgressori essere tradotti innanzi il Tribunale criminale del Tesorierato, e giudicati come rei di falsità.

41. I registri bollati con bolli attuali nelle Provincie, ove esiste tuttora il dazio, non saranno sottoposti ai nuovi bolli, nè per i foglj già scritti, nè per i foglj non scritti.

42. Nelle Provincie suddette tutti quelli, che si troveranno avere carta coi bolli attuali, sono abilitati a portarla all'Amministrazione nei luoghi, che saranno destinati per concambiarla con altrettanta carta avente il nuovo bollo, e ciò sino all'ultimo del mese di Agosto prossimo, passato il qual termine le carte suddette non saranno più ammesse al concambio come non lo saranno mai quelle bollate col bollo straordinario.

Epeca da cui non si potrà fare uso della carta bollata de' prezzi antichi, ove tuttora esiste il dazio. In altri luoghi non si potrà far uso de' bolli soppressi.

Pene ai trasgressori.

I registri bollati, ove esiste questo dazio, non sono sottoposti ai nuovi bolli.

Termine, entro il quale si cambieranno le carte del vecchio bollo con quelle del nuovo.

Monsig. Teso-
riere potrà met-
tere in commer-
cio con nuovo
bollo le carte già
bollate.

43. Sarà in facoltà di Monsig. Tesoriere di mettere in commercio la carta bollata coi bolli antichi, che rimarrà nei pubblici depositi, facendovi però apporre una impronta di annullazione, che cuopra l'antico, e sotto questa il bollo corrispondente alla dimensione della carta, o al nuovo bollo proporzionale per gli effetti commerciali.

44. Lo stesso Monsignor Tesoriere è autorizzato a fare incidere nella forma, che stimerà di presciogliere, tutti i punzoni, e le matrici necessarie per i nuovi bolli, come anche per le filagrane.

C A P I T O L O IX.

Deposizione generali.

L'Amministrazione del Bollo unita a quella del Registro è sottoposta a Monsignor Tesoriere.

L'azienda di questo ramo di finanze sarà regolata colle particolari ordinanze del medesimo Monsig. Tesoriere.

Egli destinerà le cartiere, i spacci, e gli officj del bollo, e ne darà notizia al pubblico.

45. L'Amministrazione del Bollo sarà riunita a quella del Registro, o sia Archiviazione sotto la immediata dipendenza del Tesoriere generale.

46. Tutto ciò, che riguarda l'amministrazione, e la disciplina interna per la fabbricazione, trasporto, custodia, spaccio della carta bollata, e per le misure di sicurezza, e di rincontro, gli obblighi degl'impiegati speciali, e tutt'altro relativo all'andamento di questo ramo di finanza, sarà determinato da Monsig. Tesoriere con speciali regolamenti, istruzioni, ed ordinanze amministrative.

47. Lo stesso Monsignor Tesoriere destinerà la cartiera, o cartiere per la fabbricazione di detta carta, i luoghi de' principali depositi della medesima, e quelli degli spacci particolari distribuiti in maniera, che la provvista rimanga comoda a tutti i paesi. Farà conoscere con una sua Notificazione particolare queste località destinate allo spaccio, come anche gli spacciatori, che verranno da lui scelti, e muniti di una patente. Nella

stessa Notificazione farà anche conoscere gli uffici, e le persone destinate ad apporre il *bollo straordinario*, aggiungendo quelle cantele, e combinazioni di confronto, che crederà più opportune, e sicure per impedire ogni arbitrio, ed ogni abuso.

Dato dalla Nostra solita Residenza di Monte Citorio li 6. Luglio 1816.

LUIGI ERCOLANI Tesoriere Generale.

R E G O L A M E N T O

SUL SISTEMA IPOTECARIO

Prescritto all' Art. 209. del Titolo VI.

LA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE aveva ben ravvisato, che in varie prescrizioni de' Suoi gloriosi Predecessori, e segnatamente in quella della S. M. di Urbano VIII. relativa alla istituzione di un Archivio speciale per i beni dei Baroni, onde fossero noti al pubblico i vincoli, dai quali si trovavano affetti, erano state indicate le tracce, e quasi gettate le prime basi di un sistema tutelare, che somministrasse i mezzi per assicurare le fortune dei privati dai pericoli delle occulte affezioni dei fondi. Non ha lasciato di ravvisare similmente, quanto un tale stabilimento esteso a tutte le proprietà fondiarie riuscirebbe opportuno ad agevolare la circolazione delle proprietà medesime, ad avvivare la facilità delle stipolazioni, a dare alimento al commercio, e all'industria, a reprimere le perniciose speculazioni dell'agiotaggio, e delle usure crescenti sempre in proporzione dei pericoli, e delle incertezze dei rimborsi, ed a chiudere in fine la sorgente dei contratti fittizj, illeciti, e sofocatorj, opposti egualmente ai principj della cristiana Morale, e agl'interessi sociali. Sollecita pertanto SUA BEATITUDINE di procurare per tutti i mezzi possibili il bene de' suoi Popoli, e di troncare la radice dei mali anzidetti, è venuta nella determinazione di fissare in tutto il suo Stato su i fondamenti più solidi, ed uniformi, il sistema della pubblicità delle Ipoteche già preordi-

nato col Suo Moto-Proprio dei 4. Novembre 1804. relativo alla intavolazione, e conservato poscia nei Dominj Pontificj anche dopo cessata la occupazione, tanto più, che questa utile istituzione, per gli effetti delle passate vicende, è divenuta quasi necessaria, ed indispensabile a cautela delle obbligazioni private. A quest'oggetto avendo coordinate le massime generali espresse nel contemporaneo Moto-Proprio, e volendo a compimento delle medesime procedere alle particolari disposizioni necessarie per regolarne in tutte le parti la pronta e facile applicazione, si è degnata, previo il più maturo esame, di sanzionare specificatamente le analoghe prescrizioni tendenti a questo scopo, riformando, ampliando, e rettificando i precedenti regolamenti, e sostituendone altri, che la esperienza, i lumi acquistati in progresso, e le cangiate circostanze hanno dimostrato più utili, e confacenti alla possibile perfezione dell' opera. Avendoci quindi comandato di render pubbliche queste Sue Sovrane disposizioni, in adempimento delle medesime significateci coll' oracolo della sua viva voce, ordiniamo, e prescriviamo quanto siegue.

C A P I T O L O I.

Delle proprietà, sulle quali si può costituire la ipoteca, e degli effetti della medesima.

1. La ipoteca non può imporsi, che sugli stabili, considerandosi per tali le proprietà, nelle quali cade il dominio fondiario, cioè i predj urbani, ed i rustici, sul suolo dei quali sono stabilite queste proprietà. Tutti gli altri oggetti, sebbene fossero considerati dall' attuale Legislazione

Alla ipoteca possono sottoporsi i soli beni stabili.

nella classe degl' immobili, non sono suscettibili d'ipoteca.

Le gregge, i fondachi, e simili oggetti, sebbene considerati per modi di università, non possono ricevere ipoteca.

2. Perciò non sono tali gli animali, benchè formino greggia, o armento separato, i fondachi, e le botteghe, gli stabilimenti di commercio, d'industria, e di manifattura, ed ogni altra cosa di simil natura, sebbene venga dalle Leggi considerata per modo di università, e compresa per tal ragione nella categoria degl' immobili.

Quali molini, ed edifici possano riceverla.

3. I molini fissi, e struttili sono compresi tra le proprietà fondiari, che possono essere soggette ad ipoteca, ad esclusione dei molini fluviali, ed asportabili. La stessa distinzione ha luogo rapporto ad altri opificj di simil genere.

Immobili, ed i semoventi inerenti agli edifici urbani, e le doti di fondi rustici possono unitamente ai fondi sottoporsi all'ipoteca.

4. I mobili, ed i semoventi inerenti agli edifici urbani, ovvero destinati a formare la dote, e l'istromento dei fondi rustici, sono compresi nella ipoteca da imporsi sopra i fondi, finchè rimangono nella loro destinazione.

La ipoteca non li siegue quando siano distratti.

Non può imporsi ipoteca sopra di essi separatamente dalla ipoteca stabilita sul fondo.

Vi si può soggettare il dominio utile, ed il diretto.

5. Può assoggettarsi all' ipoteca il dominio utile dall'infiteuta, ed il diretto dal direttario, e separatamente da ciascuno di essi.

Anche l'usufrutto.

6. Anche l'usufruttuario di uno, o più fondi può ipotecarli, limitatamente però al suo diritto di usufrutto, ed alla durata, ed obbligazioni del medesimo.

Non può i crediti, ed azioni, nè i censi, nè i mobili.

7. Non può imporsi ipoteca sopra alcuna specie di crediti, e di azioni, benchè ipotecarie, compresi anche i censi consegnativi, e riservativi nella stessa guisa, come non può imporsi sopra alcuna specie di mobili, non compresi nelle classi, e nelle prescrizioni indicate precedentemente.

8. La ipoteca di cui sono affetti uno, o più fondi per l'adempimento di una obbligazione, è di sua natura individua. Sussiste intieramente sopra tutti, e sopra ciascuna parte degl' immobili, su i quali è imposta, e rimane in tutto il suo vigore, non ostante il loro passaggio nelle mani de' terzi possessori. Non produce però alcun effetto, se non che mediante, ed in seguito della *iscrizione* fatta con le regole, e nelle forme prescritte dalla Legge, e nei modi, che verranno specificati in appresso.

La ipoteca è individua, ed inerente al fondo purchè sia scritta.

9. Non desume il suo grado, e la sua anteriorità, se non che dalla epoca della sua iscrizione.

Desume l'anteriorità dall'epoca della iscrizione.

10. Deve essere espressa, e non può nè indursi nè estendersi per illazioni, e per argomenti.

Deve essere espressa.

11. La distinzione tra le ipoteche convenzionali, legali, e giudiziarie, ha luogo solo rispetto ai modi di eseguirne la iscrizione, e non rispetto alla necessità di farla, ed agli effetti, che ne derivano: e perciò tutte indistintamente le ipoteche sono operative secondo la epoca della loro iscrizione.

Come possa aver luogo la distinzione delle ipoteche.

12. La ipoteca legittimamente acquistata si estende a tutti gl'incrementi naturali, ed a tutti i miglioramenti sopravvenuti all'immobile ipotecato, finchè esiste nelle mani del debitore. Niuna detrazione di tali incrementi, e miglioramenti può opporsi al creditore ipotecario.

La ipoteca si estende agli incrementi del fondo.

C A P I T O L O II.

Dei titoli in virtù dei quali può contrarsi la ipoteca.

13. La ipoteca convenzionale non può contrarsi, che in vigore di un Contratto stipolato per istromento pubblico.

La ipoteca convenzionale non si può contrarre che per pubblico istromento.

I contratti stipolati fuori dello Stato, non danno qui titolo per l'ipoteca.

Non può sottoporsi all'ipoteca convenzionale se non il fondo precisamente designato, appartenente al debitore.

Possono sottoporsi anche più fondi colle stesse condizioni.

Non si ammettono ipoteche generali convenzionali.

Come in caso d'insufficienza dei fondi presenti si possano sottoporre alla ipoteca i beni futuri.

In caso, che periscano o diventino insufficienti i fondi ipotecati, il debitore deve supplirvi.

Per iscriversi la ipoteca convenzionale si ri-

14. I contratti stipolati in Paesi stranieri non somministrano titolo per imporre ipoteca su i beni esistenti nello Stato.

15. Niuna ipoteca convenzionale sarà valida, se nell'istromento, in cui è creata la obbligazione, o in un altro istromento posteriore, non sia individuato colla designazione della contrada, e dei confini l'immobile attualmente appartenente al debitore, sul quale si costituisce.

16. Possono per il medesimo titolo assoggettarsi più fondi alla ipoteca, purchè siano tutti di presente appartenenti al debitore, e che vengano specificatamente designati nella maniera di sopra espressa.

17. Non si ammettano le ipoteche generali in virtù di qualsivoglia clausola inserita nella convenzione.

18. Potrà il solo debitore nel caso d'insufficienza dei beni presenti ed esprimendo il caso di tale insufficienza, convenire, che ciascuno dei fondi, che acquisterà in avvenire fino ad un certo valore, sia assoggettato ad ipoteca, a misura degli acquisti, ed in questo caso solamente il creditore potrà, dopo verificato l'acquisto, ottenere la iscrizione, osservando le regole prescritte per la medesima.

19. In caso, che l'immobile, o gl'immobili presenti assoggettati all'ipoteca fossero periti o in tutto o in parte, o avessero sofferto delle degradazioni, o in guisa che si fossero resi insufficienti per la sicurezza del creditore, potrà questo avanti i Tribunali chiedere, ed ottenere, che o gli venga dato un supplemento d'ipoteca, o pure che sia rimborsato del suo credito, benchè non ancora esigibile.

20. La ipoteca convenzionale non è valida, nè dà diritto alla iscrizione, se la somma, per cui

si contrae, non è certa, e determinata dalla convenzione. Se però il credito risultante dalla obbligazione è condizionale in quanto alla sua esistenza, o indeterminato in quanto al suo valore, potrà il creditore previa la dichiarazione di un valore estimativo, ch' egli dovrà precisare espressamente, conseguire dentro la continenza di tal valore la iscrizione ipotecaria, salva al debitore la facoltà di chiederne ed ottenerne in giudizio la riduzione, se avrà luogo.

cerca una somma certa.

21. Le ipoteche convenzionali non possono essere contratte, che da quelli, che hanno capacità di alienare gl' immobili, che assoggettano alle medesime.

Chi non può alienare, non può ipotecare.

22. Quindi i pupilli, i minori, gl'interdetti, le donne, i Corpi morali non possono ipotecare i loro beni, che o per le cause, e nelle forme stabilite dalla Legge, o in virtù di decreti di Giudici in stato eseguibile.

Solennità a ciò necessarie per le persone incapaci.

23. Quelli, che hanno sull' immobile da ipotecarsi un diritto di dominio sospeso da una condizione, o risolubile in certi casi, ovvero soggetto a nullità, non possono consentire, che ad una ipoteca sottoposta alla stessa condizione, o alla stessa nullità.

Con quali condizioni si possano convenire ipoteche da chi vi ha diritto.

L'azione rescissoria, o di nullità per causa di lesione non impedisce la validità dell' ipoteca, a meno che quello, a cui con tale azione può competere, non abbia precedentemente posto in mala fede il creditore.

24. Le sentenze contraddittorie, o contumaciali, definitive, o provvisorie, che portano condanna a somma certa, o incerta, forniscono il titolo per stabilire la ipoteca giudiziaria, e danno diritto a prendere la iscrizione su i fondi del soccombente tanto presenti, che future, salve le riduzioni, di cui si parlerà in appres-

Come si acquisti la ipoteca giudiziaria.

so, e salva sempre la regola, che tale iscrizione non pregiudichi a quelle prese precedentemente.

Come tale ipoteca possa acquistarsi in seguito di giudicati di paesi esteri.

Le ipoteche tacite, e legali non vagliono in concorso delle iscrizioni.

A chi incomba fare iscrivere le ipoteche tacite, e legali.

25. Il disposto dell' articolo precedente non ha luogo nei giudicati dei Paesi esteri, se non quando per i medesimi si sia debitamente ottenuto l'*exequatur* dal Tribunale dell' A. C.

26. Le ipoteche tacite, e legali di qualunque specie esse siano, comprese anche quelle delle donne per le costituzioni, o le restituzioni delle loro doti, dei minori, o dei pupilli sopra i beni dei tutori, e curatori, degli stabilimenti pubblici, e de' Luoghi Pii, non sono vevoli, ne produttive di alcun effetto in concorso dei creditori ipotecarij iscritti e contro i terzi possessori.

La maniera di eseguire le iscrizioni per i titoli, e cause di sopra espresse, e i beni, su i quali dovessero essere eseguite, sono prescritti in seguito.

27. Gli ascendenti, o i collaterali obbligati a costituire le doti alle femine in premio della loro esclusione, i mariti nel ricevere le doti delle loro spose, i tutori, e curatori nell'assumere la tutela, e l'amministrazione, dovranno da loro stessi senza ritardo fare apporre la iscrizione ipotecaria su i loro immobili tanto presenti che futuri. Mancandosi all' adempimento di questa obbligazione si procederà contro i trasgressori nella maniera seguente.

Le persone summentovate obbligate alla dotazione, saranno condannate a dare una dote doppia di quella, a cui sarebbero altrimenti tenute.

I mariti potranno in qualunque tempo essere astretti, anche costante il matrimonio, al pagamento della dote ad effetto di rinvestirla in stabili.

li, il dominio dei quali si trasferirà nella moglie, con la sola riserva della percezione dei frutti a favore del marito durante il matrimonio.

I tutori, ed i curatori saranno rimossi dalla tutela, e cura, ed in caso, che dal rendimento de' conti della loro gestione risultino debitori verso i pupilli, o verso i minori, saranno condannati al duplicato pagamento del loro debito senza pregiudizio della esecuzione personale, a cui, ad esclusione dei soli tutori, e curatori legittimi, rimarranno sottoposti.

28. I Notari, che si saranno rogati dei contratti di assegnazione, e costituzione di dote, sia avanti la stipolazione del contratto matrimoniale, sia nell'atto di tale stipolazione, ed i Giudici, che interporranno i loro decreti in tali contratti, saranno tenuti a fare esprimere la costituzione della ipoteca, ed a farne in seguito seguire la iscrizione, e mancando, saranno essi solidariamente responsabili di tutti i danni, che ne potessero derivare alla donna, o ai suoi eredi.

Come incomba
anche ai Notari,
ed ai Giudici.

Questa disposizione si applica agli atti di assunzione di tutela, o cura, nei quali interven- ga o la stipolazione del Notaro, o il decreto del Giudice.

29. Oltre ciò tutti i parenti o del marito, o della moglie, come anche quelli del minore, ed in mancanza di questi, qualunque altra persona potrà richiedere le suddette iscrizioni, come anche potranno essere richieste dalle stesse donne, e dagli stessi minori.

Altre persone
che possano ri-
chiederle.

30. Gli Amministratori degli stabilimenti pubblici, e dei Luoghi Pii, che avranno trascurate le iscrizioni ipotecarie, saranno rimossi, e rimarranno ciò non ostante responsabili di tutti i danni, che potessero provenire dalla loro omissione.

Pene agli Am-
ministratori re-
gligenti.

31. Nul privilegio speciale derivante da qualunque siasi legge, comprensivamente a qualunque ipoteca indotta dalle leggi medesime, avrà mai alcun effetto sugl' immobili contemplati sul sistema ipotecario in concorso di creditori ipotecarij iscritti, e contro i terzi possessori, a riserva di ciò, che è ordinato in appresso rapporto alle trascrizioni.

32. Rimarranno però fermi i diritti derivanti da tali privilegi, ed ipoteche tacite, e legali in concorso di creditori non ipotecarij.

C A P I T O L O III.

Delle iscrizioni, e trascrizioni, e del modo di eseguirle.

33. Nelle ipoteche convenzionali non si può prendere iscrizione, che sul fondo, o fondi individuati nell' istromento in cui sono convenute.

34. Se i fondi esistono in diversi circondarij di Officj d'ipoteche, la iscrizione deve esser fatta in cadauno Ufficio, nel di cui circondario esistono i fondi.

Il diritto però si paga nel primo Ufficio, in cui si fa la iscrizione, e con la esibita del Certificato della prima iscrizione fatta, gli altri Conservatori devono eseguire, ciascuno per i beni del loro circondario, l'iscrizione senza altro pagamento di diritti, salva però la percezione dei loro emolumenti, a norma dell' Articolo 127.

35. Le iscrizioni delle ipoteche legali su i beni dei mariti per i diritti dotali delle mogli, quelle sopra i beni dei tutori, e curatori in favore dei pupilli, e dei minori, e quelle su i beni degli amministratori in favore dello Stato, delle Comunità, e dei stabilimenti pubblici potranno

no prendersi sopra tutti, o sopra parte dei fondi attuali del debitore a scelta di quello, a di cui favore si fa la iscrizione, senza che si richieda la designazione dei fondi speciali prescritta nelle ipoteche convenzionali.

Ciò però s'intende stabilito per il caso, in cui nei titoli, dai quali derivano queste ipoteche legali, non vengano indicati specificatamente i fondi da ipotecarsi, nel qual caso la ipoteca, non potrà iscriversi, che su questi fondi designati, ed il Conservatore, a cui dovrà essere esibito il titolo, ricuserà d'iscriverla sopra altri beni.

36. Per le ipoteche espresse nel precedente articolo, e contratte prima della pubblicazione della presente Legge, si assegna il termine di mesi sei ad iscriverle. Le iscrizioni eseguite dentro questo termine desumeranno la loro anteriorità dall'epoca del titolo da cui derivano. Dopo questo termine non la potranno desumere che dall'epoca della seguita iscrizione.

Termini per fare le iscrizioni.

Le iscrizioni di queste ipoteche dovranno farsi a cura di quelle stesse persone, che sono incaricate di eseguirle in conformità di ciò, che è stato prescritto di sopra in proposito di tali ipoteche, che si contrarranno in avvenire, e potranno rispettivamente farsi da tutte quelle, alle quali compete questa facoltà a tenore delle stesse precedenti prescrizioni.

37. Siccome nel sistema ipotecario introdotto, e conservato nelle diverse parti dello Stato Pontificio sono scorsi i termini accordati per iscrivere le ipoteche generali convenute anteriormente alla introduzione di questo sistema, ed in appresso le convenzioni delle ipoteche generali non hanno potuto avere alcun effetto per la iscrizione ipotecaria, perciò si dichiara,

Provvedimenti relativi alle Provincie, ove tutt'ora si è continuato il sistema delle iscrizioni.

che in virtù di tali ipoteche generali comunque, ed in virtù di qualunque clausola convenuta nei contratti stipolati antecedentemente, o susseguentemente alla presente Legislazione niuna iscrizione potrà aver luogo.

Regole per le iscrizioni delle ipoteche giudiziarie.

38. Le iscrizioni delle ipoteche giudiziarie potranno eseguirsi anche in virtù di decreti, e di sentenze pronunciate in passato. Prenderanno però il loro rango dal giorno della iscrizione.

Continuazione del medesimo oggetto.

39. Si potranno iscrivere sopra tutti i beni del debitore presenti, ed anche futuri, salvo sempre il diritto al debitore di farle ridurre, se vi è luogo.

Le sentenze degli Arbitri non danno dritto alla iscrizione finchè non sono autorizzate dai Tribunali.

40. I lodi, e sentenze dei Giudici compromissarij, Arbitri, o Arbitratori, non danno apertura alla iscrizione, se non dopo il decreto esecutoriale dei Giudici, e dei Tribunali competenti.

Le iscrizioni fatte in un medesimo giorno concorrono egualmente.

41. Non prendendo le ipoteche la data della loro anteriorità, se non che dal giorno della seguita loro iscrizione, quelle prese sotto la data dello stesso giorno concorreranno egualmente tra loro, esclusa ogni distinzione di ordine di scrittura, ed ogni dichiarazione del Conservatore.

Per ottenere la iscrizione è necessaria la esibizione del documento legale.

42. Per ottenere la iscrizione il creditore o per se medesimo, o per mezzo di altra persona, ancorchè non munita di mandato di procura, deve presentare al Conservatore l'originale, o la copia autentica dell'atto, o del giudicato, che somministra il titolo dell'ipoteca.

Si debbono esibire le note con le opportune indicazioni.

43. Deve contemporaneamente esibire due note chiare, succinte, e firmate dallo stesso scrivente, le quali contengono 1.º il nome, e cognome, il padre, e la patria sì del creditore, che del debitore; 2.º la data, e la natura del titolo, 3.º la indicazione della contrada, e dei confini del fondo, se l'ipoteca è convenzionale; 4.º l'ammontare del capitale dei crediti espressi nel titolo.

tole, o valutati dall'iscrivente nei casi, nei quali è ordinata questa valutazione estimativa; 5.º l'epoca della esigibilità; 6.º l'elezione del domicilio fatta dal creditore nel circondario dell'Ufficio di conservazione.

La designazione specifica del fondo non è necessaria nelle ipoteche giudiziarie, e neppure lo è nelle ipoteche legali, quando non si trova convenuta.

La iscrizione semplice in questi casi comprende tutti i beni immobili del Circondario appartenente all'Ufficio, in cui si fa la iscrizione.

Le iscrizioni su i beni di una persona defonta potranno essere proposte con la semplice designazione della medesima, che ne indichi bastantemente la identità.

Potrà, durante la iscrizione, il creditore cambiare il domicilio eletto adottandone un altro nello stesso circondario, mediante la dichiarazione, che ne farà nell'Ufficio. Il Conservatore farà nota di tutto nel registro competente.

44. Il Conservatore, ricevuto che avrà il titolo, e la doppia nota sopraccennata, dovrà indilattamente registrarla nel libro di consegna, o sia deposito a ciò destinato, e darne ricevuta all'iscrivente per quindi eseguire immediatamente, o al più presto possibile la dovuta registrazione nei libri di formalità.

Rimetterà poscia al requirente tanto il titolo, e la copia autentica del titolo, quanto una delle note, a piè della quale aggiungerà il Certificato della fatta iscrizione.

45. Il creditore iscritto per un capitale fruttifero ha diritto di fare aggiungere nella iscrizione gl'interessi arretrati di due anni, oltre quelli dell'anno corrente, i quali acquisteranno la stessa anteriorità d'ipoteca col capitale.

Il Conservatore dovrà subito registrare, e darne copia.

Come si possono aggiungere alla iscrizione gl'interessi arretrati.

Per gli arretrati più antichi potrà prendere iscrizioni separate.

Qual mancanza
d'indicazioni pro-
duca nullità.

46. La mancanza o la erroneità di alcune delle indicazioni espresse nell' Art. 43. non porterà nullità della iscrizione, che nel solo caso, in cui renda sostanzialmente incerte le persone, il fondo, e le somme, rispetto alle quali ha luogo l'iscrizione.

Quanto duri l'
effetto della is-
crizione.

47. L'effetto della iscrizione dura per dieci anni a contare dalla data, continua per un altro decennio s'è stata rinnovata prima che sia spirato il primo decennio, e così successivamente. Cessa se prima dello spirare del decennio sia ommessa la rinnovazione:

A chi incomba-
no le spese della
iscrizione.

48. Se non vi è stipolazione in contrario, le spese della iscrizione sono a carico del Debitore. Devono però anticiparsi dal creditore nell'atto della iscrizione medesima, salvo il diritto di rivalsa contro il debitore. Quelle di trascrizione sono a carico dell'acquirente.

Qual sia il Tri-
bunale compe-
tente, e il modo
nelle questioni
occorrenti sulle
iscrizioni.

49. Le azioni, alle quali possano dar causa le iscrizioni contro i creditori, saranno promosse avanti il Tribunale competente del luogo ove esiste l'Ufficio, e per via di citazione al domicilio eletto dall'iscrivente, non ostante la seguita morte di questo, mancando la quale elezione, l'iscrivente, e gli aventi causa dal medesimo, citati nel loro domicilio, dovranno comparire ad eleggere il loro domicilio nella giurisdizione del sopracennato Tribunale: non comparendo, o recusando di fare tale elezione, il Tribunale del loro domicilio lo rimanderà a quello, nel di cui circondario esiste il fondo ipotecato, e da questo Tribunale si procederà *ex officio* alla elezione del domicilio locale; il tutto sommariamente, e senza ricorso o appellazione.

50. Chiunque acquista un immobile, può far trascrivere il titolo del suo acquisto derivante da istromento pubblico, o anche da scrittura privata capace secondo le Leggi a somministrare un tale titolo.

Chi acquista uno stabile può farlo trascrivere a se.

51. La trascrizione non altera le ipoteche precedentemente iscritte sull'immobile. Impedisce però, che non se ne possano iscrivere delle nuove per parte, e sul nome dell'alienante.

La trascrizione non altera le iscrizioni precedenti.

52. Il Conservatore, che fa la trascrizione, è in obbligo d'iscrivere per officio la ipoteca a favore dell'alienante per il totale, o per il residuo del prezzo non pagato, o per gli obblighi, e pesi assunti dal compratore in luogo di prezzo, ed a favore di chiunque avesse sborsato denaro in pagamento del prezzo dovuto dal compratore.

Il Conservatore deve iscrivere la ipoteca a favore dell'alienante per il prezzo non pagato.

53. Le trascrizioni saranno registrate dai Conservatori in un libro separato.

Le trascrizioni debbono farsi in un libro separato.

54. In questo libro sarà trascritto per intero l'atto autentico traslativo della proprietà, il quale dovrà essere precedentemente esibito nell'originale, o in copia autentica del requirente, a cui dovrà quindi restituirsi con la relazione della eseguita trascrizione.

Forma di questo libro.

55. In mancanza della trascrizione l'acquirente non potrà impugnare l'effetto delle ipoteche, che venissero posteriormente iscritte sul fondo dai creditori dell'alienante, sia per crediti anteriori, sia per crediti posteriori all'alienazione, salvo il ricorso dell'alienatario contro l'alienante sudetto.

Chi acquista un fondo, senza farne la trascrizione, non può sottrarsi dalle ipoteche, che intanto sopravvenissero dai creditori dell'alienante.

Della iscrizione dei vincoli di Fidecommissio.

La iscrizione su
i beni fidecom-
missarj deve ese-
guirsi a norma
delle regole a ciò
prescritte nel
contemporaneo
Moto proprio.

56. La iscrizione non può prendersi, che su i fondi, i quali secondo le regole prescritte nel Moto proprio possono esser soggetti ai fidecommissi.

Conserva il vincolo sopra questi beni soltanto. Non ha alcun effetto sopra i beni proprj dell'erede gravato per causa di deteriorazioni, alienazioni, o altra qualsivoglia.

Si deve rinnovare ad ogni cambiamento di persona sostituita, che entri al godimento del fidecommissio, o di porzione di esso, e perciò il nuovo successore sarà obbligato a darne notizia all'Ufficio per la nuova iscrizione.

Come debba ese-
guirsi tale iscri-
zione.

57. La prima iscrizione si eseguisce mediante la presentazione della copia autentica del titolo costitutivo del fidecommissio, e della doppia nota contenente la designazione specifica delle persone, dell'istitutore, del primo chiamato, dei fondi fidecommissarj debitamente identificati e stimati, e della sostanza delle disposizioni, e sostituzioni ordinate nell'atto d'istituzione del fidecommissio.

Obbligo del Con-
servatore per ta-
le oggetto.

58. Il Conservatore in sequela di tale presentazione deve restituire il titolo, ed effettuare la iscrizione nei suoi libri con queste indicazioni.

Nei seguenti cangiamenti il successore sarà solo obbligato a presentare la fede di decesso del precedente chiamato unita all'atto del possesso dei beni fidecommissarj da lui preso. L'uno, e l'altro atto gli sarà restituito dal Conservatore dopo fatta la nuova iscrizione col certificato della medesima.

59. Nei fidecommissi convenzionali, oppure Regole per i fidecommissi convenzionali. istituiti per atto di donazione tra vivi si osserveranno circa le persone obbligate ad iscrivere, ed i termini prescritti per fare la iscrizione, le stesse regole, che sono stabilite per le altre iscrizioni ipotecarie.

Tali fidecommissi non possono istituirsi, che per pubblico istromento.

60. Nei fidecommissi, che saranno in avvenire creati per atto di ultima volontà, il primo, o i primi chiamati dovranno fare iscrivere i fondi fidecommissarij dentro sessanta giorni dall'apertura dell'atto testamentario, se sono presenti nello Stato, e dentro sei mesi, se sono assenti. Per i fidecommissi da crearsi in avvenire.

61. Nei fidecommissi universali, che s'istituiranno in appresso, si potrà prendere la iscrizione generale sopra tutti li beni del defonto esistenti nel circondario di ciascun Ufficio di conservazione d'ipoteche. Per i fidecommissi universali si potrà prendere la iscrizione generale.

62. Nei fidecommissi antichi e conservati dall'attuale Legislazione, il termine ad eseguire le iscrizioni per il possessore attuale è della metà di quello assegnato nell'Art. 60. Termine per le iscrizioni dei fidecommissi antichi conservati.

Se per qualche ragione non fosse al detto possessore possibile l'identificare i fondi fidecommissarij, dovrà, per ottenere una discreta proroga, ricorrere al Tribunale di prima istanza, il quale non l'accorderà, che a causa cognita, con l'esame de' documenti giustificanti pienamente il motivo dedotto per ottenerla, e per un tempo, che non superi i sei mesi.

63. La iscrizione dentro i termini accordati all'istituto potrà anche prendersi dalli sostituiti di ulteriore grado, o dai loro tutori, curatori, ed amministratori, nel qual caso cesserà l'obbligo del primo, o primi chiamati. Tale iscrizione potrà anche prendersi dagli ulteriori sostituiti, e dai tutori, ed amministratori.

Le iscrizioni de fidecommissi non pregiudicano alle ipoteche iscritte, o da iscriversi per le obbligazioni dell'istitutore.

64. Le iscrizioni fidecommissarie non pregiudicano alle ipoteche già iscritte, o da iscriversi posteriormente per obbligazione dell'istitutore, che abbiano dato, o siano per dare luogo a tali iscrizioni sopra di lui. Queste iscrizioni produrranno il loro effetto senza avere riguardo alla iscrizione per titolo di fidecommissio.

L'erede gravato perde i frutti, finchè non farà effettuare la iscrizione e quelli di un anno appresso.

65. L'erede gravato, che avrà ommesso di far seguire le iscrizioni dentro i termini stabiliti di sopra, perderà i frutti di tutto il tempo trascorso dalla spirazione dei detti termini fino all'epoca della seguita iscrizione, e di un anno posteriore.

Questi frutti si applicheranno al sostituito diligentemente.

66. Lo stesso avrà luogo rispetto ai nuovi possessori, che abbiano ommesso di rinnovare le iscrizioni in loro nome. Dovrà restituire, e rispettivamente rilasciare questi frutti al sostituito, a diligenza del quale sarà presa l'iscrizione.

Quando cadano a beneficio dell'Erario.

67. Se la iscrizione posteriormente al lasso dei termini sarà presa dallo stesso primo erede gravato, la restituzione, e il rispettivo rilascio dei frutti cederà al beneficio dell'Erario.

Gli esecutori testamentari, i Notari, e gl'impiegati dell'Amministrazione potranno procurare tale iscrizione.

68. Gli esecutori testamentari, i Notari, che si sono rogati dei testamenti, nei quali saranno istituiti i fidecommissi, gl'impiegati nell'Amministrazione della registrazione, ai quali ne sarà pervenuta la notizia, potranno far seguire la iscrizione a loro diligenza anche dentro i termini prescritti al primo erede gravato.

Come, e quale partecipazione de' frutti sia a questi dovuta.

69. Se da questi saranno procurate le iscrizioni dopo passati i detti termini, il beneficio de' frutti da restituirsi, o rilasciarsi dal primo erede gravato cederà per due terzi a profitto dell'Erario, e per un terzo a beneficio personale di quello, o di quelli, che avranno sollecitato la iscrizione.

In mancanza di iscrizione i fondi

70. Se per difetto della iscrizione fidecommissaria i fondi saranno passati in mano di terzi

possessori, o saranno stati debitamente ipotecati, ed iscritti come liberi a favore dei creditori, ne' quali non si provi la scienza del fidecommissio istituito su i medesimi, non potranno i detti creditori, o terzi possessori ricevere molestie dai futuri chiamati, ai quali però resta preservato il diritto di essere indennizzati dal primo gravato, o dai suoi eredi, senza pregiudizio dell'azione criminale, che possa loro competere per ragione di stellionato.

71. Le iscrizioni dei vincoli di fidecommissio conservano questi vincoli, quando legittimamente esistano, ma non li convalidano, qualora siano soggetti a qualunque eccezione.

72. Sotto il nome di fidecommissi sono comprese tutte le sostituzioni fidecommissarie divise, o individue, di più o di un solo grado.

fidecommissarij restano soggetti alle ipoteche de' creditori, e possono passare a terzi possessori di buona fede.

Quale effetto abbiano le iscrizioni de' vincoli fidecommissarij.

Sotto nome di fidecommissio si contiene ogni sostituzione fidecommissaria.

C A P I T O L O V.

Della estinzione, cancellamento, e riduzione delle ipoteche, e delle iscrizioni ipotecarie.

73. Le ipoteche si estinguono, 1.º con la estinzione della obbligazione principale, 2.º con la rinuncia del creditore all'ipoteca, 3.º con la regudicata in stato eseguibile, che dichiara estinta, o la obbligazione, ovvero la ipoteca, che ne è affetta, 4.º con il compimento delle formalità prescritte ai terzi possessori per purgare i beni da loro acquistati.

74. Non potendo esistere l'ipoteca senza l'iscrizione, nè la iscrizione senza che sia rinnovata ad ogni decennio, la prescrizione, durante la iscrizione, non ha mai luogo, e rispetto al diritto d'iscriverla in seguito della convenzione non ha luogo, se non che nei termini, nei quali è

In quali modi si estinguono le ipoteche.

Quando abbia luogo la prescrizione.

ammessa secondo le vigenti disposizioni del diritto comune, e della giudiziaria osservanza.

Come si eseguisca il cancellamento della iscrizione ipotecaria.

75. Il cancellamento della iscrizione ipotecaria non può effettuarsi dal Conservatore, se non che mediante il deposito fatto nel suo Ufficio dell'atto autentico, o spedizione formale del medesimo, contenente il consenso delle persone *sui juris*, a favore delle quali la ipoteca trovasi iscritta; ovvero mediante il consimile deposito del mandato, spedito in seguito di un giudicato non più soggetto a revisione, con cui sia dichiarata la estinzione della ipoteca, e prescritto il cancellamento.

Come debba ottenersi il mandato del Giudice per questo effetto.

76. Per ottenere tale mandato di elezione dell'ipoteca, in mancanza del consenso delle Parti interessate come sopra a conservarla, si ricorre al Tribunale del circondario in cui è fatta la iscrizione, ad eccezione del caso, in cui questa iscrizione sia stata presa per sicurezza di una condanna eventuale, o indeterminata, sulla esecuzione, o liquidazione della quale sia promossa istanza tra il preteso Creditore, ed il Debitore; ed eccettuato pur'anche l'altro caso, in cui questi siano già convenuti tra loro di deferire nella contingenza di controversia la questione ad altro Tribunale da loro eletto.

In questi due casi, dovrà giudicare, e spedire il mandato di elezione il Tribunale, avanti cui trovasi introdotta l'istanza, ovvero quello, in cui si è già acconsentito. Questo mandato dovrà essere omologato dal Tribunale del circondario, il quale però non potrà assumere altro esame, che quello di verificarne la esistenza, e la autenticità.

Come possa ordinarsi dai Tribunali.

77. La delezione deve essere ordinata dai Tribunali, o per mancanza delle formalità richieste nella iscrizione medesima, la quale mancanza

porti nullità, o per deficienza, illegittimità, o estinzione del titolo, sul quale è appoggiata la iscrizione medesima, ovvero per altre vie legali, che operino la cessazione dell'ipoteca.

Se nasce dubbio sulla capacità delle persone consenzienti alla delezione, si dovrà aspettare il giudicato in forma eseguibile del Tribunale, che la definisca.

Se vi siano più persone aventi diritto alla conservazione delle iscrizioni, alcuna, o alcune delle quali validamente consentano, apparterrà parimente al Tribunale il definire, per quali di esse la delezione debba aver luogo, e per quali debba rimanere la iscrizione.

78. I vincoli di fidecommissio non potranno essere cancellati, che per mezzo della spedizione, o sia mandato di un giudicato pronunciato da un Tribunale competente non più soggetto ad appellazione, e rimasto in istato eseguibile.

Cautela per il
cancellamento
dei vincoli fide-
commissarij.

79. Potrà, e dovrà tale delezione ordinarsi, o per deficienza dei requisiti ricercati dalla Legge per la validità della creazione del fidecommissio, o per la spirazione del medesimo avvenuta, sia per deficienza di ulteriori chiamati ne' gradi prescritti, sia per essersi compiuti i detti gradi di passaggi, sia per qualunque altro titolo legittimo, il quale produca la libertà dei beni nel possessore.

Continuazione
del medesimo og-
getto.

In caso, che vi possono essere ulteriori chiamati non ancor nati, si procederà in tali giudizi di delezione di vincolo alla deputazione del curatore, che ne difenda le ragioni a norma della pratica già vigente negli Stati Pontificj in casi simili.

80. La riduzione delle ipoteche iscritte non ha mai luogo nelle ipoteche convenute per una

La riduzione del-
le ipoteche non
ha luogo per

quelle convenute
per una somma
certa.

somma determinata nel contratto, finchè non sopravvenga o una nuova convenzione delle Parti interessate, per cui si acconsenta ad una riduzione, o pure non venga estinta una porzione del credito.

Quando abbia
luogo.

81. Ha però luogo anche nelle ipoteche convenzionali, quando la somma sia stata iscritta d'appresso il valore estimativo stabilito dal creditore per la natura della stessa ipoteca o condizionale, ed eventuale, o indeterminata. Ha generalmente luogo nelle ipoteche legali, o giudiziarie iscritte, o sopra tutti i beni presenti del debitore, o sopra i beni presenti nei casi in cui tali iscrizioni sono ammesse.

Quando possa
chiedersi.

82. La riduzione può chiedersi a tenore del precedente articolo, allorchè le iscrizioni, che cadono sopra più fondi sono eccessive, e tali si reputano quando il valore di un solo, o di alcuno di tali fondi eccede per più di un terzo il valore dei crediti in capitale, ed accessori legali soggetti alla stessa ipoteca.

Ciò però s'intenda qualora tali fondi siano liberi, ovvero eccedano il suddetto valore, considerate anche tutte le altre ipoteche, dalle quali sono affetti.

Come si ridu-
cano le ipoteche
convenzionali
eccessive.

83. Riguardo alle ipoteche convenzionali, nelle quali la riduzione è permessa a cagione dell'eccesso della valutazione estimativa fatta dal creditore nella iscrizione, i Giudici determineranno se, e fino a qual limite si verifichi un tale eccesso prendendo con un prudente arbitrio, regolato dalla ragione, in considerazione le probabilità degli avvenimenti secondo le circostanze, e le presunzioni in modo, che l'interesse del creditore a conservare le ipoteche sia bastantemente, e ragionevolmente cautelato.

Se l'evento posteriore avrà, per casi impre-

veduti, portati i crediti indeterminati a una somma più forte di quella, a cui è stata ridotta la ipoteca, il creditore potrà prendere per questa somma nuove iscrizioni su i fondi liberati per mezzo della riduzione, le quali iscrizioni per altro prenderanno il loro rango dal giorno della data.

84. Niuna riduzione avrà luogo sopra un medesimo fondo per restringere la ipoteca ad una parte.

La ipoteche non può ridarsi ad una parte del fondo.

85. La competenza dei Tribunali per ordinare le riduzioni, ed il metodo di procedere, è quello stesso, che è stato prescritto per i cancellamenti.

Per la riduzione procedono i Tribunali come per il cancellamento.

86. L'apprezzamento dei fondi per eseguire la riduzione sarà fatto dai Giudici, o con le stime dei medesimi legalmente operate in tempo prossimo, quando esistano, o con dedurlo dalle rendite legalmente giustificate, o dagli affitti non sospetti calcolando il capitale alla ragione del cinque per cento, o con ordinarne le stime per opera de' Periti, quando manchino tali mezzi supplementarj, o siano conosciuti insufficienti.

Come si faccia l'apprezzamento dei fondi.

87. La spedizione del giudicato, o sia il mandato di riduzione non più soggetto ad appello, o revisione, sarà il solo titolo, con cui si potrà procedere dal Conservatore alla delezione dell'ipoteca nei fondi, che verranno ad esser liberati in virtù della decretata riduzione, senza pregiudizio di quelle riduzioni, nelle quali gl'interessati alla conservazione delle ipoteche potessero convenire per atto autentico da presentarsi al detto Conservatore.

Come dal Conservatore debba eseguirsi il mandato di riduzione.

*Dell'effetto delle ipoteche contro i terzi possessori
e della maniera di purgarne i fondi.*

I fondi passano presso i terzi acquirenti con le affezioni iscritte.

I creditori vi esercitano le loro azioni, eccetto il Salviano, che non ha luogo nell'attuale sistema.

Provvedimento nel caso, che restino tuttora altri stabili ipotecati presso il principale debitore.

Il terzo possessore non è tenuto per le deteriorazioni: o come possa dedurre i miglioramenti.

88. I fondi passano nelle mani dei terzi acquirenti per qualunque titolo legittimo con tutte, o con le sole affezioni iscritte su i medesimi.

89. I creditori esercitano le loro azioni ipotecarie contro i terzi possessori con le stesse regole prescritte dal diritto comune, e colle stesse forme stabilite dalle leggi giudiziarie, che sono presentemente in vigore, e che lo saranno fino alla pubblicazione de' nuovi Codici ad esclusione della immissione in Salviano, la quale nell'attuale sistema delle iscrizioni delle ipoteche non avrà luogo.

90. Se vi sono altri immobili ipotecati per lo stesso debito rimasti in possesso del principale, o dei principali obbligati, compete al terzo possessore di un immobile, sul quale parimente sia stata presa la stessa iscrizione, l'eccezione della escussione di quelli rimasti in potere del debitore.

Il creditore è obbligato a premettere questa escussione opposta dal terzo possessore: questa eccezione non può essere esclusa, se non nel caso, in cui i detti beni ipotecati e rimasti in mani del debitore, siano intricati da altre ipoteche anteriori. Non rimanendo il creditore soddisfatto sul prezzo di tali beni ipotecati, e tutt'ora esistenti presso il debitore, gli rimarrà aperta la strada per il residuo all'azione ipotecaria contro il terzo possessore.

91. Il terzo possessore non sarà tenuto, che per le deteriorazioni del fondo seguite per dolo, o per colpa lata commessa dal medesimo, e vi-

cendevolmente non potrà pretendere di detrarre i miglioramenti, se non per quello, che è il meno del loro importo, avuta ragione dello speso, e del migliorato.

Se il miglioramento è solamente naturale, o anche industriale, ma seguito senza spesa dal terzo possessore, non ha diritto a veruna indennizzazione.

92. Il terzo possessore spogliato dal fondo ipotecario dal creditore, ritorna a tutti i diritti reali, ed a tutte le servitù attive, che godeva sul fondo precedentemente all'acquisto, nè può essergli opposta la estinzione di tai diritti, e servitù per ragione della confusione.

95. I frutti dell'immobile ipotecato non possono ripetersi dal terzo possessore, che dall'epoca, in cui è stato posto in mala fede per mezzo della giudiziale citazione.

94. Chiunque farà acquisto di un fondo soggetto alle ipoteche, potrà, premessa nelle forme già stabilite, la trascrizione del titolo, purgarlo dalle medesime nella seguente maniera.

95. Farà intimare i creditorj ipotecarj iscritti sul fondo acquistato nel domicilio da loro rispettivamente eletto nelle iscrizioni, ed innanzi il Tribunale del circondario, in cui esiste l'Ufficio di conservazione, acciò compariscano dentro il termine di un mese per ricevere il pagamento dei loro crediti; render libero il fondo dalle ipoteche. Non comparendo i creditori nel termine prefisso, e non prorogabile, ovvero comparendo, e ricusando di ricevere il pagamento, e prestare il loro consenso alla delezione delle ipoteche, il Tribunale ordinerà il deposito della somma corrispondente all'ammontare dei crediti suddetti, il quale eseguito nelle casse pubbliche destinate a ricevere i depositi, opererà immediata-

Il terzo possessore spogliato ritorna in tutti i suoi primieri diritti,

Egli non è tenuto ai frutti, se non dal giorno, che è stato giudizialmente costituito in mala fede.

I fondi acquistati si possono purgare dalle ipoteche.

Metodo da osservarsi pel suddetto effetto.

tamente l'effetto , che il prezzo depositato sia in luogo della cosa ipotecata , e colla fede di tale deposito giudiziale , unita alla sentenza presentata in forma autentica al Conservatore , il medesimo procederà al cancellamento delle ipoteche esistenti sul fondo precedentemente all'acquisto fattone da un terzo .

Regolamento per
le ipoteche eventuali .

96. Qualora vi siano ipoteche eventuali , o indeterminate , il deposito della somma corrispondente al valore estimativo delle medesime rimarrà affetto da tali ipoteche , fino a che sia purificato il caso , che dia luogo all'adempimento della obbligazione principale . Sarà però frattanto in facoltà del debitore di surrogare un altro fondo capace di sostenere la stessa ipoteca a giudizio del Tribunale competente , e ciò fatto potrà levare il deposito : come ancora sarà in facoltà tanto del debitore , quanto del creditore separatamente il chiedere , e conseguire , che il danaro depositato venga collocato nell'acquisto di un altro stabile in testa del debitore con la ipoteca da iscriversi nelle debite forme a favore del creditore .

Continuazione
del medesimo oggetto .

97. Se per il suddetto credito eventuale , o indeterminato vi è l'ipoteca sopra altri fondi , il di cui valore non affetto da altri vincoli precedenti ecceda quello della valutazione estimativa del credito coll'aggiunta di un terzo al di sopra , il Tribunale potrà ordinare , che la ipoteca sia ristretta a questi fondi , e che il deposito venga liberamente consegnato al debitore alienante .

Come il fondo
possa liberarsi
col deposito dalle
ipoteche anteriori .

98. Quante volte il prezzo da pagarsi dall'acquirente sia minore delle somme collettive , per le quali il fondo è soggetto alle iscrizioni ipotecarie , potrà l'acquirente medesimo eseguire , d'appresso gli ordini del Tribunale , il deposito per il pagamento dei crediti anteriori fino alla

continenza del prezzo suddetto, bene inteso però, che non sia in sua facoltà il fare pagamenti parziali. Mediante questo deposito legalmente eseguito, il fondo rimarrà liberato dalle suddette anteriori ipoteche, e subentrerà nei diritti delle medesime l'acquirente, per semplice ministro della legge, senza alcuna cessione, e senza convenzione di subingresso.

99. Nel caso del precedente articolo ciascuno dei creditori ipotecarij insoluti potrà chiedere, che il fondo sia venduto sotto l'asta pubblica, a condizione per altro, che egli offra *un sesto* al di sopra del valore, per cui è seguito l'acquisto, e dando idonea cauzione per l'adempimento dell'offerta in caso, che non sopravvengano migliori oblatori. Seguita l'aggiudicazione il prezzo ritrattone sarà destinato primieramente al pagamento del prezzo sborsato dall'acquirente, e delle spese fatte dal medesimo per l'acquisto, e per le successive formalità. Il residuo, se vi sarà, verrà distribuito tra i creditori ipotecarij insoluti, secondo la graduazione delle loro iscrizioni.

Come i creditori ipotecarij possano chiedere la vendita del fondo all'asta pubblica.

100. Tutto il fin qui disposto non pregiudica alle azioni, ed eccezioni personali, che possono per qualunque legittimo titolo competere ai creditori, ed ai debitori indipendentemente dai diritti reali su i fondi ipotecati.

Colle presenti disposizioni non si pregiudica agli altri diritti de' creditori, e de' debitori.

101. Le eccezioni competenti al debitore alienante contro i creditori ipotecarij passano nel successore singolare, che fa l'acquisto del fondo.

L'eccezioni competenti al debitore alienante passano anche al successore singolare, che acquista il fondo.

Delle formalità da osservarsi negli Uffici delle conservazioni delle ipoteche in ordine all'esecuzioni reali, o siano subaste, e delibere degl' immobili.

Cautela per evitare le frodi negli atti di esecuzione su i fondi ipotecati.

102. Per evitare le frodi, che si possono commettere durante gli atti di esecuzione reale su i fondi, ed acciò possa da ciascuno conoscersi, se sono posti sotto tali esecuzioni, come anche ad oggetto di evitare la molteplicità degli atti tra i concorrenti iscritti su i medesimi, si ordina quanto siegue.

Si deve trascrivere nell'Ufficio del circondario la istanza, e il decreto di subasta.

103. Primieramente dovrà trascriversi nell'Ufficio delle ipoteche l'istanza, ed il decreto di subasta del fondo esistenti nel circondario del detto Ufficio con l'indicazione precisa del giorno, ed anche dell'ora, in cui si è depositata la copia autentica di detta citazione, e decreto.

Si deve notificare al proprietario, e agli altri creditori iscritti.

104. In secondo luogo dovrà notificarsi il registro, e trascrizione di questi atti non solo al proprietario debitore, ma anche ai creditori iscritti, se vi sono, e tali notifiche dovranno essere anche esse registrate all'Ufficio delle ipoteche.

Sopravvenendo altro oppignoramento, il Conservatore dovrà notarlo.

105. Se dopo registrato il primo atto di fatto oppignoramento pretorio, se ne presenterà un secondo sullo stesso fondo, il Conservatore dovrà in margine del registro precedente notare il rifiuto di trascriverlo, indicandone la causa.

Dopo registrato e notificato l'atto di subasta, non può cancellarsi col consenso del solo creditore attore, ma si richiede anche il consenso degli altri.

106. Dopo registrato, e notificato l'atto suddetto di subasta, o sia di pegno pretorio, il consenso del creditore, che ha agito in giudizio, non è più sufficiente per cancellarlo, ma si richiede a tale effetto quello di tutti i creditori iscritti, ad istanza di ognuno dei quali potranno

proseguirsi gli atti di subasta, e delibera, per l'effetto, che il prezzo pagato dall'aggiudicatario sia posto in deposito per dividerlo tra i creditori iscritti, secondo l'ordine della loro anteriorità.

107. Seguita che sarà la delibera, si dovrà registrare nell'Ufficio l'atto della medesima a diligenza del deliberatario, notificando alle Parti, della quale notificazione si dovrà parimente fare registro nel medesimo Ufficio.

Seguita la delibera si dovrà registrare l'atto nell'Ufficio delle ipoteche.

108. Sarà tenuto dal Conservatore un registro a parte per tutto ciò, che riguarda quest'oggetto.

Il Conservatore deve tenere un registro separato per quest'oggetto.

C A P I T O L O VIII,

Degli obblighi, e della responsabilità dei Conservatori, della pubblicità dei loro registri, e della forma con cui devono esser tenuti.

109. I Conservatori delle ipoteche sono obbligati ad ogni richiesta di dar copia degli atti trascritti su i loro registri, e delle iscrizioni esistenti su i medesimi, ovvero il certificato, che non esiste alcuna, il tutto munito della loro sottoscrizione.

I Conservatori sono tenuti ad ogni richiesta dar copie o certificati.

110. In niun caso li Conservatori potranno recusare, o ritardare la trascrizione degli atti di traslazione di proprietà, nè la iscrizione dei diritti ipotecarij, quando le richieste siano state fatte nelle debite forme, come pure non potranno recusare, o ritardare i certificati a loro richiesti, ed in caso di ricusazione, o di ritardo saranno soggetti al rifacimento dei danni, ed interessi, che ne possono derivare alle parti, oltre la multa, di cui si parlerà in appresso.

In caso di ritardo saranno soggetti al risarcimento de' danni, e alla multa.

111. Eglino sono del pari responsabili di ogni pregiudizio risultante sia dall'aver omesso nei

Essi sono anche responsabili per le omissioni, e negligenza.

loro Registri le trascrizioni, e le iscrizioni debitamente richieste nei loro Uffici, sia dall'aver trascurato alcuna delle specificazioni contenute nella nota, sia dall'aver tralasciato nei loro certificati di far menzione di una, o di più delle iscrizioni esistenti, a meno che la omissione non derivi da inesattezza, insufficienza, o equivoco delle note esibite tanto rapporto alle persone, che ai beni.

Come i fondi colla scorta de' certificati del Conservatore passino liberamente al nuovo acquirente.

112. Salva sempre la responsabilità sopra espressa del Conservatore, l'immobile, rispetto al quale omette nei suoi certificati di far menzione di qualcuno dei pesi, e vincoli scritti, passa libero di tali vincoli nelle mani del nuovo acquirente, purchè abbia richiesto il certificato dopo la trascrizione del suo titolo, senza pregiudizio per altro del diritto dei creditori di farsi graduare secondo l'ordine, che loro appartiene, finchè il prezzo non è stato pagato dall'acquirente, o finchè non sia emanata, ed eseguita la sentenza graduatoria tra gli altri creditori, i quali dovranno sempre nel ricevere il pagamento essere astretti dalla stessa sentenza ad emettere l'obbligo di restituire ai creditori ipotecari anteriori iscritti sul fondo, e dei quali nel certificato del Conservatore siasi omessa la dovuta menzione.

I Conservatori dovranno anche tenere un registro giornaliero degli atti di traslazione depositati.

113. I Conservatori, oltre gli altri registri, ne dovranno tenere uno, in cui scriveranno giornalmente per giorno con ordine di numeri le consegne di atti di traslazione depositati nei loro Uffici per eseguire le trascrizioni, e quelle delle note presentate per le iscrizioni.

Daranno immediatamente all'esibitore una fede da loro sottoscritta in carta bollata indicante il numero del registro, sul quale sono iscritte le consegne summentovate.

Non potranno trascrivere gli atti di traslazione, nè iscrivere le ipoteche negli altri registri a ciò destinati, che nella data, e secondo l'ordine delle consegne.

114. Tutti i registri de' Conservatori, ad eccezione dei repertorj da tenersi per loro comodo, come si dirà in appresso, dovranno esser tenuti in carta bollata, e dovranno a ciascuna pagina essere precedentemente *vidimati* da un Giudice del Tribunale del circondario, quando l'ufficio esista nello stesso luogo, ove siede il Tribunale, ovvero dal Governatore locale, quando esista in altro luogo.

I registri dei Conservatori debbono essere in carta bollata, e vidimati.

115. Tutti i registri di formalità devono essere scritti di seguito senza lacune, nè interlineazioni. Essi devono essere chiusi di giorno in giorno dal Conservatore.

Debbono essere scritti seguitamente e senza bianco.

116. Contravvenendo i Conservatori alle disposizioni contenute negli Articoli 109. e 110. incorreranno la multa non minore di Scudi quaranta, e non maggiore di Scudi duecento per la prima contravvenzione, e la pena della destituzione per la seconda, oltre l'ammenda, senza pregiudizio dei danni, ed interessi dovuti alle Parti, i quali saranno pagati prima della multa.

Multe per contravvenzioni.

117. Sei saranno i registri di formalità, che in ogni Ufficio dovranno ritenersi,

Formalità dei registri da tenersi.

Nel primo diviso in tante caselle si nota il deposito degli atti esibiti per le trascrizioni, o iscrizioni, e si nota altresì la tassa percepita per il Governo.

Nel secondo si registrano le iscrizioni ipotecarie corrispondenti alle note esibite.

Nel terzo si trascrivono per intero gli atti di traslazione.

Nel quarto s'inscrivono i vincoli dei fidecom-

missi, a tenore parimente delle note esibite a tale oggetto.

Il quinto è destinato alla trascrizione dell'esecuzioni immobiliarij.

Il sesto conterrà le semplici denunzie delle subaste, e delle vendite giudiziarie d'immobili intimati al debitore, ed ai creditori iscritti,

Come debbano
essere firmati dai
Conservatori.

118. Ciascun atto trascritto, o riportato nei cinque ultimi indicati registri, deve essere firmato dal Conservatore, dopo averlo diligentemente collazionato.

Quindi si riporta sull'atto esibito dal requirente la relazione del registro fattone indicante il giorno, la pagina, il numero, e l'articolo, sotto il quale è registrato; vi si nota la somma percetta tanto per la tassa del Governo, che per gli emolumenti del Conservatore, e si restituisce l'atto alla Parte, ritirando dalla medesima la ricevuta del precedente deposito.

Si ritiene, e si conserva nell'Ufficio una delle due note, che si devono esibire per ottenere la iscrizione.

Come debba es-
sere formato il se-
condo registro.

119. Nel secondo registro destinato alle iscrizioni ipotecarie vi è un margine in bianco da ambedue i lati di ciascuna pagina: quello a mano sinistra serve per notare i cambiamenti di domicilio, che possono farsi dai Creditori iscritti: l'altro a mano destra, per notare le cancellazioni, e le riduzioni d'ipoteca.

Queste annotazioni debbono essere egualmente sottoscritte dal Conservatore, ed il documento, che ha servito di base alle medesime, si annette alla nota esibita per la iscrizione, la quale rimane nell'Ufficio.

Repertorj da
tenersi dai con-
servatori.

120. Oltre questi registri di formalità, il Conservatore deve tenere i repertorj, i quali potranno essere scritti in carta non bollata, e senza

essere precedentemente *vidimati*, siccome quelli, che sono di semplice uso, e comodità del Conservatore, sebbene necessarj al disimpegno del suo Ufficio.

In uno si descrive, alla testa di ciascun foglio, il nome, e cognome di ogni possidente gravato d'ipoteche, e si indicano tutte le iscrizioni fatte a di lui carico.

L'altro contiene una Tavola alfabetica, in cui si notano i nomi di tutti i possessori gravati d'ipoteche, dei quali si è fatta nota nel repertorio, affine di facilitarne la ricerca.

121. Per la uniformità, e per il buon ordine dell'Amministrazione tutti questi registri, e repertorj sono forniti ai Conservatori dal Dicastero destinato al regolamento degli Uffici di conservazione.

I registri, o repertorj saranno forniti ai Conservatori dal Dicastero.

Si potrà però seguitare a fare uso dei registri, che presentemente esistono nei rispettivi Uffici.

122. Per evitare l'affollamento dei perquirenti, le inopportune indagini di curiosità, ed i pericoli di alterazioni, o laceramenti, i registri delle ipoteche non sono visibili da alcuno, ma si rendono solo pubblici per mezzo dei certificati, che il Conservatore è obbligato dare a ciascuno, che gliene faccia la richiesta.

I registri delle ipoteche non sono ostensibili.

123. Rimarranno fino a nuovo ordine gli Uffici di conservazione nei luoghi, ove esistono presentemente.

Si conservano per ora gli uffici, ove esistono.

124. Interessando al Pubblico, che sia garantita la responsabilità, che si assume dai Conservatori, dovranno essi dare prima dell'assunzione del loro ufficio, o della continuazione nel medesimo, in quanto presentemente avrà luogo, una idonea sicurtà da approvarsi da Monsig.

Si conservano per ora gli uffici, ove esistono.

Prefetto degli Archivj , e da regolarsi nella seguente maniera , cioè ,

Di *quattromila* scudi romani per ogni ufficio , che abbia nel suo circondario una Popolazione non maggiore di cinquantamil'anime .

Di *Seimila* scudi per ogni Popolazione , che non sorpassi le centomila .

Di *ottomila* scudi per ogni Popolazione non maggiore di cento cinquanta mila Individui .

Di *Diecimila* scudi per ogni Popolazione di un qualunque numero di Abitanti superiore ai cento cinquantamila .

Giurisdizione di Monsig. Prefetto degli Archivj nelle questioni coi Conservatori, ed appellazione alla Camera . 125. Le contestazioni , che potranno in avvenire aver luogo contro i Conservatori , saranno di privativa giurisdizione , e cognizione di Monsig. Prefetto degli Archivj colla riserva dell'appellazione al Tribunale della piena Camera , quando i suoi giudicati eccedano , o in condanna , o in assoluzione i scudi duecento , dentro la qual somma saranno inappellabili .

Si procederà sommariamente .

126. Per evitare le vessazioni , e le distrazioni dei Conservatori , si procederà contro essi in tali contestazioni nella stessa forma sommaria , con cui si è proceduto in passato , o si procederà in avvenire contro gli Amministratori della Registrazione ,

C A P I T O L O IX.

Della tassa dovuta al Governo .

Tasse per le iscrizioni ipotecarie .

127. Le tenui tasse da pagarsi al Governo in rinfranco delle spese , che deve assumere per questo tutelare stabilimento , sono le seguenti .

Dell'uno per mille , cioè di un *paolo* per ogni cento scudi nelle iscrizioni ipotecarie , e per quelle dei vincoli fidecommissarij .

Del cinque per mille , cioè di *paoli* cinque per ogni scudi cento nelle trascrizioni .

Del mezzo per mille , ossia di *bajocchi* cinque per ogni cento scudi per le iscrizioni , che avranno luogo , in ordine a' titoli anteriori allo stabilimento del sistema ipotecario , sia per ragione delle iscrizioni da prendersi su i beni già enfiteutici , sia per quelle da prendersi su i beni di antichi fidecommissi , ovvero per le antiche ipoteche legali .

128. Se vi è luogo ad iscrizione dello stesso credito in diversi Officj , la tassa si pagherà per intero nel primo Ufficio . Non si pagherà per ciascuna delle altre iscrizioni oltre la carta bollata , che lo stipendio del Conservatore sulla presentazione della quietanza comprovante il pagamento intero del diritto al primo Ufficio .

Come si paghi la tassa , quando la iscrizione si faccia in diversi officj per il medesimo credito .

In conseguenza il Conservatore del primo Ufficio sarà tenuto di rilasciare a quello , che pagherà il diritto , oltre la quietanza a piedi della nota di seguita iscrizione , tante copie della detta quietanza , quante glie ne saranno domandate .

129. Se lo stesso atto dà luogo a trascrizioni in varj Officj , la tassa sarà pagata nella stessa forma , che è prescritta nell'articolo precedente per le iscrizioni .

Continuazione dell' istesso oggetto .

C A P I T O L O X.

Degli emolumenti dei Conservatori .

130. Tutte le spese per i locali dell'Ufficio per li commessi , ed inservienti , ed altre di simil genere sono a carico di ciascun Conservatore , il quale è in libertà di sciegliere , e di dimettere le persone de' suddetti Commessi , ed inservienti a

Emolumenti dovuti ai conservatori .

suo piacere. Egli per sua indennità non ha altro diritto, che di percepire gli emolumenti regolati nella maniera che siegue.

Potranno i Conservatori ritenere l'otto per cento sull'importare della tassa, la quale dovrà esigersi da loro per darne successivamente conto al Governo, e percepiranno inoltre li seguenti emolumenti;

1.º Per la registrazione, e ricognizione dei depositi di atti per essere trascritti, o di note per essere iscritte *baj. cinque.*

2.º Per la iscrizione di ciascun diritto d'ipoteca, e sopra ciascun debitore, qualunque sia il numero dei Creditori, se la formalità viene richiesta nella stessa nota *baj. venti.*

3.º Per ciascuna iscrizione fatta di Ufficio dal Conservatore in virtù di un atto trascritto *baj. venti.*

4.º Per ciascuna dichiarazione di cambiamento di domicilio *baj. venti.*

5.º Per ciascuna cassazione d'iscrizione *ba-jocchi venti.*

6.º Per ciascun certificato negativo comprovante, che non esiste alcuna iscrizione *ba-jocchi venti.*

7.º Per i certificati affermativi comprovanti le iscrizioni esistenti, per ciascuna iscrizione *baj. venti.*

8.º Per ogni iscrizione di vincoli fidecommissarij *baj. quaranta.*

9.º Per ogni certificato di cessazione, e delezione di detti vincoli *baj. quaranta.*

10. Per la trascrizione di ciascun atto traslativo di dominio, per ogni pagina a due facciate di venticinque linee per ogni facciata, e dieciotto sillabe per ogni linea *baj. quindici.*

11.° Per ciascun certificato di non trascrizione *baj. venti*.

12.° Per le copie collazionate degli atti depositi, e trascritti negli Uffici delle ipoteche, quando siano richieste a ragione di ogni pagina a due facciate di linee venticinque per ogni facciata, e sillabe dieciotto per ogni linea *bajocchi venti*.

13.° Per ciascuna copia di quietanze mentovate nell'Art. 127. *baj. cinque*.

14.° Per la trascrizione di ogni atto di subasta ad ogni pagina regolata come sopra *bajocchi venti*.

15.° Per la registrazione della denuncia di subasta per ciascun creditore iscritto *baj. venti*.

16.° Per la cancellazione del registro di subasta parimente per ogni creditore iscritto *bajocchi venti*.

17.° Per la rinuncia di ogni seguita delibera, e per ogni creditore iscritto *baj. venti*.

131. Separatamente da questi emolumenti, dovrà il Conservatore essere indennizzato del valore della carta bollata, che impiega del proprio per le iscrizioni, trascrizioni, certificati, copie di quietanza, ed altro che gli venga richiesto.

Il conservatore deve essere indennizzato della carta bollata.

132. Qualora il Conservatore prescelga di pagare nella Cassa pubblica l'intero importo delle tasse senza deduzione dell'otto per cento, gli si dovrà dal Governo lo stipendio di annui scudi trecento.

Stipendio fisso da assegnarsi al Conservatore, quando voglia depositare tutto l'introito delle tasse.

*Della giurisdizione, e vigilanza sugli Uffici
di conservazione, e sulle persone
dei Conservatori,*

Sorveglianza di
Monsig. Prefetto
degli Archivj su-
gli Uffici delle
ipoteche.

133. La giurisdizione, e la sorveglianza sugli Uffici delle conservazioni delle ipoteche, e sui Conservatori, acciò siano esattamente eseguite tutte le prescrizioni contenute in questi Regolamenti, apparterrà d'ora in avanti al Chierico di Camera conosciuto sotto il nome di Prefetto degli Archivj:

Vi saranno pres-
so il medesimo gli
Assessori depu-
tati dal Sovrano.

134. Presso il medesimo vi saranno tre Assessori da nominarsi da Sua Santità, dei quali si prevalerà per il disimpegno delle sue incombenze relative al sistema ipotecario.

Ispettori da de-
putarsi da Mon-
sig. Prefetto de-
gli archivj.

135. Vi saranno inoltre in alcune delle principali Città dello Stato da destinarsi dagl' Ispettori sotto la dipendenza del detto Monsig. Prefetto degli Archivj, i quali dovranno invigilare sulla esatta osservanza di tutto ciò, che riguarda lo scrupoloso adempimento delle formalità ordinate nel sistema ipotecario.

Visite da farsi
agli Uffici delle
ipoteche.

136. Il detto Prefetto commetterà in ogni anno, ed anche più spesso straordinariamente, se lo giudica opportuno, la visita degli Uffici di conservazione ad uno dei detti Assessori per i luoghi più vicini alla Capitale, e ad uno o due degl' Ispettori per i luoghi più lontani, in guisa che in ogni biennio sia seguita la detta visita in tutti gli Uffici dello Stato.

Rapporto da dar-
si dai Visitatori.

137. I Visitatori terminato il giro a loro destinato dovranno rimettere, e rispettivamente trasmettere con ogni accuratezza la relazione di qualunque mancanza rinvenuta negli Uffici suddetti, e di qualunque disordine, che possano aver ri-

levato nell' esercizio delle funzioni incombenti ai Conservatori, acciò il medesimo Prefetto, in seguito di tali rilievi, prenda all' istante le risoluzioni convenienti per correggere qualunque difetto, e reprimere qualunque abuso con infliggere anche ai detti Conservatori le pene comminate nei presenti regolamenti.

138. Sarà cura dello stesso Monsig. Prefetto degli Archivi di fare, che vengano formati i registri, ed i repertorj, che si devono tenere in ciascun Ufficio nella maniera, e con le module più esatte, ed uniformi, e di farne eseguire la trasmissione, e la consegna ai rispettivi Conservatori,

Cura di Monsig. Prefetto per la buona forma de' registri, e repertorj da tenersi.

139. Proponendosi dai Conservatori qualche dubbio, o richiedendosi qualche schiarimento si diriggeranno al detto Monsig. Prefetto degli Archivi, il quale conserverà con essi la corrispondenza, e darà loro, chiamando a consiglio i suoi Assessori, tutte quelle istruzioni, che saranno necessarie.

Corrispondenza dei Conservatori con Monsig. Prefetto, il quale dovrà chiamare a consiglio gli Assessori.

140. A questo effetto, oltre i tre Assessori, vi sarà presso lo stesso Prefetto un Segretario, ed un sotto-Segretario incaricati della corrispondenza tanto con gl' Ispettori, che con i Conservatori, della custodia delle carte, e di ogni altro oggetto relativo all'Amministrazione di questo stabilimento.

Vi sarà anche un Segretario, e un sotto-Segretario presso Monsig. Prefetto.

141. Monsig. Prefetto degli Archivi si porrà di concerto con Monsig. Tesoriere Generale per regolare il numero, gli stipendj degl' Impiegati nell' Amministrazione, i pagamenti delle diete in occasione delle visite, le spese per la formazione dei libri, e tutt' altro relativo a questa azienda.

Monsig. Prefetto, anderà di concerto con Monsig. Tesoriere intorno al numero, ed ai stipendi degl' impiegati.

142. I Conservatori dovranno alla fine di ogni mese depositare nelle Casse Camerali, che saranno loro destinate, l' ammontare delle tasse da loro percipite a conto del Governo con la riten-

Deposito delle tasse da farsi dai Conservatori.

zione dell' otto per cento , ovvero della determinata provvisione , trasmettendo parimente ad ogni fine di mese il conto di Cassa tanto a Monsig. Tesoriere , che a Monsig. Prefetto degli Archivj .

Non potranno i Conservatori far credito agli iscriventi per le tasse , e facendolo , saranno tenuti del proprio , come se le avessero esatte .

Monsig. Tesoriere potrà mandare a visitare i registri per la verifica delle tasse .

Ogni anno i Conservatori dovranno trasmettere per mezzo di Monsig. Prefetto il rendiconto a Monsig. Tesoriere . Le multe saranno versate nella Cassa camerale .

Eccetto la ispezione di Monsignor Tesoriere nei casi espressi il resto appartiene a Monsig. Prefetto degli Archivj .

143. Sarà in facoltà dello stesso Monsig. Tesoriere il mandare persone a visitare i registri per il solo oggetto di verificare i conti delle tasse .

144. Ad ogni fine d'anno ciascun Conservatore dovrà dare in doppio , ed in carta libera il suo rendiconto generale , rimettendone direttamente un esemplare a Monsig. Tesoriere , e l'altro a Monsig. Prefetto degli Archivj .

Le multe saranno parimenti versate nelle Casse Camerali destinate da Monsig. Tesoriere .

145. Ad eccezione delle ispezioni riguardanti il pagamento delle tasse , il Tesoriere Generale , ed i suoi Ministri , non potranno prendere alcuna parte su tutto il resto , che riguarda in qualunque modo la conservazione delle ipoteche , e l'adempimento degli obblighi incombenti ai Conservatori , essendo di tutto affidata la cura , e la giurisdizione al Prefetto degli Archivj , il quale ne darà conto a Sua Santità per mezzo del Card. Segretario di Stato ,

DISPOSIZIONI GENERALI

I presenti Regolamenti sono sostituiti a quelli dell' intavolazione , e del sistema ipotecario .

Il vincoli , ai quali erano soggetti i Luoghi di Monte

146. I presenti Regolamenti sono sostituiti in tutto lo Stato a tutte le leggi , ordinanze , e prescrizioni riguardanti l'intavolazione o il sistema ipotecario .

147. Analogamente a ciò che si è prescritto nel contemporaneo Moto proprio , le iscrizioni dei vincoli , ai quali si trovavano soggetti i LL.

di MM. estinti, potranno nel termine di sei Me-
 si essere iscritti su i fondi acquistati con li Cer-
 tificati, ossia Cartelle della Liquidazione, os-
 servando le stesse regole, che sono prescritte per
 la iscrizione delle ipoteche su i fondi enfiteutici,
 e su quelli sottoposti agli antichi fidecommissi
 conservati.

148. Essi non esercitano alcuna forza retroat-
 tiva rispetto alle iscrizioni già esistenti, o che
 potranno esser prese prima del prossimo mese di
 Settembre, al principio del quale si dovranno
 mettere in esecuzione le prescrizioni ordinate nel
 contemporaneo Moto Proprio.

Dato dalle Stanze del Quirinale questo dì
 6. Luglio 1816,

E. CARD. CONSALVI Segretario di Stato.

estinti, potranno
 essere iscritti so-
 pra i fondi acqui-
 stati coll'importo
 de' medesimi.

Questi Regola-
 menti non avran-
 no forza retroat-
 tiva, nè per le
 iscrizioni esisten-
 ti, nè per quel-
 le da farsi prima
 del termine asse-
 gnato nel Moto
 proprio.

REGOLAMENTO

PER LI RENDIMENTI DE' CONTI, CHE DEVONO
PRESENTARSI AL TRIBUNALE DELLA CAMERA
PER ESSERE SINDACATI

Prescripto all'Articolo 219. del Titolo VI.

Tutte le Congregazioni, Tribunali, e pubblici Dicasterj, che ricevono un assegna-mento dalla R. C. o mensualmente, o annual-mente, o in qualunque siasi scadenza, o che hanno qualunque amministrazione economica di tasse ed imposizioni pubbliche, sono obbligati di esibire al Tribunale della Camera, e per esso a trasmettere a Monsignor Presidente della medesima non più tardi del primo di Aprile di ogni anno il conto delle tasse, che introita-no, dell'erogazione degli assegnamenti, che ricevono dalla Cassa camerale, e della loro amministrazione; quali conti Monsignor Pre-sidente a misura, che li verrà ricevendo, li rimetterà a nome del Tribunale a Monsi-gnor Tesoriere.

2. Nel caso, in cui per il primo di Aprile non siano stati esibiti i predetti conti, ne resteran-no responsabili i Capi delle rispettive Compu-tisterie, o gli Agenti delle Amministrazioni; e Monsignor Presidente della Camera nella pri-ma sessione camerale nè farà la relazione al pieno

Multa per li Ca-pi delle Compu-tisterie in caso d'inadempimento del suddetto ob-bligo.

Tribunale , e prendendo da questo le opportune facoltà , multerà gl'inobbedienti colla sospensione de'loro onorarj fino a tanto che non avranno adempito al loro dovere .

3. Tutti gli Amministratori o semplici , o interessati , gli Affittuarj , gli Enfiteuti , gli Appaltatori , e chiunque altro abbia interesse colla Camera , dovrà prima del cominciamento del mese di Aprile d'ogni anno avere esibito a Monsignor Tesoriere il rendimento de'conti accompagnato dalle rispettive giustificazioni .

Obbligo degli Amministratori , ed Appaltatori camerali di render conto al Tesoriere .

Si procurerà al possibile da Monsig. Tesoriere , che tutti gli appalti , amministrazioni , aziende di qualunque genere , compiscano il loro anno amministrativo alla fine del Dicembre di ciascun anno ; ma nel caso che alcuna ve ne sia , alla quale convenga chiuder l'anno in altro mese , i rispettivi Amministratori , Appaltatori , ed Agenti dovranno esibire i loro conti non più tardi di tre mesi dopo terminata l'annualità dell'amministrazione , o appalto .

Sotto pena delle gravatorie stesse , delle quali si parla nell'articolo susseguente , saranno obbligati tutti gli Amministratori semplici , o interessati , gli Appaltatori , ed Affittuarj di esibire alla fine di ogni bimestre il conto di cassa alla Computisteria camerale , ed anche ad ogni istante tutte le volte , che lo richieda Monsignor Tesoriere , il quale potrà farlo verificare a suo piacimento .

4. Nel giorno posteriore al termine prefisso si spediranno da Monsignor Tesoriere le gravatorie proporzionate all'importanza dell'azienda contro quei , che non avranno adempito l'obbligo ingiunto nell'articolo superiore .

Gravatorie agli Amministratori ed Appaltatori in caso d'inadempimento del suddetto obbligo .

5. Il Tesorierato s'applicherà immediatamente all'esame de'conti esibiti , e dentro lo spazio di

Il Tesorierato entro due Mesi farà l'esame del

conti e lo spoglio
dei debitori.

due mesi farà lo spoglio de' debitori , coartandoli al pagamento senza pregiudizio della somma , che sarà per risultare presso la verificazione da farsi in seguito dal Tribunal della Camera , come si dirà in appresso .

Per il primo di
Giugno il Teso-
riero dovrà ri-
mettere i conti
verificati al Tri-
bunal della Came-
ra .

6. Il primo di Giugno Monsignor Tesoriere presenterà al Tribunal della Camera , e per esso trasmetterà a Monsignor Presidente il conto generale giustificativo dell' introito , e dell' esito dell'anno antecedente . Questo conto sarà accompagnato dai conti subalterni degli Amministratori semplici , o interessati , Affittuarij , Appaltatori , ed Enfiteuti colle analoghe annotazioni ; sarà munito del bilancio generale di cassa verificato per mezzo dello stato de' debitori , e creditori ; resterà confrontato cogl' introiti , ed esiti portati nella Tabella di prevenzione , e rilevato nelle ragioni delle differenze ed aberrazioni , che possono passare fra le singole partite della Tabella di prevenzione e del conto , che si presenta .

I conti saranno
dal Presidente ri-
messi ai Chierici
di Camera per la
revisione .

7. Appena Monsignor Presidente avrà ricevuto da Monsignor Tesoriere il conto generale suddetto , ne darà parte al pieno Tribunale nella prima sessione , e sottoporrà alla revisione , e sindacato de' Chierici di Camera revisori i rispettivi conti nel modo , che si stabilisce in appresso .

Il Tribunale del-
la Camera si divi-
derà in quattro
sezioni per esam-
inare i conti .

8. Il Tribunale della camera , all' effetto di cui si tratta , sarà diviso in quattro sezioni , ciascuna delle quali sarà composta di tre Chierici di Camera . La prima sezione sarà formata dei tre primi Chierici di Camera ; la seconda del quarto , quinto , e sesto ; e così le altre due secondo l'ordine delle rispettive anzianità . Alla relazione , che gliene farà Monsignor Presidente , i rami di tutta l'azienda sia attiva , sia pas-

siva , saranno dall' Eminentissimo Sig. Cardinal Camerlengo ripartiti nelle suddette quattro sezioni ; e questo riparto sarà variabile in ciascun anno , affinchè tutti i Chierici di Camera indistintamente prendano cognizione dei diversi rami dell' azienda camerale . Si avverta peraltro che non si dia a rivedere e sindacare alcun conto ad alcuna sezione , nella quale siede il Chierico di Camera incaricato o in tutto , o in parte dell' amministrazione o attiva , o passiva di quell' azienda , che forma il soggetto del conto medesimo .

Ogni conto avrà il suo Ponente nella sezione medesima , dovendo essere ripartite egualmente le pendenze fra i tre Chierici di Camera della sezione a forma della nota , che ne emetterà in ciascun anno Monsignor Presidente della Camera , dopo che l' Eminentissimo Signor Cardinal Camerlengo avrà attribuiti i conti relativi alle rispettive sezioni , come si è detto di sopra .

Per evitare l' inconveniente , che il sindacato de' conti dipenda in gran parte dall' opinione , relazione , e rilievi di una sola persona , ognuno dei singoli Chierici di Camera destinati all' esame dei medesimi potrà volendo assumere per istruzione dell' animo suo un qualche perito Raziocinatore di sua particolare fiducia .

Il Ponente del conto lo esaminerà ; lo passerà da poi ai due Chierici di Camera della sua sezione , affinchè lo esaminino anche essi ; e quindi se ne farà la discussione , e se ne pronuncierà il giudizio dalla sezione suddetta innanzi al pieno Tribunale della Camera , sebbene gli altri Chierici non debbano interloquirci , a similitudine appunto di ciò che si pratica del Tribunale della Sagra Rota nelle Cause giudiziali .

Sentenza sindacatoria dei conti da farsi dalla sezione, e da confermarsi dal Tribunale.

9. Terminata per tal modo la revisione del conto, sarà incarico del Ponente stendere la sentenza sindacatoria del medesimo a norma delle risoluzioni della sezione, e nell'adunanza immediatamente seguente la porterà in Tribunale per essere sottoscritta anche dagli altri due suoi corresponsali, e consegnata nell'atto stesso a Monsignor Presidente per farne l'uso, di cui si parlerà nell'Art. 13.

Qualora occorra, il Tribunale della Camera potrà interpellare le persone interessate, Monsignor Tesoriere, e i pubblici Dicasterj.

10. Le diverse sezioni nell'occasione della revisione de' conti potranno chiamare a se tutti coloro, che hanno interesse ne' conti medesimi, e sentirli, come ancora dimandare tutti gli schiarimenti, che crederanno necessarij, tanto a Monsignor Tesoriere, quanto agli altri Tribunali, Congregazione, Dicasterj ec. Il carteggio relativo a tali schiarimenti, si eseguirà per mezzo di Monsig. Presidente della Camera.

Ricorso degl'interessati contro la sentenza del Tribunale in devolativo.

11. Qualora la parte interessata non si acquieti al giudizio della sezione, che l'ha sentenziata, potrà in tal caso vedersi le sue ragioni giudizialmente, incominciando il suo giudizio in regola nel Tribunale camerale di prima istanza, e proseguendo come di ragione, sempre però in devolativo, e senza ritardare il pagamento dovuto a forma del sindacato già fatto, o della sentenza amministrativa già firmata dalla sezione Camerale.

Il conto generale del Tesorierato sarà esaminato dalla piena Camera e riferito al Sovrano.

12. Il conto generale del Tesorierato sarà poi esaminato dal pieno Tribunale della Camera, e verrà quindi presentato al Sovrano per la sanzione, corredandolo anche degli opportuni rilievi sopra gl'inconvenienti, che potessero esser occorsi nei diversi rami dell'Amministrazione.

Non più tardi del primo di Settembre dovrà il Tribunale della

13. Non più tardi del primo di Settembre di ciascun anno il Tribunale della Camera rimetterà a Monsignor Tesoriere per mezzo di Mon-

signor Presidente il conto generale d'introito e d'esito con tutti i conti annessi sindacati come sopra, ed unitamente tutte le sue deliberazioni.

Camera rimettere al Tesoriere tutti i conti sindacati,

14. Siccome fra i conti componenti il conto generale d'introito, e d'esito non possono non esser compresi anche i conti delle rispettive Congregazioni, Tribunali, e pubblici Dicasterj sindacati come sopra; e siccome è necessario, che Monsignor Tesoriere conosca la sindacazione di questi, anche per darsi carico nella Tabella preventiva dell'anno prossimo avvenire degli avanzzi, o disavanzzi possibili de' medesimi, quindi si avvertirà, che nel rimettersi dal Tribunale il conto generale, come all' articolo antecedente, non si manchi di annettervi anche i conti sindacati delle Congregazioni, Tribunali, e Dicasterj suddetti, incaricandosi Monsignor Tesoriere dopo averne fatto l'uso opportuno di rimetterli Esso medesimo nel termine di otto giorni ai Capi delle rispettive aziende unitamente alla sentenza, che la Camera avrà portata sopra i medesimi.

Lo stesso si deve eseguire per li conti delle Congregazioni, Tribunali, e pubblici Dicasteri.

15. Dentro il bimestre di Settembre e Ottobre il Tesorierato si occuperà di fare al conto generale, che avrà già esibito, un' Appendice rilevata, e pienamente conforme ai sindacati, e deliberazioni prese dal Tribunale della Camera, quale Appendice verrà ad essere scritturata nel successivo anno nei libri della Computisteria camerale, e si occuperà della Tabella preventiva dell'anno futuro.

Dentro il bimestre di Settembre, e Ottobre si formerà dal Tesoriere un' Appendice secondo le sindacazioni fatte dal Tribunale, e la Tabella preventiva dell'anno futuro.

A tal effetto ciascun Dicasterio, che in tutto, o in parte fa fronte ai suoi impegni coi redditi dell' Erario, e che oltre gli assegnamenti fissi, ed onorarj, che sono invariabili, soggiace ad altre spese variate, ed incerte, sia-

no queste alle volte di primo impianto, siano di qualunque altro genere, trasmetterà a Monsignor Tesoriere dentro il Mese di Settembre la sua particolare Tabella preventiva del futuro anno, affinchè lo stesso Monsignor Tesoriere possa darsene carico nella Tabella generale.

Non sarà vietato a Monsignor Tesoriere il rappresentare ai rispettivi Dicasterj l'eccessività di qualche spesa, che alle volte si proponga, ed invocarne la riforma, o la dilazione a misura delle prevedute circostanze dell' Erario.

Ne' primi di Novembre Monsig. Tesoriere presenterà a Sua Santità il Bilancio consuntivo, e la Tabella preventiva.

16. Ai primi del mese di Novembre il bilancio generale già sindacato dal Tribunale della Camera con la rispettiva Appendice ridotta in buona forma, e sottoscritta dall'Eminentissimo Sig. Cardinal Camerlengo, da Monsignor Tesoriere, da Monsignor Decano della Camera, e da Monsignor Presidente della medesima, sarà da Monsignor Tesoriere presentato a Sua Santità unitamente alla Tabella preventiva dell' anno futuro.

La Tabella preventiva sarà approvata da S. Santità con le opportune modificazioni, e messa in esecuzione.

Facoltà del Tribunale della Camera di fare ispezionare i libri, e scritture di tutti quelli che hanno interesse colla Camera.

17. Presso l'approvazione di Sua Santità, e con quelle modificazioni, e riforme, che la stessa Santità Sua crederà opportune, sarà la Tabella posta in attività nell' anno successivo.

18. Il Tribunale della Camera avrà facoltà di fare ispezionare tutte le volte, che lo giudicherà opportuno, le scritture, i libri, e registri dei Dicasterj camerali, o che godano di un assegnamento fisso dalla Camera, o che suppliscano alle loro spese con le prestazioni, che loro provengono dall' Erario pubblico, come pure di tutti gli Agenti, ed Amministratori semplici o interessati, Appaltatori, ed Affittuarij tanto in Roma, che nelle Provincie, onde co-

noscere, ed assicurarsi, se le dette scritture siano tenute con regolarità, e lealtà, e se i conti siano in giornata, come saranno tutti obbligati di tenere.

Per tale effetto il Tribunale della Camera sarà in diritto di prevalersi di chiunque degl' impiegati nella Computisteria generale, e negli altri diversi Dicasterj camerali; la commissione, e le istruzioni si daranno dal pieno Tribunale per organo di Monsignor Presidente, a cui la persona commissionata farà la sua relazione, che dal Presidente verrà in seguito comunicata al Tribunale. Adempita che abbia un tal' impiegato la commissione ricercata, cessa ogni sua ingerenza di tal natura, ed il Tribunale della Camera dovrà sempre venire a nuova destinazione o di quello, o di altro qualsivoglia impiegato camerale per le ulteriori ispezioni, e verificazioni, che gli piacesse di commettere.

19. Affine di conseguire pienamente lo scopo del presente Regolamento, in tutte le Computisterie delle Congregazioni, Tribunali, e pubblici Dicasterj, che debbon render conto al Tribunale della Camera, si cercherà di tenere al possibile un metodo uniforme di scritture, di libri, e registri, conformemente alle istruzioni, che per mezzo di Monsignor Presidente della Camera si emaneranno dal predetto Tribunale.

20. Vengono richiamati alla osservanza gli articoli 8. 18. 22. 24. 25. 26. e 27. della Costituzione *Post diuturnas Tit. De Pub. Oeconomiae Administratione, et abministratribus*.

21. Il presente regolamento avrà luogo per tutti i conti posteriori all'epoca dei 12. Maggio 1814., giorno del ripristinamento del Go-

Uniformità de' libri e registri delle Congregazioni, Tribunali, e pubblici Dicasterj.

Conferma degli Articoli 8. 18. 22. 24. 25. 26. e 27. della Costituzione *Post Diuturnas*.

Disposizione per li conti anteriori e posteriori dell' 12. Maggio 1814.

verno Pontificio, li quali non fossero stati sindacati, e definitivamente sanzionati da Monsignor Tesoriere con Sovrana autorizzazione, bene inteso, che anche simili conti dovranno annettersi al bilancio generale da esibirsi al Tribunale della Camera per lume, e regola del medesimo. Con apposita Circolare di Monsignor Tesoriere Generale per altro si faranno conoscere i modi, e i termini, nei quali devono essere presentati, e sindacati i conti non sanzionati dei due anni trascorsi fino al dì d'oggi, ai quali non si possono per natura della cosa adattare i dettagli fin qui prescritti, e come si debba procedere rapporto ai conti anteriori a quest'epoca.

Dato questo dì 6. Luglio 1816.

E. CARD. CNNSALVI Segretario di Stato.

REGOLAMENTO

DE' RICORSI ALLA CONGREGAZIONE DEPUTATA

SULLA NUOVA DIVISIONE TERRITORIALE

Prescritta all' Art. 4. del Titolo I.

Affinchè si proceda colla possibile regolarità ed espeditezza tanto nell' esibita de' ricorsi sulla divisione territoriale, quanto sull' esame, e decisione ds' medesimi, vengono prescritti i seguenti articoli:

1. Si accorda un termine di tre mesi dalla presente data a promuovere i ricorsi relativi alla divisione territoriale, spirato il qual termine non saranno ammissibili.

2. I ricorsi delle singole Comunità dovranno essere sottoscritti dalle rispettive Magistrature, o dal loro Sindaco.

3. Questi ricorsi per mezzo del Governatore locale, dovranno essere indirizzati al Capo della Provincia, il quale li trasmetterà alla Segreteria di Stato, unendovi il suo parere,

4. Quando si tratti di rettificazione di confini tra Delegazione e Delegazione, i ricorsi si trasmetteranno dal Capo della Provincia alla Segreteria di Stato, dalla quale verranno rimessi alla Congregazione.

5. Abbisognando ulteriormente alla Congregazione particolari notizie, e schiarimenti, questa si diriggerà in iscritto per mezzo del suo Segretario o alla Segreteria di Stato, o al Capo della Provincia, o ai convenienti Dicasterj.

6. La Congregazione nel termine di tre mesi dal giorno , che avrà ricevuto il ricorso , dovrà pronunciare il suo parere .

7. La Congregazione riferirà in iscritto pel solito mezzo del suo Segretario , alla Segreteria di Stato il suo parere .

8. Il Cardinal Segretario di Stato , sentito l'oracolo di Sua Santità , abbasserà gli ordini opportuni al Capo della Provincia per la esecuzione della Sovrana Decisione .

9. Dopo tale definizione non si riceveranno ulteriori ricorsi .

Dato dalle stanze del Quirinale questo di 6. Luglio 1816.

ERCOLE CARD. CONSALVI Segr. di Stato.

T A B E L L A
D E L
RIPARTO TERRITORIALE
D E L L E
DELEGAZIONI
D E L L O
STATO ECCLESIASTICO
P R E S C R I T T A
All' Articolo 3.^o
Del Titolo I.

TABELLA
DEL
RIPARTO TERRITORIALE
DELLA
DELEGAZIONE
DELLO
STATO ECCLESIASTICO
PRESCRITTA
ALL'ARTICOLO 2.^o
DEL TRATTATO

CLASSIFICAZIONE DELLE DELEGAZIONI CON LI RESPETTIVI GOVERNI DISTRETTUALI

<i>Province</i>	<i>Delegazioni</i>	<i>Classe delle Delegazioni</i>	<i>Governi Distrettuali</i>
MARITTIMA E CAMPAGNA	FROSINONE	II	{ Frosinone Terracina Anagni Ponte Corvo
SABINA	RIETI	III	{ Rieti (Pogg. Mirteto
PATRIMON. ^o	VITERBO	II	{ Viterbo (Orvieto
	CIVITAVECC.	III
UMBRIA	PERUGIA	II	{ Perugia Cit.di Castello Foligno Todi
	SPOLETO	II	{ Spoleto Norcia Terni
CAMERINO	CAMERINO	III
	MACERATA	II	{ Macerata S. Severino Fabriano Loreto
	FERMO	II
MARCA	ASCOLI	III	{ Ascoli (Montalto
	ANCONA	II	{ Ancona Jesi Osimo

<i>Province</i>	<i>Delegazioni</i>	<i>Classe delle Delegazioni</i>	<i>Governi Distrettuali</i>
URBINO	URBINO E PESARO	I	Urbino Pesaro Fano Senigaglia Gubbio
ROMAGNA	RAVENNA	I	Ravenna Imola Faenza
	FORLÌ	I	Forlì Cesena Rimino
BOLOGNA	BOLOGNA	I
FERRARA	FERRARA	I
BENEVENTO	BENEVENTO	III

Nota. Il distretto di Roma è composto de' Luoghi suburbani, e de' Governi di Tivoli, e Subiaco.

A V V E R T I M E N T I

1. Tutte le Comunità appodiate dipendono da quelle , che rimangono notate al di sopra nella prima Colonna .
2. L'estensione de' Territorj delle Comunità è quella stessa , che a ciascheduna fu assegnata nella formazione de' rispettivi Catastri .
3. Nelle Comunità Baronali non ha avuto luogo per ora alcuna appodiazione .
4. Le popolazioni de' singoli Luoghi sono desunte dagli ultimi Stati legali , che si conservavano ne' pubblici Dicasterj .

A V V E R T I M E N T I

1. Tutte le Comunità opposte discendono da quella, che rimangono notate al di sopra nella prima Colonia.

2. L'estensione de' Territorj delle Comunità è quella stessa, che a' claustranti fu assegnata nella formazione de' rispettivi Cantoni.

3. Nelle Comunità Razonali non ha avuto luogo per ora alcuna opposizione.

4. Le popolazioni de' singoli luoghi sono desunte dagli antichi Stati locali, che si conservano ne' pubblici Dicasterj.

DISTRETTO DI ROMA

<i>Comunità di Residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
--	---------------------------	--------------------------

ROMA CO' LUOGHI SUBURBANI

ROMA coll' Agro Ro- mano	Isola Farnese	132087
Albano	4185
Cast.nuovo di Porto	867
Frascati	4203
Nettuno	1186
Rocca Priora	1216

LUOGHI BARONALI

Anguillara	658
Ardia	176
Ariccia	1234
Bracciano	1476
Calcata	374
Campagnano	1153
Ceri	197
Cerveteri	117
Cesano	324
Civita Lavinia	799
Civitella S. Paolo	582
Colonna	304
Fiano	494
Filacciano	445
Formello	510
Galera	90
Genzano	3102

DISTRETTO DI ROMA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Leprignano		754
Maglian Pecorarec- cio		255
Manziana		986
Marino		3584
Mazzano		307
Monte Compatri		1638
Monte Porzio		966
Monterosi		405
Morlupo		930
Nazzano		530
Nemi		735
Oriolo		963
Ponzano		710
Riano		346
Rignano		634
Rocca di Papa		1855
S. Oreste		1051
Scrofano		538
Stabbia		669
Torrita		312
Trevignano		586
GOVERNO DEL PREFETTO DE' PALAZZI APOSTOLICI		
Castel Gandolfo		697

DISTRETTO DI ROMA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popol- zione</i>
--	---------------------------	-------------------------

GOVERNO DISTRETTUALE DI TIVOLI

Tivoli	5484
Saracinesco	526

L U O G H I B A R O N A L I

Anticoli Corrado	1183
Arsoli	1207
Cantalupo Bardella	691
Capranica	940
Casape	532
Castel Madama	1784
Castel S. Pietro	505
Cave	1988
Ciciliaao	1000
Civitella	427
Gallicano	941
Genazzano	2336
Guadagnolo	223
Licenza	673
Monticelli.	1371
Olevano	2380
Palestrina	3530
Paliano	3042
Percile	861
Pisciano	1116
Poli	1185
Riofreddo	933

DISTRETTO DI ROMA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Rocca di Cave	521
Rocca Giovane	280
Roviano	629
Sambuci	410
S. Angelo	362
S. Gregorio	950
S. Polo	1270
S. Vito	1687
Scarpa	845
Serrone	1523
Vallinfreda	803
Vicovaro	1129
Vivaro	820
Zagarolo	2921

GOVERNO DISTRETTUALE DI SUBIACO

Subiaco	4784
Affile	1382
Canterano	Ponza	994
Cervara	Rocca S. Stefano	671
Civitella	811
Gerano	Camerata	1221
	Rojate	781
	Cerreto	1263
		776
		1073
		695

DISTRETTO DI ROMA

<i>Comunità di residenza Dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Marano	Agosta	1065
Rocca Cantarano.	Rocca di mezzo	898
Trevi	Jenne	1540
		1590
		1065
	Totale N.°	245459

PROVINCIA DI MARITTIMA
E CAMPAGNA

 DELEGAZIONE
DI FROSINONE

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
--	---------------------------	--------------------------

GOVERNO DISTRETTUALE DI FROSINONE

FROSINONE	6014
Alatri	8688
Bauco	3554
Ceprano	2539
Ferentino	6779
Fumone	1153
Guarcino	2345
Monte S. Giovanni	Colli	4362
	Strangolagalli . .	931
Torrice	2016
Veroli	8087

LUOGHI BARONALI

Arnara	1213
Castro	2005
Ceccano	4656
Collepardo	724
Falvaterra	1028
Giuliano	1654
Patrica	2128
Pisterzo	409
Pofi	2118
Prossedi	1012
Ripi	2982
S. Lorenzo	2196

PROVINCIA DI MARITTIMA
E CAMPAGNA

DELEGAZIONE
DI FROSINONE

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
S. Stefano	1005
Supino	2863
Torre	701
Trivigliano	838
Vallecorsa	2748
Vico	1339

GOVERNO DISTRETTUALE DI TERRACINA

Terracina	4073
Piperno	3593
Sezze	5992
S. Felice	838

LUOGHI BARONALI

Bassiano	1652
Cisterna . . .	<i>Ninfa</i>	1763
Cori	4315
Giuliano	404
Maenza	1549
Norma	1515
Rocca Gorga	1749
Rocca Massima	670
Rocca Secca	650
Sormoneta	2027
Sonnino	2356

PROVINCIA DI MARITTIMA
E CAMPAGNA

DELEGAZIONE
DI FROSINONE

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
--	---------------------------	--------------------------

GOVERNO DISTRETTUALE DI ANAGNI

Anagni	5450
Filettino	2458

LUOGHI BARONALI

Acuto	1569
Anticoli	1577
Carpineto	2874
Gavignano	1143
Gorga	908
Lugnano	965
Monte Fortino	2472
Montelanico	1378
Merolo	1574
Piglio	2367
Segni	3455
Sgurgola	1666
Vallepietra	592
Valmontone	2314

PROVINCIA DI MARITTIMA
E CAMPAGNA

DELEGAZIONE
DI FROSINONE

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
GOVERNO DISTRETTUALE DI PONTECORVO		
Ponte Corvo . . .	S. Oliva . . .	6030
In questa Delegation si è omessa la Città di VELLETRI per essere di giurisdizione, e Governo del REVERENDISSIMO CARD. DECANO		9744
Totale N.º		159769

PROVINCIA
DI SABINA

 DELEGAZIONE
DI RIETI

 Comunità di residenza
dei Governatori

Comunità appodiate

 Popola-
zione

GOVERNO DISTRETTUALE DI RIETI

Contado di Rieti

RIETI

Moggio . . .

9271

Castel franco . .

498

Cerchiara . .

343

Collebbaccaro . .

355

Magliano . .

142

Poggio Fidone . .

450

Poggio Perugino . .

300

S. Benedetto . .

238

S. Elia . .

690

S. Filippo . .

334

S. Giovanni . .

368

Contigliano ed ann.

1282

Gregge . .

1200

Poggio Bustone .

1172

Morro . .

752

Rivodutri e Apuleggia

1055

Labro

814

Longone

385

Cenciara . .

92

Concerviano . .

236

Magnalardo . .

145

Ossejo . .

142

Poggio Vittiano . .

150

Porcigliano . .

272

Pratojanni . .

141

Rocca Raniera . .

344

PROVINCIA
DI SABINA

DELEGAZIONE
DI RIETI

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Rocco Vitiana</i>	127
	<i>S. Martino</i>	226
	<i>S. Silvestro</i>	280
	<i>Vaccareccia</i>	228
	<i>Vallecupola</i>	396
	<i>Varco</i>	362
Monte Leone	681
Monte S. Giovanni	911
	<i>Ornaro</i>	252

LUOGHI BARONALI

<i>Antuni</i>	130
<i>Astrea</i>	460
<i>Belmonte</i>	819
<i>Castel Vecchio</i>	893
<i>Collalto</i>	424
<i>Colleggiove</i>	335
<i>Collepiccio</i>	414
<i>Marcetelli</i>	410
<i>Nespolo</i>	619
<i>Oliveto</i>	307
<i>Paganico</i>	713
<i>Pietraforte</i>	252
<i>Posticciola</i>	258
<i>Ricatti</i>	302
<i>Ricetto</i>	307
<i>Rocca Sinibalda</i>	779

PROVINCIA
DI SABINA

 DELEGAZIONE
DI RIETI

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
S. Loreuzo	186
Stipes	218
Torricella . . .	s	390

 GOVERNO DISTRETTUALE
DI POGGIO MIRTETO

Poggio Mirteto	1569
	<i>Bocchignago</i> . . .	321
	<i>Montopoli</i> . . .	546
Aspra	892
	<i>Roccantica</i> . . .	574
Castelnovo	635
	<i>Monte S. Maria</i> . . .	420
Collevecchio	475
	<i>Cicignano</i> . . .	95
Fara ,	1197
	<i>Toffia</i>	515
Montasola	431
	<i>Castiglione</i> . . .	152
Monte Buono	500
	<i>Fianello</i>	146
Poggio S. Lorenzo	450
	<i>Collelungo</i> . . .	293
Salisano	460
	<i>Rocca Baldesca</i> . . .	250
Scandriglia . . .	<i>Casaprota</i> . . .	1075
Tarano	301

PROVINCIA
DI SABINA

DELEGAZIONE
DI RIETI

211

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Torri	<i>Rocchette</i>	242
	<i>S. Polo</i>	235
	952
	<i>Selci</i>	702
	<i>Stimigliano</i>	363

LUOGHI BARONALI

Canemorto	1255
Cantalupo	559
Castel Chiodato	160
Castel S. Pietro	210
Catino	225
Corese	110
Cottanello	509
Cretone	121
Foggia	109
Forano	568
Frasso	311
Gavignano	137
Ginestra	402
Magliano	1214
Mentana	508
Mompeo	504
Monte Flavio	921
Monte Libretti	202
Monte Nero	415
Monte Rotondo	2445

PROVINCIA
DI SABINA

 DELEGAZIONE
DI RIETI

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Montorio in Valle	262
Montorio Romano	592
Moricone	594
Nerola	367
Palombara	2070
Petescia	956
Poggio Catino	368
Poggio Mojano	825
Poggio Nativo	695
Poggio Somavilla	83
Penticelli	302
Pozzaglia	643
Rocchettacce	7
Stazzano	160
Vacone	283
Totale N.º		65734

PROVINCIA
DEL PATRIMONIO

DELEGAZIONE
DI VITERBO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
GOVERNO DISTRETTUALE DI VITERBO		
VITERBO	12588
Capranica di Sutri.	1795
Celleno	976
Civita Castellana.	1825
Latera	1029
Lugnano di Ame- lia	1065
Montefiascone	5288
Nepi	1461
Orte	<i>Bagnolo</i>	2258
	<i>Bassano in Teverina</i>	605
Sutri	1499
Vetralla	3872
Valentano	1798
Canino	1161
<i>Ducato di Castro</i>	<i>Arlena</i>	325
	<i>Tessennano</i>	471
	<i>Pianiano</i>	1034
	1402
	2078
	1671
	910
	<i>Bisenzo e Capo di Monte</i>	802
	1225
	Pianzano	

PROVINCIA
DEL PATRIMONIO

 DELEGAZIONE
DI VITERBO

Comunità di residenza dei Governatori		Comunità appodiate	Popola- zione
Stato di Ronciglione	Ronciglione	3357
	Caprarola	2923
	Canepina	2137
	Castel S. Elia	627
	Corchiano	695
		<i>Borghetto</i> . . .	42
	Fabbrica	1311
	Vallerano	1488

LUOGHI BARONALI

Bagnaja	1388
Barbarano	942
Bassan di Sutri	1442
Bassanello	767
Bomarzo	1084
Carbognano	1107
Castel Cellesse	308
Chia	353
Gallese	704
Graffignano	465
Grotte S. Stefano ed annessi	972
Mugnano	231
Rocca del Vecce	504
S. Martino	947
S. Micchele	435

PROVINCIA
DEL PATRIMONIO

DELEGAZIONE
DI VITERBO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Sipicciano	222
Soriano	3075
Viano	506
Vignanello	2051
Vitorchiano	1419

GOVERNO DISTRETTUALE DI ORVIETO

Orvieto e Ville	7882
	<i>Allerona e Sant' Ab-</i>	
	<i>bondio</i>	777
	<i>Ficulle</i>	2026
	<i>Lubriano</i>	490
	<i>Porano</i>	352
	<i>Rote Castello . .</i>	160
	<i>Sermignano . . .</i>	216
	<i>Sugano</i>	461
	<i>Torre Alfida . . .</i>	300
Acquapendente	2397
Bagnorea	2733
	<i>Castiglione in Tevere-</i>	
	<i>rina</i>	605
Bolseno	1547
Onano	1700
Proceno	1003
S. Lorenzo nuovo	608

PROVINCIA
DEL PATRIMONIO

DELEGAZIONE
DI VITERBO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
LUOGHI BARONALI		
Benano	148
Carnajola	478
Castel di Fiore	280
Castel di Ripa	66
Castel Giorgio	996
Castel Rubello	297
Castel Viscardo	465
Civitellā Conti	174
Civitella d'Agliano	1135
Colle Iongo	318
Corbara	459
Fabro . . .	<i>S. Pietro Aquaeortus</i>	619
Monte Gabbione	530
Monte Giove	490
Monte Leone	1268
Monte Rubbiaglio	283
Palazzo Bovarino	372
Parrano	754
Pornello	192
Pròdo	278
Ripalvella	399
Sala	177
Salci	504
S. Venanzo	486
S. Vito	281
Titignano	185

PROVINCIA
DEL PATRIMONIO

DELEGAZIONE
DI VITERBO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Torre SS. Severo e Martirio . .	<i>Castelluzzo</i> . . .	442
Trivignano . . t		358
Viceno . . .		157
		Totale N.° 114488

PROVINCIA
DEL PATRIMONIO

DELEGAZIONE
DI CIVITAVECCHIA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
CIVITATECCHIA	7111
Bieda	1033
	<i>S. Giovanni</i>	448
Corneto	3314
Montalto	473
Tolfa	<i>Rota</i>	2807
Toscanella	3066

LUOGHI BARONALI

Civitella Cesi	145
Monte Romano	871
	Totale N.º	19268

PROVINCIA
DELL' UMBRIA

DELEGAZIONE
DI PERUGIA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
--	---------------------------	--------------------------

GOVERNO DISTRETTUALE DI PERUGIA

Perugia e <i>Ville</i>	68511
	<i>Fossato</i>	1493
	<i>Fratta</i>	1172
	<i>Sigillo</i>	946
Castiglione del Lago	5876
Città della Pieve	4908
Marsciano	1356
Monte Castello	1218

GOVERNO DISTRETTUALE
DI CITTA' DI CASTELLO

Città di Castello e <i>Ville</i>	24832
	<i>Citerna</i>	1941
Montone	1395

GOVERNO DISTRETTUALE DI FOLIGNO

Foligno e <i>Ville</i>	15002
Assisi	10918
	<i>Bastia</i>	1249
Bettona	1835
	<i>Collazzone</i>	500
	<i>Colle Maggio</i>	295
Cannara	1161

PROVINCIA
DELL' UMBRIA

DELEGAZIONE
DI PERUGIA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Casiel Buono</i>	130
	<i>Limigiano</i>	140
<i>Gualdo di Nocera</i>	4290
<i>Nocera</i>	3362
	<i>Valtupina</i>	662
<i>Spello</i>	4209
LUOGHI BARONALI		
<i>Gualdo Cattaneo</i>	529
GOVERNO DISTRETTUALE DI TODI		
<i>Todi e Contado</i>	22093
<i>Massa</i>	1519
	Totale N.°	181542

PROVINCIA
DELL' UMBRIA

 DE LEGAZIONE
DI SPOLETO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
GOVERNO DISTRETTUALE DI SPOLETO		
Ducato di Spoleto	SPOLETO e <i>Ville</i> .	14422
	Arezzo e palazzo .	55
	Campello .	643
	Caso .	158
	Castel S. Felice .	109
	Cerqueto .	24
	Ceselli .	214
	Civitella .	146
	Gavelli .	97
	Geppa .	37
	Grotti .	77
	Meggiano e Paterno .	236
	Messenano .	53
	Monte S. Vito .	66
	Pissignano .	90
	Poggio Lavarino .	82
	Postignano .	132
	S. Anutoglia e Agelli .	207
	Scheggino .	210
	Terzo S. Severo .	139
	Vallo .	197
	Villa Paganica .	242
Castel Ritaldi .		524
	Colle del Marchese .	208
Monte Franco .	Morcicchia e Moriano .	114
		929

PROVINCIA
DELL' UMBRIA

DELEGAZIONE
DI SPOLETO

Comunità di residenza dei Governatori		Comunità appodiate	Popola- zione
Ducato di Spoleto	Sellano	Acqua Palombo	83
		Appecano	85
		Arrone	830
		Bonaquis to	264
		Castel di Lago	277
		560
		Acera	54
		Agliano	90
		Apagni	134
		Cammora	220
		Orzano	146
		Ponte	175
		Rocchette e Notorsce	327
		Spina	127
		3401
Bevagna	2971	
Monte Falco	4684	
Trevi		

LUOGHI BARONALI

Castel S. Giovanni	310
Giano	813
Montecchio	227
Monte Santo <i>ed an.</i>	585
Terzo Mattarella, Terzo Borsino, e Terzo Sagra- ti	1963

PROVINCIA
DELL' UMBRIA

DELEGAZIONE
DI SPOLETO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
GOVERNO DISTRETTUALE DI NORCIA		
Norcia, e Contado	.	10516
	Cerreto	742
Arquata	3142
Cascia	4962
Monte Leone . .	.	1541
Visso	3731
GOVERNO DISTRETTUALE DI TERNI		
Terni, e Contado	.	8496
	Rapigno	447
Amelia	5143
	Porchiano	467
Calvi	1191
Cesi	Poggio Azzuano .	972
	Cisterna, e Fioren- zuola	97
	Macerino, e Colle- campo	228
	Porzano, e Ville .	142
	Scoppio	51
Collescipoli	1371
Narni, e Suburbj	.	3359
	Aguzzo	148
	Borgaria	192
	Capitone	551

PROVINCIA
DELL' UMBRIA

DELEGAZIONE
DI SPOLETO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Finocchieto . . .</i>	282
	<i>Guadamello . . .</i>	569
	<i>Guardo , e S. Urbano . . .</i>	505
	<i>Itieli . . .</i>	524
	<i>Poggio . . .</i>	282
	<i>Scifanoja . . .</i>	346
	<i>Stifone ed annessi . . .</i>	370
	<i>Toizzano . . .</i>	240
	<i>Vasciano . . .</i>	227
Otricoli	704
Piedilugo	613
Stroncone	1907
	<i>Lugnola . . .</i>	210
	<i>Configni . . .</i>	341

LUOGHI BARONALI

Acquasparta	932
Alviano	497
Attigliano	344
Baschi	572
Castigliano	369
Castagnuola	163
Collestatte	469
Coppe	209
Giove	827
Guardèa	636
Montoro	325

PROVINCIA
DELL' UMBRIA

DELEGAZIONE
DI SPOLETO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Penna	487
Pescia	251
Poggio di Guardèa	138
Polino	324
Porteria	444
S. Gemine	1332
S. Liberato	86
S. Vito	161
Sismano	331
Sterpeto	202
Torre Orsina	598
Totale N.°		102053

DUCATO
DI CAMERINO

DELEGAZIONE
DI CAMERINO

<i>Comunità di residenza dei Governatori.</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
CAMERINO . .	<p>Contea di Montecchiello, Altino, Arcofiato, Beregnano, e S. Luca, Camorseciano, Pian di Palente, e Rovegliano, Cignano, Fiungo, Gagliano, Mergnano S. Angelo, Mergnano S. Severo, Mergliano San Pietro, Meccolino, Paganico, Perito, Rocca d' Ajello ed Agnano, S. Erasmo, Nibbiano e Palente S. Marcello, Tuseggia, Colseverino, Gorgiano e Lancianello, Vallicchio, e Valvegenana .</p> <p>Arnano . . .</p> <p>Calcina . . .</p> <p>Capo la spiaggia .</p> <p>Costa fiore . .</p> <p>Costa S. Severo .</p> <p>Mistrano . . .</p> <p>Morro e Casale .</p> <p>Muccia e Coda di Muccia . . .</p>	<p>7043</p> <p>53</p> <p>38</p> <p>136</p> <p>88</p> <p>63</p> <p>79</p> <p>241</p> <p>560</p>

DUCATO
DI CAMERINO

DELEGAZIONE
DI CAMERINO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Ormagnano</i> . . .	51
	<i>Raggiano</i> . . .	42
	<i>Sabbietta</i> . . .	129
	<i>Selvazzano</i> . . .	68
	<i>Seppio</i> . . .	234
	<i>Tegge</i> . . .	168
	<i>Torrone</i> . . .	119
	<i>Val S. Martino</i> . . .	107
	<i>Varano</i> . . .	125
<i>Campo Rotondo :</i>	. . .	763
	<i>Cessa Palombo</i> . . .	502
	<i>Vestignano</i> . . .	119
<i>Castel Raimondo.</i>	. . .	762
	<i>Castel S. Maria</i> . . .	764
	<i>Crispiero</i> . . .	461
<i>Fiastra</i>	. . .	877
	<i>Acquacanina</i> . . .	558
	<i>Bolognola</i> . . .	443
	<i>Collemese</i> . . .	94
	<i>Colpolina</i> . . .	260
	<i>Fiegni</i> . . .	438
<i>Gagliole : . . .</i>	. . .	965
<i>Pieve Bovigliana.</i>	. . .	463
	<i>Corvenale</i> . . .	173
	<i>Fior di Monte</i> . . .	605
	<i>Frontillo</i> . . .	127
	<i>Isola</i> . . .	161
	<i>Monastero</i> . . .	112

DUCATO
DI CAMERINO

DELEGAZIONE
DI CAMERINO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Polverina</i> . . .	73
	<i>Rocca Maja</i> . . .	94
	<i>Rocca Mattea</i> . . .	27
	<i>Sentino e Colle di</i>	
	<i>Sentino</i> . . .	508
	<i>S. Maroto</i> . . .	266
<i>Pieve Torina</i> . . .	<i>Antico</i> . . .	442
	<i>Appennino</i> . . .	260
	<i>Capriglia</i> . . .	397
	<i>Casavecchia</i> . . .	234
	<i>Giove</i> . . .	50
	<i>Monte S. Polo</i> . . .	146
	<i>Seggiole e Lucciano</i> . . .	522
	<i>Terricchio</i> . . .	134
	<i>Valcaldara</i> . . .	378
<i>Pioraco</i> . . .	<i>Agolla</i> . . .	48
	<i>Fiuminata</i> . . .	607
	<i>Poggio Sorrifa</i> . . .	218
	<i>Sesro</i> . . .	1021
	<i>Sorti</i> . . .	393
<i>S. Anatolia</i> . . .	<i>Borgiano</i> . . .	514
<i>Serra Petrona</i> . . .	<i>Castel S. Venanzo</i> . . .	177
	<i>Belcanestro</i> . . .	179
<i>Serravalle</i> . . .		770
		401
		382
		438
		330

DUCATO
DI CAMERINO

DELEGAZIONE
DI CAMERINO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
	Copogna . . .	112
	Dignano . . .	224
	Gelagna . . .	221
	Massa di Prefoglio .	148
	Prefoglio . . .	8
	Rocchetta . . .	332
	Val S. Angelo . . .	368
Valcimarra	249
	Campolarzo . . .	75
	Col di pietra . . .	11
	Croce . . .	204
	Montalto . . .	230
	Pieve Favera . . .	192
	Statte e Pozzuolo .	154
	Valdiea . . .	58
Totale N.°		31136

PROVINCIA
DELLA MARCA

 DELEGAZIONE
DI MACERATA

<i>Comunità di residenza Dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
GOVERNO DISTRETTUALE DI MACERATA		
MACERATA	15087
Apiro	2649
Appignano	2149
Cingoli	12115
Civita Nuova	6581
Monte Cassiano	3469
Monte Cosaro	2484
Monte dell'Olmo	6274
Monte Granaro	4007
Monte Milone	3960
Monte S. Pietrangeli	2029
Morrovalle	4586
S. Elpidio a mare	7928
S. Giusto	2570
Treja	6969
GOVERNO DISTRETTUALE DI LORETO		
Loreto	7693
Monte Lupone	3225
Monte Santo	5063
Revanati e Porto	14220
GOVERNO DISTRETTUALE DI S. SEVERINO		
S. Severino	11731

PROVINCIA
DELLA MARCA

DELEGAZIONE
DI MACERATA

<i>Comunità di Residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Ficano</i>	672
Amandola	4358
Belforte	1510
Caldarola	1374
Monte Giorgio	3921
Monte S. Martino	1331
Penna S. Giovanni	3036
Sarnano	3434
S. Ginnesio	4782
	<i>Morico</i>	376
	<i>Ripe S. Ginnesio</i>	984
Tolentino	8283
	<i>Colmurano</i>	889
Urbisaglia	1626

GOVERNO DISTRETTUALE DI FABRIANO

Fabriano <i>ed ann.</i>	17355
	<i>Duomo</i>	396
Matelica	6986
Sassoferrato	6493
	<i>Genga</i>	1154
Serra S. Quirico	<i>Mergo e Sasso</i>	3103
	<i>Rotorscio</i>	446

Totale N.º

197313

PROVINCIA
DELLA MARCA

 DELEGAZIONE
DI FERMO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
GOVERNO DISTRETTUALE DI FERMO		
FERMO	Porto S. Giorgio, Mon- te Verde e Rocca di Monte Varmine . . .	19678
	Ponzano	738
	Terchiaro	413
	Torre di Palme . . .	991
	1714
Acquaviva	1199
Altidona	704
Campo Filone. . .	Moresco	1210
	406
	Pedaso	990
Carassai	1756
Castel Clementino	881
	Belmonte	2710
Fallerone	920
Francavilla	441
	Alteta	346
	Cerreto	2485
	1640
	Marano	329
Grotte a mare . .	S. Andrea	1311
	3006
	1275
	3504
	1040
Lapedona	826
Loro	
Massignano	
Mogliano	
Monte Appone	
	Massa	

PROVINCIA
DELLA MARCA

 DELEGAZIONE
DI FERMO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Monte Vidon corrado.</i>	878
Monte Falcone	981
	<i>Smerillo</i>	733
Monte Giberto	1194
	<i>Moregnano</i>	388
Monte Leone	839
	<i>Monte S. Pietro Mo- rico</i>	635
	<i>S. Elpidio Morico</i>	370
Monte Ottone	1464
	<i>Grot' Azzolina</i>	1082
Monte Ranajdo	886
	<i>Ortezzano</i>	675
Monturano	1529
Petriolo	1936
Petritoli	2315
	<i>Collina</i>	399
	<i>Monte Vidon Combatte</i>	389
Papagnano	1425
	<i>Magliano</i>	887
	<i>Torre S. Patrizio</i>	835
S. Angelo	2222
	<i>Gualdo e Castel Gi- smondo</i>	1393
S. Benedetto .	<i>Monte Aquilino</i>	3130
	Totale N.º	77089

PROVINCIA
DELLA MARCA

DELEGAZIONE
DI ASCOLI

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
GOVERNO DISTRETTUALE DI ASCOLI		
<i>Ascoli e Ville</i>	<i>Castel Trosino</i> <i>Monte Adamo, Ca- salena, Morigna- no, Venagrande e Venapiccola</i>	12351 210 848
<i>Acqua Santa</i>	<i>Arli, Arola, Cagna- no, Falciano, Forcella, Lugo, Paggese, Rocchet- ta, S. Pietro d'Ar- li, Tellaccano, Torre, Piè di Ca- ve, Valle d'acqua, Vena Martello, e Villa S. Maria</i> <i>Monte Acuto</i> <i>Monte Calvo, ossia Farno Fleno, S. Gregorio, Petral- ta, Rocca di Mon- te Calvo, S. Gio- vanni, e S. Mar- tino</i> <i>Quinto decimo, Ca- po di Rivo, Fava-</i>	1840 621 1130

PROVINCIA
DELLA MARCA

DELEGAZIONE
DI ASCOLI

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
	lanciata , Matera , Morrice , Noele , Peracchio , e S. Vito	859
Ancarano	950
	Maltignano	588
Appignano	1153
	Castiglione	211
	Ripa Berarda	368
Capradosso	414
	Castel di Croce ,	272
	Monte Moro	175
	Poggio Canoso	291
	Polesio	191
	Porchiano	304
Castorano . , . .	Pescoglia	832
	Colli	784
	Lama	1012
Comunanza	Gesso : Castel Fio- rito , Elice , Ge- rosa , e Quinzano Castel S. Pietro e Tavernelle	1883
	Palmiano	400
	Pizzarullo e Cerqueto	203
	Vindola	202
Folignano	Castel Folignano	327
	Lisciano	1377
		1053

PROVINCIA
DELLA MARCA

DELEGAZIONE
DI ASCOLI

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Monte Prandone	1631
Monte S. Polo	1739
Mozzano . . . ,	Funti , Colle , Giusti- mana , e Collina , Pantorano , Taver- na , e Pedana .	772
	Osoli , Agelli , Pesa- turo , Bovecchia , Pe- scolla , Gaico , Me- schia e Ronoiglionì .	496
	Rocca Casaregnana , Marzia , ed anness.	505
	Rocca Regonile , Sca- lelle , e Pastino .	416
Spinetoli	926
	Pagliare	467
Venarotta	Capo di Piano , Casa- cagnano , Gimiglia- no , Olibra , Poggio Ansù , e Valcenante	1320
	Cerreto e Portella .	325
	Monte S. Pietro .	183
	Vallorano e Cipparano	276

GOVERNO DISTRETTUALE DI MONTALTO

Montalto	1274
	Monte di Nove .	798

PROVINCIA
DELLA MARCA

DELEGAZIONE
DI ASCOLI

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Patrignone</i>	458
	<i>Porchia</i>	710
Castignano	1830
Cossignano	1011
Force	1661
Monte Fiore	2009
Monte Fortino	1921
	<i>Monte Monaco.</i>	1285
Monte Gallo	1662
Mont' Elpare	1498
Monte Rubbiano	2352
Offida	3296
Ripatransone	4766
Rotella	821
S. Vittoria	1791
	Totale N.º	69058

PROVINCIA
DELLA MARCA

 DE LEGAZIONE
DI ANCONA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
--	---------------------------	--------------------------

GOVERNO DISTRETTUALE DI ANCONA

<i>Contado di Ancona</i>	ANCONA e Suburbj	.	.	.	29792
		Monte Sicuro	.	.	1179
		Paterno	.	.	903
	Agugliano	.	.	.	1354
	Camerano	.	.	.	3271
	Falconara	.	.	.	2121
		Camerata	.	.	517
	Monte S. Vito	.	.	.	3289
		Chiaravalle	.	.	2152
	Offagna	.	.	.	1912
		Gallignano	.	.	939
	Polverigi	.	.	.	1917
	Sirolo	.	.	.	1865
		Umana	.	.	1050
	Monte Marciano	.	.	.	3167

GOVERNO DISTRETTUALE DI JESI

<i>Contado di Jesi</i>	Jesi	S. Maria Nuova	.	15479
		Mosciano	.	1513
	Belvedere	.	.	2116
	Castel Planio	.	.	1707
		Poggio S. Marcello	.	1144
		Rosora	.	1033
	Majolati	.	.	1508
		Poggio Cupo	.	384

PROVINCIA
DELLA MARCA

DELEGAZIONE
DI ANCONA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>		<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Contado di Jesi		<i>Scisciano</i>	178
	Massaccio	3525
	Monte Carotto	2435
	Monte Roberto	1242
		<i>Castel Bellino</i>	694
		<i>S. Paolo.</i>	774
	Morro	2004
	S. Marcello	1631
	Barbara	1219
	Corinaldo	5323
	Monte Alboddo	5591
	Monte Nuovo	3014
	Rocca Contrada	8680
	Serra de'Conti	1862

GOVERNO DISTRETTUALE DI OSIMO

Osimo.	11728
Castel Fidardo	4691
Filottrano	7143
Monte Fano	3059
Staffolo	2250

Totale N.º

147355

PROVINCIA
DI URBINO

 DELEGAZIONE
DI URBINO E PESARO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
--	---------------------------	--------------------------

GOVERNO DISTRETTUALE DI URBINO

<i>Contado di Urbino</i>	URBINO ed annes.	.	.	.	11582
		<i>Casa Rotonda.</i>	.	.	214
		<i>Coldazzo</i>	.	.	132
		<i>Fermignano</i>	.	.	1403
		<i>Fonte Corniale</i>	.	.	390
		<i>Gaisa</i>	.	.	359
		<i>Monte Calvo</i>	.	.	573
		<i>Monte Guiduccio</i>	.	.	597
		<i>Pagino</i>	.	.	245
		<i>Petriano.</i>	.	.	468
		<i>Primicilio</i>	.	.	312
		<i>Ricece</i>	.	.	138
		<i>Ripe</i>	.	.	190
		<i>S. Donato in Tavi- glione.</i>	.	.	358
		<i>Schieti</i>	.	.	209
		<i>Serra di Genga</i>	.	.	275
	<i>Aqualagna</i>	.	.	.	594
		<i>Frontino di Nari</i>	.	.	146
		<i>Monte Cordino.</i>	.	.	116
		<i>Orsajola.</i>	.	.	181
	<i>Colbordolo</i>	<i>Petralata</i>	.	.	382
		.	.	.	502
		<i>Monte Eabri</i>	.	.	406
	<i>Barchi</i>	<i>Talacchio</i>	.	.	319
		.	.	.	1224

PROVINCIA
DI URBINO

DELEGAZIONE
DI URBINO E PESARO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Reforzate</i> . . .	256
	<i>Rupoli</i> . . .	155
	<i>Villa del Monte</i> . . .	184
Castel d'Elci	508
	<i>Sonatello</i> . . .	82
Castel Leone <i>ed an.</i>	. . .	1747
Fossombrone	5277
	<i>Bellaguardia</i> . . .	266
	<i>Cartocetto</i> . . .	245
	<i>Caspezza</i> . . .	128
	<i>Castel Gagliardo</i> . . .	73
	<i>Montalto</i> . . .	396
	<i>Monte felcino</i> . . .	560
	<i>Monte Montanaro</i> . . .	264
	<i>S. Biagio</i> . . .	73
	<i>S. Gervasio</i> . . .	324
	<i>S. Ippolito</i> . . .	957
	<i>Torricella</i> . . .	132
Fratte	1110
	<i>Monte Vecchio</i> . . .	680
	<i>S. Andrea</i> . . .	616
	<i>Torre</i> . . .	641
Frontino	423
	<i>Belforte</i> . . .	241
	<i>Torriola</i> . . .	62
	<i>Viano</i> . . .	184
Isola del Piano	789
Lamoli	191

PROVINCIA
DI URBINO

 DELEGAZIONE
DI URBINO E PESARO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Borgopace</i> . . .	301
	<i>Castel de' Fabri</i> . . .	48
	<i>Giunza</i> . . .	97
	<i>Monte d'Ale</i> . . .	74
	<i>Parchiulle</i> . . .	227
	<i>Sompiano</i> . . .	93
<i>Macerata Feltria</i>	1283
	<i>Certalto</i> . . .	197
	<i>Monte Altavelio</i> . . .	199
<i>Mercatello</i>	1036
	<i>Castel della Piave</i> . . .	85
	<i>Dese</i> . . .	59
	<i>Figgiano</i> . . .	38
	<i>Palazzo de' Mucci</i> . . .	79
	<i>S. Martino</i> . . .	53
	<i>Val Buona</i> . . .	141
<i>Monte Cerignone</i>	. . .	618
	<i>Monte Boaggine</i> . . .	229
	<i>Monte Coppiolo</i> . . .	553
<i>Monte Gellio</i> . . .	<i>Riopetra</i> . . .	434
	<i>Massa, ed annessi</i> . . .	320
	<i>Monte Petra</i> . . .	189
	<i>Rontagnano</i> . . .	387
	<i>Savignan di Rigo</i> . . .	188
<i>Monte Grimano</i>	745
	<i>Monte Tassi</i> . . .	407
	<i>Ripalta</i> . . .	91
	<i>Valle S. Anastasio</i> . . .	327

PROVINCIA
DI URBINO

DELEGAZIONE
DI URBINO E PESARO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Monte Secco	480
	<i>Monterolo</i> . . .	446
	<i>S. Vito</i> . . .	606
Peglio	510
	<i>Lunano</i> . . .	303
Penna	1284
	<i>Macciano</i> . . .	338
Pietracuta	312
	<i>Monte Fattogno</i> . .	148
	<i>Monte Maggio</i> . .	458
	<i>Secchiano</i> . . .	273
	<i>Tausano</i> . . .	144
	<i>Uffogliano</i> . . .	217
Pietro Rubbia.	431
	<i>Cavoleto</i> . . .	147
	<i>Monte S. Maria</i> . .	54
Poggio de' Berni ed annessi	749
S. Agata	720
	<i>Cajoleto</i> . . .	78
	<i>Bragheto</i> . . .	107
	<i>Libbiano</i> . . .	180
	<i>Majano</i> . . .	134
	<i>Monte Benedetto</i> . .	101
	<i>Palazzo</i> . . .	51
	<i>Pereto</i> . . .	63
	<i>Rivolpara</i> . . .	60
	<i>Rocca Pratiffa</i> . .	160

PROVINCIA
DI URBINO

 DELEGAZIONE
DI URBINO E PESARO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Rusciano e Poggio</i>	72
	<i>S. Donato</i>	232
	<i>Sarsiano</i>	227
	<i>Scavolo</i>	45
	<i>Torricella</i>	295
	<i>Vacaldola</i>	20
	<i>Villa di Fragheto</i>	20
	<i>Ugrigno</i>	131
<i>S. Angelo in Vado</i>		2536
	<i>Baciuccaro</i>	54
	<i>Metola</i>	276
	<i>Monte Majo</i>	129
	<i>Sorbetolo</i>	59
<i>S. Leo</i>		1108
	<i>Majolo</i>	505
	<i>Massamanente</i>	108
	<i>Soanne</i>	266
<i>S. Lorenzo in Campo</i>		1125
	<i>Monte Alfoglio</i>	583
<i>Sascorbaro</i>		840
	<i>Val di Teva</i>	221
<i>Sasso feretrano</i>		563
	<i>Gesso</i>	214
	<i>Monte Licciano</i>	226
<i>Tavoleto</i>		387
	<i>Auditore</i>	410
	<i>Castel nuovo</i>	335
	<i>Pian di Castello</i>	200

PROVINCIA
DI URBINO

DELEGAZIONE
DI URBINO E PESARO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
	Ripa Massana.	172
	S. Giovanni	278
	Torricella	84
	Valle Avellana	248
Urbania	3301

GOVERNO DISTRETTUALE DI PESARO

Contado di Pesaro	PESARO e Castel- li in parte	13586
		Candelara	1471
		Castel di Mezzo	386
		Fiorenzuola	576
		Granaruola	261
		Novillara	1136
	Ginestreto	1109
		Farneto	392
		Monte Ciccardo	704
		Monte Gaudio	236
		Monte le Vecchie	500
		Monte S. Maria	382
	Tomba	873
		Monte Luro	388
		Pozzo	506
	Gradara	1235
		Gabicce	398
	S. Angelo	Montecchio	1119
		Monte l'Abbate	665

PROVINCIA
DI URBINO

 DELEGAZIONE
DI URBINO E PESARO

Comunità di residenza dei Governatori		Comunità appodiate	Popola- zione
GOVERNO DISTRETTUALE DI FANO			
Contado di Fano	Fano e Suburbj	14673
		Monte Giano	497
		Ripalta	407
	Cartocceto	1771
		Bargni	236
		Pozzuolo	374
		Saltara	1340
		Serrongarino	981
	Isola	584
		Sorbolongo	487
	Monte Baroccio	1826
	S. Costanzo	2303
		Stacciola	320
GOVERNO DISTRETTUALE DI SINIGAGLIA			
	Sinigaglia e Contado	18890
	Mondavio	2205
		Cerasa	180
		Monte Maggiore	980
		Piagge	585
		Poggio	332
		S. Giorgio	601
	Mendolfo	3071
		Castel vecchio	784
		Monte Perzio	748

PROVINCIA
DI URBINO

DELEGAZIONE
DI URBINO E PESARO

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Orciano	1524
	<i>Monte bello</i> . . .	434
Tomba	1234
	<i>Monte rado</i> . . .	921
	<i>Ripe</i> . . .	1635
Vaccarile	328
	<i>Porcozzone</i> . . .	117

GOVERNO DISTRETTUALE DI GUBBIO

Gubbio ed annessi	15391
	<i>Baccaresca</i> . . .	114
	<i>Biscina</i> . . .	108
	<i>Carpini</i> . . .	356
	<i>Castiglione Aldovrandi</i>	148
	<i>Civitella Ranieri</i> .	210
	<i>Coccarano</i> . . .	227
	<i>Col Palombo</i> . . .	405
	<i>Febbino e Colcelli</i> .	214
	<i>Petroja e Scritto</i> .	177
	<i>Poggio Manente</i> .	157
	<i>S. Cristina e Torri- cella</i> . . .	207
	<i>Valcodale</i> . . .	81
	<i>Valsabrica</i> . . .	543
Apecchio	891
	<i>Carda</i> . . .	638
	<i>Carlano</i> . . .	74

PROVINCIA
DI URBINO

 DELEGAZIONE
DI URBINO E PESARO

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
	Colle Rosso . . .	24
	Col stregone e Col- lelonso . . .	30
	Migliara . . .	59
	Montefiore . . .	68
	Monte vicino e Fa- gnille . . .	149
	Pietragialla ed ann.	99
Cagli e Ville	7155
	Castiglione . . .	49
	Fenigli . . .	554
	Frontone . . .	859
	Monte Grino . . .	48
	Offredi . . .	127
	Pecorari . . .	149
	Piobbico . . .	492
	Rocca Leonella . .	203
Cantiano e Ville	2290
Costacciaro	1316
Pergola e sua Vi- caria	5424
Scheggia	1198
	Pascelupo . . .	262
Serra S. Abbon- dio e Ville	1004
	Isola fossara . . .	273
	Totale N.°	198145

PROVINCIA
DI ROMAGNA

DELEGAZIONE
DI FORLÌ

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
GOVERNO DISTRETTUALE DI FORLÌ		
FORLÌ <i>ed ann.</i>	.	24803
Bertinora	4188
Civitella	1552
	Civorio . . .	154
	Montevecchio . .	208
	Mustiolo . . .	305
	S. Giovanni in Scor- zaro . . .	146
	Val d'Oppio . . .	347
Cusercoli <i>ed ann.</i>	.	368
	Giaggiolo <i>ed annessi.</i>	381
Forlimpopoli . .	.	2532
Meldola	2940
	Camate . . .	297
	Casal Buono . . .	261
	Dugaria . . .	668
	Petrella . . .	39
	Polenta e Collinella.	599
Predappio	1574
	Fiumana . . .	570
	Rocca d'Elmice . .	484
Teodorano <i>ed ann.</i>	.	975
	Castel Nuovo . . .	277
	Monte Vascovo . .	148

PROVINCIA
DI ROMAGNA

DELEGAZIONE
DI FORLÌ

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
GOVERNO DISTRETTUALE DI CESENA		
<i>Cesena ed annessi</i>	28840
	<i>Bora</i>	183
<i>Borghesi</i>	<i>Mongiusto</i>	131
	665
	<i>S. Giovanni in Ga- lilea</i>	533
	<i>S. Martino in Con- verseto</i>	156
<i>Giola</i>	<i>Cersoglio, Finocchio, e Muscella</i>	548
	<i>Apozzo</i>	114
	<i>Falcino</i>	108
	<i>Piavola Ferdiani, Fac- cini, e Cima</i>	124
	855
<i>Gambettola</i>	2127
<i>Gatteo</i>	2656
<i>Longiano</i>	382
	<i>Monte Nuovo</i>	688
	<i>Montiano</i>	1333
	
<i>Mercato Saraceno</i>	<i>Linaro, Bacciolino, e Monte Ghiottone.</i>	511
	<i>Tornano, e Serra</i>	257
	304
<i>Monte Bello</i>	<i>Ginestreto</i>	227
	<i>Massa</i>	94

**PROVINCIA
DI ROMAGNA**
**DELEGAZIONE
DI FORLÌ**

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Monte Tiffi , ed an- nessi . . .</i>	376
	<i>Pietra dell' Uso . . .</i>	100
<i>Monte Leone . . .</i>	<i>. . .</i>	303
	<i>Ardiano . . .</i>	146
	<i>Casaleccio . . .</i>	47
	<i>Casamurata . . .</i>	315
	<i>Dio la guarda . . .</i>	106
	<i>Monte Aguzzo . . .</i>	79
	<i>Monte Bora . . .</i>	81
	<i>Sagliano . . .</i>	192
	<i>Sorinoli . . .</i>	297
<i>Pondo</i>	<i>. . .</i>	617
	<i>Bucchio . . .</i>	73
	<i>Cigno . . .</i>	107
	<i>Seguno . . .</i>	130
	<i>Spinello . . .</i>	520
	<i>Talamello . . .</i>	651
	<i>Val di Noce Doria , Albieini , e Pao- lucci , e Petrella inferiore . . .</i>	240
<i>Roversario . . .</i>	<i>. . .</i>	825
	<i>Monte Codruzzo , e Ciola Aralda . . .</i>	450
<i>Sarsina</i>	<i>. . .</i>	402
	<i>Fontana Fredda . . .</i>	716
	<i>Perticara . . .</i>	271

PROVINCIA
DI ROMAGNA

 DELEGAZIONE
DI FORLÌ

<i>Comunità di residenza de' Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola zione-</i>
	<i>Quarto e Fossacanna.</i>	89
	<i>Ranchio, Campiano, e Monte Castello.</i>	549
	<i>Sapigno</i>	208
	<i>Torrito</i>	37
<i>Savignano . . .</i>	<i>. . . .</i>	3123
	<i>S. Mauro</i>	1370
<i>Sogliano</i>	<i>Fogliano e Strigara.</i>	1203
	<i>Roncofreddo . . .</i>	1267

GOVERNO DISTRETTUALE DI RIMINO

<i>Contado di Rimini</i>	<i>Rimino e Bar-</i>		21581
	<i>gellato</i>	<i>. . . .</i>	915
	<i>Coriano</i>	<i>. . . .</i>	
		<i>S. Andrea in Besa-</i>	
		<i>nigo</i>	151
		<i>S. Andrea in Petri-</i>	
		<i>gnano</i>	206
	<i>Gemmano . . .</i>	<i>. . . .</i>	860
		<i>Inferno</i>	335
		<i>Marazzano . . .</i>	242
	<i>Monte Colombo .</i>	<i>. . . .</i>	540
		<i>Albereto</i>	321
		<i>Croce</i>	316
		<i>Monte Tauro e Alfero</i>	395
		<i>Passano</i>	260
		<i>S. Savino</i>	531

PROVINCIA
DI ROMAGNA

DELEGAZIONE
DI FORLÌ

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>		<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
<i>Contado di Rimini</i>	Mulazzano	487
	Saludeccio . . .	Cerasolo . . .	444
		2295
		Cerreto . . .	304
		Meleto . . .	422
		Monte Gridolfo . .	791
	S. Clemente	1442
		Agello . . .	156
		Castel Leale . .	162
	S. Giovanni in Ma- rignano	2383
		Misano . . .	1558
	Mondaino	1258
	Monte Fiore	2206
	Monte Scudolo	1516
	Fian di Meleto . .	Monastero , Petrel- la, e S. Sisto . .	765
		Piagnano , Antico , Campo, Lupajolo, Pietracavola, e Pir- to . . .	821
	S. Arcangelo	5137
		Scorticata . . .	467
	Verrucchio	2096
		Monte . . .	229
Totale N.º			150933

PROVINCIA
DI ROMAGNA

DELEGAZIONE
DI RAVENNA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
--	---------------------------	--------------------------

GOVERNO DISTRETTUALE
DI RAVENNA

RAVENNA ed an- nessi	36791
Cervia	3595
Territorio Leo- nino	1488

GOVERNO DISTRETTUALE
D'IMOLA

Imola ed annes- si	19028
Bagnara	1444
	<i>Torano e Poggiolo</i> .	295
Casola Volsenio	2655
Castel Bolognese.	4690
Castel del Rio	978
Dozza	1686
Fontana	1478
	<i>Gaggio e Fornione</i> .	291
	<i>Orsara</i>	236
Mordano . . .	<i>Bubano</i>	1768
Riolo	1996
Solarolo	2252
Tossignano	1994

**PROVINCIA
DI ROMAGNA**
**DELEGAZIONE
DI RAVENNA**

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
--	---------------------------	--------------------------

GOVERNO DISTRETTUALE DI FAENZA
Faenza ed annes-
si
Brisighella ,
Russi

26777

9845

4480

Totale N.º
123767

PROVINCIA
DI BOLOGNA

 DELEGAZIONE
DI BOLOGNA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
BOLOGNA e suo territorio	79414
Anzola	2076
	Martignone	328
	S. Maria in Strado .	428
Argelato	Volta di Reno . . .	1854
	Funo e Casadio . . .	933
Argile	1295
	Massumatico, e Pog- gio di Massumati- co	1567
	S. Alberto e S. Be- nedetto	844
	Venazzano ed Asia .	1237
Bazzano	Monte Budello . . .	2329
Belvedere	1557
	Rocca Corneta . . .	972
Borgo Panigale .	Spirito Santo . . .	2186
	Medola e Rigosa . .	659
Budrio	Boscossa	5073
	Bagnarola di sopra, e di sotto	2312
	Cazzano	487
	Cento di Budrio, Guar- data, e Pronaro . . .	690
	Vedrano	1382
Calderara	S. Vitale	1048
	Longara	1033

PROVINCIA
DI BOLOGNA

 DELEGAZIONE
DI BOLOGNA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>S. Chierno di Piano</i>	
	<i>alias Sacerno .</i>	795
Camugnano	557
	<i>Bargi</i>	1097
	<i>S. Damiano . Mo-</i>	
	<i>gne , e Trasserra.</i>	523
	<i>Vigo, Verzano e Bur-</i>	
	<i>zanella</i>	632
Canovella	<i>Casola sopra Sira-</i>	
	<i>no , Ignano. .</i>	712
	<i>Caprara sopra Panico</i>	702
	<i>Medelana , e Lumi-</i>	
	<i>nasio</i>	469
	<i>Montasico</i>	301
	<i>Panico , Malsolle , e</i>	
	<i>Venola</i>	778
Casalecchio di Reno	<i>Cerotolo , Tizzano ,</i>	
	<i>e Tujano</i>	1558
	<i>Nugareto</i>	153
	<i>Pontecchio , Moglio,</i>	
	<i>e Monte Chiaro .</i>	1220
Casal Fiuminese ,	488
	<i>Croara di Casale .</i>	356
Casio	<i>Casola , Badi , e Su-</i>	
	<i>viana</i>	1886
Castagnola Mag-	
giore	<i>Bondanello</i>	1068
	<i>Sabiuno di Piano , e</i>	
	<i>Saliceto</i>	817

PROVINCIA
DI BOLOGNA

 DELEGAZIONE
DI BOLOGNA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Trebbi e Ronco di Corticella . . .</i>	1009
Castel da Jano . . .	<i>Villa da Jano . . .</i>	1371
	<i>Casigno e Roffeno . . .</i>	868
	<i>Labante di sopra e di sotto . . .</i>	664
Castel Frauco . . .	<i>Ponzano e Recovato . . .</i>	3130
	<i>Gaggio di Piano . . .</i>	961
	<i>Manzolino , Rastel- lino , e Riolo . . .</i>	2085
	<i>Pimazzo . . .</i>	2396
Castel Ghelfo . . .	<i>.</i>	2373
Castel S. Pietro . . .	<i>Poggio</i>	4381
	<i>Bello</i>	301
	<i>Casalecchio di sopra . . .</i>	460
	<i>Casalecchio di sotto . . .</i>	388
	<i>Fiagnano</i>	291
	<i>Frasneda</i>	312
	<i>Liano di sopra</i>	472
	<i>Liano di sotto</i>	352
	<i>Monte Baldiraro</i>	351
	<i>Varignana di sopra . . .</i>	1134
	<i>Varignana di sotto . . .</i>	788
	<i>Vedriano</i>	335
Castenaso	<i>Fiesso</i>	1671
	<i>Marano</i>	969
	<i>Villanuova</i>	240
Castiglione	<i>.</i>	1060

PROVINCIA
DI BOLOGNA

 DELEGAZIONE
DI BOLOGNA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Baragazza</i> . . .	1022
	<i>Creda e Lagaro</i> . . .	447
	<i>Sparvo</i> . . .	269
Crespelano	1610
	<i>Calcara, e S. Al- maso</i> . . .	1286
Crevalcuore	5797
	<i>Pallata, Galeazza Pepoli, e Pallata Bevilacqua</i> . . .	2062
Gaggio di Monta- gna	<i>Bombiana</i> . . .	1120
	<i>Affrico e Rocca Pi- tigiana</i> . . .	1421
Galliera	1298
	<i>S. Vincenzo e San Venanzo</i> . . .	1403
Granalio ne	2534
Lojano	643
	<i>Barbaruolo</i> . . .	540
	<i>Bibulano</i> . . .	303
	<i>Roncastaldo</i> . . .	431
	<i>Scanello</i> . . .	368
	<i>Seascoli</i> . . .	490
Malalbergo alla destra di Reno.	<i>Pegola</i> . . .	1303
	<i>Altedo</i> . . .	1942
	<i>Barisella</i> . . .	3501

PROVINCIA
DI BOLOGNA

 DELEGAZIONE
DI BOLOGNA

Comunità di residenza dei Governatori	Comunità appodiate	Popola- zione
Medicina	5122
	<i>Gallisano</i>	70
	<i>Villa Fontana</i>	3195
Minerbio	3134
	<i>Cà de' Fabri</i>	909
	<i>S. Giovanni in Triar-</i> <i>rio</i>	640
	<i>S. Martino in Sover-</i> <i>sano</i>	1658
Molinella	<i>S. Croce di Marmor-</i> <i>ta</i>	2079
	<i>Capofiume, e Casoni.</i>	1819
	<i>S. Martino di sopra</i> <i>e di sotto</i>	2129
	<i>Selva, e Durazzo</i>	1064
Monghidoro	1165
	<i>Campeggio</i>	586
	<i>Frascineo</i>	157
	<i>Gragnano</i>	240
	<i>Lognola</i>	252
	<i>Stiolo</i>	183
	<i>Valgatara</i>	155
	<i>Vergiana</i>	256
Monterenzio	309
	<i>Bisano</i>	315
	<i>Cassano</i>	198
	<i>Castelnuovo di Bisa-</i> <i>no</i>	160

DUCATO
DI BOLOGNA

DELEGAZIONE
DI BOLOGNA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	Pizzano . . .	316
	Querzeto . . .	365
	Rignano . . .	219
	Sassonegro . . .	260
	Sassuno . . .	154
	Vignale . . .	101
Monte S. Pietro .	Mongiorgio e Monte S. Giovanni . .	1052
	Lomola, S. Loren- zo in Collina, ed Ozzana di Lamo- la . . .	827
	Pradalbino, S Mar- tino in Casola, e Monte Maggiore .	762
	S. Chiellaro . .	215
Monte Veglio	913
	Olivelo . . .	570
Monzuno . . .	Trassasso . . .	1047
	Brigola, e Laguja- ra . . .	618
	Vado, Brigadella, e Brento . . .	793
	Valle di Sambro, e Gabbiano . . .	524
Musiano . . .	Rastignano. e Se- sto . . .	761
	Ancognano . . .	113

PROVINCIA
DI BOLOGNA

 DELEGAZIONE
DI BOLOGNA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Ozzano di sopra .	<i>Badalo , Bartediz- zo , e Mugnano .</i>	664
	<i>Guzzano . . .</i>	302
	<i>Monte Calvo . . .</i>	154
	<i>Pieve del Pino, Mon- te lungo , e Viz- zano</i>	494
	<i>. . . .</i>	759
	<i>Ciagnano . . .</i>	149
	<i>Massa delle Rapi .</i>	220
	<i>Ozzano di sotto .</i>	625
	<i>S. Cristofaro . .</i>	624
	<i>Settesfonti , e Monte Armato . . .</i>	477
Piano	<i>Monte Ferdente .</i>	655
	<i>Cedrecchia . . .</i>	130
	<i>Poggio de' Rossi .</i>	148
	<i>Quallo , Castel delle Alpi , e Zaccane- sca</i>	761
	<i>Ripoli , S. Andrea , Val di Sambro , Campiano , e Mon- te gualese . . .</i>	818
Pianoro . . , .	<i>S. Giorgio di Mon- tagna , Gorgogna- no ; Riosto , e Ze- na</i>	1814

PROVINCIA
DI BOLOGNA

 DELEGAZIONE
DI BOLOGNA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Casola Canina . . .</i>	69
	<i>Livergnano . . .</i>	284
Poggio Renatico .	<i>Mirabello , e Gallo .</i>	3052
Porretta . . .	<i>Capugnano . . .</i>	2142
Praduro . . .	<i>Sasso , Castel del Vescovo , Jano , e Lagune . . .</i>	1700
	<i>Scopeto , Montesfra- scone , Monte Po- lo , e Rasiglio .</i>	597
	<i>Tignano , e Mongar- dino . . .</i>	477
Sala : . . .	<i>. . .</i>	1083
	<i>Bagno di Piano , e Padulle . . .</i>	1260
	<i>Bonconvento . . .</i>	475
S. Agata Bolognese	<i>. . .</i>	2704
S. Agostino di sopra	<i>. . .</i>	1681
	<i>S. Agostino di sotto .</i>	1153
S. Giorgio . . .	<i>Gherghignano , e Stiatico . . .</i>	2687
San Giovanni in Persiceto . . .	<i>. . .</i>	9604
	<i>Bagnetto . . .</i>	326
	<i>Caselle , e Russo .</i>	992
S. Lazzaro . . .	<i>Castel de' Britti .</i>	375
	<i>Croara , e Farne .</i>	516
	<i>Miserazzano . . .</i>	143

PROVINCIA
DI BOLOGNA

 DELEGAZIONE
DI BOLOGNA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
S. Maria in Dono	<i>Pizzo Calvo</i> . . .	872
	993
	<i>Castagnolo minore</i> .	408
	<i>Saletto</i>	687
S. Pietro in Casale	<i>S. Marino</i>	870
	<i>Rubizzano</i> . . .	1436
	<i>Maccaretolo, e Ga- vaseto</i>	1553
Savigno	1131
	<i>Gavignano, Ronca, e Monte Severo</i> .	573
	<i>Merlano</i>	206
	<i>Rudiano</i>	260
	<i>Samoggia</i> . . .	455
	<i>Veduggio, e Vigno- la de' Conti</i> . .	604
Seravalle	791
	<i>Zapolino, Ponzano, e Tiola</i>	1001
Tavernola	<i>Monteguragazza</i> .	813
	<i>Salvaro, e Carvia- no</i>	537
	<i>Veggio, e Grizza- na</i>	755
	<i>Vimignano, e Sa- vignan Bolognese</i> .	532
Vergato	<i>Cereglio, Liserna, e Sanguoneda</i> .	1408

PROVINCIA
DI BOLOGNA

 DELEGAZIONE
DI BOLOGNA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Viadagola . . .	<i>Castel Nuovo, e Li- sano . . .</i>	513
	<i>Tolè, e Prunarolo .</i>	1074
	<i>Cadriaro . . .</i>	1124
	<i>Granarolo . . .</i>	652
	<i>Lovoletto. . .</i>	692
Zola Predosa . .	<i>Quarto di sotto .</i>	434
	<i>Gesso . . .</i>	1994
	Totale N.º	280701

DUCATO
DI FERRARADELEGAZIONE
DI FERRARA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
FERRARA e Ville	.	31525
Argenta . . .	Bando a sinistra .	2294
	Bocca Leone a sini- stra . . .	606
Bagnacavallo . .	.	3999
	Boncellino . . .	591
	Manziera . . .	974
	Traversara . . .	845
	Villanuova, e Glo- rie . . .	1157
Baura	1051
	Correggio . . .	317
	Corlo . . .	409
Bondeno	2500
Bonacompra . .	Alberone, e Casu- maro . . .	625
	Cupi . . .	818
Burana	1120
	Pilastri . . .	574
	Scortichino . . .	1158
Cento	4001
	Corpo di Reno . .	908
	Pinzale . . .	1383
Caccanile	805
	Ambrogio, e Piuma- na . . .	544
Cò di Fiume . .	.	1367
	Traghetto . . .	541

PROVINCIA
DI FERRARA

 DELEGAZIONE
DI FERRARA

<i>Comunità di Residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Codigoro . . .	<i>Pomposa</i> . . .	3123
Cologna . . .	<i>Berra</i> . . .	1369
	<i>Serravalle</i> . . .	540
Comacchio . .	<i>Bosco Eliseo</i> . .	5293
Cona	446
	<i>Codrèa</i>	300
	<i>Contrapò</i>	371
	<i>Quprtesana</i>	812
Conselice	3505
Copparo	2214
	<i>Cesta</i>	203
Cosandolo	1605
Cotignola . . .	<i>Barbiano, Budrio,</i> <i>Cosanigo, Felisio,</i> <i>Granarolo, S. Se-</i> <i>vera, Solarolo e</i> <i>Zagonaro</i> . . .	4914
Denore	545
	<i>Albarea</i>	356
	<i>Viconovo</i>	475
	<i>Villanova di Denore</i>	503
Filo a sinistra	477
	<i>Longostrino, e Ba-</i> <i>stia</i>	449
	<i>S. Biagio di Filo</i> . . .	695
Formignana	1430
	<i>Tresigallo</i>	752
Francolino	1627

PROVINCIA
DI FERRARA

 DELEGAZIONE
DI FERRARA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Fossa d'Albero</i>	306
	<i>Pescara</i>	590
Fusignano . . .		3649
Gambulaga . .		940
	<i>Majero</i>	359
	<i>Runco, e Quartiere</i>	300
	<i>Sandolo</i>	300
Guarda Ferrarese		1954
Lago Santo . .		1224
Lugo	<i>Bizzano, Campani- le, Canal Ruba- to, S. Bernardo in Selva, S. Lo- renzo in Selva, e S. Polito</i>	14054
Marrara . . .		1115
	<i>Gaibana</i>	362
	<i>Gaibanella</i>	453
	<i>Monestirolo</i>	536
Masi del Torello.		683
	<i>Masi di S. Giacomo</i>	440
	<i>Ducentola</i>	201
Massa Fiscaglia .		1537
Massa Lombarda.		3675
	<i>S. Agata Ferrarese</i>	1226
Massensatica . .	<i>Mezzo goro</i>	941
	<i>Ariano, Destro, e Bonificazione</i>	601

**PROVINCIA
DI FERRARA**
**DELEGAZIONE
DI FERRARA**

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
Medelana	535
	<i>Alberlongo</i> . . .	218
	<i>Dogato</i> . . .	400
	<i>Lilolla</i> . . .	237
	<i>Parasacco</i> . . .	265
	<i>Rovereto</i> . . .	474
	<i>S. Vito</i> . . .	446
Mesola . . .	<i>Goro vecchio</i> . . .	2776
Migliaro	1237
	<i>Cornacervina</i> . . .	1502
	<i>Fiscaglia</i> . . .	211
	<i>Migliarina</i> . . .	293
	<i>S. Margherita</i> . . .	143
Ospital di Bondeno	<i>Sette polesini</i> . . .	991
	<i>Salvatonica</i> . . .	572
	<i>S. Biagio delle Tez- zane</i> . . .	454
Ostellato	559
	<i>Cnmpolengo</i> . . .	252
	<i>Sanzagno</i> . . .	209
Pieve	<i>Dosso</i> . . .	3323
Porto Maggiore	2396
	<i>Porto Verrara</i> . . .	528
Ravale	<i>Casaglia</i> . . .	1348
	<i>Porporana</i> . . .	482
Renazzo Capi .	<i>Stabili</i> . . .	3401
Rero	<i>Finole di Rero</i> . . .	1135
Rò	526

PROVINCIA
DI FERRARA

 DELEGAZIONE
DI FERRARA

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
	<i>Rovina . . .</i>	2202
	<i>Zocca . . .</i>	269
Sabioncello di sotto		662
	<i>Sabioncello di sopra</i>	400
	<i>Fossalta . . .</i>	488
	<i>Gradizza . . .</i>	707
Saletta . . .		926
	<i>Tamera . . .</i>	932
S. Bianca . . .	<i>Cantalupo . . .</i>	753
S. Martino . . .		2235
	<i>S. Egidio . . .</i>	467
S. Nicola . . .	<i>Benvegnante . . .</i>	1000
	<i>Ospidal Monacale . . .</i>	680
	<i>Ripa di persico . . .</i>	744
Stellata . . .		1448
Vigarano Mainarda		2456
	<i>Vigarano Pieve . . .</i>	542
Voghiera . . .		782
	<i>Gualdo . . .</i>	488
	<i>Monte Santo . . .</i>	454
	<i>Voghezza . . .</i>	641
Totale N.º		170727

**PROVINCIA
DI BENEVENTO**
**DELEGAZIONE
DI BENEVENTO**

<i>Comunità di residenza dei Governatori</i>	<i>Comunità appodiate</i>	<i>Popola- zione</i>
BENEVENTO	13829
Bagnara	632
Pastene	769
	Montorso, Maccaoli, Perillo, e Sciar- ra . . .	383
S. Angelo a Cupolo	Motta, e Panelli .	1344
	S. Marco a Monti .	317
S. Leucio	2729
	Maccabei . . .	181
	Totale N.°	20184

*Breve particolare sulle Rappresentanze della
Città di Bologna richiamato nell' Artico-
lo 187. del Moto Proprio .*

PIUS PAPA VII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM .

Quantunque nell' ordinare i pubblici affari delle Città , e Provincie , che dopo infinite vicende , e calamità , per favor del Cielo , furono recentemente restituite a questa Santa Sede , avessimo divisato doversi osservare quella uniformità d' Amministrazione , onde chiaro apparisse esser Noi mossi da una medesima ragione nello stabilire l'ordine generale del Dominio Nostro ; non esitammo però a recedere da questo proposito di nostra Volontà ove trattasi di alcune cose risguardanti la nobile , e chiarissima Città di Bologna . Decretammo ben volentieri dover essere specialmente riguardata , ed alle altre anteposta , sia pel decoro della sua antichità , che per l'eccellente ingegno , ed industria de' suoi Cittadini , sia per l'onorevolissimo Principato ch'Essa universalmente ottenne , e vanta nelle scienze , e nelle Belle Arti . Osservammo quindi che , abolito

in essa Città il vecchio Collegio *de' Riformatori* (che tali si richiamavano) che sino dal Secolo XV. presiedeva alle pubbliche cose , venne costituito un Senato composto di quaranta Nobili Cittadini , cui furono attribuite molte facoltà , e privilegi accomodati a quel vegliante Regime , come consta da Brevi di Nicolò V. , e di altri Sommi Pontefici Antecessori Nostri . Ci è noto puranche , che per le notissime vicende de' prossimi passati tempi non solo più non esiste il Senato , ma ben poche rimangono Famiglie d'ordine Senatorio , e che già da lungo tempo è pienamente cangiata la forma della pubblica Amministrazione . Il ripristinarlo adunque nè Ci sembrò consentaneo alla ragione , nè del tutto espediente ; non certamente consentaneo alla ragione , giacchè avendo per le passate vicende ridonato sull' Erario della Camera Apostolica tutto il peso del debito , da cui la Città e Provincia di Bologna era oppressa , specialmente per tuttociò che era stato decretato , ed ordinato circa l'Agenzia d'Acque , e Fiumi , niuna ragione pur havvi perchè la Città di Bologna associare si debba col Principato ad una Amministrazione , che per niun diritto più le appartiene . Non altronde espediente ; imperocchè l'antica forma di Governo di cui si parla perturberebbe non senza infrazione di un retto ordinato Regime quella segregazione , che deesi mantenere fra le cose della Comunità , e quelle che al pubblico Erario appartengono ; dovendo le prime esser amministrate dai Cittadini , sotto la tutela del Principe , le altre da Ministri eletti dal Governo . Sebbene adunque Noi giudichiamo doversi ritenere questi principj , volendo non ostante per particolare ragione provvedere al maggior

ornamento, splendore, e vantaggio della Città di Bologna, cosicchè, si riconosca avvicinarsi al lustro di quest'alma Città, senza però pregiudizio dei diritti del Principato, che intatto intendiamo trasmettere ai Nostri Successori, in forza dell'Apostolica Nostra Autorità Comandiamo, ed Ordiniamo ciò che segue: Che il Consiglio della Città di Bologna sia formato di quarantotto Individui, che volgarmente *Savj* si chiameranno, di questi ventiquattro saranno Nobili; il restante si prenderà dall'ordine de' cittadini: Dai 24. Nobili sarà prescelto quegli che dovrà presiedere tanto al Consiglio generale, quanto all'Amministrazione Comunitativa. A questo viene attribuito il nome e la veste di cui è decorato il Senatore di quest'alma Città. Similmente dal Consiglio generale verranno eletti sei Individui, tre dei quali dovranno costantemente scegliersi fra i Nobili, e tre fra i Cittadini, che coadjuveranno il Senatore nella gestione della pubblica Comunitativa Amministrazione, nel medesimo modo con cui gli *Anziani* delle altre Città dovranno assistere il *Gonfaloniere*, come viene stabilito nel contemporaneo Nostro Moto-proprio. I sei eletti si chiameranno *Conservatori*, e vestiranno nell'egual forma de' Romani Conservatori; tutti gli altri *Savj*, senza veruna distinzione fra loro, useranno di quelle Vesti, che nelle pubbliche funzioni portano i Nobili Romani, e che volgarmente si chiama *abito da Città*. L'elezione del Senatore, dei Conservatori; e dei quarantotto *Savj* si farà in egual modo colle stesse regole, che decretammo doversi osservare col Nostro Moto Proprio per l'elezione de' *Gonfalonieri*, degli *Anziani*, e Consiglieri in tutta l'estensione de' Pontificii Dominii, ritenuti però

fra i ventiquattro Nobili quelli , che sono ancor superstiti dell' antico Ordine del Bolognese Senato , dovendosene sostituire soltanto dei nuovi a quelli , che mancano . Quantunque al Nostro Cardinal Legato , ossia Delegato della Nostra Città di Bologna sia stata aggiunta una Congregazione per di lui Consiglio nel Regime della Provincia , e sia alla sua persona aderente , vogliamo , che il Senatore in qualunque genere di pubbliche Cerimonie segua immediatamente il Nostro Delegato , ossia Cardinal Legato , e preceda la predetta Congregazione , la quale sarà però anteposta ai Conservatori , e ai Consiglieri . Dall' intero Consiglio fra i Nobili a pluralità di Voti tre se ne prenderanno che presiederanno ai pubblici Spettacoli , gli altri poi a maggioranza pure di suffragj saranno destinati sia a soprintendere alle pubbliche Strade , ed Acquedotti , sia ai pubblici Edifizj , sia ai pubblici Ospitali . Questi promiscuamente si potranno prendere tanto dall' ordine de' Nobili , come da quello de' Cittadini . Decretiamo che le presenti siano , e debbano essere ferme , valide , ed efficaci , e che abbiano , e ottengano il loro pieno effetto , e giovino in tutto alla detta Città , e Provincia , e da ognuno , a cui spetta e a cui potrà in seguito spettare inviolabilmente debbano osservarsi , e in tal modo nelle premesse cose si dovrà giudicare , e definire da tutti i Giudici Ordinarii , o Delegati anche Uditori delle Cause del Palazzo Apostolico , e Cardinali della S. R. C. , quantunque Legati , a *Latere* , tolta loro , e a ciascun d'essi qualunque facoltà di giudicare , e definire altrimenti , e rimanendo irritato , e nullo quanto in caso diverso sopra di essa si attentasse da ognuno con qualunque Autorità scientemente , od

ignorantemente. Non ostando in contrario ec. Dato
in Roma presso S. Maria Maggiore sotto l'Anello
del Pescatore il giorno 6. Luglio 1816. l'anno
XVII. del Nostro Pontificato.

*Per l'Eminentissimo Cardinale
Braschi Onesti.*

G. BERNI SOSTITUTO.

FINE.



8525

Per argenta

Torricola di S. Marco

Gaibanetta

Gaibana


Monstirolo

S. Nicolo

Berginante

Confindolo

Boccaperta



Istit. di Dir. Pubbli.
dell' Univ. di Padova

C
87

96. Ogni trimestre dovranno dai Notari, Cancellieri, e Segretari presentarsi all'Impiegato destinato all'Amministrazione del loro Distretto gl'indicati repertori, acciò questo li esamini, li verifichi con gli atti registrati, e ne faccia in fine la relazione ai Superiori, ove occorra.

In ogni mese
dei Censori.

97. pres

La
le qu
dent
quan
Curs

Gl'Impiegati dell'Amministrazione non potranno fare ricerche straordinarie.

98. no a
Curs
men

Essi non potranno ritardare la registrazione degli atti pagati.

99. cun pre
de' quali
stabilite
Potrà
registra
ne co

Come debba farsi la quietanza della tassa.

100. atto
la da
sotto
Se l
vrà s
mon
omis
di so

Gl'Impiegati non dovranno estrarre dai registri senza ordine superiore.

101. tran

a richiesta delle Parti interessate, ovvero con ordine di un Giudice, o di Monsignor Tesoriere.

102. Niuna Autorità pubblica, nè gl'Amministratori della Registrazione potranno condonare, o accordare moderazione alcuna sulle tasse stabilite, quale facoltà resta unicamente riservata a Monsignor Tesoriere Generale.

Il solo Monsignor Tesoriere potrà condonare, o diminuire la tassa.

ni.

103. Monsignor Tesoriere potrà risolvere le questioni stragiudiziali sulle tasse.

104. Non acquietandosi le Parti, potrà la Camera decidere sommariamente.

ri.

105. Per le tasse non questionabili si procederà alla maniera fiscale.

ti-

tto

ta,

ere

106. La tassa regolarmente percossa non si restituisce, se non nei casi eccezionali.

